



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi / F. Tacchi. - STAMPA. - (2009), pp. 1-225.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/363393> of the repository was last updated on

Publisher:

UTET

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)





Francesca Tacchi

EVA TOGATA

Donne e professioni giuridiche
in Italia dall'Unità a oggi

Prefazione di
Rita Sanlorenzo



UTET Libreria - Torino
www.utetlibreria.it

© 2009, UTET SpA

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (aidro), Corso Porta Romana 108 - 20121 Milano. Tel. 02/89280804 - Fax 02/89280864 - e-mail aidro@iol.it.

Finito di stampare nel mese di giugno 2009 da Litopres, Druento (TO), per conto della UTET Libreria

Ristampe:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	2010	2011	2012	2013				

Indice

VII *Abbreviazioni*

IX *Prefazione* di Rita Sanlorenzo

XIII *Introduzione*

3 *Capitolo 1* L'età liberale, o dell'esclusione

1.1 Il diritto negato. Il caso Poët, 3 – 1.2 L'impiego come ripiego (e l'impegno come scelta), 16 – 1.3 Tra politica e diritto. Il caso Labriola, 24 – 1.4 Uno sguardo altrove. Le “cugine” belghe e francesi, 35

45 *Capitolo 2* Il dopoguerra, o della parziale inclusione

2.1 La legge del 1919: un “premio di smobilitazione”?, 45 – 2.2 La regola e l'eccezione, 50 – 2.3 Eva in tribunale, 54

59 *Capitolo 3* Il fascismo, o delle nuove esclusioni

3.1 Avvocate e regime, 59 – 3.2 La famiglia, nicchia professionale per eccellenza, 72 – 3.3 Giuriste o assistenti sociali?, 77 – 3.4 Tra i “minori travati” e/o i “delinquenti”, 81

85 *Capitolo 4* Il primo quindicennio repubblicano, o dell'inclusione

4.1 La Costituente e le donne in magistratura: una vittoria che sembra una sconfitta, 85 – 4.2 Il lungo dopoguerra delle avvocate. Luci e ombre, 104 – 4.3

- Giurate popolari, «benemerite dell'assistenza sociale» e infine magistrato, 117
- 139 *Capitolo 5* Gli anni Sessanta e Settanta,
o del diritto al femminile
5.1 Avvocate e magistrato nell'Italia degli anni Sessanta, 139 – 5.2 Le «lobbies» delle giuriste, 154 – 5.3 Vecchie e nuove famiglie, 161 – 5.4 La stagione dell'impegno. Giuriste femministe (e non), 167 – 5.5 Anni violenti, 176
- 183 *Capitolo 6* Dagli anni Ottanta a oggi,
o delle pari opportunità
6.1 La “normalità” delle professioni giuridiche, 183 – 6.2 La femminilizzazione, 196 – 6.3 Soffitti di cristallo. Il “potere” delle giuriste nel terzo millennio, 202
- 217 *Indice dei nomi*

Abbreviazioni

AC	Assemblea costituente
ACS	Archivio centrale dello Stato, Roma
ADMI	Associazione donne magistrato italiane
ADN	Archivio diaristico nazionale, Pieve S. Stefano
AFIG	Archivio Fondazione Istituto Gramsci, Roma
AGD	Associazione dei giuristi democratici
AGI	Associazione giuriste italiane
AIAF	Associazione italiana avvocati di famiglia
AIGI	Associazione italiana giuristi d'impresa
AIGM/AIMMF	Associazione italiana dei giudici per i minorenni / Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia
ANF	Associazione nazionale forense
ANM	Associazione nazionale magistrati
AP	Atti parlamentari
ASCD	Archivio storico della Camera dei deputati, Roma
CEE	Comunità economica europea
CLN	Comitato di liberazione nazionale
CNDI	Consiglio nazionale delle donne italiane
CNF	Consiglio nazionale forense
CNSFPA	Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei pro- fessionisti e degli artisti
CPO	Commissione/i pari opportunità
CS	Consiglio di Stato
CSM	Consiglio superiore della magistratura
DC	Democrazia cristiana
FESAPI	Federazione dei sindacati avvocati e procuratori italia- ni
FIDAPA	Federazione italiana donne arti, professioni e affari
FIDG	Federazione italiana donne giuriste



VIII

Abbreviazioni

FIFCJ	Fédération internationale des femmes des carrières juridiques
FIFMA	Fédération internationale des femmes magistrats et avocats
FILDIS	Federazione italiana laureate e diplomate di istituti superiori
G	Gabinetto
GUF	Gruppi universitari fascisti
IAWJ	International Association of Women Judges
ICW	International Council of Women
IFWL (FIDA)	International Federation of Women Lawyers (Federazione internazionale donne avvocato)
IPS	Istituto Poligrafico dello Stato
IWSA	International Women Suffrage Alliance
MAIC	Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
MI, Associazioni, 1944-1986	Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, Ufficio ordine pubblico, Servizio ordine pubblico, G, Associazioni (1944-1986)
MI, G	Ministero dell'interno, Gabinetto
MI, DGPS, AAGRR	Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Affari generali e riservati, G1
MI, DGPS, DPP	Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione di polizia politica
MPI, DGIS	Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore
MD	Magistratura Democratica
MSI	Movimento sociale italiano
ONMI	Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia
OND	Opera nazionale dopolavoro
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OUA	Organismo unitario dell'avvocatura
PCI	Partito comunista italiano
PCM	Presidenza del Consiglio dei ministri
PNF	Partito nazionale fascista
PSI	Partito socialista italiano
PSDI	Partito socialdemocratico italiano
SPD, CO	Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario
TAR	Tribunale/i amministrativo/i dello Stato
UDI	Unione donne italiane
UE	Unione Europea
UGI	Unione giuriste italiane
UMI	Unione magistrati italiani



Prefazione

di *Rita Sanlorenzo**

È importante ed utile, oggi, poter contare su uno studio storico che ricostruisca il percorso femminile all'interno delle professioni forensi. È importante ed utile proprio per conoscere la lunghezza e la difficoltà di questo percorso e per poter infine riflettere meglio sull'attualità che oggi ci si presenta, che invece si caratterizza per un incremento molto forte, negli ultimi anni, della presenza femminile all'interno dell'avvocatura e della magistratura, sino a segnare addirittura la predominanza dal punto di vista numerico (si vedano i risultati degli ultimi concorsi per l'ingresso in magistratura): ciò che parrebbe quasi dare il segno di una rivincita, di un riscatto.

Ma appunto, si tratta di comprendere: e di avvalersi della ricostruzione del passato, per calarsi meglio nella realtà del presente, quindi saperla leggere e dunque interpretare.

L'ultimo capitolo di questo studio di Francesca Tacchi si apre con un esame della "normalità", ormai raggiunta, dell'essere avvocate e magistrato, in forza di un fenomeno che è oggi una realtà evidente, quello dell'avvenuta femminilizzazione delle professioni giuridiche: ma una normalità che, come in altri campi delle professioni, e specialmente quello dell'attività politica, relega le donne fuori dai livelli di vertice, vuoi sul piano della rappresentanza vuoi su quello della responsabilità dirigenziale.

È il riprodursi, anche all'interno del nostro mondo, del noto fenomeno del "soffitto di cristallo", che ovunque e sempre si frappone nel percorso femminile tra la pratica lavorativa e l'accesso ai "piani alti": e che continua a resistere nonostante il rafforzarsi della

* Segretaria generale di Magistratura Democratica.

spinta che proviene “dal basso” dove, per l'appunto, le proporzioni numeriche si stanno velocemente invertendo.

A questo scenario complessivo è bene dunque rivolgere una riflessione allargata e consapevole: avendo bene in mente che ai processi di “femminilizzazione” delle professioni tradizionalmente si accompagna la perdita di prestigio delle stesse, come insegnano gli studi sociologici più attenti, ed ormai risalenti, affrontando, uno fra tutti, l'esempio dell'insegnamento, in cui la crescente presenza femminile, «che fa commuovere alcuni sulla “femminilità” di questa professione che “esalta la maternità della donna” – è insieme effetto e causa della perdita di prestigio dello stesso»¹.

Andando più nello specifico, ed affrontando il tema della giustizia e delle professioni forensi, non può non darsi atto del grave stato di crisi che il servizio ha ormai raggiunto, tranne in alcune isole fortunate, per la difficoltà del sistema a fornire risposte alle istanze di giustizia dei cittadini in tempi rapidi, a fronte di un aumento sensibile della domanda, accompagnato da una crescita costante, ed ormai incontrollata, del numero degli avvocati. Scrive Guido Alpa: «La dimensione reale (dell'Avvocatura) è espressa da circa 200.000 avvocati, di cui 40.000 patrocinanti presso le Corti superiori, dall'accesso incontrollato alle Facoltà di giurisprudenza, dall'abilitazione annuale di circa 15.000 praticanti, da un'espansione pericolosa dell'esercizio della professione forense dietro lo schermo della rete informatica, dalla difficoltà degli Ordini di sanzionare la violazione delle regole deontologiche, da un costo della giustizia largamente inferiore a quello registrato nella gran parte dei paesi europei ma gravato da una lentezza esasperante dei procedimenti, e dalla condivisione del peso dell'amministrazione della giustizia, senza peraltro meritare qualche riconoscimento»².

Forse su questa realtà bisogna cominciare a misurare la “femminilizzazione” delle professioni giuridiche: e soprattutto, almeno dal punto di vista di chi a questa “normalità” contemporanea appartiene, dalle magistrature e dalle avvocate insieme, cominciare a pensare a nuove forme di solidarietà e di dialogo, magari occasionate proprio dalla appartenenza allo stesso sesso e dunque, per definizione, ad una parte “svantaggiata”, che questa crisi in prima linea si trova ad affrontare. Perché, di questo non si può dubitare, è solo nella

¹ C. SARACENO, *Dalla parte della donna. La “questione femminile” nelle società industriali avanzate*, De Donato, Bari 1971, p. 141.

² G. ALPA, *L'avvocato. I nuovi volti della professione forense nell'età della globalizzazione*, il Mulino, Bologna 2008, p. 14.

comunanza d'intenti che le difficoltà si affrontano con qualche possibilità di superarle: «Questa impossibilità per avvocati e magistrati di ragionare insieme, questa incapacità di individuare punti di incontro su cui fondare comuni richieste di miglioramenti legislativi, questa sorta di dannata coazione a schierarsi pubblicamente su fronti opposti nonostante i quotidiani momenti di condivisione delle difficoltà, tutto ciò suona come un sinistro sintomo di decadenza»³.

Sarebbe importante ed utile che, a partire da studi come quello che segue, dalle vicende intrecciate di destini singoli che han fatto, nel corso degli anni, una parte, certamente significativa e innovativa, della storia di questa modernità, si riuscissero a tessere reti nuove e non ancora sperimentate, capaci di dare il loro contributo per uscire da questo stallo, da questa crisi conclamata, che la politica tarda ad affrontare, fuorviata dall'attenzione spasmodica rivolta a singole vicende su cui pretende di orientare la propria energia riformatrice.

La giustizia, lo sappiamo, ha bisogno di ben altro, e forse prima che di norme e di indiscriminate risorse, di un rinnovato sentire da parte dei suoi operatori, di una volontà effettiva di cambiamento e di rinnovamento, capace innanzitutto di partire dal recepimento di quelle che sono le istanze dei cittadini: che chiedono, prima di tutto, che si realizzi una giustizia "di prossimità", capace di accoglienza e di ascolto, attenta ai bisogni ed alle domande che le vengono rivolte, consapevole che le risposte che riesce, o non riesce a fornire, avvicineranno o allontaneranno la fiducia dei cittadini, senza la quale non esiste né vera legittimazione dell'intero ordine giudiziario, né reale riconoscimento sociale dell'essenzialità dell'avvocatura, non solo nel funzionamento della macchina giudiziaria, ma nel mantenimento dell'assetto democratico del paese.

Forse è troppo pensare che possa competere proprio alle donne tentare di intraprendere un cammino così difficile, ma al tempo stesso essenziale ed esaltante? È utopistico immaginare che dalle passate difficoltà, dagli ostacoli superati in parallelo, possano sorgere una consapevolezza e soprattutto una solidarietà nuove, capaci di puntare alla rinascita, al rinnovamento? Eppure, è proprio quello di cui si avrebbe bisogno: una rete solidale di energie ed intelligenze e sensibilità, da cui far partire la ripresa. La consapevolezza che la specificità di genere che, secondo una stimolante chia-

³ P. BORGNA, *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 88.

ve di lettura offerta dallo studio che segue, ha contribuito indubbiamente a cambiare la “qualità” del diritto, arricchendolo di una maggior attenzione alla sfera del femminile, alle sue tutele ed ai suoi diritti, riesca altresì ad incidere sulla “qualità” della giustizia, ora così distante dalle aspettative del paese.

Credo che in molte, tra magistrato ed avvocate, sarebbero in grado di adoperarsi fattivamente in una impresa difficile, ma sicuramente esaltante: e che il lungo tratto di storia percorso insieme, e che qui troviamo ricostruito, ci possa insegnare che molte battaglie, e molte sfide, le possiamo vincere solo se le affrontiamo insieme, noi donne.

Introduzione

Da una ventina d'anni a questa parte si parla con insistenza di “femminilizzazione del diritto”, mettendola in relazione con il boom delle laureate in Giurisprudenza avviato negli anni Ottanta, e soprattutto con l'aumento delle donne avvocato e magistrato, che dagli anni Novanta sembra davvero inarrestabile. Un dato quantitativo che – come notava anni fa Paola Ronfani a proposito dell'avvocatura – in sé non dice molto, poiché quello qualitativo – la collocazione delle donne nelle gerarchie interne alla professione – era ed è ancora oggi poco incoraggiante¹. Se parliamo di femminilizzazione dell'avvocatura, infatti, non possiamo riferirci ai suoi vertici, tanto che continua a persistere il paradigma del “soffitto di cristallo”. Il fatto che sia ipotizzato un sorpasso delle donne avvocato sugli uomini (dopo quello già avvenuto all'Università), ma che siano sempre piuttosto poche le avvocate – e le magistrato – negli organi decisionali, conferma l'esistenza di una strozzatura, di una selezione informale che continua a rendere faticoso, pur nel contesto delle “pari opportunità”, l'accesso a posizioni di prestigio nel campo giuridico, come del resto in tanti altri settori, dall'economia alla cultura e alla pubblica amministrazione in genere². Se i vertici della piramide decisionale e gestionale restano in mano agli uomini, la famosa barriera invisibile è difficile da infrangere, per quanto inizino a intravedersi alcune crepe.

¹ Cfr. P. RONFANI, *Donne con la toga*, in P. DAVID, G. VICARELLI (a cura di), *Donne nelle professioni degli uomini*, FrancoAngeli, Milano 1994, pp. 57-81.

² Le poche donne che riescono a superare il soffitto di cristallo «sembrano più delle “sopravvissute” che delle “arrivate”», ha osservato F. ZAJCZYK, *La resistibile ascesa delle donne in Italia. Stereotipi di genere e costruzione di nuove identità*, il Saggiatore, Milano 2007, p. 40.

Proprio la riflessione sull'oggi – che rappresenta il termine *ad quem* di questo lavoro – mi ha indotto a ricercare nel passato le origini e le caratteristiche di alcuni fenomeni di lungo periodo, che non possono dirsi del tutto superati. Ho potuto così affrontare in modo meno frammentario di quanto non avessi fatto finora la versione, e non solo al “femminile”, dell'avvocatura e della magistratura nell'Italia unita³.

In questi ultimi anni la mia prospettiva è mutata, perché si è modificato il rapporto tra donne e professioni giuridiche, nate per gli uomini e a lungo loro riservate⁴. Il modo in cui oggi affronto la questione è probabilmente diverso da come lo affronterei tra qualche anno, quando alcuni fenomeni in piena evoluzione – a partire dalla “scalata” delle donne ai vertici delle professioni – si saranno forse delineati con maggiore chiarezza e, spero, consolidati. Di certo, qualche anno fa, quando ho iniziato a occuparmi del tema in relazione alle avvocate, avrei – anzi, l'ho fatto – affrontato il tema in una prospettiva leggermente diversa, tesa a enfatizzare, spero non più del dovuto, la *deprecatio* nei confronti di un sistema politico, giuridico e sociale che aveva a lungo escluso, o tenuto in disparte, le donne.

Ancora una decina d'anni fa l'avvocata e parlamentare socialista Agata Alma Cappiello, coordinatrice della Commissione nazionale parità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, indicava tra le «nuove battaglie civili» per l'acquisizione di un pieno diritto di cittadinanza quella per «infrangere il tetto di vetro»; nel 2004 la magistrata Nicoletta Gandus affermava – a proposito delle giuriste – di preferire all'immagine della “peccatrice” Eva quella biblica di Lilith, metà ribelle e metà strega, che «non volle giacere sotto Adamo». Ho deciso di mantenere a questo studio il titolo scelto in origine, senza però ignorare quanto osservava Rita Sanlorenzo al congresso dell'Associazione nazionale magistrati del 2008, in merito alla rotazione degli incarichi direttivi e semidirettivi in magistratura e del conseguente rinnovamento e ringiovanimento

³ Cfr. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, il Mulino, Bologna 2002, in part. pp. 262-303; *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo viaggio delle laureate in Giurisprudenza*, «Società e storia», 2004, 193, pp. 97-125; *Dalla laurea alla professione. Le avvocate italiane tra fascismo e Repubblica*, in G. VICARELLI (a cura di), *Donne e professioni nell'Italia del Novecento*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 135-56; *Professioni giuridiche ed evoluzione di genere. Avvocate e magistrato in Italia dagli anni '70 a oggi*, «economia&lavoro», 2008, 2, pp. 31-43.

⁴ Cfr. ad es. *The Feminization of the Professions/La féminisation des professions*, a cura di M. GIANNINI, «Knowledge, Work & Society/Travail, Savoir et Société», 2005, 1.

dei vertici degli uffici: ciò aveva consentito «anche alle donne di riuscire in percentuali mai raggiunte prima, a sfondare quel tetto di cristallo che si oppone tipicamente all'ascesa femminile in tutte le strutture lavorative verticali»⁵.

Le odierne opportunità professionali per le laureate in Giurisprudenza sono però il frutto di faticose conquiste di diritti, a lungo negati. Le leggi di ammissione delle donne alle professioni giuridiche risalgono per l'avvocatura al 1919 e per la magistratura al 1963: dietro queste due date vi sono decenni e decenni di cammino intrapreso dalle donne per accedere a professioni e carriere congrue con il loro titolo di studio. E ve ne sono altri successivi in cui le difficoltà non sono certo scomparse. Proporre un discorso unitario sulle “professioni giuridiche” non è così scontato, tanto meno se inseriamo nel “campo giuridico” – ispirandosi al modello elaborato da Pierre Bourdieu sulla divisione dei ruoli e delle funzioni – una professione sui generis quale quella di magistrato. Profonde erano e sono le loro differenze: libero professionista l'avvocato, appartenente ai “corpi” dello Stato il magistrato, li possiamo tenere insieme se li consideriamo fattori determinanti, “costituzionali”, del sistema giustizia⁶.

Ma non si tratta solo di questo. Se da decenni la letteratura giuridica e sociologica si interroga sull'identità professionale dei magistrati e sul loro modo di “rendere giustizia”⁷, da qualche anno la ricerca storica ha opportunamente allargato il *range* delle categorie inseribili nel “contenitore” professione: allontanandosi sempre più dall'accezione originaria, che aveva messo in primo piano l'aggettivo “liberale” – non sempre sinonimo di “libero” –, si tende a farvi rientrare, pur con tutte le necessarie cautele, anche chi svolge mansioni pubbliche di tipo funzionariale, come appunto i magistrati⁸.

⁵ A.A. CAPPIELLO, *Infrangere il tetto di vetro. Quindici anni di politica per le donne*, intervista di S. Cipolla, Koiné, Roma 1999; N. GANDUS, *Organizzazione degli uffici ed esercizio delle funzioni giurisdizionali: essere donna fa differenza?*, relazione al convegno organizzato da MD su “Magistratura e differenza di genere” (Milano, 17 aprile 2004), «md», 2009, 2; relazione di R. SANLORENZO al XXIX congresso dell'ANM (Roma, 6-8 giugno 2008), «md», 2009, 9, entrambe in www.magistraturademocratica.it (consultato nel 2009).

⁶ Cfr. TACCHI, *Rapporti professionali e conflitti politici tra avvocatura e magistratura nell'Italia unita*, in V. OLGIATI, F. TACCHI, *Professione forense e potere giudiziario in Italia (1900-2000). Lineamenti sociologico-giuridici di un rapporto politico*, Giuffrè, Milano 2009, in corso di pubblicazione; P. BOURDIEU, *La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique*, «Actes de la recherche en sciences sociales», 1986, pp. 3-19.

⁷ A solo titolo di esempio, cfr. M.R. FERRARESE, *L'istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984 e, più di recente, E. BRUTI LIBERATI (a cura di), *I magistrati e la sfida della professionalità*, IPSOA, Milano 2003.

⁸ Cfr. M. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa*

Nel caso delle professioni “al femminile”, vi sono alcune motivazioni supplementari che inducono a seguire un percorso unitario. Fino almeno al secondo dopoguerra, le laureate in Legge, le donne avvocato e le docenti di diritto, erano considerate, soprattutto perché poche, un gruppo unico, abbastanza compatto, di “giuriste”: non appena queste sono aumentate, nell’Italia repubblicana, con la diffusione del pluralismo politico si è moltiplicato anche l’associazionismo giuridico femminile, arricchitosi a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta del contributo delle donne magistrato. Nelle pratiche associative, così come nel quotidiano esercizio della loro professione, le giuriste hanno spesso seguito percorsi comuni, o almeno tra loro confrontabili. Pur tenendo conto del diverso ruolo rivestito dalle donne avvocato e magistrato, mi è sembrato opportuno mantenere una prospettiva unitaria, evidenziando di volta in volta le problematiche connesse all’esercizio delle diverse professioni. Delle quali ho scelto di parlare al “femminile”, secondo una scelta linguistica che recepisce l’invito – peraltro non da tutti condiviso – a non mascolinizzare termini indicanti professioni per le quali esiste il femminile. Sgombrato il campo dal dilemma su come qualificare le protagoniste della vicenda, ho adottato il sostantivo femminile – avvocatata, magistrata, ma non “notaia” –, come del resto fanno da tempo molte edizioni dei vocabolari della lingua italiana⁹.

Il “lungo cammino” delle donne italiane nelle professioni giuridiche non è stato finora ripercorso, se non per frammenti. Questa lacuna costringe ancora oggi a far riferimento, per la fase in cui le donne erano escluse dall’avvocatura, ai lavori degli avvocati Ferdinando Santoni De Sio ed Edoardo Ollandini, pubblicati all’indomani dell’“esplosione” dei due casi di Lidia Poët e di Teresa Labriola, molto documentati ma esplicitamente simpatetici nei con-

contemporanea, Einaudi, Torino 2006, A. VARNI (a cura di), *Storia delle professioni in Italia fra Otto e Novecento*, il Mulino, Bologna 2002 e VICARELLI (a cura di), *Donne e professioni nell’Italia del Novecento*, cit.

⁹ Cfr. Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, *Il sessismo nella lingua italiana*, di A. SABATINI, con la collaborazione di M. Mariani, E. Billi e A. Santangelo, PCM, Roma 1997, p. 117, per l’invito a non femminilizzare termini di cui esiste già il femminile. Sulla conversione al “sessismo grammaticale”, adottata nel 1997 anche dal governo francese, si era espresso negativamente il presidente del CNF Remo Danovi: «avvocata è solo la Vergine protettrice», ed è meglio usare «avvocato» piuttosto che «avvocata» (*L’immagine dell’avvocato e il suo riflesso*, Giuffrè, Milano 1995, p. 9). Dello stesso avviso l’editore di T. LAGOSTENA BASSI, *L’avvocato delle donne: dodici storie di ordinaria violenza*, a cura di E. Moroli, Mondadori, Milano 1997, che nel titolo rifiuta la formula «avvocata», adottata dall’autrice. Già l’edizione del 1998 del vocabolario Zingarelli declinava al femminile circa 800 lemmi, tra cui avvocatata.

fronti delle protagoniste¹⁰. Oltre all'attenzione, intermittente ma significativa, riservata alle avvocate dalla stampa giuridica e soprattutto da quella femminile, alla storia delle giuriste e delle dottoresse in Giurisprudenza contribuì nel 1939 il civilista Piero Addeo con *Eva togata*, una «fulgente collana di nobili donne togate del passato» che si inseriva nel filone celebrativo delle «pioniere», delle donne «eccezionali»¹¹. Da Addeo ho preso in prestito il titolo per questo libro: quel titolo, notava il senatore e primo presidente di Cassazione Mariano D'Amelio nell'introduzione, aveva «un certo carattere giocondo, che tradisce un po' la serietà dello studio». Spero si adatti anche a questo lavoro, che di giocondo non ha, temo, molto.

Fino al secondo dopoguerra il rapporto tra donne e «toghe» non era stato affrontato in modo organico da una donna: e quando appare il primo studio, è a opera di un'avvocata¹², mentre a lungo le conoscenze in materia sono derivate, oltre che dalle analisi degli addetti ai lavori¹³, da alcuni studi comparativi a carattere sociologico e giuridico, densi peraltro di stimoli e indicazioni¹⁴. È da ascrivere a uno dei più innovativi e proficui orientamenti della storia delle professioni se, in anni a noi più vicini, le vicende delle professioniste, e non solo di quelle appartenenti al mondo del diritto, sono divenute oggetto di indagine specifica. Queste ricerche hanno arricchito il quadro delle conoscenze, fino allora disponibili sulle principali protagoniste di questa vicenda, Poët e Labriola, che però si erano soffermate episodicamente sui tentativi d'intraprendere la libera professione e ancor meno sull'attività professionale: se nel

¹⁰ F. SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura. Studio giuridico-sociale*, I, *La questione giuridica*, Tip. Nuova Roma, Roma 1884; E. OLLANDINI, *Le donne e l'avvocatura. Studio storico-giuridico-sociale*, Montani, Genova 1913, prefazione di P. Cogliolo.

¹¹ P. ADDEO, *Eva togata*, prefazione di M. D'Amelio, Rispoli, Napoli 1939, pp. 3, 14, 141 (per le «pioniere»).

¹² Z. ALGARDI, *La donna e la toga*, Giuffrè, Milano 1949.

¹³ Penso in particolare alle indagini promosse dal CSM: *Rapporto conclusivo sull'analisi delle informazioni raccolte a mezzo di un questionario finalizzato all'attuazione delle pari opportunità in magistratura*, «Quaderni del Csm», 1997, 97; *Le pari opportunità in magistratura. Dieci anni di attività del Comitato per le pari opportunità in magistratura*, *ibid.*, 2002, 126.

¹⁴ Cfr. U. SCHULTZ, G. SHAW (a cura di), *Women in the World's legal professions*, Hart, Oxford 2003, che per l'Italia si concentra sul caso Poët con V. OLGATI, *Professional Body and Gender Difference in Court: the Case of First (Failed) Woman Lawyer in Modern Italy*, pp. 419-35; G. DI FEDERICO, A. NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, «Polis», 1989, 2, pp. 179-223, ripubblicato con qualche aggiornamento in *La Grazia e la Giustizia*, in P. DAVID, G. VICARELLI (a cura di), *Donne nelle professioni degli uomini*, cit., pp. 83-131; V. POCAR, *Le donne magistrato: una ricerca pilota*, «Sociologia del diritto», 1991, 3, pp. 73-96.

primo caso è comprensibile – la Poët divenne avvocatessa a 64 anni –, nel secondo sappiamo che l'avvocatura non fu mai per la Labriola un impegno prioritario¹⁵.

Stiamo parlando, è bene ricordarlo, di una storia che ha riguardato a lungo pochissime laureate, appartenenti a un'élite medio e alto-borghese ben distante, con qualche rara eccezione, dall'universo femminile del piccolo ceto medio, che in età liberale accede, non senza difficoltà, all'impiego pubblico e privato¹⁶. Si trattava, appunto, di «pioniere»¹⁷, di cui qui ho proposto alcuni frammenti biografici: la mia è anche una storia di nomi e cognomi, che cerca di ricomporre il puzzle di una biografia collettiva delle giuriste italiane, cercando al contempo di non riproporre altri e nuovi medaglioni di “Eve togate”.

Pur rifiutando il paradigma dell'eccezionalità, che ha contraddistinto la vicenda delle prime laureate in Legge – a partire da Maria Pellegrina Amoretti, addottratasi “in utroque” a Pavia nel 1777, immortalata in una famosa ode pariniana¹⁸ –, credo infatti che le vicende biografiche siano di grande utilità e interesse. Il discorso vale per l'età liberale ma anche per il ventennio fascista e per l'età repubblicana. In questo caso, e soprattutto a partire dagli anni Sessanta, alcune giuriste conquistano una visibilità pubblica, frutto del loro impegno professionale, dal quale è difficile prescindere. Il rischio, ne sono consapevole, è di assumere come generali e condivise le posizioni espresse da queste protagoniste – siano queste persone in carne e ossa, o personalità collettive come le associazioni giuridiche femminili: ma mi pare quasi inevitabile, se si vuole tracciare la storia di un segmento professionale, soffermarsi su chi al suo interno ha espresso, più o meno pubblicamente, un autorevole punto di vista.

¹⁵ Cfr. C. BOUNOUS, *La toga negata: da Lidia Poët all'attuale realtà torinese. Il cammino delle donne nelle professioni giuridiche*, Alzani, Pinerolo 1997; F. TARICONE, *Teresa Labriola. Biografia politica di un'intellettuale tra Ottocento e Novecento*, FrancoAngeli, Milano 1994, pp. 7-22; G. CONTI ODORISIO, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1995, 1, pp. 173-94.

¹⁶ Cfr. F. TACCHI, *L'impiego come ripiego. Le laureate in Giurisprudenza fra età liberale e fascismo*, in *L'altra metà dell'impiego. La storia delle donne nell'amministrazione*, a cura di C. Giorgi, G. Melis, A. Varni, Bononia UP, Bologna 2005, pp. 49-77.

¹⁷ Cfr. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 288 ss.

¹⁸ Sull'esaltazione dell'Amoretti durante l'Illuminismo cfr. M. RAICICH, *Liceo, università, professioni: un percorso difficile*, in S. SOLDANI (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento*, FrancoAngeli, Milano 1989, pp. 152 ss.; F.P. CASAVOLA, *Maria Pellegrina Amoretti e G. VISINTINI, La prima donna giurista in Italia*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1998, 2, pp. 307-15 e 317-21.

Il discorso si lega a quello relativo alle fonti utilizzate per ricostruire l'intera vicenda, che sono molte e addirittura sovrabbondanti man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri, quando la ricerca non è supportata da ricostruzioni storiche (peraltro scarse in assoluto) bensì testimonianze, analisi degli addetti ai lavori, indagini di impianto sociologico. La diversa utilizzazione della documentazione nelle varie parti del lavoro è stata funzionale a evidenziare, di volta in volta, alcuni aspetti che mi sembravano particolarmente importanti. Per l'intero periodo preso in considerazione le fonti quantitative, per ricostruire la dimensione dei fenomeni, si intersecano con quelle qualitative – interviste, inchieste, conversazioni private; la documentazione ufficiale (ministeriale, parlamentare, archivistica, giuridica) con la pubblicistica (le riviste di categoria, la stampa femminile, gli atti congressuali) e la memorialistica. Quest'ultima, pur non ricchissima, si è rivelata assai utile a restituire alcuni frammenti delle diverse esperienze professionali (è il caso dei diari conservati a Pieve S. Stefano, o di alcuni ricordi delle protagoniste), che talvolta sono divenute memoria pubblica¹⁹. La “storica” difficoltà delle donne a raccontarsi non ha inciso in questo caso come avrei temuto, dal momento che loro più degli uomini hanno rotto quel silenzio e quell'aura di mistero che da sempre circonda il lavoro degli operatori del diritto, abbastanza ritrosi – pur con varie eccezioni – a dare forma di racconto al proprio lavoro. Un avvocato «non deve avere memoria», osservava qualche anno fa, tradendo l'orgoglio di un corpo che è sempre stato (fin troppo) eloquente, Franzo Grande Stevens: «la curiosità di chi volesse conoscere la vita d'un avvocato può essere appagata soltanto in altro modo», tramite «il pensiero che egli ha espresso pubblicamente» o attraverso i fascicoli giudiziari e la vita di uno studio legale²⁰. Se nel primo caso è quello che ho cercato di fare, soffermandosi su quanto le giuriste hanno “fatto”, oltre che “affermato”, per il secondo lo scavo è reso complicato dalla scarsa propensione degli Ordini a conservare e diffondere la propria memo-

¹⁹ È il caso del diario di CECILIA CARRERI, *Montagne di un giudice*, scritto tra il 1996 e il 2001 (conservato all'Archivio diaristico nazionale di Pieve S. Stefano), dal quale sono stati tratti due volumi: *La montagna di mare verticale. Storie di alpinismo con gli Scoiattoli di Cortina d'Ampezzo*, Mursia, Milano 2008, e *Fermate la Giustizia. Storie di giustizie ed ingiustizie*, Mursia, Milano 2009, in corso di pubblicazione: ringrazio l'autrice e l'editore per avermi concesso di leggere in anteprima alcuni capitoli.

²⁰ F. GRANDE STEVENS, *Vita d'un avvocato*, Cedam, Padova 2000, p. VII; cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., p. 25. Il riferimento è a P. BENEDEUCE, *Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale*, il Mulino, Bologna 1996.

ria storica: anche se da qualche anno, va detto, si sta registrando una significativa e lodevole inversione di tendenza²¹.

Analizzando i percorsi di accesso delle donne all'avvocatura e alla magistratura è possibile cogliere, ha ricordato Maria Malatesta, «l'asimmetria tra la professione forense e quella giudiziaria»: nel primo caso, al di là delle motivazioni della giurisprudenza delle varie Corti che negarono a lungo l'accesso alle donne sottolineandone il carattere di “pubblico ufficio” – cosa peraltro negata sia dalla legge professionale del 1874 che indirettamente dal codice penale Zanardelli del 1890 –, l'avvocatura è sempre stata considerata una libera professione, anzi la libera professione per eccellenza. Per quanto riguarda invece la magistratura, nessuno ha mai messo in dubbio la sua funzione pubblica e non è dunque casuale che solo dopo aver ottenuto il pieno diritto di cittadinanza politica le donne abbiano potuto aspirare, con possibilità di successo, alla carriera giudiziaria. Sono queste peraltro le sollecitazioni lanciate ormai vent'anni fa da Simonetta Soldani, che per sviscerare il rapporto tra (mancato) accesso alle professioni, Stato e cittadinanza civile e politica nell'Italia liberale, individuava proprio nell'avvocatura una proficua pista d'indagine, e che più di recente Malatesta ha posto appunto a fondamento del «modello asimmetrico» con cui suggerisce di leggere, in un'ottica comparata, il rapporto tra donne e professioni giuridiche²².

Sollecitazioni di cui da tempo cerco di far tesoro, nella convinzione che per tracciare una storia del difficile accesso delle donne al mondo delle professioni giuridiche sia necessario tener presente il contesto dei diritti cui la donna era ammessa, in campo politico e civile, nella sfera pubblica e in quella privata, a partire dal codice civile del 1865, che questi diritti aveva pesantemente limitato²³. Cittadinanza politica (attinente storicamente alla sfera pubblica, prerogativa maschile) e cittadinanza sociale, in età liberale, procedono su binari separati, con la seconda acquisita almeno in parte in virtù di una legislazione «protettiva» e non «emancipativa», che rovescia dunque il tradizionale schema marshalliano che vede un nesso

²¹ Sull'apertura di alcuni archivi degli Ordini alla consultazione e le iniziative promosse dal CNF per valorizzarne il patrimonio, compresa la collana “Storia dell'avvocatura” edita dall'editore il Mulino, cfr. A. MENICONI, *La storia degli avvocati: primi bilanci e prospettive di ricerca*, «Le Carte e la storia», 2004, 2, pp. 57-70.

²² Cfr. SOLDANI, *Lo Stato e il lavoro delle donne nell'Italia liberale*, «Passato e presente», 1990, 24, pp. 23-71; MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 312 ss.

²³ Come denunciò in modo circostanziato ANNA MARIA MOZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Tip. Sociale, Milano 1865, pp. 7-19.

causale tra diritti politici e sociali²⁴. È significativo che, per analizzare il nodo della parità uomo-donna e il cammino intrapreso per raggiungerla, e dunque l'acquisizione da parte della donna di un ruolo pubblico, sia stato individuato proprio nell'accesso all'avvocatura prima e alla magistratura poi due esempi emblematici²⁵.

In questa storia di esclusioni, parziali inclusioni, nuove esclusioni e re-inclusioni – che i titoli dei capitoli provano a riflettere –, gli attori in gioco sono stati molteplici: oltre alle donne, gli avvocati e i magistrati, il mondo accademico e quello politico, e in generale lo Stato, inteso sia come produttore di normative che regolano le attività professionali, sia come corpo giudiziario, che in linea di massima oppose una decisa resistenza all'ingresso delle donne nelle professioni (determinante fu, ad esempio, il ruolo del Consiglio di Stato e della Cassazione, sia nel 1920-1921 sia negli anni Cinquanta e Sessanta).

Non è un caso che il quadro normativo di fondo in base al quale per le donne fu possibile (o viceversa, impossibile) accedere alle professioni giuridiche si sia radicalmente trasformato all'indomani dei due conflitti mondiali, rispettivamente con la legge sulla condizione giuridica della donna del 1919 e con la Costituzione della Repubblica italiana. Senza voler istituire tra gli eventi un nesso causale troppo stretto – che pure, lo vedremo, fu proposto –, credo che sia condivisibile l'affermazione dell'avvocata Zara Algardi: le guerre anticipano i futuri sviluppi del diritto²⁶.

Quando parliamo di approcci femminili al mondo del diritto, dobbiamo sempre confrontarci con quelli maschili – come ben sa la *gender history*, che evoca una differenza sociale più che biologica –, che a lungo hanno dominato incontrastati il modo di vivere le professioni giuridiche. Alcune opinioni al riguardo sono così consolidate da essere ormai assunte come realtà assiomatiche, più che realmente discusse, a partire proprio dalla relazione causale istituita tra l'attuale crisi di trasformazione delle professioni giuridiche e la loro femminilizzazione. Il massiccio inserimento delle donne

²⁴ Cfr. M. SALVATI, *Studi sul lavoro delle donne e peculiarità del caso italiano*, in A. VARNI (a cura di), *Alla ricerca del lavoro. Tra storia e sociologia: bilancio storiografico e prospettive di studio*, Rosenberg&Sellier, Torino 1998, in part. pp. 118-26 e A. BUTTAFUOCO, *Questioni di cittadinanza. Donne e diritti sociali nell'Italia liberale*, Protagon, Siena 1997.

²⁵ Cfr. A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'unità a oggi*, Tacchi, Pisa 1992 (ed. or. 1980), pp. 72-80, 221-32 e 278-84; E. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 61-70.

²⁶ ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., p. 43.

nell'avvocatura è anche una conseguenza del processo di trasformazione della professione e del mercato del lavoro, che ha messo in crisi il tradizionale monopolio cognitivo dell'avvocato con la diffusione massiccia, ad esempio, del modello transnazionale dei grandi studi legali specializzati in affari, fusioni e acquisizioni. La frammentazione del diritto ha rappresentato uno stimolo anche per le donne in cerca di percorsi professionali idonei alle loro esigenze, per quanto l'aumento della concorrenza abbia portato con sé un aumento del divario di reddito tra le élites e la maggioranza degli avvocati, spesso a scapito delle stesse donne. Nel valutare la *quantità* e soprattutto la *qualità* dell'apporto delle donne al campo giuridico, non possiamo dimenticare che negli ultimi decenni anche il ruolo del magistrato è cambiato, nella forma e nella sostanza: «i magistrati svolgono molti diversi mestieri», notava dieci anni fa Elena Paciotti, elencandone ben 23²⁷. E se la presenza politico-mediatica dei giudici italiani, almeno da Mani pulite in poi, è stato il segnale più macroscopico della loro nuova immagine pubblica, con la perdita di quell'aura élitaria e “sacerdotale” ancora dominante una quarantina d'anni fa, credo che ciò dipenda soprattutto dal fatto che le loro funzioni si sono sempre più burocratizzate e funzionalizzate, piuttosto che dall'ingresso delle donne nel corpo giudiziario. Anzi, per quel che ho potuto appurare, dobbiamo soprattutto alle donne, o meglio ad alcune di esse, la rivendicazione di un ruolo sociale, e non solo eminentemente “tecnico” e di “potere”, del ruolo del giudice²⁸.

Se nel corso del Novecento molte avvocate e magistrato sono andate a occupare gli spazi lasciati “liberi” dagli uomini era perché questi erano considerati, a torto o a ragione, meno appetibili di altri e/o perché considerati naturalmente adatti alla funzione “materna” della donna: il diritto di famiglia, la giustizia minorile, e così via. Gli interrogativi si moltiplicano, anche sulla scorta delle suggestioni provenienti da studi che vedono nell'inserimento della prospettiva femminile un arricchimento della nozione stessa di cittadi-

²⁷ E. PACIOTTI, *Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 18-20. Sulle trasformazioni dell'avvocatura cfr. le conclusioni di MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 353-56.

²⁸ Cfr. POCAR, *Le donne magistrato*, cit., pp. 84-86; sull'evoluzione del “sacerdote” M. LUMINATI, *Linguaggi e stili della magistratura italiana nel secondo dopoguerra*, in G. MELIS, A. VARNI (a cura di), *L'impiegato allo specchio*, Rosenberg&Sellier, Torino 2002, pp. 263 ss. Cfr. M.L. GHEZZI, M.A. QUIROZ VITALE, *L'immagine pubblica della magistratura italiana*, Giuffrè, Milano 2006 (dove però manca l'attenzione per il gender).

nanza²⁹; chiedersi in quale modo la presenza delle donne abbia trasformato l'avvocatura e/o quanto, invece, questa abbia cambiato le donne³⁰, così come domandarsi se la presenza ormai massiccia delle donne in magistratura abbia portato o meno con sé una diversa *qualità* del diritto, più attenta alle esigenze femminili³¹, mi sembra dunque una buona prospettiva d'analisi. A condizione che non sia l'unica, perché per capire le professioni dobbiamo esaminarle nel loro insieme, senza declinarle solo in base al genere.

E a condizione, soprattutto, di tener conto di un dato, sottolineato nelle ricordate indagini sul lavoro delle donne nell'Italia liberale e poi, forse, lasciato un po' troppo sullo sfondo. Nel sancire l'esclusione delle donne dalle professioni giuridiche un ruolo determinante lo svolse lo Stato, le cui scelte generali di carattere politico si concretizzarono in norme e comportamenti che delimitarono «spazi, caratteri, dinamiche» del lavoro e dell'identità femminile³². Sia sul piano delle regole prodotte, anche a livello costituzionale (con le proprie specificazioni e, soprattutto, con le proprie omissioni), sia su quello delle risposte fornite di volta in volta alle richieste di inclusione da parte delle donne, le scelte politiche furono e sono il sostrato di tutta la storia che andiamo raccontando. Soprattutto per questo motivo, ho preferito spesso lasciar parlare i documenti, i dibattiti congressuali e parlamentari così come le sentenze rilasciate dai vari gradi dell'ordine giudiziario, che ha rivestito il duplice ruolo di interprete delle leggi e di difensore della cittadella della giustizia, declinata a lungo solo al maschile.

Non va dimenticato che l'avvocatura non era una professione qualunque, ma quella che più di ogni altra aveva un rapporto di grande contiguità col potere, politico e sociale. In età liberale e ancora a lungo nel corso del Novecento, l'avvocato ha rappresentato la quintessenza del “professionista della politica”, non solo come

²⁹ Sul valore della “funzione materna” nell'arricchire il concetto di cittadinanza cfr. C. MANCINA, *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 129 ss.

³⁰ Cfr. C. MENKEL-MEADOW, *Feminization of the Legal Professions. The Comparative Sociology of Women Lawyers*, in R.L. ABEL, P.S.C. LEWIS (a cura di), *Lawyers in Society*, vol. III, *Comparative Theories*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Londra 1989, pp. 196 ss. Critica l'equazione tra femminilizzazione di una professione e sua svalutazione, con riferimento all'avvocatura, N. LAPEYRE, *Les professions face aux enjeux de la féminization*, Octarès, Tolosa 2006.

³¹ Se lo chiedono, con qualche perplessità, M.G. CIVININI, R. SANLORENZO, *L'altra metà della magistratura*, sull'organo di Magistratura democratica «Questione giustizia», 2003, 5, pp. 926-36.

³² Cfr. SOLDANI, *Lo Stato e il lavoro delle donne*, cit., p. 23.

protagonista assoluto del circuito della grande politica – nei parlamenti, nei governi, nei ruoli chiave dell'amministrazione pubblica –, ma anche come classico mediatore dei conflitti e degli interessi tra cittadini, e tra questi e lo Stato. Il suo ruolo di collante lo poneva senza dubbio al vertice della piramide professionale e non a caso fu il primo a vedersi regolamentato, nel 1874, l'attività: escluderne le donne apparve a lungo come un "naturale" corollario di questa riconosciuta autorità su cui tutti – governo, ordine professionale e corpo giudiziario – concordavano³³. Per quanto infatti la normativa del 1874 non avesse richiesto il requisito del sesso, il suo silenzio fu interpretato come implicita esclusione, sulla scorta di argomentazioni non strettamente giuridiche. Molte di queste, sia pure (non sempre, peraltro) riformulate, le ritroviamo nel secondo dopoguerra nelle parole e nei comportamenti di alcuni costituenti e degli addetti ai lavori, che negarono alle donne l'accesso alla magistratura: costituenti che erano in assoluta preponderanza uomini, spesso avvocati e magistrati, divisi dalla politica ma uniti, salvo qualche significativa eccezione, nel confermare la chiusura. Una circostanza che suggerisce di tenere sempre ben presente, nella vicenda, i rapporti tra professione forense e potere giudiziario e che – lo ricordava oltre vent'anni fa Mariuccia Salvati – conferma che la storia delle donne può e deve essere "anche" storia istituzionale: non per caso ella individuava proprio nella storia della mancata ammissione della donna all'avvocatura un chiaro esempio di «un'interpretazione dei diritti femminili basata sulla negazione dei principi universalistici del liberalismo»³⁴.

La dimensione giuridico-politica è dunque fondamentale in questa lunga vicenda che attraversa tutta la storia dell'Italia unita. Per quanto sia difficile resistere alla «tentazione» di chiudere in un'unica cornice temporale – «dalla fine dell'Ottocento fino a tutto il fascismo» – la «non rilevanza che la scelta di una professione ha nella formazione dell'identità delle italiane»³⁵, credo che uno sforzo in tal senso vada fatto, perché tra la Poët e le avvocate degli anni Trenta, per fare un esempio, le differenze superano le analogie, pronte però a riemergere, come vedremo, in determinate circostanze. Le vicende narrate coincidono infatti, in modo tutt'altro che

³³ Cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 43-73 e 231-303.

³⁴ M. SALVATI, *La storia delle donne può anche essere storia istituzionale*, «Rivista di storia contemporanea», 1985, 1, pp. 7-8.

³⁵ M. DE GIORGIO, *Donne e professioni*, in *Storia d'Italia, Annali*, 10, *I professionisti*, a cura di M. Malatesta, Einaudi, Torino 1996, p. 472.

casuale, con le diverse fasi e con le diverse scelte politiche del nostro paese, e ci accompagnano per tutta l'età liberale, il ventennio fascista, i primi vent'anni dell'Italia repubblicana, dalla fine degli anni Sessanta agli anni Ottanta, e ancora oggi. Ma c'è da dire che, pur nel rispetto dell'andamento diacronico della narrazione, alcuni temi si sono imposti con la loro rilevanza, sconfinando spesso dalle scansioni cronologiche con cui avevo suddiviso la narrazione: ciò spiega anche il diverso spazio loro riservato nell'economia del lavoro.

Nell'impossibilità di rendere conto di tutti gli aspetti, ho creduto opportuno, almeno per la prima parte del lavoro relativa ai diritti negati, di individuare un filo conduttore nella dicotomia, spesso ambigua, tra "pubblico ufficio" e professione. Se questo era indubbio nel caso della magistratura, lo era assai meno per l'avvocatura: eppure, fu determinante nel vanificare fino al 1919 i tentativi delle donne di accedere alla professione forense. In età liberale, il caso Poët negli anni Ottanta e il caso Labriola in età giolittiana polarizzarono l'attenzione degli addetti ai lavori, del mondo politico, del movimento femminile, degli organi d'informazione, dell'opinione pubblica. Per quanto le sentenze della magistratura e le argomentazioni dei giuristi sul caso Labriola rinviassero spesso a quello ottocentesco, vi erano alcuni indubbi elementi di novità, derivanti anche dal fatto che molte delle laureate in Legge escluse dalla professione avevano riversato nell'emancipazionismo le loro energie, a conferma di come l'attività intellettuale fosse una componente rilevante nella costruzione dell'identità della donna borghese. Lo studio del diritto era vissuto dalle donne colte anche come "tirocinio" per una partecipazione attiva alla vita politica della nazione e la rivendicazione di uno spazio pubblico per esercitare diritti sociali e politici al tempo stesso: già allora, vi fu chi parlò in proposito di «femminismo forense»³⁶.

In un contesto sociale e politico che continuava ad assegnare allo Stato (e alla magistratura) un ruolo decisivo nel sancire la discriminazione di genere, la battaglia per l'ingresso delle donne nell'avvocatura si legò dunque alla battaglia per l'estensione dei diritti civili e politici delle donne. Malgrado la presentazione di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare (tendenti soprattutto a

³⁶ L'avvocato Carlo Villani, commentando l'esclusione della Labriola dall'avvocatura, denunciò il «sopruso, determinato dallo spirito pubblico al femminismo forense», in *ID., Stelle femminili. Dizionario bio-bibliografico*, nuova ed., Albrighi, Segati & C., Napoli-Milano-Roma 1915, p. 359.

espungere dal codice civile l'istituto dell'autorizzazione maritale) e l'orientamento sostanzialmente favorevole – pur tra vari e rilevanti *distinguo* – di molti avvocati, le porte della professione rimasero però chiuse al gentil sesso, in Italia come in Belgio. Non in Francia. Il confronto con questo ultimo caso permette di apprezzare le diverse soluzioni e “velocità” delle risposte alla domanda da parte delle donne di accedere all'avvocatura e alla magistratura³⁷. Dopo un'intensa battaglia politica senza esclusioni di colpi, le donne francesi furono infatti ammesse nel 1900 all'avvocatura, diventando modello di riferimento per le poche laureate italiane, e nel 1946 entrarono a far parte del corpo giudiziario.

Le donne italiane, invece, non potendo accedere allo sbocco naturale degli studi giuridici, l'avvocatura, cercarono in età liberale altre occupazioni, sia nell'impiego pubblico (soprattutto nell'insegnamento) che in quello privato. Quella in Giurisprudenza era ancora, per la quarantina di dottoresse alla vigilia della Grande Guerra, una laurea quasi inutile. Solo all'indomani della cesura politica e sociale del conflitto, con una legge che rovescia la condizione giuridica della donna – la regola non è più l'esclusione ma l'inclusione, e l'eccezione, di conseguenza, è rappresentata da “casi particolari” –, la donna viene ammessa a vari impieghi e professioni, compresi l'avvocatura e il notariato. La questione non poteva però dirsi risolta e anzi il regolamento di attuazione del 1920, applicato in senso restrittivo, contribuì a perpetuare uno stato d'incertezza che condizionò anche l'atteggiamento delle donne laureate in Giurisprudenza verso la libera professione, oltre a sancire la loro esclusione da vari impieghi e carriere, a partire appunto da quella giudiziaria. Sono questi gli anni, comunque, in cui Eva togata fa il suo ingresso in tribunale, tra lo scetticismo dei benpensanti, di non poche donne, e la facile ironia dei periodici umoristici.

In questa storia il ventennio fascista non assume una rilevanza particolare, dal momento che la politica del regime nei confronti delle donne lavoratrici è, come noto, contrassegnata da alcune ambivalenze: se da un lato sembra incoraggiare l'affermazione della donna “moderna”, dall'altro perpetua varie esclusioni e ne istituisce di nuove, incidendo sulle scelte professionali delle laureate. Oltre a ricostruire la quantità del fenomeno – quante donne si laurea-

³⁷ Cfr. J.C. ALBISETTI, *Portia and Portas: Women and the Legal Professions in Europe, ca. 1870-1925*, «Journal of social history», 2000, 4, pp. 825-57, ispirato, per la parte italiana, a Santoni De Sio e Ollandini; SCHULTZ, SHAW (a cura di), *Women in the World's legal professions*, cit.; MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 288 ss.

no, e con quali specializzazioni –, ho cercato di mostrarne la qualità. Soprattutto negli anni Trenta, di crisi economica, quando il mercato del lavoro è inflazionato da una crescente offerta di avvocati, molte laureate continuano a preferire il classico sbocco professionale, l'insegnamento, o si dedicano all'assistenza sociale: incoraggiata dal regime con l'istituzione nel 1928 della Scuola superiore di assistenza di S. Gregorio al Celio, aperta anche alle laureate in Giurisprudenza e Scienze politiche. Il rallentamento nel processo d'integrazione socio-professionale delle donne, soggette a vari condizionamenti che resero complessa e coraggiosa la scelta della libera professione, le indusse infatti a occupare alcune nicchie professionali, promosse da un associazionismo professionale non certo al riparo dalle contaminazioni politiche. Mentre in campo civile la specializzazione "naturalmente" riservata alle avvocate era (e lo sarà a lungo, per non dire sempre) il diritto di famiglia – una scelta in parte condivisa con colleghe di altri paesi ma pur sempre fortemente incoraggiata dagli avvocati, che ritenevano tale specializzazione assai congeniale alla donna –, nel ramo penale le attività di cura tradizionalmente riservate alle donne si concretizzarono nell'assistenza legale ai "minori traviati" e/o ai "delinquenti" (soprattutto nel Tribunale dei minori, istituito nel 1934, che però le esclude dal "giudizio").

Significativo, per le vicende narrate, è il primo ventennio dell'Italia repubblicana, segnato ancora dall'esclusione delle donne dalla funzione giudiziaria. Dal nostro punto di vista, l'entrata in vigore della carta costituzionale non rappresentò per le donne – e non solo per le laureate in Giurisprudenza, un'assoluta minoranza –, uno spartiacque significativo. La dicotomia pubblico/privato si conferma anche in questo caso una proficua chiave di lettura per cercare di comprendere come mai, a fronte di una condizione di uguaglianza solennemente sancita dalla Costituzione, per altri quindici anni le donne non poterono metterla in pratica nel mondo del lavoro. Il dibattito consumatosi alla Costituente sul ruolo della magistratura prosegue per tutti gli anni Cinquanta, coinvolgendo addetti ai lavori (uomini e donne), mondo politico, opinione pubblica. La chiusura nei confronti delle donne, contravvenendo al dettato costituzionale, riceve l'avallo di varie sentenze delle corti superiori e in particolare della Cassazione, la cui linea rivela incredibili elementi di continuità per almeno settant'anni di storia italiana: un dato da tenere sempre presente. Se una prima breccia si ebbe nel 1956, con l'ammissione delle donne come giudici nei tribunali dei minori e

giurati popolari in Corte d'assise, solo con l'entrata in funzione della Corte costituzionale furono finalmente abbattute le barriere che, nei fatti, avevano impedito alle donne di acquisire una piena visibilità e cittadinanza sociale. Proprio la dichiarata incostituzionalità di parte della legge del 1919 – la prima tappa di questo lungo processo di inclusione – diventò la *conditio sine qua non* per risolvere per via legislativa la questione, come avvenne nel 1963 con l'ammissione delle donne a tutte le funzioni giudiziarie.

Nel generale contesto di aumento delle iscritte a Giurisprudenza in età repubblicana, alcune scelte di studio si sono rivelate utili spie per capire in quale fase del percorso intellettuale e professionale delle donne sia avvenuta la “scelta” – più o meno obbligata – in favore di particolari specializzazioni nella libera professione o nel campo giudiziario³⁸. Se il diritto di famiglia è il settore privilegiato delle giuriste (e domina infatti i lavori congressuali delle loro associazioni), mi pare significativa l'assenza di una propensione delle laureande in Legge per argomenti legati alla presunta specificità femminile: queste anzi decrescono nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, in favore di scelte diverse, soprattutto in diritto del lavoro, amministrativo, commerciale. I dati, sia pure frammentari, andrebbero messi in relazione con quelli relativi agli argomenti prescelti dagli uomini, ma danno pur sempre corpo all'idea che per la donna, la sua naturale propensione a occuparsi più di “persone” che di “casi”, in virtù della sua capacità di cura e di servizio, sia stata a lungo una gabbia: che è diventata, paradossalmente, ancora più stretta nel momento in cui si sono delineati altri settori del diritto verso cui dirigersi – da quello societario all'amministrativo e al tributario, per esempio –, che gli studi universitari facevano prefigurare e che era difficile continuare a coltivare dopo la laurea, per diversi motivi³⁹. Così come negli anni Ottanta dell'Ottocento o durante il fascismo, ancora negli anni Sessanta la laurea in Legge era, per molte donne, un titolo di studio non necessariamente spendibile nel mondo del lavoro. Incidevano e incidono ancora vari para-

³⁸ Invitavano a studiare gli argomenti delle tesi discusse dalle laureate in Giurisprudenza e in Lettere, in vista di una ricostruzione dei percorsi professionali delle storiche italiane, I. PORCIANI, A. SCATTIGNO, *Donne, ricerca e scrittura di storia in Italia tra Otto e Novecento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», il Mulino, Bologna 1997, pp. 266-67.

³⁹ Cfr. l'intervento di Mirella Giannini alla “Giornata europea della donna avvocato” (Roma, giugno 2006), organizzata dal Comitato Pari Opportunità del Cnf (resoconti di A. BARNA in <http://www.avvocatitriveneto.it> e di F. KROGH in <http://www.ordineavvocati.napoli.it>: consultati nell'estate 2007).

metri – per le donne come per gli uomini, e non solo per l'avvocatura o la magistratura –, a partire dalla presenza o meno di una famiglia di professionisti alle spalle: essere “figlio/a di”, “moglie/marito di”, “sorella/fratello di”, aiutava, specialmente nei primi anni. Ieri come, in buona parte, ancora oggi.

Quando parliamo di femminilizzazione dell'avvocatura e della magistratura, occorre interrogarsi sul nesso tra specificità femminile e modalità di esercizio professionale, che a sua volta dipende dalla collocazione nel tempo e nello spazio delle professioniste. Per quanto le differenze si siano ormai ridimensionate, non possono dirsi ancora uguali le condizioni in cui si esercita l'avvocatura o si fa il giudice a Milano o a Napoli, sia per gli uomini che per le donne: ma è difficile – una volta assunta un'ottica nazionale – rendere conto delle particolari condizioni ambientali che incidono sulla qualità dell'esercizio professionale, essendo anche poche le testimonianze al riguardo. Ed è un peccato, perché alcune ricerche a livello locale forniscono importanti spunti di riflessione, mentre i dati sulla distribuzione delle laureate nelle diverse zone del paese, o della presenza delle donne nei Consigli dell'Ordine degli avvocati, ad esempio, confermano l'esistenza di enormi sperequazioni regionali⁴⁰.

Alcune “scelte” professionali delle giuriste appaiono legate anche a un preciso impegno sociale e politico e la rivendicazione, ancora oggi, da parte di certe associazioni o comunque di giuriste, di una specificità femminile nell'approccio al diritto induce a riflettere sul passato, sia prossimo che remoto, per rintracciarne origini e ambiguità. Esiste, in sostanza, nella qualità dell'esercizio professionale un segno distintivo femminile, un particolare “stile”⁴¹? Ha senso parlare, come è stato fatto più volte a partire dagli anni Settanta, di «diritto al femminile»? Si tratta di domande complesse, alle quali non ho preteso di fornire risposte univoche, e su cui le stesse giuriste si sono divise e ancora oggi hanno idee piuttosto diverse, che ho cercato di riportare in modo neutrale. Anche se un'opinione, alla fine, me la sono fatta. Credo infatti che di diritto al femminile sia lecito parlare, a condizione di non proporre, come già è

⁴⁰ Cfr. C. BOUNOUS, *Essere avvocato donna a Torino*, in P. AUDENINO, P. CORTI (a cura di), *Donne e libere professioni. Il Piemonte del Novecento*, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 95-127, che per le testimonianze (pp. 217-332) riprende in buona misura il suo *La toga negata*, cit. Su Milano cfr. POCAR, *Le donne magistrato*, cit.

⁴¹ Cfr. GIANNINI (a cura di), *Gli “stili” delle donne nel mondo del lavoro*, «economia&lavoro», 2000, 3.

avvenuto in passato per la storia delle donne, una storia separata⁴². Di certo, negli anni Settanta, caratterizzati da significativi progressi per la condizione femminile che molte giuriste avevano auspicato e, per così dire, “accompagnato” – dall’introduzione del divorzio alla riforma del diritto di famiglia nel 1975, dall’abolizione delle discriminazioni in materia di lavoro (1977) alla legge sull’aborto – si parlò di “femminismo giuridico” e di “diritto sessuato”. Rivendicarlo oggi, e soprattutto insistere sulla specificità femminile, può anche essere legittimo, ma nasconde delle insidie: lavorare sulle “differenze”, infatti, consente di rilevare la persistenza e la contraddittorietà di alcuni stereotipi – e delle ambiguità del processo di modernizzazione della società italiana⁴³ –, che non di rado sono introiettati dalle stesse donne e finiscono per giustificare la persistenza di alcuni comportamenti discriminatori. Ma quando le professioni si femminilizzano in modo massiccio, e ci troviamo davanti a migliaia di avvocate esercitanti o di donne magistrato, non possiamo certo considerarle – così come i colleghi uomini – un blocco omogeneo. L’universo delle giuriste è composto di tanti diversi frammenti, corrispondenti ad altrettante opzioni culturali, sociali, politiche, né più né meno di quanto accada ai colleghi uomini. Mi sembra, anche questa, una conferma della raggiunta “normalità” di vivere le professioni giuridiche da parte delle donne.

Varie le persone con cui ho interagito in questi anni di ricerca: avvocati e avvocate (che mi hanno invitato alle loro iniziative, spesso legate a quelle dei Comitati di pari opportunità), qualche magistrata, storici e storiche, delle professioni e non, con cui ho condiviso parte del mio percorso, non solo di ricerca, a partire da Maria Malatesta e Simonetta Soldani. Tra le tante persone che mi hanno dato una mano, ricordo almeno Franco Nudi e Caterina Arfé dell’Archivio centrale dello Stato. Da molto tempo ho la fortuna di condividere con alcuni amici le mie idee, i miei dubbi, le mie difficoltà: in ordine alfabetico, Teresa Bertilotti, Giovanni Focardi, Monica Galfré, Gabriele Turi. Anche in questo caso, si sono confermati un solido punto di riferimento, affettivo e scientifico. Senza il loro aiuto questo libro sarebbe probabilmente ancora un file nel computer. E non è un modo di dire.

⁴² Per un bilancio degli studi e le ambivalenze della storia “separata” cfr. A. ROSSI-DORIA, «Un nome poco importante», in EAD. (a cura di), *A che punto è la storia delle donne in Italia*, Viella, Roma 2002, pp. 9-16.

⁴³ Cfr. SOLDANI, *L’incerto profilo degli studi di storia contemporanea*, *ibid.*, pp. 69 e 76.

EVA TOGATA

a Leonardo



Capitolo 1

L'età liberale, o dell'esclusione

«Perché la laurea in giurisprudenza conferita ad un uomo
varrà ad aprirgli la carriera dell'avvocatura,
e la stessa laurea in giurisprudenza conferita ad una donna
obbligherà questa a fare la calza od a risciacquare il bucato?»¹.

1.1 *Il diritto negato. Il caso Poët*

Tutto ha inizio nel giugno 1881, quando la ventiseienne Lidia Poët, appartenente a una numerosa, «distinta» e agiata famiglia di proprietari terrieri di Traverse (Pinerolo) d'origine valdese, dopo un'educazione di stampo tradizionale, arricchita dallo studio del latino, dell'inglese e del tedesco e dall'immane diploma di maestra, si laureò a pieni voti in Giurisprudenza a Torino, con una tesi sul diritto di voto femminile. Lidia era stata oggetto di curiosa attenzione fin da quando aveva varcato le soglie della facoltà: accompagnata dal fratello Enrico, gli studenti avevano fatto «ala alla porta per vedere il fenomeno da vicino»; quando si laureò, ricevette i complimenti della battagliera rivista «La donna» di Gualberta Alaide Beccari, che le augurò un roseo futuro professionale². Dopo il biennio di pratica, Lidia chiese e ottenne l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Torino, dopo una decisione assunta a maggioranza dal Consiglio: tra i contrari, l'ex ministro dell'Interno Desiderato Chiaves e il deputato della Sinistra Federigo Spantigati, che dimettendosi clamorosamente chiesero alla procura generale del re, cui il Consiglio aveva comunicato l'iscrizione, di avvalersi delle facoltà attribuite dalla legge del 1874 (art. 11) per decidere in merito. Le motivazioni addotte erano di ordine sociale e culturale, più che giuridico. Se il primo definì «ridicolo» l'esercizio dell'avvocatura per una donna, il secondo sostenne che «nessuna legge ha mai pen-

¹ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., p. 145.

² Cfr. *Lidia Poët*, in www.kila/donneinrete/associazioni_femminili (a cura della Commissione regionale Pari opportunità del Piemonte; consultato nel novembre 2002); *Una futura avvocatessa italiana!*, «La donna», 1881-1883, 1, p. 14.

sato di distogliere le donne da quelle ordinarie occupazioni domestiche che loro sono proprie»³. Già nel 1877 Spantigati si era invano opposto all'unica riforma del diritto approvata nel "lungo Ottocento" italiano senza riforme, quella proposta dall'avvocato e deputato della Sinistra storica Salvatore Morelli circa l'ammissione delle donne a testimoniare negli atti pubblici e a comparire personalmente per difendere i propri interessi davanti al tribunale di commercio, in pretura, alla Corte dei conti, abrogando l'art. 351 del codice civile del 1865⁴. La donna non godeva in età liberale di diritti politici e anche quelli civili erano limitati: esclusa dall'esercizio della tutela, non poteva far parte di un consiglio di famiglia, svolgere le funzioni di arbitro e curatore, alienare beni, comparire in giudizio. Soprattutto, era soggetta all'autorizzazione maritale (art. 134), che impediva alle donne d'intraprendere azioni commerciali, gestire patrimoni, ecc. senza il consenso del coniuge⁵. La donna non svolgeva dunque funzioni pubbliche perché non disponeva della pienezza dei poteri per esercitarle, come aveva denunciato l'emancipazionista Anna Maria Mozzoni nel suo commento al codice civile: «Perché non potrà l'Italia chiamare la donna all'esercizio delle professioni indipendenti?»⁶.

Questo il quadro normativo entro cui si inserisce la nostra vicenda, che si snoda attorno alla dicotomia pubblico/privato, visto che fu il presunto pubblico ufficio dell'avvocatura a frustrare le aspettative della Poët, per quanto la legge di riconoscimento giuridico della professione del 1874 non lo avesse affermato: dopo estenuanti dibattiti e ripensamenti di vario genere, infatti, l'avvocato era stato assimilato a tutti gli effetti a un libe-

³ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 1-2. Favorevole alla Poët il presidente, l'ex magistrato di Cassazione Saverio Vegezzi, «vecchio di ottanta e più anni, ma più giovane in ogni moderna idea di molti giovani»: *Lidia Poët e le avvocatesse in Italia*, «La donna», 1884, s. II, 7, p. 104.

⁴ Cfr. Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, A.A. CAPIELLO, E. MARINUCCI, G.F. RECH, L. REMIDDI (a cura di), *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796-1986*, PCM, Roma 1988, vol. I, pp. 157-96. Cfr. G. CONTI ODORISIO (a cura di), *Salvatore Morelli: politica e questione femminile*, L'Ed, Roma 1990, pp. 7-16.

⁵ Cfr. A. DALLARI, *Diritti politici* e T. BRUNO, *Diritti civili*, in *Digesto italiano*, Utet, Torino 1898-1901, vol. IX, parte 2, pp. 766 e 546-47. L'autorizzazione maritale, presente in alcuni codici preunitari – come quello sardo del 1837, ispirato al *Code civil* – ma non in quello austriaco del 1811, fu aggiunta dalla Commissione del Senato: cfr. C. SPALAZZI, *Autorizzazione della donna maritata*, *ibid.*, 1893-1899, vol. IV, parte 2, pp. 460-528.

⁶ MOZZONI, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice*, cit., p. 18, in relazione alla medicina, all'insegnamento e all'amministrazione pubblica in genere.

ro professionista e non a un pubblico ufficiale⁷. Certo, non era stata fatta alcuna distinzione di genere, parlando di avvocati in senso neutro: se era (ed è) una caratteristica di molte leggi, è evidente che nel 1874 la questione delle donne avvocato non fosse all'ordine del giorno, visto che solo nel 1876 le donne erano state ammesse all'università (e solo nel 1883 nei ginnasiali e negli istituti tecnici). Eppure, vi era stato chi aveva potuto auspicare, addirittura, donne giurate e presidenti di Corte d'assise⁸.

Che la questione delle donne avvocato fosse nel 1883 acerba lo sottolineò la Corte d'appello, presso cui pendeva, oltre al ricorso della procura generale, il controricorso della Poët, la quale smontò le obiezioni, «più rettoriche che giuridiche», offrendo «una novella prova del suo talento e acume giuridico». Non aveva senso, scrisse, chiedere alle donne «altre e maggiori prove di capacità, attitudine e sapere, da quelle richieste all'uomo». Ma la Corte fece proprie le argomentazioni del procuratore generale, rincarando la dose: la donna andava esclusa dalla «militia togata» per ragioni «d'educazione, di studi, d'inversatilità ordinaria negli affari, di non integra responsabilità giuridica e morale, la riservatezza del sesso, la sua indole, la destinazione, la fisica cagionevolezza di lei, la diuturna indivisibilità della sua persona dall'eventuale portato delle sue viscere, ed in generale parlando, la deficienza in essa di adeguate forze intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà»⁹.

Dopo la sentenza – liquidata da «La donna» come espressione di giudici che avevano parlato, essi sul serio, «da signorine nervose»¹⁰ –, Lidia fece appello in Cassazione sostenuta da va-

⁷ Il “pubblico ufficio” delle professioni di avvocato e di procuratore, previsto nel progetto governativo del 1866, fu respinto dalla Commissione parlamentare perché conteneva «i pericoli di una definizione di senso ambiguo»: cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., p. 70.

⁸ Pensiamo alla proposta di legge di Salvatore Morelli del 1866, *Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici*, non presa in considerazione anche perché, come ammise la Mozzoni, aveva precorso eccessivamente i tempi. Sulle donne giurate cfr. F. BERLAN, *Le fanciulle celebri e le donne illustri d'Italia antiche e moderne*, Agnelli, Milano 1865.

⁹ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 3-4 (che commentò: «Siamo in pieno seicento, ed è un freddo rappresentante del Pubblico Ministero che parla!»), 5-6 (controricorso della Poët) e 8-13 (sentenza della Corte d'appello, 14 novembre 1883).

¹⁰ Lidia Poët e le avvocatessine in Italia, cit., p. 104. Luciano Martone parla di sentenza «reazionaria», nostalgica «di un sistema giuridico cancellato con ignominia un secolo prima»: *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, «democrazia e diritto», 1996, 2-3, p. 533.

lenti avvocati (tra cui Ernesto Berdea, che ne aveva seguito la pratica), forte anche delle risposte ricevute da alcuni Consigli dell'Ordine, cui aveva inviato un memoriale per un'opinione in merito. Per quanto non univoche, le risposte degli avvocati erano state incoraggianti. Se infatti a Napoli ci si era avvalsi della facoltà di non rispondere adducendo l'assenza di precedenti, a Milano ci si proclamò ufficiosamente favorevoli alle donne-avvocato (nubili) e così a Roma, pur paventando un aumento della concorrenza professionale¹¹. Decisamente contrario il Consiglio dell'Ordine di Venezia: per tale via il «sesso gentile» si sarebbe avviato verso una pericolosa «totale identificazione» col «sesso forte». Ma il deputato democratico-radical Domenico Giuriati, assente alla riunione che aveva votato la mozione, tuonò contro lo Stato, del quale «mi ripugna farmi complice» e che non si era reso conto che «il mondo cammina»: uno Stato che «abilita le donzelle a seguire gli studi, fa loro pagare le tasse delle iscrizioni e degli esami universitari, conferisce loro la laurea, assente che si iscrivano come praticanti dei tribunali, le ammette agli esami di avvocato, per poi farsi beffe di tanti sforzi virtuosi, di tante insolite fatiche, di tanti sacrifici»¹².

In Cassazione il pubblico ministero – il procuratore generale Vincenzo Calenda di Tavani – indicò nell'autorizzazione maritale un ostacolo insormontabile per l'esercizio dell'avvocatura:

Ovvero, se dal patrocinio vogliansi escluse le donne maritate, è da dire che le donne avvocate siano condannate a un perpetuo celibato – contro la naturale loro missione – dacché non si può divenire avvocato che ai 25 anni o 26, pei lunghi studi e per la pratica professionale da compiere, a quella età cioè che è la più propria al matrimonio ed alla formazione della famiglia, elemento primo degli Stati; o che sieno esse condannate alle unioni illegittime; il che non si può supporre senza dare nota di immoralità al legislatore. Ma ciò non è, perché questi non volle le donne avvocate, come nol vollero tutti i legislatori anteriori; e non volle pel quel gran principio della *divisione del lavoro*, il quale ... vuole a ciascuno attribuita quella parte di lavoro più consona alle atti-

¹¹ La pilatesca decisione di Napoli, sostenuta dal presidente Enrico Pessina, fu contestata dal consigliere Luigi Landolfi sul «Piccolo»: cfr. SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 35-38, anche per le posizioni di Milano e Roma.

¹² D. GIURIATI, *Le donne avvocate*, «Temi veneta-Eco dei tribunali», 1884, 4-5, pp. 29-30.

tudini sue naturali o acquisite; e le attitudini organiche apparenti hanno a lei, come *principale* missione, attribuita la conservazione della specie¹³.

Vero è che la Poet era nubile, ma è altrettanto evidente che, al di là dell'ambito civilistico entro il quale il codice aveva sancito l'"inferiorità" giuridica della donna, il modello patriarcale che si proponeva e l'esigenza di salvaguardare l'unità patrimoniale della famiglia, finirono per limitare l'accesso alle professioni anche delle nubili. Inoltre, proseguiva il pubblico ministero, la divisione del lavoro rispondeva «non già ad una minore virtù intellettuale delle donne rispetto all'uomo, ma ad una prevalenza in lei di talune facoltà dello spirito su altre»:

avvegnaché nelle donne, più del pensiero, sia sviluppato il sentimento: più la immaginazione del raziocinio; in lei sia squisitezza di sentire ed un organismo delicato così, da renderla meno adatta alle lotte fisiche ed intellettuali, ed a predestinarla invece a quegli uffici di assistenza, di aiuto, di conforto, i quali nelle virtù della beneficenza e della carità maggiormente s'ispirano [...] fino a quando l'organica struttura sarà qual'essa fu mai sempre, e le idee di pudore e di morale, come finora furono intese, reggeranno il mondo, non ci sarà chi da senno dica che la *milizia togata* sia ufficio da donna; o dovrà dirsi che tale pur sia la *milizia armata*. Auguro all'Italia che non abbia a sentir mai il bisogno né delle donne *soldate*, né delle donne *avvocate*.

Al di là delle divagazioni fisiologiche che poggiavano le loro inferme basi scientifiche sulla cultura positivista allora dominante, è evidente che salvaguardia della famiglia e della società andavano di pari passo. Riconfermata al centro della nazione dal codice civile e più in generale avvertita dalle stesse donne colte ed emancipate come luogo di realizzazione del proprio essere cittadine (per quel che era loro concesso), la famiglia compariva sempre nelle "pratiche" normative dello Stato e, quando c'era di mezzo la donna, era sempre l'unità di misura cui ci si rapportava¹⁴. Non stupisce, dunque, che il «grande oracolo moderato

¹³ V. CALENDI DI TAVANI, *Le donne avvocate. Sunto delle orali conclusioni date dal sottoscritto procuratore generale nella causa Poët*, s.l. s.d. (ma 1885), pp. 87-88, anche per la successiva citazione nel testo. Cfr. anche M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, «Clio», 1994, 4, p. 643.

¹⁴ Cfr. SOLDANI, *Prima della Repubblica. Le italiane e l'avventura della cittadinanza*, in

sulla questione femminile nei decenni avvenire», Carlo Francesco Gabba, fosse contrario agli avvocati in gonnella, definiti senza mezzi termini una «follia», e al divorzio, così come molti giuristi del tempo¹⁵. Contrario al divorzio ma non alle donne avvocato era il professore di diritto commerciale Ercole Vidari, che assunse a caldo una posizione paradigmatica del modo di pensare “avvocatesco”: pur giudicando «irrevocabilmente passati» i «tempi classici della conocchia e del fuso» e ancor di più quelli di Ulpiano, egli consigliava alle donne di continuare nel loro «dolce, caro e santissimo ufficio di madri, di mogli e di sorelle»¹⁶. Giuridicamente favorevole, culturalmente un po’ meno. E ancora meno, anzi del tutto contrario, era Alberto Marghieri. In una conferenza all’Unione monarchica del Mezzogiorno, ponendosi sulla stessa linea di Calenda di Tavani – secondo il quale la Poët avrebbe potuto svolgere l’attività di «consulente, che non è da confondersi coll’avvocato patrocinante ufficiale pubblico» –, l’avvocato napoletano ricordò che, se niente vietava alle donne di laurearsi, quando dalla sfera privata si passava a una «esteriore e pubblica» lo Stato doveva intervenire in nome «dell’interesse generale»¹⁷. Che prevaleva sul particolare.

Quello della Poët fu davvero un caso, seguito con attenzione dall’opinione pubblica: nel solo 1884 si contarono oltre cinquanta interventi, di cui appena 5 contrari alle donne-avvocato, non tutti peraltro di gran livello, che a fine secolo erano divenuti un’ottantina¹⁸. Tra i contrari Ruggero Bonghi – «il Ministro che aperse alle donne i Licei e le Università del Regno» – e, cosa che suscitò maggior scalpore, Matilde Serao: ancora prima della sen-

N.M. FILIPPINI, A. SCATTIGNO (a cura di), *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall’Ottocento ai nostri giorni*, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 63 ss.

¹⁵ C.F. GABBA, *Le donne non avvocate*, Libreria Galileo, Pisa 1884, pp. 6-7 e 17 ss.; III congresso giuridico nazionale, *Atti*, Tip. Niccolai, Firenze 1891, pp. 24 ss.; Sull’oracolo Gabba, cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, il Mulino, Bologna 2002 (I ed. 1974), pp. 161-62 e 187.

¹⁶ E. VIDARI, *La donna può fare l’avvocato? Lettura all’Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano del 7 febbraio 1884*, L. Ga, Ivrea 1884, pp. 17 e 19; ID., *Il divorzio e il congresso di Firenze*, «Temi veneta-Eco dei tribunali», 1891, 38, pp. 749-50.

¹⁷ A. MARGHERI, *Le donne avvocate. Conferenza detta il 25 novembre 1883 nell’Unione monarchica del Mezzogiorno*, Marghieri, Napoli 1884, p. 39; CALENDI DI TAVANI, *Le donne avvocate*, cit., p. 87.

¹⁸ «Una volta rotto lo scilinguagnolo, si diede libero corso alla barzulletta», e ad es. il «Daily news» trovò «amusing» le argomentazioni della Corte d’appello (SANTONI DE SIO, *La donna e l’avvocatura*, cit., pp. 29 e 34). L’elenco dei circa 80 interventi in AP, *Legisl. XXI*, sess. 2 (1902), Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge Succi, n. 105/A, seduta del 6 giugno 1902, pp. 1-2.

tenza della Corte d'appello, sul «Capitan Fracassa», giornale su cui Gandolin aveva imperversato con le sue caricature di Spantigati vestito da donna, la scrittrice napoletana sconsigliò alle laureate di esporsi al «ridicolo», al pari di tutte quelle «emancipate senza talento, senza istruzione vera, senza serietà, che vogliono votare e non lavorare»¹⁹. Dove quel che colpisce è l'accento indiretto alle «attitudini» femminili, negate da «La donna», che seguì il caso Poët passo passo, promuovendo anche un Comitato di agitazione formato dalla Mozzoni, Ernesta Napolon e Malvina Frank, in vista di una petizione da presentare al Parlamento²⁰. Quest'ultima ad esempio sostenne che le ragioni accampate contro l'ingresso delle donne nelle professioni erano «speciose, non sostanziali», fondate sul timore della concorrenza: meglio tornare alla fine del Settecento, ai tempi dell'Amoretto, quando le donne avevano occupato cattedre, discusso nelle accademie, scritto libri; soprattutto, bisognava «perseverare» e «insistere»: «chi smette di lottare prima di aver vinto, perde: chi nel moto generale si ferma, indietreggia»²¹.

Anche il mondo politico si interessò della questione, per quanto alcuni avvocati e magistrati presenti in Parlamento giudicassero un precedente pericoloso l'occuparsi in quella sede di una sentenza dell'autorità giudiziaria. Non a caso, presentando nel 1883 la relazione al progetto di legge Baccelli sull'autonomia universitaria, il liberale Giuseppe Berio si sentì in dovere di ricordare ai deputati che l'assenza di riferimenti espliciti nel testo al diritto delle donne ad accedere agli esami di Stato non nascondeva volontà discriminatorie: biasimando anzi quegli «uomini colti ed eletti» che avevano negato alla donna «il diritto di esercitare le professioni liberali; il che non risponde alle esigenze

¹⁹ Per l'intervista della Serao al «Capitan Fracassa» del 19 settembre 1883 cfr. SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 55-58. Sulle vignette di Gandolin, pseudonimo di Luigi Arnaldo Vassallo, cfr. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale*, cit., p. 702.

²⁰ Cfr. E. MARIANI, *Lettera aperta a Matilde Serao*, «La donna», 1883, 23, pp. 356-58. La rivista intervenne al momento del ricorso (n. 22, p. 351), durante il suo esame (*Avvocatesse*, s. II, 1883, 1, pp. 11-12) e poi con E. NAPOLLON, *Fiat lux* e P. SCHIFF, *Corrispondenza in famiglia* (Milano), «La donna», 1884, 8, pp. 115 e 127.

²¹ Cfr. FRANK, *Lidia Poët e l'avvocatura. A Gualberta Alaide Beccari*, «La donna», 1885, s. II, 18, pp. 275, 280-83; l'avvocato Raffaello Garagnani di Bologna definì la sentenza della Cassazione «né maschio, né femmina, ermafrodita» (n. 21, p. 336). Sulle perplessità femminili a identificare raggiungimento della parità giuridica e accesso a carriere «maschili» cfr. BUTTAFUOCO, «In servitù regine». *Educazione ed emancipazione nella stampa politica femminile*, in *L'educazione delle donne*, cit., pp. 381-82.

della odierna civiltà, e alle idee liberali dell'assemblea politica italiana»²².

La Cassazione non fu sorda a tutte queste e altre sollecitazioni²³. L'avvio sembrava promettente: il ricorso della Poët rispondeva a «una commendevole ambizione», penetrata «nella coscienza delle acquistate cognizioni». Aggiungendo, con parole che Stuart Mill non avrebbe avuto difficoltà ad approvare: «Oramai già moltissimi convengono in ritenere, che ogni passo che fa la donna verso l'eguaglianza dei diritti con l'uomo, segni un progresso dell'uomo nella via della civiltà». Ma poi si mettevano le mani avanti, rinviando la questione al mondo politico, in omaggio a una divisione dei poteri che, in questo caso, perpetuava una situazione di stallo: «Però la riforma ed il perfezionamento del diritto è officio onninamente legislativo, e siccome il legislatore non deve fare il giudice, ed il giudice non può essere legislatore, così pel magistrato non vi può mai essere altro che una mera questione di applicazione, ed interpretazione delle leggi esistenti, tali quali sono». Per quanto la Cassazione non dovesse «stare materialmente al testo della legge» ma «vivificarlo» nell'interpretazione, il primo presidente Lorenzo Eula riteneva di aver interpretato correttamente il pensiero del legislatore, che nel 1874 non aveva previsto donne avvocato: il «diritto pubblico interno» non era pronto a «radicali innovazioni, alle quali si addivene soltanto allora che il bisogno ne è sentito imperiosamente»²⁴.

Del resto, l'aveva già ricordato il pubblico ministero, l'unico «vanto» della Poët era quello «di aver costretti giuristi, avvocati e magistrati a scendere nel fondo delle cose», a suo parere non molto cambiate. Il rinvio a Ulpiano e in genere al diritto romano era funzionale a sancire ciò che nessuna legge e nessun diritto – tanto meno quello comune – aveva stabilito: che l'avvocatura fosse un “ufficio pubblico”. Nel silenzio delle leggi, l'autorità degli antichi prevaleva sui modelli coevi, a partire da quello statunitense: qui le donne esercitavano in alcuni Stati, ma quella era

²² Relazione del 20 ottobre 1883, cit. da SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 65-66; sulla contrarietà del senatore Giuseppe Miraglia, primo presidente di Cassazione, a discutere una sentenza della magistratura, cfr. p. 178.

²³ Sul «Monitore dei tribunali» di Milano l'avvocato Mariano Mariani confermò che l'avvocatura non era un pubblico ufficio: *Ancora sull'ammissione delle donne all'esercizio dell'avvocatura*, 1884, 10, pp. 218-19.

²⁴ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 16, 22-23.

«una società nuova, in un mondo nuovo, senza tradizioni giuridiche e sociali quali sono quelle del vecchio mondo europeo»²⁵.

Tradizioni che venivano fatte risalire addirittura ad Aristotele e alla sua idea di società gerarchicamente fondata sulle differenze “naturali” fra gli esseri umani, sulla quale poi si era innestata nel corso dei secoli la disuguaglianza dei diritti, a dispetto della “universalità” dei principi rivendicata dal pensiero giusnaturalistico e dal costituzionalismo liberale. Era questo il nocciolo della questione, anche per la Cassazione:

L'uguaglianza promessa e garantita dallo Statuto ai regnicoli dinanzi alla legge si sostanzia in una dichiarazione formale ed astratta, secondo cui ogni cittadino è considerato pari ad un altro, ed ha la stessa libertà di azione in ragione dei propri mezzi, capacità e condizione individuale [...]. Questo è quanto ha promesso il legislatore costituzionale seguendo il suo ufficio, cioè di non più ammettere, ed impedire che sorgano in avvenire, le disuguaglianze che non procedono dalla natura; *ma non gli si poteva chiedere che togliesse le ineguaglianze naturali, che costituiscono altrettanti stati e modi d'essere particolari nella condizione della personalità umana, anche dinanzi alla legge*²⁶.

Alle «ineguaglianze naturali» si sommavano quelle sociali, codificate in campo civile, miranti a salvaguardare la famiglia. In nome e in difesa di questa, i legislatori avevano dovuto «per ragioni appunto d'ordine morale e sociale» negare alle donne tutta una serie di «diritti speciali, o relativi al diritto civile o aventi una relazione e dipendenza dall'ordine pubblico e privato», negando loro, di conseguenza, anche l'esercizio delle funzioni che richiedevano pienezza di capacità giuridica. Ancora la Cassazione:

Le donne hanno sempre avuto una condizione più o meno disuguale da quella degli uomini di fronte ai diritti sociali e civili, ed anche riguardo a taluni diritti civili che hanno una qualche relazione colla capacità politica, finora negata alle donne, o che sono considerati di ragione pubblica perché dipendenti dal sistema generale delle cose e delle

²⁵ CALENDI DI TAVANI, *Le donne avvocate*, cit., pp. 67, 72, 86-87. Sull'editto di Ulpiano del III sec. d.C., recepito dal *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, cfr. ADDEO, *Eva togata*, cit., pp. 115, 118.

²⁶ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 17-21, anche per le successive citazioni nel testo (corsivi miei). Sul rapporto tra giusnaturalismo, costituzionalismo e universalità dei principi e dei diritti, cfr. E. PACIOTTI, *La donna nelle istituzioni e in magistratura*, «Questione giustizia», 1989, 1, pp. 242-44.

azioni, in quanto viene determinato dall'interesse di tutto il corpo politico; per conseguenza *non è ancora ammessa la libera, assoluta concorrenza della donna in ogni genere di officio sociale, anzi è esclusa dalla diretta compartecipazione alla pubblica attività nelle cariche, funzioni ed uffici pubblici*. Lo Stato nella sua sociale e politica organizzazione, e l'amministrazione di quanto si attiene alla cosa pubblica, hanno sempre avuto, e mantengono tuttora per la loro essenza un *carattere virile*, prevalente così manifestamente decisivo, che le donne non vi possono avere una parte attiva troppo estesa.

Se per la Cassazione l'avvocatura aveva un «carattere non dubbio di funzione sociale» ed era «una specie d'ufficio pubblico e civile», che «mentre giova ai privati interessi, ha la più stretta e considerevole attinenza coll'ordine giuridico», per Calenda di Tavani il pubblico ufficio era indubbio, e confermato dall'esistenza di un Ordine degli avvocati, con diritti e doveri «al pari degli altri corpi costituiti dalla legittima autorità». Questi sillogismi contenevano, in realtà, un punto debole: nel 1874 i legislatori avevano escluso che l'avvocatura fosse un pubblico ufficio. Eppure, proprio su questo «equivoco» si fondò l'argomento del pubblico ministero, visto che l'assai parziale diritto di cittadinanza riconosciuto alle donne lasciava ampi margini interpretativi. A suo parere, né l'art. 24 dello Statuto albertino (che aveva concesso a tutti i *regnicoli* il godimento dei diritti civili e politici, «salvo le eccezioni determinate dalle leggi») né l'art. 1 del codice civile (che riconosceva a ogni *cittadino* i diritti civili) potevano riferirsi anche alle donne. Dal suo punto di vista non aveva torto, e proprio su questo aspetto si compattò il corpo giudiziario, confermando di avere quella concezione dei rapporti sociali e giuridici profondamente «virile» evocata dalla Cassazione, espressione di giudici «affezionati tutori degli assetti tradizionali e meno nobili del potere»²⁷. Al fondo – per quanto forse non fosse il principale motivo delle sentenze –, lo spettro da esorcizzare era la donna magistrata²⁸. La legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 (confermata da quella Zanardelli del 1890), prevedeva infatti che si potesse diventare pretore su nomina del ministro scegliendo tra avvocati, procuratori, notai e

²⁷ R. CANOSA, *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Mazzotta, Milano 1978, p. 32. Per le citazioni in testo cfr. CALENDI DI TAVANI, *Le donne avvocate*, cit., pp. 68, 79, 82 (corsivo mio).

²⁸ MARTONE, *L'incapacità della donna*, cit., pp. 534-35.

docenti con una certa anzianità professionale: una facoltà di cui ci si avvalse assai raramente²⁹, ma sufficiente ad allarmare il corpo giudiziario. Come vedremo a proposito del caso Labriola e soprattutto in occasione della legge sulla condizione giuridica della donna del 1919, una donna giudice era davvero qualcosa di inconcepibile.

La sentenza della Cassazione riaccese le polemiche, senza chiarire chi, tra i poteri dello Stato (magistratura, esecutivo, Parlamento) dovesse/potesse/volesse risolvere la questione. Proprio nel 1884, nel corso di una discussione sul bilancio della Giustizia – occasione in cui, spesso, si registravano gli interventi più interessanti – il leader radicale Agostino Bertani invocò l'ammissione delle donne all'avvocatura e l'abolizione dell'autorizzazione maritale, sottolineando il diverso atteggiamento dei professionisti: «Non siamo andati noi medici a dispeppellire argomenti di sanzioni antiche o nuove, per contendere alle donne il diritto di esercitare l'ufficio o la funzione di medico, allorché vi si resero idonee, e noi le abbiamo riconosciute abili per le prove date, come le nostre leggi prescrivono». E per evitare l'assoluta discrezionalità del giudice – se un magistrato (quello torinese) aveva risolto in un determinato modo la questione, altri avrebbero potuto avere opinioni diverse –, Bertani invocò una norma “positiva”, che impedisse alla magistratura, «non del tutto sbarazzata dalle tradizioni autoritarie di diciotto secoli», di far ricorso all'abusata «teologia forense dell'antica Roma» per sancire esclusioni che il «buon senso» avvertiva come superate. In Senato il fisiologo materialista di origine olandese Jacob Moleschott, pur dichiarandosi non «fanatico dell'emancipazione», invitò a non mettersi «alla calcagna di quel Medioevo tante volte invocato a sproposito»: invece di dire alle donne «impara quanto vuoi, ma non pretendere di esercitare, o se vuoi esercitare, esercita la medicina, professa, telegrafa, ma non pretendere di entrare nel tempio di Temide», sarebbe stato più onesto scoraggiare le ragazze dal frequentare la facoltà di Giurisprudenza³⁰.

L'anno successivo, se in qualche inaugurazione dell'anno giu-

²⁹ Cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 189-90.

³⁰ AP, Legisl. XV, sess. 1882-86, Camera, *Discussioni*, vol. IX, II tornata del 2 giugno 1884, pp. 8498 e 8500; Bertani preannunciò una proposta di legge specifica, «che spero sarà favorevole» (tornata del 3 giugno 1884, pp. 8514-15); Senato, *Discussioni*, vol. II, tornata del 28 giugno 1884, pp. 2488, 2490 e 2496. Di questa idea, ma con motivazioni opposte, Margheri: vi erano studi, e professioni, «che la loro indole il loro organismo la loro missione umana non concedono loro di fare» (*Le donne avvocate*, cit., p. 41).

diziario si fece riferimento al caso, con accenti per lo più concordi con la Cassazione³¹, un commentatore della legge professionale del 1874 sostenne che era «ormai quasi impossibile dire qualche cosa di scientificamente nuovo sulla materia». Il dibattito, infatti, aveva ormai preso una direttrice «tutta sociale, e punto, per ora almeno, giuridica; mentre gli è solo cavillando sulle parole di qualche articolo, che si vorrebbe far dire al legislatore ciò che non si è mai sognato di dire – e che noi ci auguriamo non sarà per essere mai detto»³². Come visto, altri desumevano dalla stessa premessa conclusioni opposte. Non era il caso della «Rassegna di scienze sociali e politiche» del conservatore Carlo Ridolfi, che lodò la Cassazione per aver ignorato «le idee liberalistiche anziché liberali» ereditate dalla Rivoluzione francese, ispirate a concetti «poco esatti o poco solidamente fondati sulla missione naturale della donna»³³. Il costituzionalismo liberale, nella sua duplice versione – americana e francese – non era dunque ritenuto applicabile in Italia, patria del diritto romano. Come notò a caldo Santoni De Sio, per combattere l'avvocatura femminile «furono messi 26 secoli a soqquadro, e reca meraviglia che le ricerche non siano state estese ai Veda e ai libri buddici, a Confucio e ad Odino». Per aggirare tutti gli ostacoli, egli invitò ironicamente le donne italiane a sposare un americano, abilitarsi all'avvocatura negli Stati Uniti, e tornare poi in Italia per far valere da straniera un diritto che, come cittadina italiana, le era negato³⁴.

Il suo era un giudizio di parte e il libro, «importantissimo per la nostra causa», fu recensito con grande favore da «La donna», che pochi mesi dopo avrebbe pianto la prematura scomparsa dell'autore. Per quanto Ernesta Napollon definisse la sentenza «ostrogota», «un'allucinazione», la rivista ammetteva che questa era pur sempre un timido passo avanti, accolto infatti dalla stampa emancipazionista come «un passo d'avanzamento nel campo avversario»: almeno, la questione era stata discussa seriamente, «senza latinetti». «Non so che penserà di fare la nostra brava e coraggiosa Poët – si aggiungeva –; certo che non abban-

³¹ Ma il procuratore del re di Cremona Camillo Pecorara si dichiarò favorevole alle donne avvocato e a una legge ad hoc (*Un procuratore del Re come ve n'ha pochi*, «La donna», 1885, 17, p. 268; 20, p. 318).

³² A. BIANCHI, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore*, UTE, Torino 1885, pp. 126-27.

³³ V. BRANDI, *L'avvocatura ufficio pubblico e le donne*, «Rassegna di scienze sociali e politiche», 1884, 30, p. 292.

³⁴ SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 72 e 120.

donerà il campo [...] e che troverà nella *Camera* non pochi sostenitori»³⁵.

Sostenitori che, fuori dal Parlamento, continuarono a far sentire la loro voce anche dopo la sentenza della Cassazione. Lo scrittore e storico pugliese Giuseppe Maselli-Campagna ebbe buon gioco a ridicolizzare i «*Tartufi* timorati del foro torinese» e l'evocazione dello spettro della diminuzione dei matrimoni per una donna che lavorava fuori casa: la questione andava affrontata dal punto di vista sociale, poiché la «redenzione femminile, che tanto preoccupa il nostro tempo» richiedeva l'eliminazione di questa ingiustizia. Sulla stessa lunghezza d'onda l'avvocato Marco Donati, il quale rivolgendosi a un uditorio femminile si augurò centinaia di Poët, «elegantissime *causeuses*» davanti alle quali, «lunge dall'ingelosire pella concorrenza, resa più formidabile dal fascino della bellezza... saremo i primi a congratularci di una rivoluzione che rendendo più affascinante l'Avvocato e più mite il Giudice, avrà infine giovato alla causa dell'umanità»³⁶. Avvenenza muliebre ed emancipazione femminile erano invece per Marghieri inconciliabili: le donne sarebbero state le prime a pentirsi dell'emancipazione, «tanto verrebbero a scapitarsi e a perdere ogni attrattiva». Un tasto su cui i magistrati, più che gli avvocati, si erano mostrati sensibili: secondo la Corte d'appello torinese, il magistrato avrebbe potuto perdere la propria serenità di giudizio davanti a un'avvocata attraente la quale, complice la moda del tempo che suggeriva «abbigliamento strani e bizzarri», avrebbe compromesso l'austera severità della toga³⁷. Quante affermazioni del genere troveremo nel corso di questa storia... Fino a raggiungere, per contrappasso, una sentenza della Cassazione di un secolo successivo: nel 1996 fu accolto il ricorso dell'avvocata B. di Bologna, condannata dal g.i.p. di Parma per atti contrari alla pubblica decenza – si era presentata all'ingresso di un carcere in abiti provocanti –, con tali argomentazioni: «il giudice non deve essere fustigatore di costumi», «non

³⁵ Cfr. NAPOLLON, *Fiat lux*, cit., pp. 113-14; *La donna e l'avvocatura*, «La donna», 1884, 14, p. 215; V.B. PAGANINI, *In memoria dell'Egregio avv. Ferdinando Santoni de Sio di Chieti*, 16, p. 248; *Lidia Poët e le avvocatessse in Italia*, cit., p. 105. La morte improvvisa di Santoni de Sio impedì l'uscita della seconda parte del lavoro, dedicata alla «questione sociale».

³⁶ G. MASELLI-CAMPAGNA, *L'avvocheria e la donna*, Tip. Azzoguidi, Bologna 1885, pp. 8, 10, 35; M. DONATI, *Gli avvocati. Conferenza in onore delle patronesse degli Asili froebelliani in Padova*, Tip. Sacchetto, Padova 1886, pp. 108-109.

³⁷ MARGHERI, *Le donne avvocato*, cit., p. 42; SANTONI DE SIO, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 6, 11-12, 45.

deve censurare la moda, deve accettarla», usando «parametri variabili nel tempo ma non nello spazio, proprio perché deve tener conto dell'orientamento medio nella “comunità nazionale”»³⁸.

E soprattutto, non doveva indulgere nella paura, quasi ancestrale (che si presterebbe a letture antropologiche più che giuridiche), degli uomini per la presenza delle donne in luoghi adibiti – come il tribunale o il Parlamento – all'esercizio del potere maschile, e che a fine Ottocento era facilmente percepibile. Che la sentenza del 1884 avesse segnato una battuta d'arresto nell'acquisizione da parte delle donne di nuovi spazi e diritti³⁹ era peraltro chiaro ai collaboratori de *Il Digesto italiano*: la situazione italiana contrastava con la tendenza moderna, favorevole all'«estensione delle facoltà muliebri»: se una donna chiedeva di esercitare l'avvocatura, era fuori luogo invocare la diversa destinazione “naturale” dei sessi. Il discorso sulle “attitudini” fu ripreso e criticato, ai primi del Novecento, dall'*Enciclopedia giuridica italiana*. Senza pretendere di portare elementi nuovi nella questione, Guido Maroni ricordò che nelle donne più evolute «nuove attitudini si organizzano insospettate ieri, intravedibili oggi, innegabili domani»: eppure, ancora di recente, «per dar vernice di novità a vecchie obiezioni messe innanzi dall'esclusivismo dei maschi, non sono mancate le ragioni desunte dalla statistica e dall'antropometria; per dimostrare, *sic et sic* che proprio scientificamente è assodato che la donna è inferiore all'uomo»⁴⁰.

1.2 *L'impiego come ripiego (e l'impegno come scelta)*

L'età liberale coincide quasi alla perfezione con il periodo in cui le donne, escluse dall'esito naturale degli studi giuridici, l'avvocatura, sono “costrette” a cercare altri sbocchi professionali, nel-

³⁸ *Giurisprudenza della Cassazione*, Cass. Pen., 30 ottobre 1996, «Rassegna forense», 1998, 2, pp. 378-83.

³⁹ SOLDANI, *Prima della Repubblica*, cit., p. 71, che ricorda anche l'esclusione nel 1888 delle donne dall'elettorato amministrativo, dopo il progetto di ammissione del 1882.

⁴⁰ C. CAVAGNARI, E. CALDARA, *Avvocati e procuratori*, in *Digesto italiano*, cit., 1893-1899, vol. IV, parte 2, pp. 656-59; G. MARONI, *Avvocato e procuratore*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. I, parte 5, Società ed. libraria, Milano 1904, p. 877. Sulle teorie pseudoscientifiche che facevano risalire l'inferiorità intellettuale della donna al minor peso specifico del cervello o al ciclo mestruale cfr. OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 443 e 447 ss.

l'impiego pubblico o privato, o in lavori meno formalizzati. Si tratta di un ripiego rispetto al mancato inserimento nel mondo gelosamente maschile della libera professione, una seconda scelta frustrante rispetto alle "aspettative di ruolo", ammesso che queste fossero percepite come tali dalle dirette interessate: ben di rado gli impieghi cui le dottoresse in Giurisprudenza accedevano o cercavano di accedere (eccezion fatta per l'insegnamento) richiedevano un titolo di studio superiore. In età liberale quella in Giurisprudenza è per loro una laurea quasi inutile e difatti alla fine del secolo le dottoresse in questo ramo sono appena 6, il 2,3% del totale. Un titolo di studio non spendibile sul mercato del lavoro aveva ovviamente pochissimo appeal: «con quale coraggio proseguiranno gli studj le giovinette che oggi si cimentano alle prove?», si era chiesta «La donna» dopo la sentenza Poët⁴¹.

Lidia rifiutò la dimensione privata dove l'aveva relegata il corpo giudiziario: oltre a lavorare nello studio del fratello, come lei civilista, tenere conferenze, collaborare ad alcune riviste femministe e professionali, partecipò a vari congressi giuridici⁴², raccolse consensi oltralpe, diventando – lei come altre – consulente legale di associazioni femminili, soprattutto nelle federazioni regionali del Consiglio nazionale delle donne (CNDI): questo, nato nel 1903, rappresentava il versante borghese, politico e "patriottico" dell'emancipazionismo, aderente all'International Council of Women (ICW), fondato negli Stati Uniti nel 1888. Nell'ambito del CNDI Lidia rivestì un ruolo di primo piano, elaborando per il congresso internazionale di Roma del 1914 il programma della Commissione giuridica, consistente nella richiesta di introdurre in «ogni paese civile» la piena capacità giuridica della donna maritata, l'eguaglianza dei coniugi nella tutela dei figli, l'istituzione di tribunali per i minori (con le donne ammesse come giudici o come consiglieri)⁴³.

⁴¹ NAPOLLON, *Fiat lux*, cit., p. 114. Nel 1900 su 224 dottoresse, 140 erano in Lettere (54%), 37 in Filosofia (14%) e 30 in Scienze fisiche, chimiche e naturali (11%). Frequente la doppia laurea, per un totale di 257 lauree: cfr. V. RAVÀ, *Le laureate in Italia*, «Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione», 1902, 14, vol. 1, pp. 634-41.

⁴² Sulla Poët «ardita sfidatrice di questi frolli pregiudizii sociali» cfr. l'editoriale della rivista fiorentina di Rodolfo Calamandrei «L'avvocatura italiana» (*La nostra collaboratrice*, 1885, 1, p. 6). Una sintesi del suo intervento al congresso internazionale di antropologia di Roma del 1885 in «La donna», 1885, s. II, 1, p. 10.

⁴³ *Conferenza della signorina Lydia Poët, dottoressa in Giurisprudenza, officier d'académie, tenuta in Torino il 4 aprile 1914*, Tip. Il Risveglio, Torino 1914, p. 6, anche per il resoconto dei congressi dell'ICW e il programma di quello di Roma, nel corso del quale la

Non potendo esercitare nello spazio pubblico del tribunale, le laureate svolgevano un lavoro che però, salvo il caso del giornalismo, perpetuava la loro invisibilità. Una situazione che strideva fortemente con quella dei laureati in Legge uomini, ai quali si aprivano vari sbocchi professionali: la libera professione, la carriera in magistratura, l'insegnamento (specialmente universitario), l'impiego pubblico e privato, la pubblica amministrazione. Nell'Italia liberale il dottore in giurisprudenza fu il candidato per eccellenza nei concorsi che garantivano l'accesso alle carriere direttive nei vari ministeri. Per le donne la gamma delle scelte era assai più ridotta. Anche nell'insegnamento, classico sbocco professionale delle laureate (soprattutto in Lettere), le difficoltà non mancavano: le donne erano state ammesse a insegnare nelle scuole medie di secondo grado nel 1882, e solo nel 1905 in quelle maschili e miste; dalle prime furono escluse nel 1910 e da entrambe nel 1916, con una sentenza del Consiglio di Stato che recepì le indicazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; il "confinamento" nei licei femminili e nelle affollate scuole normali avvenne in assenza di specifiche disposizioni in merito, in omaggio allo spirito generale della normativa⁴⁴. Comunque, quando la famiglia poteva permetterselo – abbastanza spesso, trattandosi di media e alta borghesia – alla laurea in Legge ne seguiva una seconda, in Lettere e/o in Filosofia. Maria Biffignardi di Vigevano, dopo aver conseguito a Torino nel 1896 una "inutile" laurea in Legge con «pieni voti legali», prese la seconda nel 1899; Bice Mozzoni, laureata a Roma in Legge nel 1897, si addottorò in Lettere due anni dopo. Così fece in età giolittiana anche Cristina Cotto Serapia, laureata in Legge a Torino nel 1912-1913 e a lungo insegnante presso le scuole normali, proveniente da una famiglia cattolica aperta alle inclinazioni delle figlie: la sorella Teresita era ingegnere industriale ed elettronico. A completare il quadro delle laureate alla fine dell'Ottocento, oltre alla Poët e alla Labriola – laureatasi a vent'anni a Roma nel 1894 e libero docente dal 1901 di Filosofia del diritto – c'era Maria Caterina Bruno, che nel 1898 discusse a Catania una tesi sul *Principio filosofico del diritto*⁴⁵.

dottorressa Paolina Tarugi parlò di accesso delle donne ai pubblici uffici (cfr. T. LABRIOLA, *I problemi sociali della donna*, Zanichelli, Bologna 1918, pp. 142-44).

⁴⁴ Cfr. C. SCHWARZENBERG, *Condizione della donna e lavoro femminile in Italia (premesse storico-giuridiche)*, Giuffrè, Milano 1982, pp. 123-24.

⁴⁵ *Annuario della R. Università di Torino*, Stamperia Reale, Torino 1896-97, p. 206; 1900, p. 286; 1914, p. 227; R. Università degli studi di Roma, *Annuario per l'anno scolastico*

Altri impieghi pubblici qualificati erano quasi un miraggio: a dispetto di quanto sosteneva, ancora nel 1913, il presidente del Senato Manfredi Siotto-Pintor, procuratore generale di Cassazione, a commento della sentenza sul caso Labriola – ovvero che la pubblica amministrazione era «meno misoneista dei giuristi di professione», perché consentiva l'ingresso delle donne anche negli «uffici più elevati» –, le carriere accessibili non erano quasi mai di concetto. Anzi, escludendo nel 1910 le donne dalla carica di segretario comunale, il Consiglio di Stato ne raccomandò l'assunzione in impieghi per i quali era richiesta «un'opera puramente materiale, di ordine o di basso ministero». E difatti il ministero di Grazia e giustizia escluse nel 1914 una laureata in Giurisprudenza da un concorso per le carriere dirigenziali negli economati dei benefici vacanti⁴⁶.

Eppure qualcosa era cambiato: nel 1890 la legge Crispi sugli istituti di pubblica assistenza e beneficenza aveva aperto alle donne le porte dei consigli di amministrazione delle opere pie, e l'Unione femminile nazionale aveva avviato a Milano corsi per addestrare a tale carriera le donne della medio-alta borghesia. Un'occasione colta da Iriade Tartarini, laureata in Legge a Macerata nel 1898, amministratrice del Collegio Regina Margherita di Anagni per le orfane delle maestre elementari, chiamata a decidere su organici, stipendi e concorsi⁴⁷.

Nella faticosa ricerca di uno sbocco professionale congruo al titolo di studio alcune scelte appaiono eccentriche, se guardate con occhi odierni. Fausta Dogliotti, figlia di un ufficiale governativo trasferitosi da Benevento in Liguria, era stata la prima donna a diplomarsi al liceo classico "Chiabrera" di Savona nel 1905 laureandosi, nel giro di soli 8 anni, in Medicina, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, componendo poesie inneggianti a Garibaldi⁴⁸. Fausta lavorò come ufficiale sanitario, assistendo le donne nella stipula delle polizze-vita, presso l'Istituto nazionale

1896-97, Pallotta, Roma, p. 334. Cfr. C. COTTO, *Testo di morale e d'istruzione civile per le scuole normali: morale individuale, familiare, sociale*, Viano, Torino 1920; *Annuario della R. Università di Catania per l'a.a. 1898-99*, Tip. Galati, Catania 1899.

⁴⁶ M. SIOTTO PINTOR, *Note di giurisprudenza*, «Rivista di diritto civile», 1913, 5, p. 705; per la sentenza del 27 ottobre 1910 cfr. «Il Foro italiano», 1910, III, c. 337; CANOSA, *Il giudice e la donna*, cit., p. 47. Sull'esclusione, da parte della Corte d'appello di Roma, di Adelina Pertici dalla pratica notarile cfr. *ibid.*, pp. 69-70.

⁴⁷ Cfr. *Annuario della R. Università di Macerata*, Bianchini, Macerata 1899-1900, p. 123. Sull'ente morale diretto dalla famiglia Bonghi e presieduto da Laura Minghetti cfr. Collegio Regina Margherita in Anagni, *Atti e documenti*, Bertero, Roma 1898.

⁴⁸ Un percorso analogo lo seguì, sempre a Genova, Ada Marcora, già laureata quando

delle assicurazioni, un ente in cui le donne si impiegavano di frequente: nel 1911 erano circa un migliaio disseminate nei vari enti creditizi e assicurativi, non tutte laureate e in ogni caso con scelte professionali difficili da individuare⁴⁹. «Intercalando la visita di un degente con la sapiente lettura di Ulpiano e dei codici», la Dogliotti si laureò in Legge nel 1918 con una tesi su *La figura del Monarca e la sovranità nel concetto filosofico, politico e giuridico*, lavorando poi come civilista in uno studio legale, continuando a occuparsi di antropologia criminale, come testimonia il suo *La donna delinquente*⁵⁰.

Ogni qualvolta scaviamo sotto la superficie dei profili biografici di queste “pioniere”, che non sono comunque donne “eccezionali”, troviamo alcune sorprese. Vi è ad esempio un caso di chiara «mobilità ascendente» da parte di una donna che, così come altre sue colleghe, solo in età matura riuscì a coronare il sogno di diventare avvocato⁵¹. È quello della romana Romelia Troise. Telegrafista ausiliaria nel 1903 al Ministero delle Poste (che fin dal 1863 aveva aperto alle donne), Romelia non incarnava l'impiegata con tanti doveri e pochi diritti celebrata in *Telegrafi dello Stato* della Serao⁵². Sindacalista della turatiana Federazione dei posteletrografici, ella rivendicò dalle pagine de «L'Unione postale telegrafica» parità di stipendio per i due sessi e garanzie per le avventizie; alternando anche, per un ventennio, la segreteria della Pro Suffragio alla vicepresidenza della III sezione riservata all'«Accesso delle donne alle professioni e ai pubblici uffici» della Lega per i diritti della donna di Vittorio Emanuele Orlando⁵³. Troise fu una delle 26 firmatarie della petizione presentata

nel 1914 si iscrisse a Giurisprudenza: R. Università degli studi di Genova, *Annuario*, Soc. Tip. Olivieri, Genova 1914-15, e per la Dogliotti *ad annum*.

⁴⁹ Molte lavoravano in banca, come ricorda B. CURLI, *Italiane al lavoro, 1914-1920*, Marsilio, Venezia 1998, p. 215; MAIC. Direzione generale di statistica e del lavoro, *Censimento della popolazione del Regno d'Italia al 10 giugno 1911*, vol. VII, *Relazione*, Tip. Bertero, Roma 1916, p. 126.

⁵⁰ Cfr. *Conquiste della coltura femminile*, «Attività femminile sociale», 1913, 1, p. 57; 1920, 3, p. 44; ADDEO, *Fausta Dogliotti*, «La toga», 21 novembre 1921.

⁵¹ È la De Giorgio a parlare di «mobilità ascendente» (*Donne e professioni*, cit., p. 469).

⁵² M. SERAO, *Telegrafi dello Stato. Romanzo per le signore*, Firenze, 1886, ricordata da M.L. ODORISIO, *Le impiegate del Ministero delle poste*, in A. GROPPI (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 398-420. Cfr. anche M. COGLITORE, *Il timbro e la penna. La “nazione” degli impiegati postali nella prima metà del Novecento*, Guerini e associati, Milano 2008, pp. 168-70, 182.

⁵³ Cfr. R. TROISE, *In difesa del lavoro femminile*, «Unione postale telegrafica», 1° agosto 1903; *Notizie e informazioni*, «Attività femminile sociale», 1917, 3, p. 99. Sulle altre attivi-

nel 1906 da Anna Maria Mozzoni in favore del suffragio universale e tra le socialiste (insieme a Laura Casartelli Cabrini, le dottoresse in Legge Vera Funaro Modigliani e Paolina Tarugi) che chiesero nel 1917 al ministro radicale Ettore Sacchi di inserire nel progetto di legge sull'autorizzazione maritale in discussione anche una parte relativa all'ammissione delle donne a tutte le professioni e i pubblici uffici⁵⁴. Richieste reiterate al ministro del Tesoro Francesco Saverio Nitti: la donna italiana, infatti, sarebbe rimasta delusa se si fossero accordate solo «le nuove funzioni di fattorina postale, di spazzina municipale, di tramviera e di lavoratrice delle munizioni e non si soddisfacesse l'esigenza della classe borghese spiritualmente più evoluta»⁵⁵. Solo nel 1922 Romelia sarebbe diventata procuratore legale.

Le laureate lavoravano nell'ombra, negli studi legali di famiglia o di amici. Così fece Silvia Giaccone (di Mondovì), laureata nel 1908-1909 con «pieni voti assoluti», praticante nello studio legale del padre, che alternò l'attività di consulenza a quella di musicista⁵⁶. La donna «consulente» era stata del resto esplicitamente contemplata dal magistrato. Una situazione analoga, come vedremo, a quella belga, ma piuttosto angusta: oltre a collaborare a riviste giuridiche, molte laureate sposarono la causa emancipazionista. Fu proprio questa scelta, e il contatto con le «belle energie» e i «nobili ideali» delle più giovani socie dell'ICW a dare alla Poët la forza per far «rinascere gli entusiasmi fiaccati dalle dure prove dell'esistenza» e i lontani sogni giovanili, ottenendo in Francia quei riconoscimenti che le erano stati negati in Italia, con la nomina a *officier d'académie*⁵⁷. In qualità di consulente legale della federazione piemontese del CNDI, Lidia aveva preso parte nel 1908 al suo I congresso intervenendo, nella «Sezione condizione morale e giuridica della donna», contro l'autorizzazione maritale, mentre la Labriola (presidente della commissione giuridica), aveva parlato della «tratta delle bian-

tà rinvio al suo intervento al *Convegno nazionale Pro-suffragio femminile*, «Attività femminile sociale», 1914, 1, pp. 6 ss.

⁵⁴ La delegazione rappresentava: Unione femminile nazionale, Pro suffragio, Comitato per l'ammissione della donna all'esercizio della professione forense, Comitato per la difesa dei fanciulli ecc. (*Notizie e informazioni*, «Attività femminile sociale», 1917, 3, p. 99).

⁵⁵ Cit. in LABRIOLA, *I problemi sociali della donna*, cit., p. 145.

⁵⁶ Cfr. *Annuario della R. Università di Torino*, cit., 1910.

⁵⁷ *Conferenza della signorina Lydia Poët*, cit., p. 3. Commemorandola nel 1949, il Consiglio dell'ordine di Torino avrebbe sottolineato i due aspetti, definendo la «sua decana avvocatessa [...] insigne interprete della rivendicazione della donna nella missione professionale e nelle riforme giuridiche e sociali» (www.kila.it, cit.).

che”, delle «minorenni cadute» e della “pubblica moralità” nella stampa e negli spettacoli⁵⁸.

La Poët incarnava dunque il prototipo della laureata che prestava la sua opera in favore di enti, uffici e associazioni “femministe” (come la Pro Suffragio, che insieme all’associazione Per la donna organizzò durante la Grande Guerra un Comitato nazionale per l’assistenza alle famiglie dei richiamati; molte dottoresse, a partire dalla stessa Poët, furono crocerossine). Le consulenze per questi enti erano saltuarie e non retribuite, se non con modesti rimborsi spese. È il caso di Laura Emma Rossi, la prima donna laureata in Legge a Bologna (nel 1909-1910, insieme a Carolina Calmieri⁵⁹), ammessa alla pratica forense dall’Ordine locale (ma poi cancellata nel 1913 dal procuratore generale), aggregata alla sezione giuridica della Federazione emiliana del CN-DI, esperta di uno dei principali obiettivi polemici dell’emancipazionismo femminile: la ricerca della paternità naturale⁶⁰. Di questa era stato ribadito nel codice civile il divieto della ricerca (art. 189), a sancire l’unità della famiglia e la deresponsabilizzazione degli uomini nei confronti della sessualità e della procreazione: in omaggio al diritto romano, se della maternità si confermava la natura biologica, della paternità se ne ribadiva quella giuridica, con la conseguente mancanza di garanzie per i figli illegittimi⁶¹. Come era ben chiaro a Ersilia Bronzini e a suo marito Luigi Majno, fondatori nel 1902 dell’Asilo Mariuccia di Milano, che nei primi 25 anni di vita ospitò circa un migliaio di ragazze, battendosi per la revoca del divieto, che complicava il tentativo di reinserire le ragazze “redente” nella società e nelle famiglie⁶².

⁵⁸ Cfr. ACS, CNDI, b. 1, fasc. 1, Atti del congresso di Roma (24-30 aprile 1908) e resoconti della stampa (tra cui «Giornale d’Italia», 24 aprile 1908).

⁵⁹ Si laurearono poi Adele Negri nel 1910-11 e Natalia Cimini nel 1915-16: *Annuario della Regia Università di Bologna*, Tip. Monti e Noè, Bologna, *ad annum*. Sulla Rossi cfr. M. VIRGILIO, *Pia Maria Pezzoli, avvocatessa in Bologna*, in G. DORE (a cura di), *Scritture di colonia. Lettere di Pia Maria Pezzoli dall’Africa orientale a Bologna (1936-1943)*, Pàtron, Bologna 2004, p. 75.

⁶⁰ Cfr. *Assemblea generale del 27 gennaio 1913*, «Attività femminile sociale», 1913, 1, p. 17. La decisione fu censurata dal procuratore generale nella relazione per l’anno giudiziario 1913. Sugli uffici di consulenza legale cfr. DONNA PAOLA [P. BARONCHELLI GROSSON], *La donna della nuova Italia. Documenti del contributo femminile alla guerra (maggio 1915-maggio 1917)*, Quintieri, Milano 1917, pp. 173-77.

⁶¹ Cfr. M. SALVANTE, *La paternità durante il fascismo. Modelli e ruoli del pater familias tra Stato e società*, tesi di dottorato, European University Institute, 2008, cap. IV, pp. 139 ss. e G. GALEOTTI, *In cerca del padre. Storia dell’identità paterna in età contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 2009.

⁶² Cfr. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina alla Repubblica italiana*, in A. GIGLI MARCHETTI, A. RIOSA, F. TACCHI (a cura di), *Avvocati a Milano. Sei secoli di storia*, catalogo della

La Poët era stata anche vicepresidente della sezione di diritto del Congresso penale e penitenziario internazionale (fin da quello di Washington del 1910), nel corso del quale era stata affrontata la questione della giustizia per i minori. I tribunali per i minorenni si erano diffusi in vari paesi sulla spinta di un vasto movimento di opinione, di cui anche le emancipazioniste facevano parte, che rimarcava l'importanza sociale e giuridica di separare la giustizia dei minori da quella degli adulti; i tribunali passarono ben presto dall'ambito penale – condanna di giovani colpevoli di reati penalmente perseguibili – a quello civile, mirante al reinserimento nella società e nella famiglia, occupandosi di tutela e patria potestà⁶³, temi sviscerati dagli esperti di diritto di famiglia, come emerse nel 1911 al congresso internazionale di Parigi, cui presero parte i rappresentanti dell'Associazione generale fra i magistrati d'Italia⁶⁴.

Temi cari anche alle laureate non avvocate, e in alcuni casi, nemmeno laureate in Legge. Fu infatti una pedagogista, Valeria Benetti Brunelli, a presiedere nel 1911 la sezione giuridica del CNDI e a indicare nella revoca del divieto di ricerca della paternità naturale e nell'ammissione delle donne nelle magistrature giudicanti i reati familiari gli obiettivi primari dell'associazione. Durante la Grande Guerra, ella presentò un memoriale alla Commissione reale incaricata nel 1909 dal ministro Orlando di studiare i provvedimenti contro la delinquenza minorile, con una lista di desiderata: la riforma del codice di famiglia (estendendo anche alle non vedove la potestà sui figli); la revoca del divieto della ricerca della paternità naturale; la protezione per le ragazze minorenni nei reati sessuali; l'ammissione delle donne nei corpi di consulenza coadiuvanti le magistrature giudicanti i reati familiari, e nelle giurie; la creazione di patronati familiari per comporre dissidi e intervenire, nei casi più gravi, d'ufficio anche senza la querela di parte⁶⁵. Temi recepiti l'anno successivo

mostra (Milano, maggio-luglio 2004), Skira, Milano 2004, p. 73; BUTTAFUOCO, *Le Mariuccine. Storia di un'istituzione laica: l'Asilo Mariuccia*, FrancoAngeli, Milano 1988.

⁶³ Affidandosi alla collaborazione dei Patronati per i minorenni condannati conditionalmente, come a Bologna. Sui congressi penitenziari e i tribunali dei minori all'estero cfr. F. DALMAZZO, *La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o travciati*, Bocca, Torino 1910, pp. 5 ss. e 43 ss.

⁶⁴ Cfr. I congresso dei magistrati italiani. Roma 18-22 settembre 1911, *Atti ufficiali. Relazione sul tema VI, La Magistratura per i minorenni*, rel. R. Majetti, Codara, Milano s.d. (ma 1911), pp. 3-6.

⁶⁵ V. BENETTI, *Memoriale presentato dal Consiglio Nazionale delle Donne Italiane alla Commissione Reale per i provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni*, Tip. Pistoleri, Roma 1911, in ACS, CNDI, cit., b. 61, fasc. 5.

nel progetto della Commissione, presieduta dal procuratore generale di Cassazione Oronzo Quarta e formata, tra gli altri, dalla neolaureata in Legge Fanny Dalmazzo⁶⁶, di un “codice dei minorenni”: nel tribunale non erano previste le figure del pubblico ministero e del difensore, ma l’unica del giudice, che si sarebbe avvalso di funzionari, ispettori e patroni volontari. Temi che, come vedremo, resteranno a lungo attuali e irrisolti, dal momento che il progetto Quarta, accolto favorevolmente dagli addetti ai lavori, non fu mai presentato al Parlamento perché avrebbe comportato gravi oneri finanziari per lo Stato⁶⁷.

1.3 Tra politica e diritto. Il caso Labriola

La magistratura aveva rinviato la questione dell’ammissione delle donne all’avvocatura al mondo politico, che però non mise mai davvero mano a progetti organici, limitandosi a recepire, di quando in quando, le sollecitazioni di qualche deputato, lanciate di solito nel corso delle discussioni generali sul bilancio della Giustizia. Nel dicembre 1898 l’ex garibaldino e radicale Ettore Socci – ispirandosi alle proposte avanzate all’Assemblea francese dal deputato socialista René Viviani – si vide rifiutare dal governo e dal relatore sul bilancio Sacchi il suo ordine del giorno, presentato a nome di vari deputati (tra cui Andrea Costa e il medico igienista Andrea Celli), in cui si chiedeva l’ammissione delle donne all’avvocatura. La misura era considerata necessaria per eliminare una «*diminutio capitis*», una «vera truffa», «una barbarie, una cosa anticivile». Ma il guardasigilli Camillo Finocchiaro Aprile liquidò ogni discussione: la misura non era reclamata dall’opinione pubblica, la donna doveva continuare a esercitare, «colle sue grazie e colla sua gentilezza, l’altissimo ufficio suo di sposa e di madre». Sorte analoga ebbe, un anno dopo, un nuovo ordine del giorno (presentato da uno schieramento simile, cui si era aggiunto, tra gli altri, anche Leonida Bissolati), che poteva contare sull’esito favorevole della questione in Francia. Se per Socci l’eliminazione di questa «anomalia»

⁶⁶ DALMAZZO, *La tutela sociale dei fanciulli*, cit., pp. 48 ss.; «Il Foro italiano», 1909, 3, p. 224. Sul progetto cfr. *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte d’appello di Bologna nell’anno giudiziario 1913. Letta nell’assemblea generale del 7 novembre 1914 dal procuratore generale comm. Cesare Colombo*, Tip. Militare, Bologna 1914, pp. 43-45.

⁶⁷ Sui vari progetti presentati in età liberale cfr. P. GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia*, «Contemporanea», 2008, 2, pp. 195-219.

– per cui vi erano donne medico e ingegnere, ma non avvocato – era divenuta un punto di impegno che egli riproponeva ogni anno alla pubblica attenzione, sia il guardasigilli Adeodato Bonasi che il relatore sul bilancio, l'avvocato napoletano Pasquale Grippo, invitarono i deputati a respingere l'ordine del giorno – come puntualmente avvenne, sia pure con soli 14 voti di differenza – con varie argomentazioni. Il primo consiglio di mettere mano, in via preliminare, alla riforma del diritto privato e pubblico, mentre il secondo fece ricorso ai soliti stereotipi; augurando a Socci di non avere in sorte «non dico una moglie, ma una suocera avvocatessa», ricordò la funzione sociale attribuita già da Cesare Balbo alla donna: restare tra le mura domestiche o tutt'al più «in vettura... continuazione della casa», senza esercitare professioni che avrebbero snaturato le sue «funzioni fisiologiche e storiche»⁶⁸. Al terzo tentativo, nel giugno 1901, sempre nel corso di una discussione sul bilancio, l'ordine del giorno di Socci fu preso in considerazione e approvato dalla Camera a larga maggioranza: una conseguenza dell'«alito di modernità» che spirava nel nuovo governo Zanardelli, che avrebbe reso forse possibile il superamento di «questo pregiudizio che discende in linea retta da tutti i pregiudizi medioevali», ai quali gli italiani, dando un «triste spettacolo», sembrano «attaccati come ostriche allo scoglio»; per combatterli, aggiungeva, «alla lotta di classe si sostituisce la lotta di sesso», combattuta da «un forte che opprime e schiaccia un debole, perché ha paura della concorrenza»; molti avvocati-deputati, infatti, erano contrari alle donne avvocate perché tiravano «acqua al loro mulino», mentre invece avrebbero potuto almeno astenersi dal voto⁶⁹.

L'ordine del giorno impegnava lo stesso Socci a presentare una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, cosa che avvenne nell'aprile successivo. Ispirandosi «ai dati indiscutibili del positivismo» e al nome Stuart Mill – «Il sollevamento della donna è l'indice preciso della civiltà di un popolo, della civiltà di tutto un secolo» –, il combattivo deputato rinnovò le sue accuse ai «ritardatari cocciuti» che calpestavano i diritti femminili,

⁶⁸ AP, Legisl. XX, sess. 2 (1898), Camera, *Discussioni*, vol. I, II tornata del 13 dicembre 1898, pp. 867-68 (Socci), p. 894 (Sacchi), p. 891 (Finocchiaro Aprile), pp. 897-98 (Socci e voto); sess. 3 (1899-1900), *Discussioni*, vol. I, tornata dell'8 dicembre 1899, pp. 606-607 (Socci), pp. 635-36 (Bonasi), pp. 650-51 (Grippo e votazione).

⁶⁹ *Ibid.*, Legisl. XXI, sess. 1 (1901-1902), *Discussioni*, vol. V, I tornata del 12 giugno 1901, pp. 5028-31 (Socci); I tornata del 14 giugno 1901, p. 5126 (l'antigiolittiano Vito De Nicolò: «mi fa meno paura la donna in toga della donna semplicemente in gonnella»).

com'era accaduto a Torino, dove una ragazza si era vista rifiutare, in ragione del sesso, una borsa di studio per la facoltà di Legge pur essendo riuscita molto meglio dei concorrenti maschi, a evitarle inutili aspettative di sbocchi post-laurea. La proposta, con l'assenso del ministro Cocco-Ortu, fu presa in considerazione e nella relazione della Commissione di studio – letta dallo stesso Socci nel giugno alla Camera⁷⁰ – si sottolinearono i cambiamenti intervenuti nel costume e nella mentalità rispetto agli anni del caso Poët: «bisognerebbe chiudere volontariamente gli occhi per non vedere il mutamento profondo che va progressivamente operandosi nei nostri costumi e istituzioni rispetto alle donne»; vari gli esempi in tal senso, tra cui la legge del 15 giugno 1893 n. 295, che aveva ammesso le donne nei collegi probivirali per dirimere le controversie minori nel settore industriale tra imprenditori e lavoratori, attribuendo loro funzioni conciliatrici ma anche giudiziarie. Questa misura aveva in teoria schiuso le porte alle donne nel mondo della giustizia, contrastando con il codice di procedura civile, che negava alle donne la possibilità di essere “arbitri”. Se una donna poteva dirimere i conflitti di lavoro, si osservò, perché non avrebbe potuto esercitare l'avvocatura, che pubblico ufficio non era?⁷¹

Il problema risiedeva, come visto, nella «*deminutio capitis* per la donna» rappresentata dall'autorizzazione maritale e dunque nel codice civile che, «come tutte le leggi formate in epoche di transizione, accozzando articoli informativi a diversi, e spesso opposti principi, riescono dove tirannici e dove liberali, complessivamente contraddittori e assurdi». La relazione illustrata da Socci alla Camera non intaccava questo principio, anche perché era frutto di un compromesso tra le diverse posizioni dei commissari: se alcuni di questi, come Edoardo Daneo, avevano sostenuto che la legge non era imposta dall'opinione pubblica, la maggioranza si era dimostrata favorevole, pur limitando l'ammissione all'avvocatura e non alla procura: per non creare ulteriori incertezze, visto che il procuratore – in base alla legge del 1874 – aveva le qualità di ufficiale ministeriale. Un punto su cui, nonostante le perorazioni del commissario Luigi Majno, i depu-

⁷⁰ Legisl. XXI, sess. 2 (1902-1903), *Discussioni*, vol. I, tornata del 19 aprile 1902, pp. 678-80 (presentazione di Socci); *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, vol. III, cit., 105/A, seduta del 6 giugno 1902, pp. 1-6.

⁷¹ È quanto si chiese sul «Monitore dei tribunali» il civilista Vittorio Polacco a commento della legge del 1893, cit. da SOLDANI, *Lo Stato e il lavoro delle donne*, cit., pp. 65-66.

tati si mostrarono inflessibili, quando finalmente si svolse dopo due anni (marzo 1904) la discussione sulla proposta di legge. L'emendamento Majno fu sostenuto dal deputato dei radicali Carlo Gallini con solide argomentazioni: « quanti hanno pratica di Tribunali sanno che nove decimi delle cause sono quelle che sbrigliano i soli procuratori, e sono quelle che forniscono il pane alla grande famiglia dei causidici ». Consentire alle donne di essere avvocato ma non procuratore significava dare « il fumo e non l'arrosto ». L'emendamento, su sollecitazione del governo, fu respinto, a evocare lo spettro della donna magistrato. La trama era nota: ci si dichiarava favorevoli in linea di principio, salvo poi consigliare alle donne di lasciare l'avvocatura agli uomini, visto che « il foro è opera virile », « è una arena di gladiatori poco confacente alla gentilezza del sesso » e così via. Il programma "minimo" eliminava comunque un anacronismo. Anche perché in un ordine del giorno allegato la Commissione invitò, sia pure genericamente, il ministro della Pubblica istruzione a provvedere affinché negli istituti di istruzione ed educazione femminili dipendenti dal governo fossero impartite le « nozioni legali opportune per il cosciente esercizio degli uffici e l'amministrazione degli interessi affidatili dalle leggi »⁷².

Nel corso della discussione il guardasigilli Scipione Ronchetti, distinguendo tra i « rapporti di diritto » della legge – favorevoli alle donne nel codice civile e di procedura, nello Statuto albertino e nella legge professionale – e quelli di opportunità e convenienza sociale – che lo erano a suo parere assai meno (la donna non doveva distrarsi « dalla sua suprema e divina missione di compagna dell'uomo e di madre », sostenne citando Zanardelli) –, ritenne maturi i tempi per l'esperimento. Tanto più che a suo parere l'esclusione dall'avvocatura era legata al fatto che occorresse un tirocinio e un esame post-laurea: le laureate in medicina o in matematica esercitavano la professione di medico o ingegnere senza problemi. Ma per i deputati dell'Estrema, che la caldeggiavano da anni, l'ammissione delle donne all'avvocatura era solo il primo passo di una più lunga battaglia politica e civile, al culmine della quale vi era il « grande complesso proble-

⁷² ASCD, *Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni* (1848-1943), n. 105, seduta della Commissione del 30 aprile 1902 (Daneo); tra i favorevoli, Salandra; AP, Camera, sess. 2 (1904-7), *Discussioni*, vol. XII, tornata del 1 e 2 marzo 1904, pp. 11214-27 e 11269 (votazione); Senato, *Disegni di legge e relazioni*, vol. V, n. 291, p. 1; *Discussioni*, sess. 2 (1902-4), vol. unico, tornata del 3 marzo 1904, pp. 3392 e 3415-16.

ma della liberazione civile della donna». Molti interventi ricollegarono la questione particolare a quella generale: solo l'abolizione dell'autorizzazione maritale avrebbe garantito alle donne la piena capacità giuridica. La proposta di legge, approvata con una maggioranza abbastanza risicata – su 210 votanti, i favorevoli furono 115 e i contrari ben 95 –, fu subito trasmessa in Senato: e lì rimase, per la fine della legislatura.

Tanto rumore per nulla. E dire che nel 1902 l'organo dell'Unione femminile nazionale, riconoscendo in Socci un «apostolo», aveva potuto sostenere che «l'avvocatura, che è quanto dire la *difesa*, risponde proprio a uno dei più comuni e dei più profondi istinti femminili»; la donna avvocato è «l'emanazione di un'attitudine congenita della psiche femminile»⁷³. Operando dunque un completo ribaltamento di prospettiva rispetto alle famose attitudini femminili che, secondo i magistrati, erano antitetiche alle qualità necessarie per esercitare la professione. Rimasta arenata nelle secche parlamentari la proposta Socci, nel 1905 il primo presidente della Corte d'appello di Ancona, Giovanni Ferro Luzzi, respinse il ricorso della dottoressa Caterina Pigorini Beri contro la mancata iscrizione nel registro dei praticanti procuratori: il divieto di esercitare una funzione pubblica come la procura rendeva superflua anche la pratica⁷⁴.

Come aveva osservato un convinto fautore delle donne-avvocato, il marchese ed ex-deputato democratico-costituzionale Edoardo Ollandini a commento della legge francese, l'emancipazione femminile era ormai divenuto in Italia «un bel tema da salotto», da molti proclamata «per darsi l'aria di liberaleggiare»; ma quando le donne facevano sul serio, «allora l'altra metà del genere umano s'insospettisce, e abbandona la poesia dell'emancipazione per combattere puramente e semplicemente il concorrente». Non solo gli uomini, come ricordò l'«Unione femminile», ma anche «le nostre nonne, anche soltanto le nostre mamme», obbedienti rassegnate all'autorità maritale. L'esempio non poteva provenire dall'Europa, «questo vecchio paese che si regge a forza di esercizi di equilibrio», perché la donna avvocato «mette addosso alla nostra società – e quindi a uomini e a donne, un vero senso di terrore. Si vede sconvolto l'ordine sociale, rovesciato l'altare della famiglia, profanato il tempio del-

⁷³ E. BOSCHETTI, *La donna e l'avvocatura*, «Unione femminile», 1902, 13-14, pp. 107-108.

⁷⁴ Cfr. «Monitore dei tribunali», 1905, s. II, 41, vol. 8, pp. 813-14.

la casa, reso impossibile il vincolo matrimoniale e chi più n'ha ne metta»⁷⁵.

Se alla vigilia del XX secolo alcuni fautori dei diritti delle donne avevano intravisto, non senza ottimismo, la possibilità di equiparare la condizione giuridica della donna a quella dell'uomo⁷⁶, il ritorno sulla scena politica della questione del divorzio nella primavera del 1902 – coi progetti di legge dei penalisti socialisti Agostino Berenini e Alberto Borciani e del governo Zanardelli-Cocco Ortu – confermò che le voci dei favorevoli (tra cui Ludovico Mortara e Benedetto Croce) stentavano ad affermarsi davanti alle iniziative antidivorziste e antifemministe di molti giuristi⁷⁷.

Eppure, la questione dei diritti civili e politici delle donne – cui quella dell'ammissione all'avvocatura era legata – stava uscendo, per usare una felice espressione, «dalle nebbie delle petizioni di principio per vestirsi dei colori delle denunce concrete e delle proposte su cui confrontarsi e per le quali, se necessario, battersi»: sui giornali, in Parlamento, e così via. Il dibattito dipanatosi in età giolittiana sul voto alle donne andò dunque di pari passo con quello relativo alla loro ammissione alle professioni: l'esclusione dal primo era infatti «la sanzione finale e intangibile di uno stato di marginalità civile»⁷⁸. Non a caso, le prime avvocate inglesi e americane avevano un passato, e un presente, di suffragiste. La questione del voto femminile tornò alla ribalta nel 1906, anno in cui la Labriola partecipò al congresso di Copenhagen dell'International Women Suffrage Alliance⁷⁹. Molte Corti d'appello (Venezia, Palermo, Firenze, Cagliari ecc.) annullarono le iscrizioni delle donne nelle liste elettorali provinciali, ma non quella di Ancona presieduta da Ludovico Mortara, in omaggio all'art. 24 dello Statuto, che assicurava a tutti i regni-

⁷⁵ OLLANDINI, *La donna avvocato*, «Gazzetta dei tribunali», 24 novembre 1900; ID., *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 1 e 7; BOSCHETTI, *La donna e l'avvocatura*, «Unione femminile», 1901, 13-14, pp. 23-24.

⁷⁶ BRUNO, *La condizione giuridica della donna nella legislazione italiana. Studio teorico-pratico*, Barbèra, Firenze 1894, p. 1.

⁷⁷ Cfr. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 186-92, in particolare per la raccolta di firme contro il divorzio.

⁷⁸ SOLDANI, *Prima della Repubblica*, cit., p. 75; EAD., *Lo Stato e il lavoro delle donne*, cit., p. 28.

⁷⁹ IWSA, presieduta in Italia dalla contessa Giacinta Martini Marescotti: cfr. ROSSIDORIA, *Rappresentare un corpo. Individualità e «anima collettiva» nelle lotte per il suffragio*, in *Il dilemma della cittadinanza*, cit., pp. 87-103 (ora in EAD., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma 2007, pp. 109-25); MENKEL-MEADOW, *Feminization of the Legal Profession*, cit., p. 202.

coli – donne comprese, a suo parere – il diritto di voto: la Cassazione rimise però, come noto, le cose a posto⁸⁰. Caduta nel vuoto la proposta di legge Gallini del 1910 che ammetteva le donne al voto amministrativo, alle professioni liberali e ai pubblici impieghi per rimediare alle «ingiustizie sociali» fino allora perpetrate⁸¹, l'anno successivo il VII congresso giuridico nazionale di Roma approvò a larghissima maggioranza la proposta di abolire l'autorizzazione maritale avanzata da Vittorio Scialoja, da lui reiterata anche in Senato⁸².

Si recepivano, pur ridimensionandone la portata complessiva, le indicazioni già emerse al VI congresso di Milano del 1906, quando l'avvocato padovano Giacomo Levi-Civita era riuscito a far approvare all'assemblea una petizione, presentata in Parlamento dal Comitato contro la tratta delle bianche, che oltre all'abolizione dell'autorizzazione maritale chiedeva anche, come visto, la revoca del divieto della ricerca della paternità naturale⁸³. Alcuni Consigli di disciplina, nel frattempo, assunsero comportamenti diversi da quello anconetano, ammettendo le donne tra i praticanti procuratori: così a Torino nel 1909 per la Dalmazzo e a Livorno nel 1912 per Vera Funaro, moglie dell'avvocato socialista Giuseppe Emanuele Modigliani, lasciando però impregiudicata la questione dell'ammissione effettiva all'esercizio⁸⁴.

Che il raggiungimento di una dimensione pubblica fosse condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere l'ammissione

⁸⁰ Cfr. CANOSA, *Il giudice e la donna*, cit., pp. 15-24. Sulla sentenza di Ancona cfr. «Giurisprudenza italiana», 1906, III, col. 389 e L. LACCHE', «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole». *La "sentenza Mortara" e il voto politico alle donne* (25 luglio 1906), in N. SBANO (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 99-149.

⁸¹ AP, Legisl. XXIII, sess. 1 (1909-1912), Camera, *Discussioni*, vol. IV, tornata del 19 febbraio 1910, pp. 5175-77; sul primo punto aveva incontrato il favore del presidente del Consiglio Sonnino; cfr. C. GALLINI, *La donna e la legge. Studi sulla condizione sociale e giuridica della donna*, con una prefazione di Jane Grey (Clelia Pellicano), Loescher, Roma 1910 (I ed. 1871), pp. 119, 161 ss. (per il sostegno della Labriola, de «La Stampa» e «Il Secolo»).

⁸² Cfr. VII congresso giuridico nazionale tenuto in Roma nell'ottobre 1911, *Atti*, Tip. Gianandrea, Roma 1914, pp. 132-38; AP, Legisl. XXIII, sess. 1 (1909-1912), Senato, *Discussioni*, vol. XIII, tornata del 20 dicembre 1912, pp. 9754-58, in cui sottolineò l'estraneità dell'istituto al «nostro diritto italiano».

⁸³ VI congresso giuridico nazionale tenutosi in Milano nell'anno 1906, *Relazioni ufficiali*, Tip. Berinzaghi, Milano 1906, p. 91.

⁸⁴ Cfr. «Il Foro italiano», 1909, 3, p. 224 (Dalmazzo) e *La questione della donna avvocato*, «Monitore dei tribunali», 1912, 17, p. 340 (Funaro). Vera divenne procuratore nel dopoguerra, dopo aver attivamente lavorato nella locale Università popolare; alla caduta del fascismo, tornata dall'esilio e rimasta vedova, promosse nel 1949 la nascita dell'Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano.

all'avvocatura lo conferma il caso Labriola. Classe 1874, Teresa si era iscritta a Giurisprudenza – a sentire il padre Antonio in una lettera a Engels del 1892 – «parte per inclinazione spontanea, parte per non staccarsi dal fratello Alberto», libero docente di Economia politica⁸⁵. Laureatasi nel 1894 con una tesi su *Dell'onore nei rapporti giuridici*, fu la prima donna a ottenere la libera docenza in Filosofia del diritto, disciplina della quale tenne a Roma, a partire dal 1900, un corso molto seguito e apprezzato, per quanto la sua prima prolusione universitaria fosse stata immancabilmente accompagnata da studenti che facevano gazzarra, curiosi, giornalisti⁸⁶. Collaboratrice in età giolittiana di varie riviste – sulla «Rivista di Roma» di Alberto Lumbroso curava le *Cronache del femminismo* – e presidente della commissione giuridica del CNDI, nel 1911 riorganizzò la Federazione nazionale pro suffragio. All'assemblea generale di Roma del CNDI (1913), riallacciandosi a quanto affermato già nel 1904 (*Studio sul problema del voto alla donna*) tenne un'articolata relazione su *La donna nei pubblici uffici*: l'esclusione della donna da questi, come dai diritti politici, poteva avvenire solo negli «Stati di tipo militare» e in quelli «dell'Europa meridionale».

Sempre nel 1913, al I congresso nazionale per il voto femminile di Roma, Teresa perorò la causa di un “gruppo parlamentare suffragista”, organizzando poi sempre nella capitale, nell'ambito del congresso internazionale dell'ICW, una discussione sul tema della cittadinanza e del voto femminile. Sono questi gli anni di maggior impegno nel mondo emancipazionista. Interventista convinta, Teresa sarebbe uscita dal CNDI nel 1917, alla vigilia di Caporetto, fondando la Lega patriottica femminile (diventa poi Lega femminile Pro Patria), collegata all'Associazione nazionalista, assumendo al contempo la dirigenza dell'Ufficio di consulenza legale della Lega per i diritti della donna di Orlando⁸⁷. La delusione derivata dal fallimento dei tentativi di entrare all'università e nell'avvocatura furono alla base – è stato ipo-

⁸⁵ Labriola a Engels, 1892, cit. da TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., pp. 9-10.

⁸⁶ Sul conseguimento della libera docenza dopo prove ampiamente sufficienti, cfr. ACS, MPI, DGIS, *Libere docenze*, 1929, b. 172, pos. 11, fasc. *Labriola Teresa*. Per i dati sul corso cfr. R. Università degli studi di Roma, *Annuario per l'anno scolastico 1907-1908*, F.lli Pallotta, Roma 1908. Sulla prolusione, ricordata da Labriola a Croce, cfr. TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., p. 13.

⁸⁷ Per le limitazioni cfr. «Attività femminile sociale», 1914, 6, pp. 127-29. Sul suo interventismo e l'adesione al Comitato nazionale femminista antitedesco cfr. LABRIOLA, *I problemi sociali della donna*, cit., pp. 160 ss.; TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., pp. 134-36.

tizzato – della sua delusione nei confronti dello Stato liberale, che finì per portare, in lei come in altre donne colte del CNDI, all'incontro col nazionalismo e col fascismo⁸⁸.

Nel 1912 Teresa chiese e ottenne l'iscrizione all'albo avvocati di Roma: il sesso non fu d'ostacolo, non essendole stato nemmeno per la nomina a libero docente. Il suo esordio la vide, come spesso accadeva ai neo-avvocati, impegnata al tribunale militare nella difesa d'ufficio di un soldato accusato d'insubordinazione, mentre nel settembre affrontò in Assise a Napoli un caso di vilipendio alle istituzioni – ma gli schiamazzi del pubblico e le proteste degli avvocati indussero il giudice a rinviare la seduta⁸⁹ –, collaborando con l'avvocato Armando Granelli, che poi l'avrebbe sostenuta nelle sue disavventure giudiziarie.

Pure stavolta, la decisione fu impugnata dal procuratore generale – al quale la cosa dovette sembrare «un qualche cosa come la presa della Bastiglia, o un atto rivoluzionario per cui la società doveva ritenersi seriamente minacciata»⁹⁰ –, che fece ricorso in appello. La Labriola si era affidata, per il suo controricorso, al docente di diritto romano Pietro Cogliolo, il quale sostenne che l'avvocatura non era un ufficio pubblico bensì una «professione, civile e patrimoniale»: in caso contrario, non si comprendeva quale fosse un ufficio privato, «perché anche la medicina ed anche altre discipline hanno rapporti con l'utilità sociale»⁹¹. La distanza da lui frapposta tra il caso Labriola e quello Poët fu annullata dal giudice, il senatore Errigo Cefalo, il quale, rinviando alla proposta di legge Socci, ebbe buon gioco ad affermare che la questione andava affrontata dal Parlamento e non dalla magistratura. Respinse così il ricorso, individuando nell'avvocatura quel carattere di ufficio pubblico che la possibilità di passare dall'avvocatura alla magistratura (e viceversa) confermava:

Se invero nessun ramo di cultura intellettuale poté ragionevolmente essere precluso all'attività femminile, trattandosi di fatti privati e sog-

⁸⁸ Cfr. CONTI ODORISIO, *La formazione di Teresa Labriola*, cit., pp. 173-74, da cui desumo anche le notizie sui concorsi universitari di Messina del 1906 (risultata nella terna dei vincitori, non fu poi chiamata) e di Sassari nel 1910.

⁸⁹ Sulla morbosa curiosità del pubblico per i dibattimenti in Assise cfr. GEC [E. GIANELLI], *Tocchi e toghe. Gli avvocati nella caricatura*, Vega, Milano s.d. (ma ante 1959), p. 20, a proposito di una vignetta sul «Pasquino» del 1879, raffigurante donne bramosi di assistere allo spettacolo.

⁹⁰ OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., p. 319; cfr. anche pp. 328 ss.

⁹¹ P. COGLIOLO, *Le donne avvocate secondo il diritto italiano. Difesa per Teresa Labriola, in Scritti vari di diritto privato*, UTE, Torino 1913, pp. 64-74.

gettivi; se, come natural conseguenza, si credette, dai più umili ai più alti gradi dell'insegnamento, di avvalersi delle preziose qualità suggestive della donna, se per di più così la maestra elementare come la professoressa rivestono un pubblico ufficio, evidentemente tale ufficio non è dello stesso ordine e della stessa natura di quelli giudiziari, coi quali un professore di diritto può avere altissime affinità di dottrina, ma mai di funzione, perché quella che egli esercita è essenzialmente e socialmente diversa⁹².

Se dunque era cambiato qualcosa nella concezione del ruolo della donna nella famiglia e nella società, la magistratura non sembrava essersene accorta, o lo aveva ignorato. In attesa dell'esito del caso Labriola, demandato di nuovo alla Cassazione, il procuratore generale di Corte d'appello di Firenze auspicò nel 1913 il raggiungimento della piena personalità giuridica della donna: questa, «bella e coraggiosa come una Polacca, viva e dignitosa come una Francese, affascinante ed artistica come un'Italiana, severa come una Tedesca, superlativamente educata come un'Americana, deve entrare in un certo equilibrio di diritti e di doveri che la Società non può più contrastarle»⁹³. Ma il 1913 è anche l'anno in cui gli avvocati fecero sapere – al congresso forense di Napoli – che la stragrande maggioranza (133 voti contro 44) era contraria all'ammissione della donna all'avvocatura: *L'Associazione nazionale degli avvocati e procuratori è antifemminista*, titolò amaramente l'organo del CNDI, mentre nelle *Stelle femminili* si denunciò la «gretta questione di convenienza, di costume sociale, meschino pretesto per mascherare un sopruso». A Napoli Marghieri poté riproporre le sue idee – le limitazioni esistenti «potranno con il tempo andarsi forse ancora restringendo, ma non mai eliminarsi» – che contraddicevano quanti, nell'occasione, legarono la questione a quella più generale del «diritto alla uguaglianza e alla libertà»⁹⁴.

Senza attendere la sentenza della Cassazione, il Consiglio di

⁹² «Monitore dei tribunali», 1912, 50, vol. 15, pp. 994-95.

⁹³ *Discorso dell'avvocato generale Michele Ciancaglini all'assemblea generale della Corte d'appello di Firenze per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913*, Tip. L'Arte della Stampa, Firenze 1913, pp. 8-9.

⁹⁴ III convegno della Federazione nazionale degli avvocati e dei procuratori d'Italia-III congresso nazionale forense, *Resoconti ufficiali*, Tip. Priore, Napoli 1913, pp. 266-72, anche per la posizione favorevole dell'Associazione forense di Napoli. L'«Attività femminile sociale» denunciò «la leggerezza e la superficialità con che la importante questione fu trattata» (1913, 1, p. 13); VILLANI, *Stelle femminili*, cit., p. 359.

disciplina dei procuratori di Milano respinse la domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti di Paolina Tarugi, fresca laureata a Pavia: per quanto fondata su nuove esigenze, la questione era rinviata al Parlamento in virtù della sentenza d'appello – riguardante però gli avvocati, non i procuratori –, che «felicemente riassume tutte le argomentazioni giuridiche»: non si voleva concedere delle «lusinghe», poi frustrate al momento dell'iscrizione all'albo»⁹⁵. L'aspettativa nei confronti della Cassazione era alta: se lo avesse voluto, questa avrebbe potuto farsi interprete del «sentimento pubblico» che il mondo politico aveva colpevolmente ignorato, senza far sì che una questione così importante finisse col dipendere dallo «spirito più o meno misoneista, più o meno femminista del giudice». Il silenzio della Cassazione sarebbe stato, in caso negativo, altrettanto colpevole di quello del legislatore, perché spettava al giudice colmare le lacune normative⁹⁶.

Ma ciò non avvenne. Per il procuratore generale – quell'Oronzo Quarta già presidente della Commissione per il tribunale dei minorenni – il silenzio della legge del 1874 era infatti «eloquentissimo» e solo progetti di legge *ad hoc* avrebbero potuto vincere «l'ostinatezza e l'attaccamento al passato e la diffidenza delle cose nuove, mettendo da banda ogni pregiudizio e quello spirito di sospetto che offende la donna e più di tutto il magistrato»⁹⁷. Parole ben diverse da quelle di Cefalo, dure nei confronti del mondo politico, ma alla fine ugualmente concordi nel negare alla Labriola quanto richiesto da lei e anche dalla dottoressa in Legge Adelina Pertici. In virtù della legge notarile del febbraio 1913 (che ribadendo il carattere di libera professione, aveva introdotto l'obbligo della laurea, tacendo sul requisito del sesso), questa aveva infatti ottenuto l'iscrizione nel registro dei praticanti notai di Roma. Seguendo il consueto schema – ricorso del procuratore del re e sentenza della Corte d'appello – nel febbraio 1914 l'iscrizione fu annullata perché quello del notaio era un pubblico ufficio, per quanto la normativa non l'avesse stabilito⁹⁸.

Il cerchio in un certo senso si chiude, sempre nel 1914, con il

⁹⁵ Sentenza del 21 gennaio 1913, «Filangieri», 1913, 1-2, pp. 146-48.

⁹⁶ Le cit. sono rispettivamente di OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., p. 13 (ma cfr. anche pp. 327, 395, 471 ss.), e di SIOTTO-PINTOR, *Note di giurisprudenza*, cit., pp. 241-42 e 705 (la seconda a commento della successiva sentenza).

⁹⁷ Sentenza del 24 luglio, primo presidente Oronzo Quarta, «Monitore dei tribunali», 1913, 36, vol. 16, pp. 703-706.

⁹⁸ Cfr. «Foro italiano», 1914, I e III, n. 38, c. 1139. Sulle caratteristiche della legge del

progetto di riforma della legge del 1874 elaborato dalla commissione Finocchiaro-Aprile con il determinante contributo degli avvocati. A conferma del fatto che, più che riconoscerne di nuovi, questi intendevano salvaguardare i propri diritti acquisiti, ci si dimostrava stavolta “eloquenti”, ma solo per esplicitare l'esclusione delle donne dall'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore (art. 4). E lo si faceva senza spendere nemmeno molte parole: un argomento che aveva suscitato così tante discussioni, non aveva però «raggiunto nella opinione e nella coscienza comune quello stato di esauriente elaborazione che giustifica e reclama l'intervento giudiziario». Dunque, occorreva escludere esplicitamente dalla professione coloro i quali, per impieghi od altre funzioni, non possedessero quella «completa indipendenza che è uno dei cardini fondamentali di una professione così delicata e gelosa»⁹⁹. Gelosa senza dubbio, come denunciarono due autorevoli giuristi, il penalista Enrico Ferri e il civilista Giuseppe Chiovenda, qualche Consiglio professionale (Livorno, dietro invito di Cogliolo), un Comitato di laureate in Legge guidato dalla Funaro e dalla Tarugi, l'autorevole «Rivista di diritto civile» di Milano. In questo caso, si notò, «di donne non vi è bisogno fra gli avvocati e i procuratori come vi è bisogno di esse, per esempio, in certe branche di insegnamento, per le quali esse mostrano speciali attitudini»; in tante avvocate forse mediocri, vi sarebbero state anche delle «colleghe eccellenti»¹⁰⁰.

1.4 Uno sguardo altrove. Le “cugine” belghe e francesi

La situazione delle laureate in Giurisprudenza prima della Grande Guerra varia a seconda dei paesi europei considerati. I casi più interessanti, e non solo per esigenze comparative con quello italiano, sono quelli belga e francese, ed è su questi che merita soffermarsi. Senza peraltro dimenticare che anche il caso svizzero presenta alcune analogie: la protestante Emilia Kempin-Spyri,

16 febbraio 1913, n. 89, cfr. M. SANTORO, *Il notariato nell'Italia contemporanea*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 253-56.

⁹⁹ *Avvocati e procuratori. Proposte eseguite dalla Commissione istituita da S.E. il guardasigilli Finocchiaro-Aprile, con decreto 11 marzo 1913, per lo studio della riforma delle leggi 8 giugno 1874, n. 1938 e 7 luglio 1901, n. 283*, Società editrice libraria, Milano 1914, p. 4.

¹⁰⁰ Cfr. *L'avvocatura e la donna*, «Monitore dei tribunali», 1914, 52, vol. 17, p. 1040; TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., p. 18; A. COEN, *Le donne e l'avvocatura*, «Rivista di diritto civile», 1914, 2, pp. 257 e 261.

laureatasi in Francia con una tesi sul divorzio, nel 1887 si vide respingere dalla Corte federale elvetica la domanda di ammissione al patrocinio in tribunale (privatamente esercitava in uno studio legale). Le sue scelte di vita la portarono negli Stati Uniti, dove fondò una Scuola di diritto per le donne, e da dove apprese l'approvazione, nel 1899, della legge di ammissione delle donne all'avvocatura nei cantoni, a seguito dell'esito favorevole di un referendum¹⁰¹.

Alla fine dell'Ottocento, a parte il caso statunitense, che presentava varie casistiche – in Illinois e in Virginia, ad esempio, si erano avuti rispettivamente nel 1872 e nel 1894 casi analoghi a quello Poët, risolti nello stesso modo¹⁰² –, erano pochi i paesi europei che riconoscevano alle donne il diritto di esercitare l'avvocatura¹⁰³. La Danimarca (dal 1868 la donna era ammessa a difendere la propria causa, e dal 1906 per legge), la Norvegia e la Finlandia (1895), la Svezia (1897) e l'Olanda (1903), dove nessuna legge regolamentava l'esercizio dell'avvocatura. In Romania Sarmiza Bilcescu, licenziata in diritto a Parigi nel 1887 e ammessa alla professione nel 1891, si era vista annullare l'iscrizione dalla Corte di Bucarest. Le donne russe erano state tassativamente escluse dalla professione con un *ukase* del 1874, ma fino ad allora l'assoluta libertà di esercizio della professione aveva lasciato mano libera: da allora divenne necessario un certificato di "mandatario privato", fino a quando nel 1922, in un contesto politico ben diverso, le donne sovietiche furono ammesse a esercitare la professione. Nemmeno nella patria della *common law* le cose andavano meglio: nel 1903 le Inns of Court prima accettarono e poi respinsero la domanda d'ammissione di Bertha Cave e, nel 1912, la petizione in favore delle donne-avvocato dell'Associazione degli avvocati (respingendo l'anno successivo anche la domanda di iscrizione di Gwyneth Bebb alla Law Society come *solicitor*, appellandosi alla consuetudine); si dovette aspettare il 1919 per vedere in Inghilterra un'avvocata patrocinante. Poco

¹⁰¹ Sulla Kempin cfr. *La donna nella giurisprudenza*, «Rassegna degli interessi femminili», 1887, 12, p. 765. Sulla sua esperienza negli USA cfr. il romanzo di E. HASLER, *La donna dalle ali di cera. Un grido di lotta al conformismo*, Longanesi, Milano 1997.

¹⁰² Sui casi di Myra Bradwell (Illinois) e di Belva A. Lockwood (Virginia, già candidata alle elezioni presidenziali dal partito nazionale femminile), cfr. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., pp. 64-65. La prima donna avvocato, Arabella A. Mansfield, era stata ammessa nello Iowa nel 1869: a fine secolo le donne – 208 nel 1890 – esercitavano in 34 Stati: cfr. *Un congresso di avvocatessae a Chicago*, «La giustizia», Roma, 1893, 33, p. 283.

¹⁰³ Cfr. *Women in the World's Legal Professions*, cit.; ALBISETTI, *Portia and Portas*, cit.; MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 309-15.

di più dovettero aspettare le donne austriache (1920), irlandesi (1921) e tedesche (abilitate anche alla magistratura nel 1922, dopo che la Costituzione di Weimar avesse sancito nel 1919 la parità di diritti)¹⁰⁴.

I casi che si intersecarono con quello italiano sono appunto quelli belga e francese. Il caso Poët fu esplicitamente ricordato nel dicembre 1888 dalla Corte d'appello di Bruxelles, che respinse la domanda della dottoressa in Legge Marie Popelin – “accompagnata”, come usava per ogni candidato, dall'*ancien bâtonnier* dell'Ordine degli avvocati – di prestare giuramento come avvocato, negandole l'iscrizione all'albo professionale sulla scorta della legge professionale del 1816. Le nefaste profezie dell'avvocato generale Van Schoor circa il crollo dell'autorevolezza di un Ordine aperto alle donne¹⁰⁵ e la motivazione della sentenza finale – «la loi qui nous régit, d'accord avec nos mœurs dont elle est l'expression et le reflet, comme avec les traditions du passé, ne permet pas à la femme d'exercer devant les tribunaux la profession d'avocat» – erano analoghe a quelle dei magistrati italiani. Invano il patrocinatore della causa della Popelin, Louis Frank, profondo conoscitore della situazione italiana – laureatosi a Bologna, aveva appena pubblicato uno studio sull'avvocatura italiana – aveva cercato di tenere distinti i due casi¹⁰⁶. In un ponderoso volume pubblicato alla vigilia della decisione della Corte, l'avvocato belga legò la questione particolare a quella complessiva dell'emancipazione femminile, non avendo ravvisato obiezioni giuridiche convincenti a supporto di preoccupazioni di carattere psicologico: la Popelin, tutt'altro che «dangereuse», poteva legittimamente aspirare a fregiarsi del titolo di avvocato¹⁰⁷.

La decisione fu però contraria. La sentenza del 1888 sarà poi

¹⁰⁴ Oltre a OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 117-60, 179-84 e 218-24 e ad ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., pp. 29-30, cfr. C. MS MCGLYNN, *The Status of Women Lawyers in the United Kingdom* e U. SCHULTZ, *The Status of Women Lawyers in Germany*, in *Women in the World's Legal Professions*, cit., pp. 139-41 e 271-93.

¹⁰⁵ Cfr. P.-J. RAVAIL, *La femme et le barreau. Étude sur le droit romain, l'ancien droit français et le droit actuel. Discours prononcé à la séance solennelle de réouverture de la Conférence des avocats stagiaires le 15 janvier 1898*, Imprimerie Blais et Roy, Poitiers 1898, p. 6.

¹⁰⁶ Cfr. L. FRANK, *De l'exercice de la profession d'avocat en Italie*, Moens, Bruxelles 1887, pp. 59-64.

¹⁰⁷ ID., *La femme-avocat. Exposé historique et critique de la question*, Larcier-Zanichelli, Bruxelles-Bologna 1888, pp. II-III, 46, 78, 87, 91, dedicato alla memoria di Turgot e Condorcet, «gloriosi iniziatori del femminismo contemporaneo»; riferimenti a Condorcet anche in OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 4-6, 17.

evocata, in un gioco di rinvii, dai magistrati italiani al tempo del caso Labriola. Chi era la Popelin? Molte le analogie con la Poët. Proveniente da una famiglia che aveva investito sull'istruzione delle figlie (la sorella era stata ammessa, prima nel paese, alla Société royale de Pharmacie), figura di primo piano del femminismo socialista belga, nella sua veste di presidente del Conseil National des femmes belges presentò nel 1906 all'Accademia di Svezia la candidatura di Frank – «apôtre des femmes» – al premio Nobel per la letteratura¹⁰⁸. E nel 1912, in qualità di segretaria generale della Ligue Belge du droit des femmes, evocò le parole finali con cui il procuratore generale aveva chiuso la questione, dimostrando la ristrettezza di vedute del corpo giudiziario: «vous êtes condamnée à une minorité perpétuelle, vous êtes une incapable, vous avez, Mademoiselle, perdu votre temps et vos peines». Parole che non l'avevano più abbandonata nel corso della sua battaglia femminista, condotta percorrendo in lungo e largo il paese per tenere conferenze, insieme allo stesso Frank e all'avvocato Carl Devos¹⁰⁹.

Dimensione pubblica, dunque, per quanto riguarda l'impegno emancipazionista, ma ambito privato nel campo professionale. Intervistata nel 1902 dalla rivista del movimento femminile cristiano «L'azione muliebre», Popelin confessò di aver dovuto con grande rammarico rinunciare a sfruttare «un diploma che in mano di un uomo gli avrebbe procacciata una carriera onorata e lucrosa», adattandosi a malincuore a diventare la «silente collaboratrice degli avvocati brussellesi, redigendo comparse conclusionali, studiando incarti processuali e sviluppando complesse questioni giuridiche», coltivando «un'autentica "arte muta", all'ombra compiacente della legge»¹¹⁰.

Proprio quello che stava accadendo alla Poët. La vicenda appassionò gli addetti ai lavori e fu oggetto, sia pure indirettamente, del tema messo a concorso nel 1891 dall'École de Droit a Parigi per una tesi di dottorato in diritto costituzionale. I tre vin-

¹⁰⁸ *Un candidat au prix Nobel (littérature). Mémoire sommaire présenté à l'Académie suédoise par Mlle Marie Popelin, docteur en droit, présidente du Conseil national des femmes belges*, Veuve Monnom, Bruxelles 1906, p. 6: Frank era membro dell'Accademia reale del Belgio.

¹⁰⁹ Cfr. Ligue Belge du droit des femmes, *Actes du congrès féministe international de Bruxelles 1912, publiés par le soins de Mlle Marie Popelin, docteur en droit, présidente du Congrès, 1892-1912*, Bulens, Bruxelles 1912, pp. 17 e 81.

¹¹⁰ Intervista a Luigia Van des Plas de «L'azione muliebre», 1902, 3, pp. 213-19, cit. in Centro Italiano Femminile, *I cattolici e il voto alle donne*, a cura di P. GAIOTTI DE BIASE, S.E.I., Torino 1996, p. 47; ADDEO, *Eva togata*, cit., p. 143.

citori, pur partendo da considerazioni in parte analoghe, espressero punti di vista diversi. Il russo emigrato a Parigi Moisei Ostrogorski, pur favorevole all'ammissione delle donne alle professioni, le escluse dall'avvocatura, che a suo parere era un ufficio pubblico. Circostanza negata da un altro vincitore del concorso, proprio Frank, il quale colse l'occasione per ribadire il suo incondizionato appoggio alla causa femminista, di cui sottolineò «la justice, l'utilité générale, la raison»¹¹¹. Le vicende belghe furono speculari a quelle italiane anche negli esiti politici: respinta nel 1890 la proposta di ammissione all'albo presentata in Parlamento dal deputato Houzeau De Lehaie, confermata nel 1894 l'opposizione dell'Ordine forense e caduta nel vuoto una proposta di legge presentata nel 1901 dal deputato e avvocato socialista Emile Vandervelde, le dottoresse in Legge dovettero aspettare il 1922 per essere finalmente ammesse all'avvocatura: Marie Popelin era morta nel 1913¹¹².

Analogo al caso italiano quello della Francia, paese che rappresentava per l'avvocatura italiana un punto di riferimento ineludibile¹¹³. Il 3 ottobre 1897 il giornale «Le Soir» annunciò che la dottoressa in diritto Jeanne Chauvin aveva chiesto di prestare il giuramento d'avvocato e di iscriversi all'Ordine di Parigi, e che la decisione era stata rimessa al procuratore generale della Corte d'appello. Presso il quale la Chauvin perorò la propria causa, il 24 novembre, non accompagnata dal *bâtonnier*. Ricordando che la prestazione del giuramento non garantiva di per sé l'esercizio professionale, la Chauvin sostenne di non aver riscontrato nella legge del 1810 (che aveva ripristinato l'Ordine degli avvocati dopo la tempesta rivoluzionaria) alcun esplicito riferimento alla funzione pubblica dell'avvocatura. Sarebbe spettato al legislatore, semmai, sancire esplicitamente «L'INCAPACITÉ, et non LA CAPACITÉ» della donna a esercitarla. Respinta dunque l'allusione del pubblico ministero al carattere «viril» dell'avvocatura, che avrebbe avuto alcune affinità con la magistratura –

¹¹¹ *La femme au point de vue du droit public. Etude d'histoire et de législation comparée par M. Ostrogorski, ouvrage couronné par la Faculté de droit de Paris*, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence Arthur Rousseau, Parigi 1892, pp. 153-55; FRANK, *Essai sur la condition politique de la femme, étude de sociologie et de législation*, A. Rousseau, Parigi 1892, pp. XI, 282-301.

¹¹² OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 184 ss.; ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., pp. 28-29; ADDEO, *Eva togata*, cit., p. 143.

¹¹³ Cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 33 ss.

dalla quale la donna era esclusa esplicitamente –, la grintosa dottoressa reclamava giustizia, che la Corte le negò¹¹⁴.

La Chauvin aveva già manifestato le proprie idee, piuttosto chiare, in proposito. Figlia di un notaio della provincia, licenziata in filosofia e in diritto nel 1890, aveva presentato nel 1893 due proposte di legge per ammettere le donne a testimoniare negli atti pubblici e privati e per abolire l'autorizzazione maritale (introdotta nel 1804 dal *Code civil*), *conditio sine qua non* per risolvere la questione¹¹⁵. Aveva inoltre pubblicato nel 1892 la sua ponderosa *thèse de doctorat* sulle professioni accessibili alle donne in cui, ricordando il caso Popelin e le prese di posizione di Frank, aveva sviscerato la condizione femminile dal punto di vista civile (dove il progresso era lento ma continuo), politico (ancora insoddisfacente) ed economico. L'apertura alle donne – «une nécessité philosophique, une nécessité sociale» – avrebbe riportato la società francese sul cammino di libertà e uguaglianza intrapreso dalla Rivoluzione, di cui non senza ottimismo sentiva ancora soffiare l'alito. E replicando a Ostrogorski, ribadì il carattere “misto” dell'avvocatura, professione privata con una funzione pubblica, diversa da quella giudiziaria o notarile. Ciononostante, l'esclusione delle donne dalle «fonctions publiques», non sancita da alcuna carta costituzionale, era ormai comunemente accettata come un fatto di costume, ridicolizzato ad esempio da alcune vignette di Albert Robida su «Le caricature»¹¹⁶.

A questo punto le strade italiana e francese divergono, non tanto per il diverso orientamento degli avvocati – sia gli avvocati parigini che quelli torinesi, dopo tutto, avevano accolto le domande delle candidate, ed era stata la magistratura a escluder-

¹¹⁴ FRANK, *En cause de Mlle Chauvin. La femme-avocat, exposé historique et critique de la question*, Giard et Brière, Parigi 1898, pp. 301-303. Per l'eco sulla stampa, cfr. RAVAIL, *La femme et le barreau*, cit., pp. 5 ss. Sul caso Chauvin ampi resoconti in OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 23-117.

¹¹⁵ *Proposition de loi sur la capacité des femmes d'être témoin dans les actes publics ou privés*, par Mlle Jeanne Chauvin, docteur en droit, Publications de l'Avant-Courrière, Parigi 1893; *Proposition de loi sur la capacité des femmes mariées de disposer du produit de leur travail ou de leur industrie personnels*, par Mlle Jeanne Chauvin, docteur en droit, Publications de l'Avant-Courrière, Parigi 1893, pp. 2-3.

¹¹⁶ *Etude historique sur les professions accessibles aux femmes. Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la société*, par Jeanne Chauvin, docteur en droit, licencié en lettres (philosophie), lauréat de la Faculté de Paris, Giard et Brière, Parigi 1892, pp. 7-8, 11, 146-48, 241-44. Un'ampia selezione delle avvocatesse immaginarie Malicorne e Lachaud, detentrici del «monopolio dei grandi processi criminali» (Robida), in GIANERI, *Tocchi e toghe*, cit., pp. 125-32.

le¹¹⁷ –, quanto per il diverso esito delle iniziative politiche. Dopo aver presentato invano, nello stesso anno del giuramento “rifiutato”, una proposta di legge per ammettere le donne all'avvocatura, Chauvin preferì saggiamente garantirsi l'appoggio di alcuni autorevoli e influenti colleghi e deputati: in particolare, il vicepresidente della Camera e futuro presidente della Repubblica Raymond Poincaré, il presidente (e anch'esso futuro presidente della Repubblica) Paul Deschanel, l'ex primo ministro Léon Bourgeois, e soprattutto il socialista René Viviani (futuro ministro del Lavoro nel governo di Alexandre Millerand e poi primo ministro), già segretario della Ligue française pour les droits des femmes. Decaduta per la fine della legislatura, Viviani ripresentò la proposta (a nome di altri deputati del partito, tra cui lo stesso Millerand) il 21 novembre 1898 nel corso di una seduta straordinaria, limitandosi a fare qualche osservazione sugli argomenti decisivi che ne suggerivano l'urgenza, che fu accordata. La riforma era invocata dallo “spirito pubblico”, perché il caso Chauvin aveva suscitato proteste unanimi nella stampa, inducendo politici di differenti schieramenti a mettere da parte le rivalità, seppur alla vigilia delle elezioni politiche (e nel pieno dell'*affaire Dreyfus*) per presentare un progetto comune¹¹⁸.

Il dibattito parlamentare – di lì a poco evocato da Socci – fu abbastanza vivace, segnato da molte interruzioni, nel corso del quale gli oppositori fecero valere tutto il repertorio di argomentazioni contrarie alle donne avvocato. Ad esempio, il deputato conservatore Joseph Massabuau, fondatore della rivista «La famille française», evocò addirittura il crollo della famiglia e della proprietà privata, basi della società capitalistica: alle donne si confaceva invece solo un'educazione finalizzata al ruolo affidato dalla natura. Rincarando la dose, il conte Henri du Perier De Larsan ravvisò nell'orientamento prevalentemente favorevole dell'assemblea l'arrogante pretesa di rendersi interprete di uno spirito pubblico, a suo parere impreparato per un'innovazione «canevas pour opérète», «très dangereuse dans ses conséquences».

Obiezioni rintuzzate dal relatore, il quale ricordò come il pro-

¹¹⁷ Sui limiti di questa apertura, dovuta a una «condiscendenza» frutto della «natura burocratica degli ordini forensi continentali», cfr. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 311-12.

¹¹⁸ «Journal officiel de la République française», Chambre des députés, *Débats parlementaires*, 6 legisl., sessione straordinaria, seduta del 21 novembre 1898, pp. 2231-33.

getto non fosse affatto rivoluzionario e sovvertitore della società attuale per prefigurarne una diversa, fondata sul socialismo e sull'«union libre», bensì un atto di giustizia nei confronti di quelle donne che, ultimato il loro percorso di studio, intendevano raccoglierne i frutti. Tra l'altro – aggiunse – l'opinione prevalente della commissione (diversa dalla sua personale) aveva stabilito che le donne avvocato non avrebbero potuto essere chiamate a svolgere quelle funzioni giudiziarie che erano state (anche) alla base della sentenza del 1897, fondata sulla motivazione che la legge del 1810 (così come quella italiana del 1874) non aveva contemplato le donne: se si voleva negare loro un diritto, occorreva farlo espressamente. Ricordando che in Europa le donne avvocato erano ammesse in Norvegia e Francia, retti da monarchie, Viviani auspicò che anche la Francia repubblicana prendesse in seria considerazione l'ipotesi di garantire loro anche il diritto di voto. In attesa di questo ulteriore passo, che sarebbe avvenuto 46 anni più tardi, la Camera approvò a scrutinio palese la proposta, con la considerevole maggioranza di 312 favorevoli e 160 contrari, trasmettendo il testo al Senato. Qui fu presentato dall'avvocato Louis Tillaye, che riprese quasi alla lettera le parole di Moleschott pronunciate alla Camera alta italiana nel 1884: «Tu n'es qu'une fille d'Eve, jamais ton mérite ne sera reconnu; si tu veux exercer une carrière, fais de la médecine, de la télégraphie ou de la peinture, mais n'aspire pas à entrer dans le temple de Thémis car bien que Thémis soit une femme, toi tu n'es qu'une sirène, indigne de pénétrer dans le temple de la déesse»¹¹⁹. Dopo una discussione animata ma di carattere essenzialmente pratico, il testo fu approvato con 172 favorevoli e 34 contrari, diventando nel dicembre 1900 legge dello Stato.

In realtà la Chauvin, laureata anche in Lettere e in Filosofia (1886), pur prestando subito il giuramento e presentandosi nel febbraio 1901 davanti al tribunale civile di Château-Thierry, presieduto dal simpatetico giudice Paul Magnaud (che auspicò addirittura la rapida affermazione delle donne in magistratura), continuò a dedicarsi soprattutto all'insegnamento del diritto nei licei femminili, arrivando a oltre dieci ristampe della sua «enciclopedia giuridica in miniatura» per le donne vedove e nubili¹²⁰. Le prime donne *avocats* (ma non *avoués*, che rappresentavano,

¹¹⁹ *Ibid.*, 7 legisl., sessione ordinaria del 1899, seduta del 30 giugno, pp. 1747, 1758-68, per le citazioni nel testo.

¹²⁰ *Cours de droit professé dans les Lycées de jeunes filles de Paris par Jeanne Chauvin*,

come i procuratori italiani, le parti in tribunale) a esercitare con regolarità furono così Sophie Balachowsky-Petit e una tale Madame Linquet, divenuta «un nume benefico nei discorsi dei deputati che perorarono un uguale diritto per le italiane», ma di cui non si sa praticamente nulla¹²¹. Con una certa invidia, dunque, la rivista emancipazionista «La donna» di Ventimiglia rendeva conto nel 1904 dell'avvenuto esordio in Corte d'assise a Tolone della giovane avvocatessa Dilhan, in difesa di una donna¹²².

Al di là del quadro normativo favorevole, le donne francesi incontrarono molte difficoltà nell'esercizio della professione fino alla Grande Guerra: permanendo l'autorizzazione maritale (abolita solo nel 1938), l'avvocatura restava un'occupazione secondaria, riservata alle vedove o alle nubili o alle poche «pionnières» (18 fino al 1917), considerate «des originales», «des marginales». Tra queste, la femminista Marie Vérone, fautrice del voto politico alle donne, che a partire dal 1907 riuscì a imporsi nella professione in virtù della sua determinazione, ottenendo, come ricordò in un'intervista a «Temps» nel 1917, il rispetto dei colleghi¹²³. Con la guerra, le donne trovarono nuove occasioni di lavoro nei tribunali militari dopo aver sbrigato, come la Chauvin, alcune cause di secondaria importanza¹²⁴ e a conflitto ultimato le iscritte alle facoltà di diritto aumentarono in modo significativo.

licencié ès-lettres (Philosophie), docteur en droit, lauréat de la faculté de droit de Paris, avocat à la Cour d'Appel, Giard et Brière, Parigi 1908¹⁰ (I ed. 1895).

¹²¹ DE GIORGIO, *Donne e professioni*, cit., p. 468. Balachowsky aveva discusso nel 1901 una tesi in diritto comparato sui sistemi francesi e inglesi del Seicento (*La loi et l'ordonnance dans les Etats qui ne connaissent pas la séparation des pouvoirs législatif & exécutif*, A. Rousseau, Parigi 1901). Della Linquet parla anche Socci nel 1901, ricordando la sua accoglienza in tribunale da parte del presidente (Magnaud): il che induce a pensare si tratti della stessa Chauvin, della quale non ho riscontrato un secondo cognome.

¹²² Cfr. «La donna», 1904, 6, p. 162, che cita «Le petit journal», 27 novembre 1903.

¹²³ Cfr. M. VÉRONE, *Appel à la justice par le Conseil National des femmes françaises a la Chambre des Députés et au Sénat*, s.l., 1909 (I ed. 1895); EAD., *Pourquoi les femmes veulent voter*, Ligue française pour le droit des femmes, Parigi 1923, che riporta il suo comizio nel 1914 sugli Champs-Élysées alla vigilia delle elezioni politiche.

¹²⁴ Cfr. *Posizione della donna nelle leggi delle Nazioni*, «Attività femminile sociale», 1915, 10-11, p. 235 e il saggio dell'ex bâtonnier de l'Ordre de Paris HENRI ROBERT, *L'avvocato*, Unitas, Milano 1926 (ed. or. 1923), p. 45, che cita il romanzo di COLETTE YVER, *Les dames du Palais*, Calman Levy, Parigi 1909. Sulle cause della Chauvin, compresa una «contrefaçon des corsets», e le iscritte cfr. A.-L. CATINAT, *Les premières avocates du barreau de Paris*, «Mil neuf cent», 1998, 16, pp. 44-48.





Capitolo 2

Il dopoguerra, o della parziale inclusione

«Del Tribunale a le severe soglie / pensierosa un istante ella s'arresta.
 Compone al seno il bavero, discioglie / le lunghe pieghe de l'indocil vesta.
 E varca il limitar china la testa / al cortese sorriso che l'accoglie:
 E fatta ardita all'accoglienza onesta / l'austera toga a torno si raccoglie.
 La toga che i begl'omeri le cinge. / Comparse e codici con ferma mano
 ecco dispone e a perorar s'accinge / Curiosa intanto accalcasi la gente.
 E un ritratto del Divo Giustiniano / Ride dall'alto maliziosamente»¹.

2.1 La legge del 1919: un "premio di smobilitazione"?

La Grande Guerra fu un eccezionale acceleratore di fenomeni che altrimenti avrebbero avuto un'evoluzione più lenta e la nuova visibilità pubblica della donna contribuì a creare un clima politico favorevole all'approvazione della legge sulla sua capacità giuridica: ancora assente quando, prima dell'entrata dell'Italia in guerra, una delegazione di laureate in Legge, accompagnata da Ollandini, aveva chiesto al guardasigilli Orlando di inserire, nel suo progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, anche una parte relativa all'esercizio delle professioni².

Nel progetto presentato nel febbraio 1917 alla Camera sulla revisione di alcuni aspetti del diritto privato, il guardasigilli radicale Sacchi aveva previsto l'abolizione dell'autorizzazione maritale ma non delle "incapacità" femminili nell'esercizio delle professioni e degli impieghi pubblici, fondate sul principio dell'inferiorità civile della donna sancito dal codice. Il disegno di legge aveva assorbito due proposte precedenti – una del liberale moderato Amedeo Sandrini e dell'esponente della sinistra democratica Giuseppe Leone, l'altra dell'avvocato socialista Giuseppe Canepa e di Arnaldo Dello Sbarba – fuse in un'unica proposta nel 1916, discussa alla fine di quell'anno. In quella circostanza Sandrini, auspicando l'ammissione delle donne all'avvocatura (come già in una proposta di legge del 1913)³, ne aveva sottoli-

¹ *Il debutto*, «La Luna», gennaio 1884, poesia anonima di due avvocati torinesi, con vignetta allegata, in GEC, *Tocchi e toghe*, cit., p. 129.

² «Attività femminile sociale», 1915, 1, p. 14, cit. da TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., p. 18.

³ Il dibattito risaliva al 1913 con la presentazione degli emendamenti all'indirizzo di risposta al discorso della Corona (Ubaldo Comandini sul divorzio, Modigliani sulla ricerca



neato l'urgenza a conflitto in corso, incontrando il consenso di Sacchi: il riconoscimento dell'uguaglianza giuridica era ormai un «dovere». Concetti analoghi erano stati espressi in Senato: l'abolizione dell'autorizzazione maritale era ormai «un dovere sociale, un vero atto di gratitudine verso la donna», che stava dimostrando «serietà di propositi e patriottismo superiori ad ogni elogio»⁴.

Sacchi aveva buon gioco a sottolineare il ruolo del conflitto nel convincere il governo a riconoscere alle donne i «titoli di benemerenzza» acquisiti, sostituendo in molti settori lavorativi, specialmente tecnici, gli uomini al fronte⁵. Da qui è derivata l'immagine della legge come di un “premio di smobilitazione”, che però restituisce solo una parte del quadro⁶. Anche perché le donne avevano chiesto ben altro: sia la Poët, che in una conferenza alla Società di cultura di Torino aveva invitato ad andare oltre l'abolizione dell'autorizzazione maritale e non solo per le vedove di guerra, sia una nuova delegazione del 1917, sia le due donne ammesse a partecipare, a titolo consultivo, alla Commissione della Camera che elaborò il testo definitivo. Si trattava della Troise e di una rappresentante del CNDI (mentre le cattoliche non avevano fatto in tempo a entrare), che non furono mai interpellate direttamente, ricevendo per questo motivo nel 1920 i “rimproveri” dell'organo del CNDI per non aver rassegnato le dimissioni in segno di protesta⁷. Fu comunque grazie alla Commissione, presieduta dal democratico-costituzionale Giuseppe Di Stefano Napolitani, se il progetto fu ampliato per comprendere anche una parte relativa all'esercizio delle professioni e de-

della paternità naturale): AP, Legisl. XXIV, sess. 1 (1913-14), Camera, *Discussioni*, vol. I, tornata del 19 dicembre 1913, pp. 614-23; la proposta di legge di Sandrini e Canepa fu illustrata nella tornata del 7 febbraio 1914 (p. 878) e ripresentata nel giugno 1916: *ibid.*, vol. X, tornata del 16 giugno 1916, p. 19790.

⁴ *Ibid.*, vol. XI, tornata del 12 dicembre 1916, pp. 11572-74 (Sandrini e Sacchi); Senato, *Discussioni*, vol. II, tornata del 23 marzo 1916, p. 2060, intervento del costituzionale Silvio Pellerano durante la discussione sul bilancio della Giustizia.

⁵ *Ibid.*, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, vol. XXII, dis. legge n. 728, presentato il 27 febbraio 1917, pp. 16 ss.

⁶ Di «premio di smobilitazione» parla H. DITTRICH-JOHANSEN, *Le «militi dell'idea». Storia delle organizzazioni femminili del Partito Nazionale Fascista*, Olschki, Firenze 2002, p. 31.

⁷ Cfr. *Barriere ultime e incapacità femminile*, «Assistenza femminile sociale», 1920, 4, p. 52; a rappresentare il CNDI era la nobile Giorgia Ponzio Vaglia. Don Sturzo chiese troppo tardi d'inserire Dina Bizzarri in rappresentanza dell'Unione delle donne cattoliche: cfr. ACS, PCM, G, 1919, f. 2, prot. 172, *Riforme giuridiche a favore della donna*, lettera della PCM al segretario del PPI, 16 settembre 1919.

gli impieghi pubblici, come richiesto tra gli altri da Modigliani e Meuccio Ruini. Tra i commissari le opinioni erano divergenti: per alcuni la legge era «troppo timida», per altri, tra cui Gallini, Turati, Scialoja e Sandrini, la riforma era comunque rilevante. Nel presentare il testo per l'approvazione, il relatore insistette proprio sull'importanza di queste aggiunte⁸. E sull'urgenza. A conflitto in corso, alcuni alti magistrati ricordarono la necessità di allinearsi alla situazione vigente nelle province che sarebbero state, si auspicava, annesse al Regno d'Italia⁹. E proprio riferendosi al disegno di legge pendente in Parlamento il Consiglio di disciplina dei procuratori di Ancona accolse nel giugno 1918 la domanda d'iscrizione all'albo della dottoressa Elisa Comani: che fu impugnata, lo vedremo, dalla procura.

Il progetto di legge fu discusso solo a guerra finita, nel marzo 1919, quando il guardasigilli Facta (governo Orlando) fece un passo indietro, proponendo di limitarsi ad abolire l'autorizzazione maritale. Ma ormai, ricordò il relatore Di Stefano Napolitani, i commissari avevano trovato un accordo, ritenendo la donna idonea alla professione di avvocato e di procuratore legale. La parificazione giuridica dei due sessi, a suo parere, avrebbe dovuto portare ben presto all'estensione alle donne del diritto di voto. Nel frattempo, la legge che si proponeva non aveva carattere rivoluzionario, come era chiaro a molti deputati, sia della maggioranza che dell'opposizione. L'avvocato filogiolittiano Raffaele Cotugno, ad esempio, ricordò i «fiumi di tronfia eloquenza» versati per approvare una «modestissima leggina» che accoglieva solo parte delle richieste femminili (non ci si occupava, ad esempio, della ricerca della paternità o del divorzio): il Parlamento, così facendo, si limitava a risolvere «un tema che si trascina da molti anni» con una piccola riforma, strappata «con una lotta diuturna come se si trattasse di rifare il mondo». I socialisti si spinsero oltre, senza ottenere però molta soddisfazione. Respinto l'ordine del giorno del civilista napoletano Arnaldo Lucci, che si era visto già bocciare un emendamento favorevole

⁸ ASCD, Legisl. XXIV, *Incarti delle Commissioni incaricate dello studio dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa parlamentare*, n. 728, *Disposizioni relative alla capacità giuridica della donna*, adunanza del 3 marzo 1917 (Uffici); Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, vol. XXII, disegno di legge n. 728/A, seduta del 27 febbraio 1917, pp. 42 ss., anche per un'ampia analisi della normativa straniera.

⁹ Cfr. R. Corte di appello di Bologna, *L'amministrazione della giustizia nel distretto durante il 1918. Relazione del sostituto procuratore generale Giuseppe Franchini letta all'assemblea generale del 7 gennaio 1919*, Stab. Tip. Riuniti, Bologna 1919, pp. 21-22.

all'ammissione delle donne anche alla magistratura e aveva chiesto di «equiparare la condizione giuridica della donna a quella dell'uomo, sia nel diritto privato, sia nel diritto pubblico», fu invece accolto il «platonico» ordine del giorno dell'avvocato socialista Adelmo Sichel, secondo il quale, per completare la capacità giuridica della donna, occorreva ammetterla anche al «diritto elettorale politico ed amministrativo»: questa legge – concludeva – interessava quasi esclusivamente le donne della media borghesia. La discussione in aula si concentrò sui contenuti del regolamento di attuazione, che alcuni – come il cattolico Agostino Cameroni – temevano divenisse un'arma nelle mani del governo per rinviare *sine die* l'entrata in vigore della legge. Proprio a scongiurare l'introduzione in sede applicativa di arbitrarie limitazioni, Modigliani presentò un emendamento, approvato, che rinviò al regolamento la sola definizione delle eccezioni alla regola dell'uguaglianza¹⁰.

Approvato il disegno a scrutinio segreto con una larga maggioranza, spettò al relatore in Senato, Paolo Emilio Bensa, recidere nell'aprile il rapporto causa-effetto tra guerra, ormai conclusa, e legge in discussione, sollecitandone l'approvazione prima della fine della legislatura. Del resto, osservò, della questione si era ormai impadronita l'opinione pubblica. Questo «grande passo» era frutto dell'«evoluzione dei tempi», come dimostravano le esperienze di altri paesi, a partire dalla Francia, «che ci hanno preceduto, spingendosi spesso a concezioni molto più ardite ed innovatrici». Se dunque la crisi della guerra aveva accelerato i tempi, la questione della capacità giuridica della donna era già matura «prima della guerra e indipendentemente dalla guerra». Proprio per questo motivo, aggiunse, la parte di maggior importanza sociale della legge – introdotta, come visto, in un secondo momento –, ovvero l'ammissione delle donne alle professioni liberali, «o non è stata criticata o è stata invece oggetto delle più autorevoli e recise approvazioni». Che fosse necessaria una legge lo confermava il fatto che «dacché gli ordinamenti scolastici apersero alle donne... la breccia nel monopolio mascolino era largamente aperta; ed attraverso ad essa vedemmo passare senza contrasti la donna medico, la donna ingegnere,

¹⁰ AP, Legisl. XXIV, Camera, *Discussioni*, vol. XVII, I tornata del 7 marzo 1919, pp. 18672-87 (interventi di Sandrini, Cotugno, Sichel, Lucci, Di Stefano Napolitani e Sacchi), I e II tornata dell'8 marzo 1919, pp. 18771-88 e 18819 (Facta, odg Sichel, Lucci, Modigliani, e votazione, con 292 favorevoli e 42 contrari).

la donna ragioniere, la donna farmacista, la donna professore d'università, d'istituto tecnico o di liceo, senza contare le falangi numerosissime e più modeste di pubbliche impiegate»: ma non, appunto, le donne avvocato¹¹.

A opporsi, sia pure blandamente, all'ammissione all'avvocatura restò Mortara, il magistrato della famosa sentenza di Ancona, prima come presidente della Commissione del Senato e poi, dal giugno 1919, come guardasigilli del governo Nitti: si proclamò infatti favorevole al programma minimo, temendo comunque che il «travolgere» nel «vortice» dell'arringo forense anche le donne avrebbe aggravato il problema dell'affollamento della professione. Non a caso presentò in quel periodo un radicale progetto di riforma della legge del 1874, che introduceva il numero chiuso¹². Come già nel 1906, pur convinto dell'impossibilità di confinare la donna entro il «ristretto ambito della famiglia», Mortara preferiva, e non lo nascondeva, una donna vicina al «focolare domestico», in attesa del «marito reduce dalle lotte del foro». E difatti, alludendo all'autorizzazione maritale, auspicò che la famiglia italiana restasse «salda ed integra nella sua struttura morale» per superare i rischi connessi a questo «esperimento di libertà»¹³. La discussione in Senato, appuntatasi solo sulla parte relativa all'autorizzazione maritale, confermò che le sue perplessità erano superate. Il liberale Raffaele Perla, presidente del Consiglio di Stato, ribadì che la legge era «qualche cosa di più e di meglio che un semplice premio di smobilitazione», mentre Bensa ricordò che sul progetto era calata «la congiura del silenzio. La stampa ne tace [...]. Gli stessi tecnici del diritto poco scrivono e poco parlano in proposito»: era lecito dedurne che la questione era matura. Non per il programma «massimo», beninteso: non era il caso di introdurre una «egualianza assoluta», poiché le rivendicazioni del «sesso gentile» – lungi dal trapassare, come qualcuno temeva, «in quella non simpatica categoria che fu ironicamente appellata il *terzo sesso*»¹⁴ –

¹¹ Per la relazione di Bensa del 6 marzo 1919 cfr. «Giurisprudenza italiana», 1919, IV, coll. 24-31.

¹² Sul progetto di legge Mortara, che accoglieva le richieste dei congressi forensi d'anteguerra, cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 370-71.

¹³ AP, Legisl. XXIV, sess. 3 (1918-19), Senato, *Discussioni*, vol. V, n. 446, tornate del 12 (pp. 5002-15), 14 luglio (pp. 5019-35) e 15 luglio 1919 (p. 5043: 58 favorevoli e 17 contrari), cit. alle pp. 5003 (Perla), 5019-20 e 5024-26 (Bensa), 5027-29 (Mortara). Secondo LACCHÉ, «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole», cit., pp. 149-50, Mortara fu «l'artefice della legge».

¹⁴ Chiara l'allusione a Guglielmo Ferrero (marito di Gina Lombroso, una delle poche

«non si estendono presso di noi alla figura della donna soldato, e neppure a quella della donna prefetto o giudice».

2.2 *La regola e l'eccezione*

Il testo approvato divenne la legge n. 1776 del 17 luglio 1919: oltre all'abolizione dell'autorizzazione maritale, l'art. 7 ammise le donne all'esercizio di tutte le professioni e di tutti gli impieghi pubblici, eccezion fatta, «se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi», quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o attinenti alla difesa dello stato. Il regolamento, approvato il 4 gennaio 1920, specificò che le donne potevano, «con disposizioni regolamentari», venire escluse da quei pubblici uffici per i quali erano giuridicamente capaci ma non idonee «in relazione alle esigenze dei servizi» e «per specifiche ragioni»: ovvero, quelli a cui era connessa la dignità di ufficiale dello Stato e avevano carattere politico (ad esempio prefetto o ministro), consigliere di Stato e della Corte dei conti, carriere giudiziarie (cancelliere, ufficiale giudiziario, magistrato), amministrazione civile dell'interno.

Le donne potevano accedere a tutti i ruoli del personale subalterno e d'ordine ma non a quelli di concetto, salvo per alcune carriere di natura tecnica, come nei ruoli ispettivi delle carceri¹⁵. Potevano, e anzi erano state espressamente invitate a farlo da Mortara, aspirare ai servizi non armati di pubblica sicurezza, relativi alla «polizia dei costumi» e alla vigilanza sui minorenni: un impiego considerato anzi idoneo alle laureate in Legge, anche se, non potendo accedere all'ordine giudiziario, avrebbero potuto svolgerlo solo nel tribunale dei minorenni, della cui istituzione si parlava da tempo.

L'accoglienza della legge e del regolamento nel mondo femminile – del diritto o meno – è molto interessante per cogliere le sfumature e le implicazioni del provvedimento. Il bicchiere poteva essere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda delle prospettive e delle aspettative. Le associazioni femminili non nascosero

donne contrarie al voto femminile) e al suo capitolo, sulle intellettuali inglesi nubili, in *L'Europa giovane. Studi e viaggi nei paesi del Nord*, Treves, Milano 1898. Cfr. OLLANDINI, *La donna e l'avvocatura*, cit., pp. 447.

¹⁵ O nella sanità pubblica, negli Archivi di Stato, nei Ministeri degli affari esteri e del tesoro: «Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia», 1919, 30, p. 261 e 1920, 8, pp. 131-32.

la propria insoddisfazione, emersa da un'inchiesta promossa dal «Giornale della donna» della suffragista e futura dirigente dei fasci femminili Paola Benedettini Alferazzi, ripresa e ampliata dall'«Almanacco della donna». La socialista Casartelli, sulla stessa linea di Turati – che si era dichiarato «sufficientemente soddisfatto», pur ammettendo che «le barriere contro la emancipazione giuridica della donna, invece di cadere si sono elevate di nuovo» col regolamento –, vide nella legge una «mezza vittoria», mentre Silvia Bemporad commentò: «Eccoci sempre di nuovo e a capo linea, e il treno non parte!». Se anche per la Benedettini il regolamento esorbitava dalle prerogative concesse dalla legge, le collaboratrici de «La toga» di Napoli invitarono, «a parte ogni considerazione più o meno piccante sulla amenità dell'avvenimento» (le donne con la toga), a fare appello a «noi poche pioniere» per trovare «fede e forza» per affrontare un mondo maschile, resistendo alla tentazione di «restare a casa». Dal canto loro, il congresso e il consiglio nazionale del CNDI del 1920 e 1921 dedicarono la loro sezione giuridica, presieduta dalla Benetti Brunelli, a temi più classici – la ricerca della paternità naturale e la condizione dei minorenni nel progetto di codice penale –, riservando un'attenzione sporadica alla donna nei pubblici uffici¹⁶. Se per le associazioni femminili la legge del 1919 era dunque un «acconto» cui non aveva fatto seguito il «saldo» (ovvero il diritto di voto, votato nel settembre 1919 dalla Camera, ma rimasto lettera morta), Maria Cervone Bicci lesse correttamente il regolamento del 1920 come una conferma del mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza e della necessità, per il futuro, di demandare la soluzione delle questioni femminili alla conquista del diritto elettorale: unica garanzia per avere legislatori ispirati, nella stesura delle leggi e dei regolamenti, non a «preconcetti» ma al riconoscimento del merito. La Labriola, dal canto suo, ormai incamminata sulla via del femminismo “politico” (nel 1922 avrebbe fondato i Gruppi femminili nazionalisti), sentenziò laconicamente: la legge era una «trappola», e il regolamento metteva fine alla «commedia femminista che il Parlamento ed il Governo hanno recitato in primavera ed estate del 1919!»¹⁷.

¹⁶ Cfr. ACS, CNDI, b. 1, fasc. 1, cit. Sull'attribuzione allo Stato della ricerca della paternità cfr. l'intervento della Labriola al congresso dell'Associazione per la donna (Roma, ottobre 1917): *I problemi sociali della donna*, cit., pp. 154-55.

¹⁷ Le citazioni provengono rispettivamente da: V. INGANGI, *La donna e la professione di*

Di “trappole”, in effetti, era disseminato il percorso delle donne, anche delle laureate in Legge, che continuavano a essere poche: solo 3 nuove dottoresse nel 1919, a fronte però di un aumento delle iscritte, raddoppiate tra il 1915-1916 e il 1918-1919, da 36 a 71 e a 99 l'anno successivo¹⁸. Per quanto il Parlamento avesse ammonito a non «restringere il concetto liberale della disposizione»¹⁹, nel maggio 1920 la I sezione del Consiglio di Stato, su sollecitazione del ministro della Pubblica istruzione Alfredo Baccelli, espresse un parere in merito alla legittimità, da lui auspicata, di mantenere in vigore i regolamenti d'anteguerra che avevano fino ad allora escluso le donne dai concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie maschili di secondo grado. Al di là del caso particolare, che rivela l'atteggiamento della Minerva nei confronti delle donne²⁰, i magistrati amministrativi suggerivano un'interpretazione restrittiva della legge e del regolamento, sostenendo che «la giuridica eguaglianza dei due sessi non importa anche una assoluta eguaglianza di fatto». Poiché il regolamento non aveva preso in considerazione quegli uffici o professioni poteva essere necessario escludere la donna «per considerazioni che attengono alle particolari esigenze dei medesimi e che quindi si basano sulla natura delle cose e non sopra astratte e aprioristiche norme di diritto ormai affatto superate», il Consiglio di Stato affermò che le donne potevano essere escluse, «con concrete e tassative norme» (che le varie amministrazioni erano anzi sollecitate a emanare con urgenza), anche da altri e “nuovi” uffici pubblici, per i quali potevano anche essere giuridicamente capaci, ma che non erano idonee a ricoprire. Non tutti i consiglieri, peraltro, erano concordi: Camillo Corradini, già capogabinetto

avvocato e G. NERI, *Le donne a casa*, «La toga», 9 luglio 1919 e 30 gennaio 1920; M. CERVONE BICCI, *La donna negli impieghi*, «Almanacco della donna», 1921, pp. 127-38. Sulle altre posizioni, comprese quelle riportate dal «Giornale della donna», cfr. *Nel campo della legislazione. La capacità giuridica della donna*, *ibid.*, pp. 250-53. Sulla rivista della Tarugi, Labriola aveva invece espresso parere favorevole sulla legge: *La nuova conquista (nell'ora della vittoria)*, «Voce nuova», 1920, 9.

¹⁸ Cfr. MPI. DGIS, *Statistica della popolazione scolastica delle università e istituti superiori*, Libreria dello Stato, Roma 1925, vol. I, 1915-1919; vol. II, Roma 1926, p. 47; A. PAGLIARI BIANCHI, *La donna dalla scuola alla vita*, «Almanacco della donna italiana», 1923, p. 96.

¹⁹ AP, Legisl. XXIV, Camera, *Discussioni*, vol. XVII, I tornata del 7 marzo 1919, cit., pp. 18782 e 18784 (Facta e Modigliani).

²⁰ Le donne non dovevano insegnare allo studente maschio – «nel momento più difficile e più pericoloso del suo sviluppo fisico», di «formazione della mente e del carattere del cittadino» – determinate materie, non dando «adeguato affidamento per le sue qualità fondamentali, che non sono modificabili da tirocinio e da cultura»: «Giurisprudenza italiana», 1920, III, col. 90.

to alla Pubblica istruzione nel secondo governo Giolitti ed esperto di scuola primaria e popolare, criticò la formulazione del parere, che lasciava arbitra l'amministrazione – di cui era noto il «misoneismo» – di compiere «un serio attentato al principio di libertà ed eguaglianza affermato dalla nuova legge». La sua voce, del tutto minoritaria, fu però messa a tacere dal presidente Augusto Ciuffelli, incline a mantenere in vigore le norme che avevano escluso le donne dalle amministrazioni, a meno che non fossero contrastanti con la nuova normativa²¹.

Dello stesso parere di Corradini era l'avvocato Federico Cammeo, che sull'autorevole «Giurisprudenza italiana» censurò il misoneismo di burocrati che, nel redarre i regolamenti, palesavano «pregiudizi antifemministi spiccati» e, soprattutto, legami «di simpatia, di studi, di classe, di tradizioni con tutto l'elemento maschile degli aspiranti, pure contrario alla concorrenza delle donne». Pur proclamandosi perplesso circa un'apertura indiscriminata, nel suo discorso eminentemente tecnico-giuridico invitò a considerare le conseguenze del provvedimento: «la legge vive poi nel tempo, staccata dalla volontà concreta di chi in un dato momento l'ha emanata, e vale per quel che dice, per quel che importa nel sistema ulteriore dell'ordinamento giuridico, senza che il suo significato possa cristallizzarsi nella intenzione subbiettiva dei compilatori delle norme»²². È proprio quanto avvenne: a dispetto della sanzione del principio dell'uguaglianza – proclamata a livello giuridico ma negata *di fatto* –, l'interpretazione estensiva delle «eccezioni» fu l'avvio di un «processo di deterioramento» della condizione giuridica femminile²³.

Un processo rinforzato nell'aprile 1921 da una sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato che, respingendo il ricorso di una donna esclusa da un concorso per insegnante in un ginnasio maschile, riconobbe alle pubbliche amministrazioni la facoltà di

²¹ *Ibid.*, coll. 92-94 per il parere; cfr. ACS, Consiglio di Stato, *Verballi del Consiglio di Stato*, I sezione, rel. Domenico Barone, adunanza generale del 20 maggio 1920, n. 607, aff. 2, c. 15v.-16r. Su Corradini, che pochi giorni dopo divenne sottosegretario agli Interni nel governo Giolitti, cfr. la voce di G. TOSATTI in G. MELIS (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, t. I, Giuffrè, Milano 2006, pp. 1097-1110.

²² F. CAMMEO, *Le donne e gli impieghi pubblici*, «Giurisprudenza italiana», 1920, III, cit., coll. 77-88.

²³ SCHWARZENBERG, *Condizione della donna*, cit., p. 102; M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, il Mulino, Bologna 1979, pp. 33-36 e 51-55.

introdurre ulteriori esclusioni delle donne dai concorsi per gli impieghi, «anche nei singoli casi», che la legge del 1919 aveva loro tolto²⁴: una misura cui si fece ampiamente ricorso durante il fascismo, incontrando peraltro, in qualche raro caso, l'opposizione dello stesso consesso amministrativo²⁵.

Ma in quel tormentato dopoguerra, contrassegnato dalla campagna contro le «signorine negli uffici» lanciata da ampi settori della burocrazia in accordo con le associazioni dei reduci, la legge del 1919 sembrò davvero, «in mezzo a tanta bufera», l'«ultima trincea che non si abbandona», come sostenne nel 1922, con toni militareschi, la Benedettini Alferazzi²⁶. Molte amministrazioni pubbliche, infatti, nel bandire i concorsi si stavano arrogando il diritto di ammettervi o meno le donne.

2.3 *Eva in tribunale*

La “trincea” non proteggeva granché nemmeno le prime avvocate, presentatesi in tribunale tra i lazzi del pubblico, vittime della satira (non di rado greve) dei periodici umoristici, che le ritraevano in abiti succinti, in gonne con larghi spacchi per far intravedere reggicalze, intente più al trucco che al dibattito in aula, abili seduttrici di poveri giudici vittime delle moine femminili. Uno stereotipo ben radicato fin dal lontano 1883, come visto, e perpetuato dai giornali umoristici²⁷. Una curiosità quasi morbosa accolse Elisa Comani, laureata a Camerino nel 1915, ammessa una prima volta nel 1918 nell'albo procuratori di Ancona, cancellata e definitivamente iscritta nell'agosto 1919. Salutata con perfidi commenti dal «Corriere adriatico» – «non ci mancava altro!»; «Niente, adunque, avvocatesse, niente donne

²⁴ «Giurisprudenza italiana», 1921, III, coll. 202-203, pres. Carlo Sandrelli, rel. Luigi Cagnetta, sentenza del 1 aprile 1921, con nota critica di Cammeo.

²⁵ Una sentenza della V sezione del 1929 invalidò un concorso impugnato dall'amministrazione «per ragioni di pubblico interesse», ovvero, perché aveva vinto una donna: cfr. L. MAZZAROLLI, *La protezione del cittadino*, in *La giustizia amministrativa ai tempi di Santi Romano presidente del Consiglio di Stato*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 270-71.

²⁶ P. BENEDETTINI ALFERAZZI, *L'ultima trincea che non si abbandona*, «Almanacco della donna italiana», 1922, pp. 210-13.

²⁷ Cfr. GEC, *Tocchi e toghe*, cit., cap. VII, *Le avvocatesse*, pp. 125-38, che riporta vignette da «Il ventesimo secolo», «La Luna» (peraltro favorevole all'ammissione delle donne all'avvocatura), «Pasquino»; *La donna e la caricatura nei giornali italiani*, «Almanacco della donna italiana», 1927, p. 371.

straordinarie, niente superdonne. La forza maggiore e migliore della donna risiederà immutabilmente nella sua debolezza» –, Elisa aveva bussato invano alle porte di alcuni studi legali, collezionando tanti rifiuti, prima di entrare in due noti studi cittadini ed esordire in tribunale. Così ricordava l'ansia per il debutto: si era sentita «vacillare sotto il peso della grave responsabilità», con le gambe tremanti davanti alla morbosa curiosità del pubblico, in gran parte femminile, pronto a «giudicare se la donna abbia meritato, o meno d'essere ammessa nell'arringo forense». Dopo aver parlato per oltre un'ora, «i sorrisi tra l'incredulo e lo scettico che avevo notato all'inizio della discussione su molti visi erano andati scomparendo: gli ascoltatori evidentemente andavano modificando il loro giudizio su la donna in toga»²⁸.

Non così tutti i colleghi, a giudicare da un commento apparso su «La toga» di Napoli: non abbiamo bisogno in tribunale di «sirene in *décolleté*» né di «deplorevoli turbamenti nei costumi giudiziari così tanto decaduti», sentenziò l'avvocato Luigi Lacetti, evocando – quarant'anni erano passati invano – le laconiche affermazioni della Serao e di Marghieri, e anzi superandole in volgarità. «Purtroppo queste *evolute*, queste *cerebrali* suggestionate dalla cattiva assimilazione di libri mal digeriti, o da altri stimoli occasionali, scopriranno a proprie spese tutta l'amarezza celata nel frutto della loro conquista». Presagi funerei, dunque, sul futuro professionale della Comani, che facevano eco a quanto aveva chiosato Carlo Beniamino sul «Pasquino», al tempo della sua iscrizione all'albo dei procuratori:

Non posso immaginare quale gusto particolare provi la signorina anconetana ad esercitare questa professione legale fra le meno attraenti e simpatiche del mondo e non posso nemmeno credere che abbia tutte le doti naturali per fare una grande carriera in questo ramo specializzato della professione giuridica. Certo per riuscire un procuratore formidabile del vecchio tipo, dovrebbe avere denti lunghi, quei denti particolari ai trichechi, ai procuratori ed... ai cinghiali: una faccia che arieggia il muso del "bull-dog" ed un temperamento di mastino alla catena... Sono i requisiti che si richiedono ordinariamente per un procuratore che si rispetti. Se è bella non le mancheranno bensì i clienti che le vorranno affidare le loro cause, non tanto per la tutela degli interessi

²⁸ Cfr. P. POLETTI, *Le avvocatessa*, «Corriere adriatico», 4 agosto 1919 ed E. COMANI, *Le impressioni di una neo-avvocata*, «La toga», 1° agosto 1920 (estratto da «La donna», 1920, 329).

quanto per farle la corte. [...] Ora, io amo immaginare la nuova iscritta nell'Albo di Ancona alquanto più attraente e alquanto meno feroce del prototipo dei procuratori vecchio stile, nel qual caso non è avventato pronosticare per la signorina uno scarsissimo successo professionale, ed una breve durata della carriera²⁹.

Non era un «mastino» ma addirittura attraente, annotava Piero Addeo nel 1921: «Nella dolce Ancona, pura gemma adriatica, una Silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro temprata le sue giovanili primavere nell'aspro agone forense». Aspro e faticoso, come lei stessa aveva messo in conto: «la conquista completa della pubblica opinione non sarà né lieve né facile e potrà essere solo abbreviata se entreranno coraggiosamente in lizza colleghe, e non ne mancano, di grande valore e di grande intelletto». Per superare i pregiudizi, occorreva l'esempio di «noi poche pioniere»³⁰. Pur lavorando nei famosi studi legali di Arturo Vecchini e di Mario Ascoli, la Comani sbrigava soprattutto cause d'ufficio, scontando la diffidenza delle clienti donne: «Per mio conto, noto una maggior fiducia nell'uomo che nella donna ad affidarsi al mio patrocinio. Ma debbo però anche notare che la diffidenza, direi quasi l'ostilità che separa noi dalle nostre sorelle io l'ho riscontrata quasi esclusivamente nelle donne di medio ceto; le contadine, le operaie invece vengono spessissimo a me per appoggio, per consiglio, spontaneamente piene di entusiasmo e di fiducia».

Esperta di diritto commerciale, Elisa aveva una «incoercibile passione» per il ramo penale, intendendo l'avvocatura come «un apostolato», come dimostrò in occasione della difesa di alcuni bersaglieri coinvolti nella rivolta del 1920 e nel processo in Assise del febbraio 1921³¹. Per la sua arringa, apprendiamo dal giornale locale «Socialismo», le aspettative erano alte e non furono deluse: «la nostra compagna» si comportò molto bene, ma non riuscì a evitare di essere definita «Signora», non «Avvocato». E che combinava lavoro professionale e impegno emanci-

²⁹ Cfr. L. LACCETTI, *La donna togata*, in *ibid.*, 22 ottobre 1919 e, per l'articolo di Beniamino, GEC, *Tocchi e toghe*, cit., p. 138.

³⁰ Cfr. ADDEO, *Le avvocatessa*, «La toga», 24 ottobre 1921 e COMANI, *Le impressioni di una neo-avvocata*, cit., anche per la successiva citazione nel testo.

³¹ Per le citazioni nel testo, comprese le successive tratte da «Socialismo» (COMANI, *Lotta di sesso*, 12 marzo 1921, e ancora 19 marzo e 8 luglio 1921), cfr. TACCHI, «Una Silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla chioma d'oro». *Elisa Comani del foro di Ancona*, in SBANO (a cura di), *Donne e diritti*, cit., pp. 170-74.

pazionista. Nell'articolo dall'eloquente titolo *Lotta di sesso*, Co-mani prese le difese di quelle donne che gli ex combattenti avrebbero voluto far rientrare nel dopoguerra nella sfera domestica familiare. Questa ingiustizia – si mandavano a casa le donne perché non servivano più, «come un limone spremuto» –, era lo specchio di un più generale problema di ordine sociale, che la borghesia al potere non intendeva risolvere; riprendendo e modificando leggermente le parole pronunciate vent'anni prima alla Camera da Socci, concludeva: «il disagio economico incombe su tutti i diseredati e oggi alla lotta di classe si unisce la lotta di sesso e poiché questa non è che la figlia di quella, solo l'attuazione dei postulati socialisti che non ammettono disuguaglianze sociali potrà comporla».

Non tutte le Eve togate del primo dopoguerra si presentarono in tribunale: delle 85 avvocate iscritte nel 1921 agli albi degli avvocati, poche realmente esercitavano³². Molte insegnavano, oppure – sposandosi – avevano messo in secondo piano il “problema” del lavoro; altre ancora si occupavano di assistenza penale ai minorenni “abbandonati” o “traviati”, una scelta di nicchia, riconducibile alla natura materna della donna. In un contesto politico e sociale contrassegnato dall'idea, fatta propria sin da fine Ottocento dalle emancipazioniste, della possibilità di conciliare pubblico e privato, questi spazi erano magnanimamente lasciati dagli avvocati uomini alle colleghe. Le donne furono invitate a trasferire la loro “natura” e sensibilità nelle campagne per l'abolizione della pornografia, della prostituzione (la tratta delle bianche): erano difatti attive, Labriola in testa, nel Comitato italiano della Federazione abolizionista internazionale³³. Una conferma di come le esperienze professionali riproducessero la tendenza del “femminismo materno” a valorizzare nel pubblico le peculiarità private, come ella stessa aveva ricordato a conflitto ancora in corso, auspicando l'inserimento della «donna nuova della novella Italia» in alcuni settori cruciali per la ricostruzione del dopoguerra, a partire da quelli riguardanti la maternità e l'assistenza sociale³⁴.

Molte neo-avvocate continuarono a lavorare come consulenti

³² Cfr. ISTAT, «Annali di statistica», 1934, s. VI, 15, p. 111.

³³ Cfr. A. MOSCONI, *I doveri sociali e la donna*, «La toga», 20 ottobre 1919 e, per il congresso abolizionista di Roma del novembre 1921, ACS, CNDI, b. 1, fasc. 1, cit.

³⁴ Cfr. LABRIOLA, *I problemi sociali della donna*, cit., pp. 20-21, 27-28, 54-56, 85 ss. (sulla crisi della maternità e della famiglia), 174.

in enti e associazioni femminili (la Tarugi come consulente legale della sezione milanese del Lyceum) e/o come assistenti negli studi legali di famiglia. Così Bice Daneo, la prima donna a indossare la toga a Milano: nipote del ministro Edoardo – che nel 1902 aveva giudicato immaturi i tempi per una donna avvocato –, laureatasi a Genova nel 1916, quando nel 1920 si iscrisse all'albo già da tre anni lavorava in un noto studio legale cittadino³⁵. Testardaggine e tenacia erano due doti riconosciute anche a Ida Ciolfi Cimato, figlia di avvocato, che alla fine del 1919 ottenne finalmente, a dieci anni dalla laurea, l'iscrizione all'albo procuratori di Roma nel corso di un'affollata cerimonia: «ora che ha due figli», avrebbe potuto «efficacemente collaborare» col marito, ovviamente avvocato. Il senso di fatica sembra prevalere in tutte queste «pioniere». Quando nel 1922 riuscì a diventare procuratore legale, la Troise ricevette dalla rivista del CNDI le congratulazioni per essere «riuscita a raggiungere il fine al quale aveva ambito senza mai stancarsi togliendo alle ore di riposo che le rimanevano dal suo impiego al Ministero delle Poste quelle che ha dedicato allo studio indefesso»³⁶.

Il clima in cui le prime Eve togate si trovavano a lavorare è stato descritto con efficacia, ad almeno trent'anni di distanza, dall'avvocata veneziana Giovanna Pratilli, che si autoinseriva tra le «pioniere» (avvocata dal 1923 e fino almeno al 1937 l'unica in città, protagonista negli anni Trenta dell'associazionismo giuridico femminile). Della legge del 1919, per quanto matura dal punto di vista politico e sociale, era stata avvertita la «necessità storica» soltanto da «una minoranza»; e siccome, per molti aspetti, questa aveva anticipato i costumi, la sua prima applicazione era stata «sfasata, rispetto alle consuetudini e all'opinione pubblica». Come pioniera, aveva avuto la sensazione di andare contro corrente: «Essere l'eccezione può anche apparire divertente in qualche occasione fuggevole, durante gli anni giovanili; ma ogni giorno, ogni minuto, in ogni occasione, è una fatica notevole, che si aggiunge allo sforzo comune a tutti dei primi anni di avviamento a una professione»³⁷.

³⁵ Cfr. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina*, cit., pp. 131-41.

³⁶ Cfr. I. MAGLIOCCHETTI, *Conquiste femminili. Ida Ciolfi Cimato e Il giuramento di una donna avvocato*, «Attività femminile sociale», 1919, 13, pp. 265-66 e, per la Troise, 1922, 11, p. 192 (negli anni Sessanta la Ciolfi insegnava diritto nelle scuole magistrali femminili).

³⁷ G. PRATILLI, *Associazioni professionali femminili nel 1953*, «Vita e giustizia», organo dell'Unione giuriste italiane, Roma, 1953, 1-2, p. 3.



Capitolo 3

Il fascismo, o delle nuove esclusioni

«[Molte donne] preferiscono andare nell'inverno a sciare o a frequentare i teatri ed invece di indossare la toga nera sia pure ornata di nappe d'argento e d'oro amano di vestire al più presto l'abito bianco, perché per la grande maggioranza delle donne l'ideale della vita è rappresentato dal matrimonio e sentono che la loro missione è quella di far crescere i propri figli sani e robusti in modo che diventino uomini, sappiano rendere sempre più grande e più temuta l'Italia imperiale»¹.

3.1 *Avvocate e regime*

La politica di svilimento delle inclinazioni professionali delle donne veniva da lontano, e il regime fascista la proseguì nel quadro della sua ambivalente promozione delle capacità femminili da un lato e di assegnazione alla donna di un preciso ruolo sociale dall'altro. La chiusura nei confronti delle istanze emancipazioniste – dal voto al lavoro extradomestico – andò infatti di pari passo con una politica di attenzione al lavoro femminile in cui si combinavano “protezioni” e “discriminazioni”, e che si tradusse in una progressiva espulsione delle donne da settori cruciali dell'impiego (*in primis* l'insegnamento) e delle professioni, e con un aumento della disuguaglianza relativa tra uomini e donne in molti settori. Del complesso e per molti aspetti contraddittorio processo di modernizzazione conosciuto dalle donne italiane, pur nel contesto della più generale e ossessiva esaltazione del ruolo della madre e sposa esemplare all'interno del cruciale perno dello Stato fascista, la famiglia, le professioniste furono attrici tutt'altro che secondarie, funzionali alle esigenze del regime di mobilitare la componente intellettuale².

Con brutale chiarezza fu lo stesso Mussolini a sintetizzare il ruolo assegnato dal regime alle professioniste: «maestre, professoresse, avvocatesse, medichesse», lavoravano non per «ambizione» o per soddisfare una loro «vocazione», ma solo per ne-

¹ SENEX, *Varietà giudiziarie. La donna e l'avvocatura*, «Rassegna del sindacalismo forense», 1936, 2, pp. 112-15.

² Senza renderne qui conto, di una letteratura ormai significativa e ricca di stimoli, mi limito a ricordare V. DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, Marsilio, Venezia 1997 e DITTRICH-JOHANSEN, *Le «militi dell'idea»*, cit.



cessità³. Rispetto all'età liberale, quando alle donne era premuto «dimostrare una mentalità nutrita da forti e complessi studi» per soddisfare esigenze culturali proprie e/o della famiglia, nell'Italia fascista molte laureate «lascerebbero volentieri in asso manuali, codici, dispense e tavoli di lavoro duramente conquistati per mettersi un bel grembiule bianco e attendere alle faccende domestiche»: se non lo facevano – aggiungeva una giovane studentessa di Giurisprudenza, futura avvocata – è perché «non possono»⁴. Erano sintetizzati, al di là di ogni considerazione, i termini della questione: al di là della “necessità” di lavorare, la realtà parlava di un aumento di donne istruite nel mondo del lavoro, sia professionale che impiegatizio, non certo percepito come un diritto.

Secondo la statistica e fiduciaria provinciale dei Fasci femminili dell'Urbe, Maria Castellani, la donna professionista non era tanto e non solo l'espressione di «una forma, chiamiamola così, di emancipazione della classe media», ma anche prodotto della crisi economica, che la costingeva a lavorare: ma solo le «donne d'eccezione» avrebbero dovuto cimentarsi, con possibilità di successo, nella libera professione⁵. Riemergeva di nuovo il paradigma dell'“eccezionalità”, che pure Maria Laetitia Riccio, dirigente negli anni Trenta della Federazione italiana delle donne giuriste, riconosceva, ricordando di conoscere «quasi tutte le avvocatessse italiane e molte di quelle straniere». Augurandosi che le avvocate restassero poche, «non per meschino egoismo delle già arrivate, ma per coscienza della importante ed altissima missione dell'avvocato», ammoniva che quella forense era una professione che richiedeva «tali doti di carattere e di energia, oltre che d'intelletto e di cultura» non comuni, «uomini o donne che siano»⁶.

Nel contesto di scarsa apertura del mondo del diritto nei confronti delle donne si inserì, durante il ventennio, la politica discriminatoria del regime, risoltasi in uno «stillicidio di provvedimenti di carattere “espulsivo”» aventi per oggetto la estromis-

³ Intervento alla Camera del 15 maggio 1925, in *Un'opinione non trascurabile*, «Libro e moschetto», 26 luglio 1929. Cfr. anche V. DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 232.

⁴ F. OLIVIERI, *La donna nella vita forense italiana*, «Il giornale della donna», 1928, 10, p. 1; P. DOLFIN, *In tema di studentesse*, «Libro e moschetto», 25 aprile 1930.

⁵ M. CASTELLANI, *Donne italiane di ieri e di oggi*, Bemporad, Firenze 1937, p. 108.

⁶ FEDERAZIONE ITALIANA DONNE GIURISTE, *La donna e la legislazione fascista*, a cura di M.L. Riccio, Ed. «La Toga», Napoli 1933, p. X.

sione dal pubblico impiego e dal lavoro privato⁷, del quale le laureate in Legge che cercavano sbocchi alternativi alla libera professione risentirono indirettamente. Il contingentamento della presenza delle donne nella pubblica amministrazione – nel 1933 fu stabilito che, negli impieghi di tipo A, richiedenti un titolo di studio superiore, queste non potessero superare il 5% dei posti messi a concorso – colpì infatti le laureate in Legge che cercavano impiego nelle banche, negli istituti assicurativi ecc.⁸. Chi aveva trovato rifugio nell'insegnamento, dovette fare i conti col processo di "defemminizzazione" della scuola, avviato con la riforma Gentile del 1923 e proseguito con il divieto nel 1926 di concorrere alle cattedre di filosofia e storia, italiano latino e greco nei licei classici e scientifici, e di italiano e storia negli istituti tecnici superiori. In questi ultimi, le nostre laureate potevano insegnare diritto ed economia politica: una "scelta" fatta da molte, se Lea Meriggi, esperta di diritto internazionale, aveva girato parecchie scuole del paese per cinque anni prima di conseguire nel 1930 l'abilitazione alla libera docenza in diritto internazionale, insegnando in Germania e in Italia; e la stessa Riccio, così come la collega napoletana Flora Buoninconti e molte altre, erano state a lungo insegnanti nelle scuole secondarie⁹.

Le donne continuavano a scegliere facoltà che davano accesso all'insegnamento o a un impiego statale: nell'anno accademico 1926-1927 le laureate in Giurisprudenza furono 42 dei 1745 complessivi (2,4%), ma ben 309 (56%) nei corsi di laurea in Lettere e in Filosofia (di contro a 243 laureati uomini). Le 5 laureate in Scienze economiche, politiche e sociali rappresentavano il 4% del totale. Dieci anni dopo, nel 1937-1938, la situazione era invariata per Giurisprudenza, dove le 85 laureate rappresentavano il 3% del totale, mentre il dato di Scienze politiche, con 11 laureate, corrispondeva al 5,2% del totale, percentuale superiore dunque a Giurisprudenza, il cui trend era stato abbastanza altalenante: le laureate, dopo aver raggiunto nel 1934-1935 il

⁷ M.V. BALLESTRERO, *Donne (lavoro delle)*, in *Digesto*, IV ed., *Discipline privatistiche*, sez. *Commerciale*, v. 5, UTET, Torino 1990, p. 153.

⁸ Cfr. G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, il Mulino, Bologna 1996, pp. 328 ss.; M. SALVATI, *Il regime e gli impiegati. La nazionalizzazione piccolo-borghese nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 202-203.

⁹ Cfr. il necrologio di G. CANSACCHI, *Lea Meriggi*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 1944, s. V, fasc. 1, pp. 149-52, cui aveva a lungo collaborato; A. MICHELI, *La donna nella scuola*, «Almanacco della donna italiana», 1929, pp. 99 ss. Cfr. M. GALFRÉ, *Una riforma alla prova. La scuola media di Gentile e il fascismo*, FrancoAngeli, Milano 2000, p. 37.

“picco” di 104, si attestarono negli anni successivi su una media di 80 all’anno, di cui il 15% nella sola Milano¹⁰. Le donne avevano intuito – ipotizzava nel 1935 l’«Almanacco della donna italiana» – che una specializzazione in Diritto sindacale e corporativo offriva migliori prospettive di lavoro, presso il Ministero delle corporazioni o nei Consigli delle corporazioni¹¹.

Anche quando si laureavano in Giurisprudenza, le donne seguivano solo in parte percorsi di studio “al femminile”, come rivelano i titoli delle tesi discusse negli anni Trenta in alcune città (Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli)¹². Non emerge infatti una particolare propensione per argomenti legati alla “specificità” femminile, intendendo con questa – in un’accezione assai ampia e forse opinabile – il diritto di famiglia, la condizione giuridica della donna, la delinquenza minorile, le infermità mentali. Nei due anni accademici 1930-1932, delle 8 laureate in Legge a Bologna (rispetto a 217 uomini), la metà si occupavano di temi di “genere” (diritto di famiglia, aborto, dote, condizione giuridica della donna) e le altre 4 di diritto costituzionale o civile. Delle 34 donne laureate complessivamente a Milano negli anni 1931-1932, 1935-1936, 1937-1938 e 1939-1940 (gli uomini erano 368), solo 6 scelsero argomenti ascrivibili a un universo di interessi femminile (delinquenza minorile e non, prole illegittima, doti, assistenza ospedaliera), 8 si laurearono in diritto commerciale, 5 in penale, 7 in internazionale (di cui 4, dal 1937 in poi, a carattere politico: crisi della democrazia, Libia, colonie, autarchia). Solo 1 delle 10 laureate a Firenze (su 176 uomini) nel 1931-1932 e 1937-1938 affrontò, indirettamente, temi connessi al diritto di famiglia (diritto canonico), mentre 4 si laurearono in diritto civile e altrettante in commerciale o internazionale. Erano state appena 2, su 19, le laureate napoletane nel 1931-1932 e 1936-1937 (quando i laureati maschi furono ben 905) a occuparsi di assistenza sociale o di minori, mentre in 10 avevano scelto

¹⁰ ISTAT, «Annuario statistico italiano», 1933, s. III, 3, p. 100; 1939, s. IV, 6, pp. 312-13; ISTAT, *Statistica dell’istruzione superiore nell’anno accademico 1945-46*, Tip. Failli, Roma 1948, pp. 96-98; nel 1922-1923 le iscritte a Legge erano 224 (MPI, DGIS, *Statistica*, cit., II, p. 197).

¹¹ Le donne erano in tutto 5: cfr. F. CATASTA, *Studentesse d’Italia. G.U.F. femminile e orientamento professionale*, «Almanacco della donna italiana», 1935, pp. 158 e 162-63.

¹² I dati sono ricavati, *ad annum*, da: *Annuario della Regia Università di Bologna*, cit.; R. Università degli studi di Milano, *Annuario*, Soc. An. Poligrafica Operai, Milano; R. Università degli studi di Firenze, *Annuario*, Tip. Ruffilli, Firenze; *Annuario della R. Università degli studi di Napoli*, Tip. Università, Napoli; R. Università degli studi di Roma, *Annuario*, F.lli Pallotta, Roma; *Annuario della R. Università di Genova*, SIAG, Genova.

diritto commerciale o amministrativo. A Roma, che laureò nel 1931-1932 e nel 1937-1938 ben 41 donne (e 985 uomini), in 6 discussero tesi sulla condizione giuridica della donna e degli eredi, su matrimonio, separazione e divorzio, sulla delinquenza minorile, mentre assai di più – almeno una quindicina – si laurearono in diritto commerciale e amministrativo. Infine, delle 4 laureate nel 1930-1931 e 1935-1936 a Genova (su 145 maschi), in 2 presentarono tesi sulla tutela giuridica del nascituro o sulla “economia della moda”.

Questi dati, che andrebbero confrontati con gli argomenti di tesi prescelti dagli uomini e tenere conto del fatto che in alcune facoltà si privilegiavano determinati rami del diritto rispetto ad altri (anche in base ai docenti che vi insegnavano), se incrociati – quando possibile – con quelli delle riuscite professionali, rivelano che non sempre le scelte universitarie incidevano sul percorso successivo, quando le avvocate si confrontavano con il mercato del lavoro. Poco inclini fin dall’università, e ancor meno dopo, a scegliere argomenti e specializzazioni di “genere” erano state quattro amiche, laureatesi a Bologna negli anni Venti e Trenta: Pia Pezzoli, Angiola Sbaiz, Alda Piani e Paola Caldini; la prima, laureatasi nel 1928 su *Il delinquente di abitudine in diritto penale*, lavorò sempre come civilista; Sbaiz si era laureata con lode in diritto costituzionale, con Arturo Carlo Jemolo, su *Il principio della separazione dei poteri nella dottrina e nel diritto positivo negli ultimi cento anni* (1931); dopo aver collaborato con vari studi legali, divenuta avvocato nel 1941, entrò in quello del famoso processualista Enrico Redenti, del quale era stata assistente volontaria all’università, diventando assidua collaboratrice della sua «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile»; Piani, procuratore domiciliario di colleghi di altre città e socia a fine anni Trenta in uno studio con due colleghi uomini, si occupava di infortunistica, mentre Caldini – che parlava 7 lingue e si occupava di assistenza sociale – lavorava, sempre come civilista, presso lo studio dell’avvocato Luigi Leone, con clienti selezionati, soprattutto banche¹³.

La scelta della carriera accademica è piuttosto rara, e sono pochissime le docenti universitarie di discipline giuridiche; per una Labriola che, pur avendo aderito al fascismo, era ormai abbastanza defilata – non restano tracce della sua attività professiona-

¹³ Cfr. VIRGILIO, *Maria Pia Pezzoli*, cit., pp. 76 ss. Cfr. l’introduzione di G. Berti Arnoaldi Veli ad A. SBAIZ, *Pagine sparse sull’avvocatura*, Fondazione forense bolognese-Grafiche A&B, Bologna 2008, pp. 7-24.

le, e nel 1929 lascia decadere la sua abilitazione alla libera docenza¹⁴ –, nel 1938 vi erano 13 donne docenti di discipline giuridiche, di cui 6 libere docenti: 3 a Giurisprudenza e 3 a Scienze politiche, facoltà cui il regime aveva assegnato il compito di forgiare la “nuova” classe dirigente (maschile)¹⁵. Le discipline, molte delle quali insegnate in facoltà di media dimensione e rilevanza, variavano da Storia delle dottrine politiche (Paola Maria Arcari, a Roma e Torino, prima di vincere la cattedra a Cagliari e diventare nel dopoguerra preside della facoltà di Giurisprudenza) a Economia politica (Jenny Griziotti Kretschmann a Parma dal 1935: trent’anni dopo la sua qualifica non era cambiata, e insegnava a Pavia), da Diritto internazionale (Lea Meriggi, come professore dal 1940, e ordinario dal 1942, a Ferrara, dopo aver insegnato a Milano e Modena) a Istituzioni di diritto romano (Maria Peterlongo a Perugia e Francesca Bozza come supplente a Napoli). Alcune erano assistenti volontarie: di Scienza delle finanze (Laura Davico), Storia del diritto (Ginevra Zanetti, incaricata anche di Diritto ecclesiastico a Sassari e membro del Consiglio accademico), Esercitazioni giuridiche politiche ed economiche (Bice Persi, a Perugia), Economia politica corporativa (Olga Rivarano a Torino) ed Economia politica (Eugenia Zappi a Palermo)¹⁶. Vi era una straordinaria di Diritto corporativo, Maria Luisa Riva Sanseverino a Modena (proveniente da Pisa, dove nel 1934, dopo due anni di libera docenza, aveva vinto il concorso; nel 1949 sarebbe divenuta ordinaria)¹⁷. Nell’elenco del 1938 non figurava più Dina Bizzarri, morta nel 1935, pochi mesi dopo esser stata chiamata alla cattedra di Storia del diritto a Camerino, dopo 18 anni di insegnamento di materie giuridiche negli istituti secondari e altri 6 di libera docenza¹⁸.

Le donne avvocato, pur aumentate negli anni Venti – da 85 nel 1921 passarono a 180 nel 1931 –, si mantenevano nel 1940 al di sotto dell’1% del totale degli iscritti agli albi: a Firenze erano

¹⁴ Non avendo esercitato senza legittimo impedimento nel 1920-25: ACS, MPI, DGIS, *Libere docenze*, 1929, cit. Sugli ultimi anni della Labriola, morta di malattia nel 1941, cfr. TARICONE, *Teresa Labriola*, cit., pp. 209 ss.

¹⁵ Cfr. L. MANGONI, *Scienze politiche e architettura: nuovi profili professionali nell’Università italiana durante il fascismo*, in I. PORCIANI (a cura di), *L’Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli 1994, pp. 381-98.

¹⁶ Cfr. *L’annuario delle donne italiane*, «Donne italiane. Almanacco annuario», 1938, pp. 372 ss. Sulla Arcari, autrice di opere di storia delle dottrine politiche, cfr. PORCIANI-SCATTIGNO, *Donne, ricerche e scritture di storia*, cit., pp. 296-98.

¹⁷ Cfr. ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., p. 44.

¹⁸ Cfr. PORCIANI-SCATTIGNO, *Donne, ricerche e scritture di storia*, cit., pp. 294-96.

appena 3 su 412, a Roma 7 su 2061, a Milano 12 su 1701, cui si aggiungeva Pia Ravenna Levi, iscritta nell'albo aggiunto degli avvocati «di razza ebraica» che avevano ottenuto nel 1940 la “discriminazione”: non vi figuravano più le tre ebreo radiate (Wanda Levi Olivetti, Paola Pellizzi Pontecorvo, Irma Foà, figlia dell'avvocato Ferruccio). Al 1938 risultavano iscritte negli albi degli avvocati e procuratori, secondo l'«Almanacco della donna», solo 59 donne, salite l'anno successivo a 132, dato comprensivo dei procuratori. Per dare un'idea, in Francia le avvocate erano nel 1937 circa il 15% del totale, e dall'anno precedente Suzanne Brunschvig era divenuta la prima donna segretaria della Conférence du stage¹⁹.

Pochissime le donne notaio. Per quanto infatti, tra le professioni investite di una funzione pubblica, il notariato fosse stato “aperto” alle donne con la legge del 1919 – non ravvisandone più il carattere di pubblico ufficio – fino al 1927 non si presentò alcuna donna ai concorsi: in quell'anno le candidate furono due, e l'unica vincitrice risultò Elisa Resignani, figlia di un magistrato e praticante in uno studio milanese, che divenne così la prima donna notaio, a 27 anni, nel distretto di Novara e poi di Milano. Del resto, «come avrebbe potuto una donna – magari con marito e figli – farsi arbitra in difficili situazioni, conciliare opposti interessi, cogliere non l'effimero ma l'essenziale, resistere a sollecitazioni, talora a minacce, essere a un tempo sapiente e bonaria?»: le poche che lo diventavano, facevano «un atto di coraggio perché tutto era contro di loro»²⁰.

Davanti a queste cifre, non stupisce il basso tasso di sindacalizzazione delle donne-avvocato e in generale delle professioniste: all'aprile 1926, le aderenti alla Corporazione intellettuale erano 4002, ovvero l'11,2%, percentuale composta peraltro soprattutto da ostetriche, medici e farmaciste, visto che neppure

¹⁹ Cfr. ISTAT, «Annali di statistica», serie VI, n. 15, 1934, p. 111 (dati 1921); CASTELLANI, *Donne italiane*, cit., p. 113 (dati 1931); *Avvocatessse iscritte nell'albo avvocati e procuratori*, «Almanacco della donna italiana», 1938, pp. 384-85; *L'annuario delle donne italiane*, «Donne italiane. Almanacco annuario», 1939, pp. 332-35; F. ORLANDI-F. TACCHI, *Appendice* a G. TURI (a cura di), *Libere professioni e fascismo*, FrancoAngeli, Milano 1994, p. 227 (dati del 1940, ricavati dagli *Annuari professionali d'Italia*, a cura di L. TEALDY, Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Roma 1941). Sulla Francia cfr. MALATESTA, *Professionisti e gentiluomini*, cit., p. 317.

²⁰ N. FERRANDO, *Il notaio*, Vallecchi, Firenze 1961, pp. 72-73. Notizie sui concorsi e la Resignani in SANTORO, *Il notariato*, cit., pp. 334-35 e in M.C. ANDRINI, *La donna notaio e il diritto di famiglia*, «Vita notarile», 2008, 3, pp. 1557-58.

una donna figurava nella sezione legale²¹. Tra i motivi di questa “disaffezione”, vi era l’incoraggiamento da parte del regime a costituire associazioni femminili, non sollecitando dunque l’iscrizione delle laureate ai vari sindacati di categoria. Fallito nel 1924 il tentativo della socialista Tarugi di fondare un’associazione indipendente e “apolitica” di laureate in Legge²², molte donne avevano aderito alla Federazione italiana laureate e diplomate di istituti superiori (FILDIS), fondata nel 1920 a Roma dall’avvocata Nella Ponzetti, che era affiliata all’International Federation of University Women e aveva offerto assistenza legale alle donne in caso di mancate assunzioni. Come altre associazioni (ad esempio l’Alleanza muliebre di Milano, la vecchia Pro Suffragio), la FILDIS fu apertamente osteggiata dall’Associazione nazionale fascista società e circoli donne professioniste e artiste, nata nel 1930 dall’esperienza del Circolo di cultura donne professioniste e artiste, associazione fondata a Roma nel 1928 da Adelina Pertici con ambizioni soprattutto culturali.

Il cambio al vertice dell’Associazione, contrassegnato da polemiche, portò alla presidenza la Castellani, figura di primo piano dell’associazionismo e fondatrice dei fasci femminili a Milano, che nel 1931 inviò alla CNSFPA un dettagliato resoconto sull’attività delle associazioni legate alla Società delle Nazioni e disposte a «collaborare con le organizzazioni del Regime»²³. Cambiato il nome in quello, meno caratterizzante dal punto di vista dell’afferenza lavorativa, di Associazione nazionale fascista donne artiste e laureate, la Castellani cercò di assorbire tutti i circoli preesistenti e in particolare la FILDIS, di cui la Pertici era ancora consulente legale²⁴. La Federazione, sfuggendo al controllo del PNF, continuava a «monopolizzare le borse di studio internazionali per donne laureate: cercando di boicottare le laureate fasciste». Malgrado le rassicurazioni, nel 1934, della Questura di

²¹ Cfr. G.A. ALESSANDRI, *Il lavoro della donna ed il sindacalismo fascista*, «Diritto del lavoro», 1927, 9, p. 933; DE GRAZIA, *Le donne nel regime fascista*, cit., p. 268.

²² Come ricorda DALMAZZO, *Donne-avvocati*, «La donna italiana», 1924, 11, pp. 771-75.

²³ Cfr. ACS, SPD, CO, fasc. 556760, *Associazione nazionale fascista donne artiste e laureate*, telegramma della Pertici a Mussolini del 21 gennaio 1929 (di plauso alle iniziative riguardanti la famiglia e la maternità, «realizzanti antiche insoddisfatte aspirazioni») e relazione della Castellani del 20 ottobre 1931; cfr. anche MI, DGPS, DPP, b. 264, fasc. 1, *Castellani Maria*.

²⁴ Ricostruisce la vicenda la Pertici, nel memoriale inviato il 6 giugno 1945 al comunista Luigi Pepe, segretario particolare dell’Alto commissario aggiunto all’epurazione Ruggero Grieco, dopo l’apertura di un procedimento a suo carico: FIGR, *Carte Luigi Pepe*, 1943-1946, scat. 2, fasc. *Adele Pertici ved. Pontecorvo-Bacci*.

Roma circa la fede fascista della sezione romana (comprovata dall'appartenenza delle dirigenti alla delegazione provinciale dei Fasci femminili), le continue pressioni della Castellani affinché fossero sciolti «tutti gli altri enti associativi femminili di fatto, la cui esistenza avrebbe ostacolato ed ostacolerebbe, tuttora, l'attività dell'Associazione», per sostituirli con «associazioni di provata fede fascista», portò nel 1935 alla revoca dell'autorizzazione alla FILDIS, cui una nota del Ministero delle corporazioni del gennaio attribuiva, ora, «origini demo-massoniche»²⁵.

La sostanziale indifferenza del regime per l'intellettualità femminile trova conferma nella subalternità all'interno dei GUF delle donne, escluse nel 1935-1938 dai Littoriali della cultura²⁶. In uno di quelli loro riservati (Sanremo 1941), fu premiata – nella sezione riservata alle monografie di carattere corporativo – il lavoro di Maria Tabellini su *La donna nelle professioni liberali*: vera e propria apologia della professionista fascista, la quale avrebbe potuto, se nubile, «esercitare benissimo le sue attività senza recare alcun danno alla compagine sociale», per quanto solo nella casa fosse «*indispensabile*»; la sua minor fecondità rispetto alla media delle donne italiane era frutto, più che causa, della sua «condizione di agiatezza». La donna avvocato avrebbe dovuto indirizzarsi verso determinate «specialità», a partire dalla cura ai «minorenni travati, esplicando così il suo innato senso di maternità»²⁷.

Non molto dissimili le analisi provenienti dagli addetti ai lavori, per quanto il mondo forense non sembri interessarsi molto delle avvocate, quasi assenti – un'eccezione è la Pratilli – nei direttori dei sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, che dopo la legge professionale del 1933 avevano assorbito le compe-

²⁵ ACS, MI, DGPS, AAGRR, b. 17, fasc. 219, segnalazione del presidente della CNSFPA Emilio Bodrero del 17 marzo 1932 e nota del Ministero delle corporazioni del 9 gennaio 1935; nel fascicolo anche gli elenchi delle aderenti, tra cui Maria Luisa Riva di Sanseverino e le milanesi Frida Cecon Marx, Irma Foà, Giuseppina Porro ecc. Cfr. TARICONE, *Una tessera del mosaico. Storia della Federazione Italiana Laureate e Diplomate di Istituti Superiori*, Antares, Pavia 1992.

²⁶ Sul «razzismo di genere» dei GUF si vedano le acute analisi di S. DURANTI, *Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda (1930-1940)*, Donzelli, Roma 2008, pp. 138-50, che arricchiscono il primo quadro offerto da L. LA ROVERE, *Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 179-83.

²⁷ M. TABELLINI, *La donna nelle professioni liberali*, Edizioni italiane, Roma 1942, in ACS, *Carte Lucrezia Esy Pollio*, b. 6, fasc. 24.2, pp. 10, 14-15, 26. Esy Pollio, fiduciaria dei fasci, era addetta alla cultura del GUF di Roma. Per le proteste contro l'esclusione cfr. S. CAPPELLI, *I Littoriali e... le donne*, «Libro e moschetto», 4 maggio 1935.

tenze dei disciolti Ordini forensi²⁸. Quando compaiono nella rivista del sindacato nazionale, la «Rassegna del sindacalismo forense», le donne sono funzionali a rafforzare l'immagine stereotipata citata in apertura del capitolo, che così proseguiva: gli avvocati più giovani avrebbero gradito la presenza di qualche avvocatessa, «specialmente... se carina», ma nulla avrebbero avuto da temere dal punto di vista della concorrenza. Al di là dunque delle Eve togate celebrate da Addeo – il quale si era augurato anche una «Eva giustiziera», ovvero giudice, a eliminare «ogni superata, retriva distinzione fra i due campioni del genere umano»²⁹ – e della scarsa adattabilità dell'abito del giudice alla donna, che «toglie più che aggiungere alle grazie di una figura gentile»³⁰, una partecipazione diretta e completa della donna era sconsigliabile. E nel 1938 ci si poteva compiacere del fatto che alla frenesia «erotica» che nel 1919 aveva travolto il Parlamento, inducendolo a varare una legge improvvida, si fosse rimediato nel 1920: «missione» esclusiva della donna era la maternità, non certo professioni «inimmaginabili», quali quelle di medico o di avvocato³¹.

Eppure, vi furono casi di successo professionale, frutto di scelte consapevoli e di una «sincera inclinazione». Così si autopresentava Zara Algardi, ricordando di aver scelto Giurisprudenza «perché mi animava il desiderio di conoscere le regole dei rapporti umani». La sua predilezione per il ramo penale aveva però stentato ad affermarsi: laureata a Genova in diritto d'autore, di cui sarebbe divenuta molti anni dopo docente all'Università di Firenze, si era occupata di diritto commerciale e del lavoro; riuscì ad assecondare le proprie inclinazioni grazie a una borsa di studio della Scuola di perfezionamento in diritto penale (diretta nel 1938, quando vi si iscrisse, da Arturo Rocco), che le aprì le porte della carriera, fino a diventare collaboratrice a Roma del famoso cassazionista Gennaro Escobedo e della sua pre-

²⁸ Iscritta al sindacato nel 1929 e al PNF nel 1933, la cassazionista Pratilli era nel 1937 membro del direttorio del Sindacato fascista degli avvocati di Venezia e, nel 1940-43, direttrice del locale «Bollettino trimestrale dell'Associazione fascista donne artiste e laureate». Sulla legge professionale del 1933 cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 465-84.

²⁹ ADDEO, *Eva togata*, cit., p. 17. Dedicava infatti parte del volume alle «bilance di Eva», parlando di Roma antica e delle donne giudice in USA (pp. 101 ss.).

³⁰ «Almanacco giuridico forense italiano», 1933, cit. da MENICONI, *La "maschia avvocatura"*, cit., p. 301.

³¹ G. CHECCHIA, *Il collocamento degli intellettuali*, Tip. Amodio, Napoli 1938, pp. 42-44.

stigiosa «Giustizia penale»³². Prima di lei, un'altra penalista, l'abruzzese Maria Bassino, laureatasi nel 1923 sulla "donna delinquente" (e in filosofia) e iscritta all'albo di Roma nel 1931, nella seconda metà degli anni Trenta fu difensore in alcuni processi politici al Tribunale speciale.

Una dote che accomunava queste "pioniere" era la tenacia, non ritenuta peraltro indispensabile dal segretario della Confederazione fascista dei professionisti e artisti Giacomo Di Giacomo: oltre alla «vocazione», per esercitare l'avvocatura le donne dovevano possedere «attitudini speciali, profondità e acutezza d'ingegno, sicurezza materiale (scorte di denaro), relazioni mondane e d'affari»³³. Si dava per scontato che non le avessero, salvo rari casi. Uno di questi è rappresentato dalla veneziana Lina Furlan, prima penalista a pronunciare in Assise a Torino un'arringa nel 1929 (in difesa di un'infanticida, assolta), ma esperta di diritto familiare (con una clientela facoltosa, in prevalenza maschile, reclutata nel suo vivace salotto culturale, teatro di esperimenti parapsicologici), che si dichiarava «entusiasta» della professione: «l'innata diffidenza dei Colleghi per il nostro lavoro professionale, [è] un necessario mezzo di selezione: è inutile infittire le schiere degli spostati, adulando la donna su certe sue pretese qualità»³⁴.

Era penalista anche Pia Ravenna, che esercitò a Ferrara e poi a Milano. Proveniente da una famiglia di giudici e avvocati – il nonno Giacomo Jona, primo presidente della Corte d'appello di Milano, ne aveva incoraggiato la vocazione –, fuggiva spesso dallo studio legale dell'amministrativista Leopoldo Tumiatì, dov'era praticante, per «stare ore e ore nelle aule penali per non perdere una parola o un gesto dei penalisti allora più in voga». Al momento della pensione, a 84 anni, dopo ben 59 di carriera, Pia poteva rivendicare una sorta di "specificità di genere" per le penaliste: «Noi donne sentiamo in modo particolare la difesa, vogliamo vincere a qualsiasi costo (sempre con one-

³² Le citazioni in ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., pp. 44 e 81, tranne la prima, tratta da EAD., *Minima personalia*, «Belfagor», 1993, 1, p. 107.

³³ G. DI GIACOMO, *Le donne nelle professioni*, «La Stampa», 16 settembre 1930, in ID., *Intellettuali e fascismo. Dieci anni di sindacalismo fascista tra professionisti e artisti*, Libreria del Littorio, Roma 1931, p. 225.

³⁴ *La donna avvocato*, «Donna italiana. Almanacco annuario», 1939, p. 67. Si veda l'intervista rilasciata nel 1994 a Clara Bounous in AUDENINO-CORTI (a cura di), *Donne e libere professioni*, cit., pp. 267-75.

stà), portare esclusivo vantaggio al cliente allontanando qualsiasi idealità»³⁵.

Non aveva rinunciato alla famiglia Adelina Pertici, madre di due bambini e moglie di Remo Pontecorvo³⁶. Laureata in Lettere e in Giurisprudenza a Urbino nel 1913 con una tesi su *La donna nel diritto pubblico*, dopo la pratica in uno studio notarile si era iscritta all'albo dei praticanti di Roma: una decisione salutata dal CNDI come «un piccolo trionfo delle rivendicazioni femministe» ma annullata, come visto, dalla Corte d'appello nel 1914. Ottenuta nel 1920, «questa volta riteniamo definitivamente», l'iscrizione tra i praticanti, la Pertici optò però per la carriera ministeriale, dopo aver vinto nel 1916 un concorso, insieme a 19 uomini, e aver rifiutato l'assegnazione al Ministero degli esteri in favore di un eroe di guerra. Come segretaria capo della Sezione donne e minori dell'Ufficio del lavoro presso il MAIC (dove lavorò fino al suo smantellamento nel 1923), si impegnò per inserire le donne competenti in legislazione del lavoro nei relativi ispettorati³⁷. La Pertici non esercitò mai la professione notarile, non tanto perché – come si leggeva sulla rivista «Il notaro» nel 1928 – aveva assunto «un altro ruolo, quello di sposa giovane e bella», ma perché era stata nominata dall'amico di famiglia Bottai, nel 1931, consigliere al Ministero delle corporazioni, continuando a svolgere per la FILDIS una battaglia per l'ingresso delle donne negli uffici: nel 1930 presentò una petizione al governo affinché «nella riforma burocratica vengano tolte tutte le limitazioni esistenti per la donna nelle carriere amministrative», e assistette legalmente le donne discriminate nel lavoro e/o escluse dai concorsi nella pubblica amministrazione nei ricorsi al Consiglio di Stato: ne presentò 9 nel solo 1934, riuscendo ad esempio a far invalidare, a nome della Federazione delle donne medico, un concorso dal quale erano state escluse le pediatre³⁸.

³⁵ P. LEVI RAVENNA, *La mia vita per il tribunale*, «La Notte», 27 ottobre 1988.

³⁶ Il «Caimano del Piave», comandante nella Grande Guerra del reparto Arditi nuotatori e ispettore amministrativo della Federazione fascista lavoratori dell'agricoltura, che, ottenuto il riconoscimento dell'appartenenza alla «razza ariana» nel 1940, cambiò il cognome in Bacci (MI, PS, A1-1943, b. 62, *Pertici Adele*).

³⁷ Cfr. *Annuario della Libera Università provinciale di Urbino*, Arduini, Urbino 1914, p. 135; *La donna ed il notariato*, *La prima donna notaio* e *Un'altra bella conquista femminile*, «Attività femminile sociale», 1914, 2, p. 4; 1920, 3, p. 40 e n. 7, p. 100; A. PERTICI, *Ispettorato sul lavoro femminile*, «Attività femminile sociale», 1919, 3, p. 59.

³⁸ Cfr. N. PONZETTI, *Le donne laureate in Italia*, «Il giornale della donna», 1 gennaio 1923; «Almanacco della donna italiana», 1930, p. 344; la frase tratta da «Il notaro» del 15-30 settembre 1928, p. 70, è in ANDRINI, *La donna notaio*, cit., p. 1557.

Negli anni Trenta la Pertici fu infaticabile divulgatrice della dottrina corporativa, di cui sintetizzò i principi fondanti nelle lezioni tenute ai corsi per le operatrici sociali – quelle “visitatrici fasciste”, su cui tornerò a breve – allo scopo di far comprendere che «in fondo lo Stato corporativo fascista parla come un buon padre di famiglia»; in un «manuale per tutti», spogliata dalla «fraseologia tecnica», la dottrina diventava «alla portata di qualunque intelligenza e di qualunque grado di coltura»³⁹. Un’attività che le valse una benemerenda del Ministero della cultura popolare e che le sarà imputata quando, nel 1945, sarà sottoposta a procedimento di epurazione. Tuttavia le circostanze del procedimento – avviato su denunce anonime, risalenti ad alcune dirigenti del CNDI – fanno pensare a una resa di conti piuttosto che alla volontà di colpire chi durante il ventennio aveva realmente esercitato il potere: il procedimento fu archiviato⁴⁰.

Sono ben più numerose le avvocate che durante il fascismo restarono, o meglio tornarono, nell’ombra, come la Comani, della cui attività si perdono quasi le tracce: è plausibile che, dopo la nascita di un figlio, avesse messo in secondo piano la professione, aiutando quella del marito, l’avvocato Enrico Malintoppi⁴¹. Un percorso comune ad alcune laureate, come aveva ricordato nel 1924 la Dalmazzo nella rivista cattolica «La donna italiana»: accanto a chi aveva messo a frutto la seconda laurea in Lettere o si era dedicata ad altre attività, connesse magari alla divulgazione storica⁴², altre avevano sposato avvocati oppure, se penaliste, si servivano di un sostituto (uomo) «per salvaguardare la loro dignità»⁴³. Vi fu qualche caso di mobilità ascendente. La mae-

³⁹ A. PONTECORVO PERTICI, *Che cos’è lo Stato Corporativo Fascista? Manuale per tutti*, Arti Grafiche Bertarelli, Milano-Roma 1934, p. 6; Federazione dei fasci di combattimento dell’Urbe. Delegazione provinciale fasci femminili. Corso per “visitatrici fasciste”, *Elementi di corporativismo. Conferenza della Dott.ssa Adele Pontecorvo Pertici*, Tip. Pallotta, Roma 1935, p. 17.

⁴⁰ D.B.M., *Attività intellettuali femminili*, «Almanacco della donna italiana», 1934, pp. 302-303. Cfr. FIGR, *Carte Luigi Pepe*, 1943-1946, scat. 2, fasc. *Adele Pertici*, cit.; MI, DGPS, DPP, b. 997, fasc. 28, *Pertici Adele in Pontecorvo*.

⁴¹ Cfr. TACCHI, *Una «Silfide vaporosa»*, cit., pp. 174-78.

⁴² Alcuni casi sono riportati da PORCIANI, SCATTIGNO, *Donne, ricerche e scritture di storia*, cit., *passim*.

⁴³ DALMAZZO, *Donne avvocate*, cit. Come emerge da V. CASTRILLI, *Alcune ricerche sulla nuzialità delle donne fornite d’istruzione superiore*, in Comitato italiano per lo studio sulla popolazione, *Atti del Congresso internazionale per gli studi sulla popolazione*, (Roma, 7-10/9/1931), vol. VII, *Sezione di demografia*, IPS, Roma 1932-1934, molti coniugi avevano lo stesso titolo di studio (p. 392).

stra elementare fiorentina Olga Monsani, diplomatasi al liceo classico e laureatasi in Giurisprudenza nel 1926, arrivò due anni dopo al primo posto agli esami di procuratore in una graduatoria composta da 100 uomini e 4 donne. Dopo essersi dedicata al ramo penale (come sostituto), finì per «trovare più consono al suo temperamento il civile e il commerciale», raggiungendo nel dopoguerra una posizione di tutto rispetto⁴⁴.

3.2 *La famiglia, nicchia professionale per eccellenza*

Le donne che riuscirono a mettere a frutto la loro preparazione giuridica, lo fecero soprattutto occupando alcune nicchie professionali, legate alla loro “attitudine alla maternità”. La donna era adatta a conoscere, e dunque ad applicare, le leggi regolatrici la famiglia, perché le osservava «quotidianamente e spontaneamente», osservò quasi di sfuggita nel 1939 Mariano D’Amelio, aggiungendo che «non bisogna essere femminista per riconoscere questa verità»: nulla da eccepire in teoria a una donna giurista, ma questa aveva ottenuto i migliori risultati nella «scienza» più che nell’esercizio professionale, perché «più idonea alla speculazione scientifica che all’attività pratica»⁴⁵. Si trattava di un problema di opportunità. Il diritto di famiglia era il campo «più adatto e più interessante d’indagine», anzi l’«unica materia» di studio per le giuriste, «a qualunque nazionalità appartengano», dato che la famiglia era avvertita da tutte «come un istituto d’interesse vitale»: lo sostenne nel 1936 la Riccio a Vienna al I congresso della *Fédération internationale des femmes magistrats et avocats* (FIFMA)⁴⁶. Questa associazione, aperta anche a «qui exercent une autre carrière juridique» (ovvero le donne notaio), era nata a Parigi nel 1929 su iniziativa di cinque giuriste: la spagnola Clara Campoamor, protagonista di una mobilità ascendente (sarta e dattilografa, laureata grazie a una borsa di studio, deputata e delegata alla Società delle nazioni, repubblicana, con la carriera interrotta dalla dittatura franchista); l’estone Poska Gruntal, membro della Commissione generale per la riforma del

⁴⁴ Sulla Monsani cfr. E. CORRADI, *L’avvocato*, Vallecchi, Firenze 1966, pp. 57-58.

⁴⁵ Prefazione ad ADDEO, *Eva togata*, cit., pp. 3 e 6.

⁴⁶ *Il I Congresso della Fédération Internationale des femmes magistrats et avocats* (Vienna, 2-5 settembre 1936), S.I.E.M., Napoli, 1937, relazione della vicepresidente M.L. Riccio, p. 5; S. GOTTWALD, *Per il congresso della “Federazione internazionale delle donne magistrati e avvocati” a Vienna*, «Rassegna del sindacalismo forense», 1936, 9-10, pp. 441-42.

diritto di famiglia; Margarethe Berendt, avvocatessa berlinese esperta di questioni sociali; Agathe Dyvrande-Thévenin, avvocatessa di lungo corso, figlia di magistrato, presidente dell'associazione Amicale des avocats, e la segretaria Marcelle Kraemer-Bach. Le prime tre, conosciutesi a un congresso sui servizi sociali, diedero vita a «une union des confrères, fraîches émouluées de l'université de droit, et encore un peu isolées dans leurs fonctions dont elles avaient été écartées si longtemps par l'ostracisme masculin». Alla Federazione aderirono ben presto altre «pionnières», svizzere (Antoinette Quinche, futuro presidente del Consiglio dell'Ordine di Losanna), polacche (Wanda Grabinska, presidente del tribunale dei minori a Varsavia e segretaria dell'Associazione internazionale dei giudici minorili), tedesche (Lili Selig Koplovitz), belghe (Marcelle Renson, tra le prime avvocate a Bruxelles), portoghesi (Elina Guimaraes, esperta di diritto di famiglia), romene (Ella Negruzzi, dirigente della Società per l'emancipazione civile e politica delle donne romene), inglesi (Elsie Bowermann, futura direttrice del Dipartimento delle donne dell'ONU), austriache (Marianne Beth) e appunto italiane, ovvero la Riccio e la procuratrice Ada Guerini, che non divenne mai avvocatessa e che, impiegata al Ministero degli affari esteri, lasciò ben presto alla prima la direzione⁴⁷.

La FIFMA ebbe non poche difficoltà a farsi strada nella forza mascolina del diritto, e fu sottoposta a una discreta vigilanza da parte del Ministero dell'interno italiano quando, nel 1934, convocò a Napoli la propria assemblea, rinviata di un anno a causa della crisi economica, che non avrebbe consentito alle giuriste di pagarsi il viaggio. Il visto fu ottenuto senza problemi dato il carattere «prettamente professionale e non... politico» della federazione; addirittura le socie – dopo aver parlato di diritto di famiglia e di donne magistrato, grazie alla Selig Koplovitz e alla Grabinska – furono “introdotte” a Mussolini dalle dirigenti della sezione italiana, la Federazione italiana donne giuriste (FIDG). Questa, nata nel 1930, era presieduta dalle napoletane Riccio e Rosa Cafiero Castellano, entrambe «tenute in buona estimazione, anche nell'ambito forense», e soprattutto la prima definita «ligia alle direttive del governo nazionale». La Riccio bene esemplificava la polivalenza delle donne istruite: laureata anche in Lettere e insegnante in un istituto professionale di Napoli, si

⁴⁷ Cfr. FIFCJ, *60 années d'histoire*, Legrand, s.l. 1989, pp. 3-4.

era opposta nel 1920 all'introduzione del divorzio in Italia e aveva scritto le voci relative alla donna per il *Nuovo Digesto italiano*: dove, al di là della difesa d'ufficio del regime – definiva «inesatto» l'assunto che l'Italia fascista era «in una condizione d'inferiorità assoluta di fronte alla maggioranza dei Paesi civili» per quanto riguardava il riconoscimento alle donne dei diritti politici e amministrativi –, introdusse alcuni elementi di critica al sistema vigente, invocando l'«equiparazione della pena» tra l'adulterio femminile e quello maschile e l'impiego delle donne nei tribunali dei minorenni, come accadeva in quei paesi «che hanno veramente a cuore la sorte dei fanciulli, il che vuol dire [in] tutti i Paesi civili». Un'apertura nemmeno presa in considerazione nell'ampia voce relativa al tribunale dei minorenni redatta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena: senza rammentarle, Giovanni Novelli ne escluse implicitamente le donne, sostenendo che i suoi componenti dovevano «far parte dell'ordinamento giudiziario come tutti gli altri magistrati»: alle «donne fasciste» spettava semmai il compito, ribadito dal congresso organizzato dal PNF nel 1937 nell'ambito della mostra di Roma delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia, di prestare assistenza ai minori⁴⁸.

Oltre a «stringere vincoli di amicizia... tra le avvocatesse, fino a poco tempo fa isolate ed ignote le une alle altre», la FIDG si occupava delle «questioni che interessano le donne giuriste nel campo professionale ed in ogni altra attività» (art. 2 dello Statuto), e nei primi due anni di vita, oltre a dedicarsi al tema stabilito dalla FIFMA – «L'internazionalizzazione del delitto di abbandono di famiglia» – cercò di «istradare le principianti», tramite uffici di consulenza legale, verso quei temi «che principalmente dalle donne possono venire intesi ed amati»⁴⁹. Aperta anche alle laureate in Scienze politiche e sociali e in Economia e commercio (come socie aderenti), la FIDG chiese la potestà congiunta dei genitori sui figli e l'inserimento di una propria rappresen-

⁴⁸ Per le citazioni cfr. rispettivamente *Il divorzio in una conferenza di un'avvocatessa*, «La toga», 1 settembre 1920; RICCIO, *Donna (Diritto penale)*, *Donna (Diritto privato)* e *Donna maritata*, in *Nuovo Digesto italiano*, UTET, Torino, vol. V, 1938, pp. 209 e 215; G. NOVELLI, *Tribunale dei minorenni*, *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, vol. XII, parte 2, 1940, pp. 468 e 478. Sull'assemblea di Napoli cfr. ACS, MI, DGPS, AAGGRR, b. 17, fasc. 217, *Federazione nazionale donne giuriste*, note del Ministero degli affari esteri (20 luglio 1932) e del commissariato della provincia di Napoli (11 luglio 1932).

⁴⁹ Per le citazioni nel testo, comprese quelle dallo statuto della FIDG, cfr. *ibid.*, f. 217, e FIDG, *La donna e la legislazione fascista*, cit., pp. IX-X.

te nelle commissioni di riforma del codice civile: ma questo, pubblicato nel 1939 per la parte riguardante il diritto di famiglia (Libro I), non contò su alcun contributo femminile. In questo, confermato il divieto della ricerca della paternità naturale, ci si limitò a introdurre la possibilità del riconoscimento dei figli nel caso di continuata convivenza dei genitori, previa autorizzazione del tribunale. Ribadito l'assetto gerarchico della famiglia, fondata sull'uomo (art. 144), l'art. 324, pur attribuendo la potestà formale sui figli ad entrambi i coniugi, la mantenne saldamente nelle mani del padre⁵⁰.

Eppure nel 1938 Pietro Cogliolo, in una conferenza radiofonica, si era detto convinto che il nuovo codice civile avrebbe migliorato la condizione della donna, in linea con le direttive fasciste che l'avevano resa la figura-chiave del sistema assistenziale⁵¹. Era di questo avviso anche la sua vecchia "cliente" Labriola, e con lei le giuriste aderenti alla FIDG che nel 1933, sotto la supervisione della Riccio, avevano collaborato alla monografia *La donna e la famiglia nella legislazione fascista*, raccogliendo l'esortazione del guardasigilli Pietro De Francisci e di Emilio Bodrero, presidente della CNSFPA (cui la FIDG aderiva), a occuparsi «di quella parte delle nostre leggi che più da vicino interessa l'altra metà del genere umano», «restando specificamente donne» e «offrendo la propria sensibilità e la propria competenza» nei temi che ne «hanno più particolare necessità». Temi che ruotavano tutti attorno alla famiglia, alla madre, ai figli: si parlò infatti di matrimonio, anche alla luce del Concordato del 1929 (l'avvocata Frida Ceccon Marx e Graziella Ceccon Compagnoni), del delitto di "abbandono di famiglia" (Lumena De Stefano), di ricerca della paternità naturale (Labriola), di assistenza alla maternità e all'infanzia (Lina Furlan). Si parlò pure di "giovani" dal punto di vista penale (Pia Ravenna) e, infine, di lavoro femminile (Maria Luisa Riva Sanseverino). L'impianto propagandistico e divulgativo del volume, celebrativo del Decennale e prima uscita pubblica della FIDG – che contava allora 11 sezioni, corrispondenti ai luoghi ove le giuriste esercitavano o comunque lavoravano⁵² – e le sue scarse ambizioni scientifiche,

⁵⁰ Cfr. SALVANTE, *La paternità durante il fascismo*, cit., pp. 147-53, anche per le osservazioni sul codice civile, completato nel 1942.

⁵¹ COGLIOLO, *La posizione giuridica della donna di fronte al nuovo codice*, «Rassegna del sindacalismo forense», 1938, 3, pp. 109-12.

⁵² FIDG, *La donna e la legislazione fascista*, cit., pp. V-X; vi erano sezioni a Milano (Ceccon Marx e Compagnoni), Torino (Furlan), Ferrara (Ravenna), Napoli (Riccio e De Stefa-

non ne riduce l'interesse, a condizione di depurarlo dai consueti omaggi al regime. Infatti le giuriste, pur veicolando le parole d'ordine della donna-madre – tale «anche quando figli della propria carne non ha» –, riuscirono a mantenere una propria autonomia, almeno relativa, conquistata a prezzo di vari compromessi da parte della FIDG e della stessa Riccio: sottoposta nel 1941 alla vigilanza da parte della polizia politica fascista, si vide costretta a rivendicare «la mia perfetta ed integra vita di cittadina italiana, derivante dai miei profondi sentimenti di patriottismo, di fede fascista, in me inculcati dall'educazione paterna e dalla tradizione familiare, e sviluppatasi ed estrinsecatisi in tutte le manifestazioni della mia vita privata e pubblica»⁵³.

Ciononostante, alcune colleghe e socie della FIDG ne hanno rivendicato a posteriori l'afascismo, sostenendo che la Riccio aveva sempre resistito «ad ogni lusinga, rifiutando che la Federazione venisse a far parte del movimento femminile del partito fascista, mantenendosi libera e privata». La verità probabilmente sta nel mezzo, per questa come per altre associazioni che proseguirono nel dopoguerra la loro attività, guidate per almeno una ventina d'anni dalle stesse dirigenti, e occupandosi spesso delle stesse tematiche⁵⁴.

Studiavano il diritto di famiglia, ma le donne giuriste raramente ne formavano una: erano nubili per “scelta” professionale⁵⁵. Il matrimonio intralciava la carriera, soprattutto negli ambienti piccolo e medio-borghesi: il prezzo del successo – aveva sentenziato nel 1922 un referendum promosso dall'«Almanacco della donna» sulle dieci donne italiane più famose (al primo posto Ada Negri) – era la perdita della «Femminilità intima»: così era accaduto alla Labriola, giunta decima, che aveva portato

no), Roma (Riva Sanseverino), Bologna, Trieste, Venezia, Mantova e Messina. Labriola era socia onoraria. Pur sponsorizzato dal governo e dal sindacato fascista, il volume uscì presso un editore secondario, grazie a un contributo del Banco di Napoli.

⁵³ ACS, MI, DGPS, DPP, b. 1121, fasc. 9, *Riccio Maria Letizia*, lettera della Riccio al direttore generale della PS Carmine Senise dell'11 aprile 1942.

⁵⁴ T. ASSENSIO BRUGIATELLI, A. LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell'Associazione giuriste italiane: dalla sua costituzione ad oggi*, «Rassegna forense», 1997, 1, pp. 159-60. Non ho potuto consultare S. FOLLACCHIO, *Emancipate o emancipazioniste? L'associazionismo femminile in Italia nel ventennio fascista*, tesi di dottorato in Storia e politica della società moderna e contemporanea, Università degli studi di Teramo, 2006, ancora non catalogata presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (marzo 2009).

⁵⁵ DE GIORGIO, *Signore e signorine italiane fra Otto e Novecento: modelli culturali e comportamenti sociali regolati da uno stato civile*, in L. FERRANTE, M. PALAZZI, G. POMATA (a cura di), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Rosenberg & Sellier, Torino 1988, p. 468.

«nel campo femminile il vanto e l'emblema della *maschilità*: e questo eccezionale vocabolo non sia frainteso, poiché è nel senso nobile e buono che Ella lo caratterizza. Ella è creatura d'eccezione, infatti. Ella è soprattutto un *giurista* – un valido giurista»⁵⁶. In accordo con lo stereotipo della donna moderna e in carriera, timidamente e contraddittoriamente veicolato dal regime, le giuriste erano assillate dall'eterno problema di conciliare lavoro e famiglia. Solo la condizione di «zitellaggio» sembrava garantire la carriera, sostenne la Furlan, che peraltro avrebbe poi sposato – quando era ormai un'affermata penalista – lo scrittore Dino Segre (Pitigrilli) e che nel dopoguerra avrebbe in effetti rallentato la professione per occuparsi del figlio⁵⁷. Pia Pezzoli, procuratore dal 1930 e avviata, come la Sbaiz, a una carriera nello studio di Enrico Redenti, qui conobbe il futuro marito Giovan Battista Ellero: mettendo in allarme le amiche e colleghe, che in occasione del matrimonio nel 1936 composero un biglietto in rima – «in asso ha piantato/la vita “legal”,/la toga ha cambiato/col velo nuzial» –, anticipatore di quanto sarebbe accaduto di lì a breve, con Pia pronta a seguire il marito in Eritrea, fresco funzionario del Ministero dell'Africa italiana⁵⁸. Pur restando bassa, la percentuale delle “professioniste legali” coniugate (o vedove), raddoppia comunque tra il 1931 e il 1936, passando dal 13 al 27% del totale⁵⁹.

3.3 *Giuriste o assistenti sociali?*

Alle laureate in Giurisprudenza il regime fascista prospettò vecchie e nuove opportunità di lavoro alternative alla libera professione, legate al settore dell'assistenza sociale, incanalata entro i binari delle organizzazioni dopolavoristiche, degli enti del parti-

⁵⁶ Corrispondenza di PERONDINO [J. GIRALDI] da Capri, «Almanacco delle donna italiana», 1923, p. 54. Al referendum avevano risposto appena 131 lettrici su 17.000.

⁵⁷ *La donna avvocato*, cit., pp. 65-69; *ibid.*, 1935, pp. 191-92. Fino alla morte nel 2000, Furlan ha difeso la memoria di Segre dall'accusa di avere come spia dell'OVRA contribuito a smantellare parte del gruppo torinese di Giustizia e Libertà, ma di certo Segre riferiva le sue confidenze sull'ambiente giudiziario locale: ACS, MI, DGPS, DPP, *Furlan Lina*. Cfr. l'intervista alla BOUNOUS, cit., pp. 272-73.

⁵⁸ VIRGILIO, *Maria Pia Pezzoli*, cit., p. 79.

⁵⁹ ISTAT, *VII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1931*, vol. IV, *Relazione generale*, parte II, *Tavole*, Tip. Failli, Roma 1935, p. 244; *VIII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1936*, vol. IV, *Professioni*, parte I, *Relazione generale*, Appendice, *Tavole*, Tip. Failli, Roma 1939, p. 146.

to, o parastatali a carattere propagandistico, previdenziale, assistenziale, creati o riorganizzati dal regime⁶⁰.

Occuparsi delle categorie “deboli” – i minori e/o i delinquenti, gli operai – o delle campagne per l’abolizione della pornografia, era stato del resto prerogativa dell’emancipazionismo liberale: già in età giolittiana, l’assistenza – uno dei primi canali di accesso delle donne alla sfera pubblica – aveva assunto le caratteristiche di un’attività filantropica, con una marcata «intenzionalità politica», che durante la Grande Guerra aveva visto ad esempio la Labriola individuare in questo settore l’esplicazione di una “maternità sociale”⁶¹. L’assistenza sociale era collocata al primo posto tra le “Nuove vie per l’attività della donna” dal CNDI nel 1925, ed era verso tale settore che gli avvocati invitavano le colleghe a dirigersi, per fornire «una maggiore comprensione psicologica di tali fenomeni sociali che formano o formeranno materia della legislazione fascista»⁶². Se la Benetti Brunelli sosteneva, agli inizi degli anni Trenta, che l’opera di propaganda svolta dalle sezioni femminili dell’OND tra le operaie, le impiegate e le professioniste, era di carattere sociale e non politico, l’«Almanacco della donna italiana» sollecitò a più riprese le donne a cercare lavoro nelle amministrazioni di istituti e di enti, «ché il senso dell’economia e della previdenza è sviluppato nella donna sana», o comunque in «occupazioni filantropiche», per le quali erano «inclinate»⁶³. Appelli non caduti nel vuoto. Secondo i dati censuari del 1931 e del 1936, la percentuale delle donne impiegate nelle organizzazioni sindacali e del PNF si attestava sul 20%, mentre erano quasi 3000 le donne impiegate nel 1931 negli istituti di beneficenza o in altri enti morali: ma non è dato sapere quante di queste fossero laureate in Legge⁶⁴.

Emblematico della parabola dell’assistenza sociale tra età li-

⁶⁰ Cfr. CASTELLANI, *Donne italiane*, cit., pp. 8 ss.; DE GRAZIA, *Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista. L’organizzazione del dopolavoro*, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 84 ss.

⁶¹ Sul «femminismo pratico» cfr. BUTTAFUOCO, *La filantropia come politica. Esperienza dell’associazionismo italiano nel Novecento*, in *Ragnatele di rapporti*, cit., pp. 166-87.

⁶² Cfr. ACS, CNDI, b. 1, fasc. 1, cit., assemblea generale del 4-6 dicembre 1924. Posizioni antitetiche espressero su «La toga» G. LABOCCETTA, *Il femminismo. A proposito delle donne avvocate* e WAMBA, *In difesa della donna*, contraria e favorevole (20 e 3 novembre 1926).

⁶³ BENETTI BRUNELLI, *La donna nella civiltà moderna*, Bocca, Torino 1933, p. 204; cfr. M. DIEZ GASCA, *La scelta della professione* ed E. LOMBARDO, *Rassegna del movimento femminile*, «Almanacco della donna italiana», rispettivamente 1923, p. 110 e 1928, p. 295.

⁶⁴ ISTAT, *VII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1931*, cit., p. 240; *VIII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1936*, cit., p. 121.

berale e fascismo è il caso di Paolina Tarugi. Appartenente a una nobile famiglia di Montepulciano, trasferita a Milano dove il padre aveva un avviato studio legale, qui divenne una protagonista del mondo culturale cittadino⁶⁵. Dopo la mancata ammissione all'albo dei praticanti procuratori, la Tarugi continuò la strada dell'impegno emancipazionista; già membro della Pro Suffragio e del CNDI, al cui congresso del 1914 aveva presentato la relazione su *La donna e i pubblici uffici*, durante la guerra aveva lavorato nella sezione legale dell'Ufficio IV (Tutela degli interessi economici e finanziari dei militari), voluto dalla giunta del sindaco socialista Emilio Caldara. Collaboratrice dell'organo della Federazione nazionale dei comitati di assistenza e direttrice con Sofia Ravasi del settimanale della sezione locale dell'Unione femminile nazionale «Voce nuova», dalle sue pagine aveva salutato senza particolare enfasi la legge del 1919, che le aveva aperto le porte della professione⁶⁶. La Tarugi fu l'anima dell'Istituto italiano per l'assistenza sociale, nato nell'orbita del CNDI per collocare nelle fabbriche e nelle aziende le "segretarie sociali", e ispettrice in uno stabilimento tipografico, «fra la diffidenza dei più e l'apatia dei meno» nei confronti di una «signorina, colta per di più, fra la massa degli operai», assistendoli «in tutti quei loro piccoli guai, o in quei loro molteplici imbarazzi, dai quali forse non avrebbero saputo cavarsi con rapidità e successo»⁶⁷. Fallito il tentativo di creare nel 1924 un'associazione delle laureate in Legge e accantonata forzatamente la battaglia per il suffragio femminile, la Tarugi tornò ai suoi studi, in particolare sulle cause sociali della mortalità infantile. "Riemerse" alla caduta del fascismo, quando insieme alla Ravasi diresse la Federazione italiana donne arti professioni affari (FIDAPA), fondando l'Unione nazionale scuole per assistenti sociali e dirigendo la scuola aperta a Milano presso la Società Umanitaria⁶⁸.

La professionalizzazione del ruolo dell'assistente sociale era

⁶⁵ Cfr. la voce di B. PISA in *Dizionario biografico delle donne lombarde 1568-1968*, Baldini&Castoldi, Milano 1995, pp. 1060-61.

⁶⁶ P.T. [PAOLINA TARUGI], *Le libere professioni*, «Voce nuova», 2 agosto 1919; *La donna e l'avvocatura*, *ibid.*, 6 settembre 1919.

⁶⁷ Relazione della presidentessa Gemma Mantella Zambler, in *Unione femminile nazionale, Cinquant'anni di vita dell'Unione femminile*, Cordani, Milano 1948, pp. 12-13; TARUGI, *Smobilitazione femminile*, «Attività femminile sociale», 1919, 1, pp. 10 ss.; L. CASARTELLI CABRINI, *Rassegna del movimento femminile*, «Almanacco della donna italiana», 1924, pp. 279-80.

⁶⁸ Cfr. *Le scuole di servizio sociale in Italia. Aspetti e momenti della loro storia*, a cura della Fondazione Emanuela Zancan, Padova 1984, pp. 17-35.

un obiettivo dichiarato del regime, che a partire dal 1928 istituì la Scuola superiore di Assistenza sociale di S. Gregorio al Celio, una delle scuole-convitto nate sotto l'egida del PNF, insieme a Economia domestica e ad Agraria. Negli anni Trenta nella Scuola si formarono, sotto la vigilanza degli ispettori e ispettrici fasciste, quelle "visitatrici fasciste" che fino ad allora avevano svolto la loro attività, a carattere volontario, senza una preparazione specifica: un po' come le "dame di carità" di inizio secolo, chiamate però ora a fare opera di «penetrazione politica nel campo del lavoro»⁶⁹. Pur privo di riconoscimento statale, il diploma conseguito al Celio assicurava l'impiego presso le Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria (che finanziavano e amministravano la scuola), con uno stipendio medio annuo di circa 10.000 lire⁷⁰. Le allieve studiavano materie che spaziavano da nozioni di diritto civile e penale a psicologia e pedagogia, da medicina sociale a politica sociale, da religione, canto ed educazione fisica a storia dell'arte, da legislazione del lavoro a statistica e demografia, passando per dottrina e legislazione fascista, apprese su testi messi a disposizione dal PNF (*I corsi di preparazione politica*, editi in 8 volumi nel 1934 dalla Libreria dello Stato; *Dottrina e politica fascista*, edito dalla Nuova Italia nel 1930 a cura della Facoltà di Scienze politiche di Perugia; i *Discorsi del duce*). Le allieve – circa una trentina all'anno, il che «qualche volta andò a discapito della qualità»⁷¹ – non dovevano superare i 35 anni ed essere nubili, di condizione economica agiata (300 lire le tasse mensili nel 1928, e ben 450 nel 1942, cui si aggiungevano 1500 per spese di vestiario e infermeria), avere la tessera del partito⁷².

Un profilo che ben si adattava, secondo le gerarchie del PNF, alla donna laureata: per quanto fosse sufficiente, per l'ammissio-

⁶⁹ Sulla "visitatrice fascista" negli anni Trenta cfr. DITTRICH-JOHANSEN, *Le «militi dell'idea»*, cit., pp. 146-56. Cfr. *Elementi di corporativismo. Conferenza della Dott.ssa Adele Pontecorvo Pertici*, cit., pp. 22-25. A dirigere la Scuola era nel 1942 Carla Lombardi: tra le ispettrici, Lucrezia Esy Pollio.

⁷⁰ Maggiore di quello garantito alle "patronesse" che frequentavano i corsi dell'ONMI, cui si accedeva con la laurea o il diploma magistrale o di infermiera: cfr. M. ASTUTO, *Carriere femminili nel campo assistenziale*, «Almanacco della donna italiana», 1937, pp. 397-403.

⁷¹ Questa l'opinione a posteriori di P. TARUGI, *Il servizio sociale (dalle lezioni della Dott. P. Tarugi)*, a cura dell'U.n.s.a.s., Stab. Tip. Inail, Milano s.d. (ma 1960), p. 88.

⁷² Per l'organigramma della Scuola nel 1928-1942 cfr. ACS, SPD, CO, b. 2180, fasc. 542.097, *Scuole superiori del P.N.F. di Assistenza sociale e di Economia domestica e di Agraria*, anche per il Foglio disposizioni del PNF n. 104 del 20 agosto 1942. Per le materie e i libri di testo cfr. ACS, PNF, Direttorio nazionale. Servizi vari, serie II, *Carteggio Direttori*, b. 256, *Scuole superiori*, note del 12 gennaio e 3 marzo 1937.

ne alla scuola, la licenza di scuola media superiore, la preferenza era accordata alle laureate in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio. Dagli elenchi delle iscritte, che riportano però di rado l'indicazione del titolo di studio, sembra che le dottoresse in Giurisprudenza fossero in realtà assai poche: nel 1941-1942, addirittura, solo 1 delle 21 allieve era laureata in Legge (Carmela Scordato di Roma), 2 in Lettere, 1 in Scienze economiche, 3 laureande (di cui 1 in Scienze politiche e 2 in Lettere), mentre le altre 14 avevano l'abilitazione magistrale: alle giovani laureate non interessava granché questa scelta di ripiego⁷³. Lo conferma il fatto che, presentando nel luglio 1946 lo schema del decreto legge per il riconoscimento delle scuole per assistenti sociali, cui aveva lavorato anche la FIDAPA, il ministero del Lavoro e previdenza sociale non indicò la laurea tra i requisiti d'ammissione: non sembrava infatti più «giustificato, in chi si avvia all'assistenza sociale, un così alto grado di cultura, in rapporto al quale la scuola di assistenza sociale dovrebbe funzionare da corso di applicazione post-universitaria»⁷⁴.

3.4 Tra i "minori traviati" e/o i "delinquenti"

La tradizionale funzione di cura riconosciuta alla donna favorì durante il ventennio l'inserimento delle laureate in Legge e delle avvocate nel campo dell'assistenza ai minori "delinquenti", come auspicato dall'Associazione italiana delle donne occupate nelle professioni e negli affari (1930), presieduta dalla Castellani⁷⁵, e dalla Dalmazzo, consigliera dell'Unione italiana di assistenza all'infanzia e a lungo segretaria della Federazione romana fra gli istituti di assistenza ai minorenni. Questa aveva organizzato a Roma nel 1923 un congresso sull'assistenza ai minori abband-

⁷³ *Ibid.*, b. 255, *Scuole superiori* e b. 257, *Amministrazione*, fasc. *Corrispondenza e varie*, elenco delle allieve, 1941-42.

⁷⁴ *Relazione allo schema di decreto legislativo sul riconoscimento delle scuole per assistenti sociali del lavoro*, s.d. (ma post luglio 1946), p. 3, in ACS, PCM, G, 1944-47, 10.3.16, f. 94338. Nelle disposizioni transitorie si teneva conto dei titoli conseguiti al Celio o presso la Scuola superiore di assistenza sociale dell'Opera nazionale assistenza religiosa operai, fondata e diretta da Virginia Salmati, già insegnante al Celio (*ibid.*, 1.7, f. 89442).

⁷⁵ Cfr. CASTELLANI, *Donne italiane*, cit., pp. 8 ss.; *Il primo congresso internazionale delle donne occupate nelle professioni e negli affari a Ginevra*, «Almanacco della donna italiana», 1931, pp. 381-83. La Riccio ne era commissaria per la Campania. Le donne professioniste e/o "occupate negli affari" avrebbero dovuto contribuire alla «prosperità e stabilizzazione economica» e alla «pace e relazioni internazionali».

nati o travati: messi dunque sullo stesso piano⁷⁶. La Dalmazzo era consigliera del Patronato dei minorenni condannati con la pena condizionale, ente che ne curava il reinserimento nelle famiglie o presso istituti di rieducazione, e che offriva assistenza penale gratuita: del collegio di difesa facevano parte anche le avvocate Troise e Guerini. La richiesta di questi enti di istituire un tribunale per i minorenni che applicasse misure rieducative più che punitive – ispirandosi ad analoghe esperienze all'estero⁷⁷ –, era stata oggetto, come visto, in età liberale di vari progetti, e incontrò sin dagli anni Venti una generica attenzione da parte del regime, per quanto problemi finanziari e di ordine generale ne ritardarono a lungo l'attuazione⁷⁸.

Dal tribunale dei minori e dalle sezioni di Corti d'appello per i minorenni, istituiti infine nel 1935, le donne furono escluse, a conferma della prevalenza dell'ottica penale di rieducazione del minore «traviato» o «delinquente» nella società. Non era quanto si era augurata la Riccio: le donne avrebbero potuto ben occuparsi di delinquenza minorile, problema «essenziale per la sanità fisica e morale della stirpe»⁷⁹. La loro esclusione era però prevedibile, visto che il reclutamento dei giudici minorili avveniva sulla base dell'ordinamento giudiziario: in quello varato nel 1941 il sesso fu considerato uno dei requisiti indispensabili. Ciononostante, vari giuristi auspicarono l'impiego di donne esperte in questa «mirabile istituzione integratrice»: il processo di recupero dei minorenni «anormali o travati», considerato di grande importanza per una nazione «che vuole essere sana e forte», avrebbe potuto/dovuto essere di pertinenza femminile; «tanto

⁷⁶ A. SPALLANZANI, *Ricerche statistiche sui minorenni travati*, in Federazione romana fra gli istituti di assistenza ai minorenni, *Congresso nazionale per l'assistenza ai minorenni abbandonati o travati* (Roma, 27-30 maggio 1923), Atti pubblicati per cura della segretaria Fanny Dalmazzo, Tip. «Corriere d'Italia», Roma 1923, p. 10. Cfr. DALMAZZO, *Donne avvocate*, cit., p. 772 e «Almanacco della donna italiana», 1931, pp. 377-78 e 397.

⁷⁷ Si vedano i congressi internazionali penali e penitenziari di Praga (1930) e Berlino (1935); in Canada e Polonia le donne erano ammesse come giudici nei tribunali dei minori: cfr. *Tribunali penali per fanciulli e donne giudici*, «Attività femminile sociale», 1921, 3, pp. 33-35 e GUARNIERI, *Pericolosi e in pericolo*, cit., pp. 211-15.

⁷⁸ Alla richiesta avanzata in Parlamento nel dicembre 1924 dal vice-presidente del Patronato Amedeo Sandrini, il ministro Rocco – illustrando nel gennaio 1925 il disegno di legge di delega al governo per emendare i codici penali e l'ordinamento giudiziario – replicò proponendo l'istituzione di un magistrato dei minorenni: cfr. Patronato dei minorenni condannati condizionalmente di Roma, *Relazione per l'anno 1924 letta nell'Assemblea generale del 30 maggio 1925 dal presidente Umberto Castellani*, Tip. delle Mantellate, Roma 1925, pp. 6-9 e 24-32 per l'elenco delle cariche e dei soci.

⁷⁹ NOVELLI, *Tribunale dei minorenni*, cit., p. 469; RICCIO, *Il tribunale dei minorenni*, in *La donna e la famiglia nella legislazione fascista*, cit., p. 92.

meglio, poi, se le pietose indagatrici e soccorritrici potranno altresì partecipare al giudizio che andrà a celebrarsi contro il minore colpevole»⁸⁰.

Le donne non furono ammesse nel tribunale nemmeno come «componente onorario» (senza retribuzione), ovvero un cittadino esperto di antropologia criminale, psichiatria e pedagogia e benemerito dell'assistenza sociale, in omaggio all'idea positivista dell'importanza del recupero psichico del minore. Le avvocate lavorarono però nei Centri di osservazione che accoglievano i minori abbandonati, "traviati" o in attesa di giudizio, sotto la supervisione dell'ONMI, cui dal 1927 spettava il controllo sull'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati⁸¹. Pia Ravenna, ad esempio, svolse tale attività presso i due tribunali di Ferrara e Milano, spesso in qualità di patronessa dell'ONMI, come già la madre, Ada Jona.⁸²

Il tribunale si occupava anche dell'aspetto civile, giudicando la patria potestà e decretandone, in caso di contravvenzione ai doveri di genitore e tutore, il decadimento e la "presa in carico" da parte dello Stato. Se l'aspetto coattivo era sempre prevalente, non si perdeva di vista l'interesse sociale e "civilistico" della questione, e molti giuristi e avvocati – preoccupati, come già i magistrati delle sentenze pre-1919, di salvaguardare la famiglia – si dichiararono contrari all'abolizione del divieto della ricerca della paternità naturale⁸³. Il nuovo codice civile recepì la normativa del 1935 introducendo il giudice tutelare, cui spettavano la vigilanza e le decisioni sulle persone dichiarate incapaci: esplicitando dunque una funzione pubblica, *a fortiori* preclusa alle donne.

⁸⁰ A. GISMONDI, *La donna nella legislazione fascista*, «Donne italiane. Almanacco annuario», 1939, pp. 42-43.

⁸¹ Cfr. A. BRESCI, *L'Opera Nazionale maternità e infanzia nel ventennio fascista*, «Italia contemporanea», 1993, 192, pp. 421-42.

⁸² Cfr. LEVI RAVENNA, *La mia vita per il tribunale*, cit.

⁸³ Cfr. SALVANTE, *La paternità durante il fascismo*, cit., pp. 179-84, anche per il parere della Commissione reale procuratori di Torino del 1934 e del magistrato di Cassazione Domenico Rende, autore nel 1935 di uno studio sul tribunale dei minori.





Capitolo 4

Il primo quindicennio repubblicano, o dell'inclusione

«La donna è a uno stadio intermedio tra il bambino e l'uomo, come si rileva anche dalla fisionomia, dalla mancanza di peli sul viso, dal tono della voce, dalla debolezza organica e dalla psicologia a base istintiva, sentimentale e spesso capricciosa... E tutto giudica dal lato sessuale... Orbene, è a un essere simile, dominato e sopraffatto dalla simpatia o antipatia sessuale, che si vuole affidare... anche le difficilissime e delicate funzioni di magistrato?»¹

4.1 *La Costituente e le donne in magistratura: una vittoria che sembra una sconfitta*

Alla caduta del fascismo, con l'estensione alle donne dell'elettorato politico attivo e passivo tornò all'ordine del giorno la questione della loro piena ammissione agli uffici pubblici e alle funzioni giudiziarie: l'acquisizione di una piena cittadinanza politica, infatti, era considerata una premessa necessaria (ancorché insufficiente) per l'ingresso in magistratura. Così accadde in Francia, dove passarono due anni tra la prima (1944) e il secondo (1946), e così in Belgio, dove nel 1948 la donna ottenne contemporaneamente diritto di voto e ammissione alla magistratura (da un anno poteva essere *avoué*, mentre per esercitare il notariato dovrà aspettare il 1954).

L'ingresso delle donne francesi in magistratura era stato preceduto dal loro inserimento nei *conseils de prud'hommes*, con competenza nei conflitti di lavoro (1908) e nei tribunali di commercio (1931) e da un intenso dibattito che aveva coinvolto, negli anni Trenta, opinione pubblica, mondo politico e addetti ai lavori, poi bloccatosi negli anni di Vichy. La guerra modificò profondamente il quadro politico e giuridico. Ammesse nel novembre 1944 nelle Corte d'assise straordinarie come giurati popolari, e nel febbraio 1945 come giudici dei minori, le donne francesi entrarono nel corpo giudiziario nell'aprile 1946, in virtù di una legge elaborata fin dal marzo 1945 (votata da un'Assemblea quasi deserta, con solo 6 deputati presenti) e composta di un unico, semplice, articolo – «tout Français de l'un ou de l'autre sex, répondant aux conditions légales, peut accéder aux fonctions de

¹ O. CECCHI, *La donna magistrato*, «Il mondo giudiziario», 1° agosto 1948.



la magistrature». Vi era in quel frangente un altro motivo per ammettere le donne in magistratura: nel 1945, di fronte a 2000 posti messi a concorso, si erano presentati appena 147 candidati. Quattro mesi dopo, la prima magistrata esordiva nel tribunale contro i criminali di guerra nella zona della Germania occupata dalla Francia, membro di quella giustizia “politica” chiamata a fare i conti con il passato attraverso cui era entrata, sia pure non come giudice effettivo, l’anno precedente².

La circostanza fa riflettere su quanto andava sostenendo, proprio in quegli anni, la Algardi, a proposito del ruolo dei conflitti nell’anticipare l’evoluzione del diritto: ella stessa coinvolta nei processi militari alla fine della guerra, ma meno fortunata delle colleghe francesi. Le avvocate francesi infatti, in virtù di alcune disposizioni transitorie, poterono entrare subito in magistratura, a condizione di avere esercitato per dieci anni la professione o insegnato nelle Facultés de droit. Si spiega così la presenza, già nel 1947, di una donna consigliere di Cassazione, chiamata a presiedere, all’occorrenza, una sezione in qualità di decana, e il fatto che già nel 1951 le donne magistrato fossero in Francia 84, salite a 132 nel 1955 e a “ben” 271 nell’ottobre 1959³.

In Italia le cose andarono diversamente. Se a livello formale fu ottenuta la piena cittadinanza politica e sociale, alla prima non fece seguito, per almeno altri quindici anni, la seconda, pure solennemente affermata nei principi costituzionali. Il rinvio alle leggi ordinarie, «l’ultima difesa della cittadella dell’esclusione femminile, che era stata già in parte espugnata dalla conquista del diritto di voto», permise così di perpetuare la disuguaglianza: una sorta di «vendetta postuma»⁴. Nel differire la “concessione” della piena parità giuridica, il mondo politico trovò un

² Cfr. A. BOIGEOL, *De la difficile entrée des femmes dans la magistrature à la féminisation du corps*, in C. BARD, F. CHAUVAUD, M. PERROT, J.-G. PETIT (sotto la direzione di), *Femmes et justice pénale (XIX-XX^e siècle)*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2002, pp. 363-64; L. ADELIN DE BOISBRUNET, *Les femmes dans la magistrature depuis 1945*, tesi di dottorato in Diritto, Université Panthéon-Assas (Paris II), discussa il 25 maggio 2002, pp. 25-26, 74, 94, 101-102, 119.

³ Si vedano le testimonianze del giudice nel Tribunale della Senna Marguerite Haller e del presidente del tribunale di prima istanza a Bruxelles René Warlomont al convegno di studi organizzato dal Centro “Luigi Severini” di Perugia: *Les femmes dans la magistrature en France*, in CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI “LUIGI SEVERINI”, *La donna negli ordinamenti giuridici degli stati moderni*, Cedam, Padova 1962, pp. 173-75 e 136-42.

⁴ ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, in *Storia dell’Italia repubblicana*, vol. 1, *La costruzione della democrazia. Dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta*, Einaudi, Torino 1994, p. 833 (ora in EAD., *Dare forma al silenzio*, cit., pp. 127-208), cito dall’ed. del 1994; EAD., *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Giunti, Firenze 1996, p. 17.

formidabile alleato, quando non un diretto ispiratore, nel potere giudiziario: la riconferma della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio» e sull'uguaglianza «morale e giuridica» dei coniugi fu infatti temperata, nel testo costituzionale, dal rinvio ai «limiti stabiliti dalla legge» (art. 29); e questi, sino alla riforma del codice di famiglia del 1975, rimasero assai penalizzanti per le donne, mogli e madri⁵. Dunque, nella nostra vicenda ma più in generale per varie questioni riguardanti le donne, l'entrata in vigore della Costituzione non rappresentò «un traguardo significativo»: anche perché, come accade spesso negli ordinamenti di *civil law*, non sono le leggi ordinarie a conformarsi alla carta costituzionale, quanto piuttosto viceversa⁶.

La questione dell'ingresso delle donne in magistratura divenne oggetto di scontro – ma forse è opportuno parlare di confronto e di accordo – politico fin da subito, da quando l'UDI si attivò in tal senso, sia direttamente che attraverso le proprie dirigenti, elette all'Assemblea Costituente nelle file del PCI. Le richieste avanzate dalla Commissione di studio sulla condizione giuridica della donna dell'UDI (di cui faceva parte la giovane laureata in Legge Bianca Guidetti Serra), nel maggio 1945, al guardasigilli democristiano, l'avvocato Umberto Tupini, toccavano tutti i temi su cui negli anni seguenti si consumò lo scontro politico: l'abolizione dell'art. 7 della legge del 1919 e l'ammissione delle donne nelle giurie popolari in Assise. In questo secondo caso, il decreto Togliatti del maggio 1946, che aveva recepito alcune richieste – includendovi le donne per un massimo di un terzo – non sopravvisse alla circostanza per cui era stato varato, ovvero il completamento delle liste elettorali, all'interno delle quali venivano sorteggiati i giudici⁷. Dell'ammissione delle donne alle funzioni giudiziarie non faceva cenno la legge sulle “guarentigie” della magistratura, varata il 30 maggio di quell'anno, contenente alcuni principi poi ripresi nel dibattito alla Costituente sul potere giudiziario⁸.

⁵ Cfr. le Appendici, relative al periodo 1943-1975 e tratte dalle sue lezioni universitarie, all'edizione del 2002 di UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 237-51.

⁶ Cfr. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., pp. 50 e 60-61.

⁷ GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., p. 59; *Le pari opportunità in magistratura*, cit., p. 14. Sull'iniziativa dell'UDI cfr. ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, cit., p. 841; sull'esperienza della Guidetti Serra nell'UDI cfr. BOUNOUS, *La toga negata*, cit., p. 184.

⁸ Tra cui il principio dell'indipendenza esterna nei confronti degli altri poteri dello Stato, l'elettività del CSM, l'obbligo dell'azione penale ecc.: cfr. G. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta. Il difficile cammino verso l'indipendenza*, in

La condizione giuridica della donna era stata oggetto di studio, già prima dell'insediamento dell'Assemblea Costituente, sia della Commissione per la riforma dell'amministrazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che della Commissione di studi per la riorganizzazione dello Stato, voluta dal Ministero per la Costituente nel novembre 1945: le due Commissioni Forti, dal nome del suo presidente, Ugo Forti⁹. La I Commissione propose di mantenere, sia pure con alcune modifiche, le limitazioni previste nella legge del 1919: secondo il magistrato di Cassazione Emanuele Piga, ad esempio, le donne non avevano il diritto di accedere alla funzione giudiziaria non avendo "combattuto" per ottenerlo (gennaio 1946). Nel maggio di quell'anno, la II Commissione elaborò una formulazione giuridica che poi i costituenti avrebbero fatta propria: passati in rassegna i modelli vigenti in vari paesi stranieri, il relatore, l'avvocato dello Stato Giuseppe Matteucci, sostenne che l'ammissione della donna ai pubblici impieghi era un «logico corollario della piena capacità giuridica e politica»: «per l'importanza del principio e per l'entità degli effetti che ne derivano», andava dunque inserita nel testo costituzionale una specifica affermazione, contenendola però con l'inciso «salvo le incompatibilità che le leggi stabiliscono»¹⁰. Come vedremo, la vicenda si giocò tutta o quasi su questo inciso.

Conviene dunque prestare particolare attenzione, più di quanto non si sia fatto finora, al dibattito costituente¹¹, partendo dalla fase istruttoria, svolta dalla Seconda sezione della II Sottocommissione (Organizzazione costituzionale dello Stato), chiamata a redigere il titolo IV sulla Magistratura e nella quale non era ovviamente presente nessuna delle 21 donne elette alla Costituente. Nella Commissione dei 75, invece, intervennero sul

Storia dell'Italia repubblicana, vol. III, *L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, 2, *Istituzioni, politiche, cultura*, Einaudi, Torino 1997, pp. 91-96.

⁹ Su cui cfr. G. FOCARDI, *Storia dei progetti di riforma della pubblica amministrazione: Francia e Italia 1943-1948*, Bup, Bologna 2004.

¹⁰ Cfr. M. FEDERICI, *L'evoluzione socio-giuridica della donna alla Costituente*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. 2, *Le libertà civili e politiche*, Vallecchi, Firenze 1969, pp. 209-11. Sull'orientamento contrario alla piena ammissione delle donne ai pubblici impieghi cfr. FOCARDI, "Guerra alle impiegate!". *Il dibattito nelle commissioni nel periodo della Costituente*, in *L'altra metà dell'impiego*, cit., pp. 119-42.

¹¹ Una sintesi degli interventi più rilevanti nel corso della discussione sulla magistratura del novembre 1947 è in CANOSA, *Il giudice e la donna*, cit., pp. 37-41, che però non fa cenno dei lavori preparatori delle Commissioni, rapidamente ricordati invece in DI FEDERICO-NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., pp. 183-84. Gli atti parlamentari sono ora consultabili in www.legislature.camera.it.

tema 3 delle 4 donne presenti, ribadendo le loro posizioni anche in adunanza plenaria: la democristiana Maria Agamben Federici, presidente del CIF e futura presidente delle ACLI – laureata, come molte altre, in Lettere (o in Filosofia o Lingue) – e le comuniste Teresa Noce e Nilde Iotti, presente quest'ultima anche nella I Sottocommissione (Diritti e doveri dei cittadini) insieme alla democristiana e fucina Angela Gotelli¹². Il lavoro delle altre costituenti si esplicò soprattutto nella III Sottocommissione (Diritti e doveri economici sociali), e non solo per quanto riguarda gli articoli relativi alla famiglia: spettò infatti a questa, nella seduta del 20 settembre 1946, trattare dell'ammissione agli uffici e alle cariche pubbliche sotto il profilo dei diritti politici. La formula adottata, che prevedeva come unica restrizione la «capacità», avrebbe soddisfatto le costituenti se non fosse stato per alcuni interventi – ad esempio degli avvocati Enrico Molè del Gruppo democratico del lavoro e Francesco Colitto dell'Uomo qualunque – esplicitamente contrari all'ingresso delle donne in magistratura, e che portarono a inserire l'inciso «salvo le limitazioni stabilite dalla legge». Un'aggiunta che la Federici, suggerendo di sostituire «capacità» con «idoneità», giudicò «inammissibile»: «Nessuna Costituzione fa restrizioni in materia, non se ne facciano nella nostra». Fu questa la prima puntata di una lunga battaglia¹³.

Per quanto riguarda il dibattito sulla magistratura, occorre partire da una delle relazioni presentate, quella di Piero Calamandrei, il 5 dicembre 1946 alla Seconda sezione della II Sottocommissione, unica delle tre che prevedeva – nell'art. 20 relativo al reclutamento dei magistrati – l'ammissione delle donne. Dopo aver informato dell'esistenza di un progetto elaborato da una Commissione di magistrati di Cassazione nominata dal governo, «che sarà utile tenere presente nel corso della discussione», l'avvocato fiorentino aggiunse che la magistratura, «avuto conoscenza del suo progetto, approvandolo in quasi tutte le parti, si è dichiarata nettamente contraria» alle donne giudice¹⁴. Si rendeva così esplicito quel dialogo tra politica e corpi dello

¹² Per i loro profili rinvio da ultimo a M.T.A. MORELLI (a cra di), *Le donne della Costituente*, introduzione di C. Dau Novelli, Laterza, Roma-Bari 2007, *ad nomen*.

¹³ AC, Commissione per la Costituzione, III Sottocommissione, *Discussioni*, 20 settembre 1946, pp. 60-61.

¹⁴ *Ibid.*, II Sottocommissione (seconda sezione), *Discussioni*, seduta del 5 dicembre 1946, p. 4. Le altre due relazioni erano del qualunque Gennaro Patricolo e del democristiano Giovanni Leone.

Stato avviato già prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea, che avrebbe fortemente condizionato i lavori dei costituenti e, portando alla fine all'esclusione delle donne dalla funzione giudiziaria¹⁵.

Il progetto Calamandrei rinviava alla legge sull'ordinamento giudiziario il compito di indicare i requisiti per l'ammissione alla magistratura. In sede di discussione e votazione, il 10 gennaio 1947¹⁶, Giovanni Leone ricordò che «nel Paese vi è grande aspettativa: esso vuol sapere se le donne possono essere ammesse o no nella Magistratura». E davanti alla richiesta, proveniente dal vicepresidente dell'Assemblea, l'avvocato socialista Ferdinando Targetti, di riprendere la discussione su questo punto, anche il comunista Renzo Laconi si dichiarò contrario al rinvio alla legge ordinaria, e anzi favorevole all'apertura alle donne di tutte le carriere. Pur condividendo lo spirito della proposta – le donne «hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occorrono doti di raziocinio, di equilibrio e di spirito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione» –, Calamandrei preferiva mantenere dei distinguo: l'intervento della donna era «utilissimo» in alcuni giudizi, «come quelli di separazione coniugale», in Assise, nel Tribunale per i minorenni, o «in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari», mentre era opportuna «qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale». A parte rari casi (ad esempio dell'ex magistrato DC Gaspare Ambrosini), sull'opportunità di queste limitazioni erano concordi molti costituenti e lo stesso Targetti: pur non avendo rintracciato, nella discussione, «alcun argomento persuasivo», egli manifestò infatti la propria perplessità per quanto riguarda i giudizi relativi ai «delitti passionali» (in Assise) e in «quelli di separazione»: «in moltissimi casi, senza una ragione logica, si son viste le donne infatuarsi a favore dell'uomo contro una donna». Ciononostante, considerava ormai superati i «pregiudizi, da misoneismo superstite», contrari alla donna magistrato, già emersi al tempo della richiesta del voto.

¹⁵ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Interlocutori dell'Assemblea costituente*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, il Mulino, Bologna 1998, p. 180; nei documenti elaborati dalle commissioni di magistrati, riprodotti in appendice, non si parla mai di donne magistrato.

¹⁶ AC, Commissione per la Costituente, II Sottocommissione, cit., seduta antimeridiana del 10 gennaio 1947, pp. 112-15, per le successive citazioni nel testo. Nella seduta dell'11 gennaio l'ex magistrato e consigliere di Stato Aldo Bozzi fece sapere che, se presente, avrebbe votato contro l'ammissione delle donne (p. 126).

Il dibattito si snodò in modo abbastanza vivace: se il comunista Carlo Farini accusò i democristiani di non aver voluto introdurre, in una Costituzione «veramente democratica», un reale principio di parità, l'avvocato socialista Eduardo Di Giovanni ribadì l'inammissibilità, «per le condizioni della vita pubblica e sociale odierna», di fare alle donne il «torto» di escluderle dagli uffici giudiziari per principio. «Ragioni di principio» che valevano anche per l'avvocato democristiano Salvatore Mannironi, comunque favorevole a introdurre «qualche riserva», che in realtà rimetteva in discussione alcuni punti considerati ormai, nel 1946, fermi: nella «costituzione psichica» della donna mancavano, a suo dire, le «attitudini per far bene il magistrato, come dimostra l'esperienza pratica in un campo affine, cioè nella professione dell'avvocato. Tutti avranno notato quale scarsa tendenza e adattabilità abbia la donna per questa professione perché le manca, proprio per costituzione, quel potere di sintesi e di equilibrio assoluto che è necessario per sottrarsi agli stati emotivi». Via libera dunque alle donne in alcuni settori, ma con dei paletti: e la severità delle prove non era garanzia sufficiente, «perché le donne studiano e possono prepararsi al pari dell'uomo», ma non potevano ovviare alla mancanza di alcuni requisiti «naturali»: temperamento, forza d'animo, fermezza di carattere, capacità di sintesi ecc. Il problema, oltre tutto, non era «attuale», dal momento che «neppure le stesse donne rivendicano per sé il diritto ad essere ammesse nella Magistratura»: un vecchio stereotipo, riadattato dai costituenti al di là delle loro diverse appartenenze politiche.

Eppure, a un'indistinta «coscienza pubblica», impreparata a questa apertura, si appellò anche l'avvocato democristiano Giuseppe Cappi, mettendo in gioco – come già nel 1919 – la guerra come giustificazione al diritto di voto, ma non di giudizio: alla base della «diffidenza diffusa nella maggioranza» vi era – ancora una volta – la prevalenza nelle donne del «sentimento sul raziocinio». Un altro democristiano, Giovanni Uberti, si spinse oltre: «la donna deve conquistare gradualmente la sua posizione», e neppure la grave carenza di magistrati poteva giustificare l'ingresso: «evidentemente tra i due sessi esistono differenze che si esprimono in varie forme e non è possibile improvvisare una capacità, un'attitudine». Solo il presidente, l'avvocato repubblicano Giuseppe Conti, ricordò, quasi di sfuggita, un punto di fondamentale importanza, che i commissari sembravano

aver dimenticato: nella parte generale del testo, che era già stato approvato, l'art. 48 aveva riconosciuto parità dei diritti a uomini e donne, e non era dunque il caso di inserire ulteriori, esplicite, limitazioni.

La soluzione finale fu chiaramente compromissoria: il principio generale enunciato da Calamandrei («Possono esservi ammesse anche le donne») fu approvato a maggioranza con l'opposizione di molti democristiani, i quali fecero mettere a verbale che il loro voto sarebbe stato favorevole solo nel caso fosse stato accolto il primo emendamento Calamandrei – mai posto però in discussione –, che conteneva l'inciso «nei limiti e per le materie stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario». Questo inciso ricomparve, e non per miracolo, nel testo elaborato dal Comitato dei 18 di coordinamento e redazione (presieduto da Meuccio Ruini e composto dai rappresentanti di tutti i partiti, nel quale erano presenti anche i commissari Calamandrei e Ambrosini, insieme tra gli altri a Dossetti, Fanfani, Grieco, Moro, Tupini, Togliatti, Terracini, Elisabetta Conci), presentato nell'adunanza plenaria del 31 gennaio 1947 della Commissione dei 75 (con Calamandrei assente). «La discussione fu riaperta, e si ricostituì il fronte degli oppositori», avrebbe ricordato la Federici¹⁷. Gli avvocati socialisti Targetti e Pietro Mancini, critici nei confronti dell'aggiunta che, stravolgendo le precedenti decisioni, palesava «il pensiero e la finalità di limitare l'ammissione»¹⁸, si videro respingere la proposta di abolirla al termine di un lungo dibattito, nel corso del quale le donne fecero sentire per la prima volta la loro voce: che fu pure l'unica favorevole, è quasi superfluo aggiungerlo, all'emendamento Targetti. Voci abbastanza misurate, che si limitarono a sostenere il deputato socialista – per il quale non vi era nulla da temere da una donna magistrato ai gradi più alti, «anche consigliere di Cassazione» – e a criticare l'intervento di Leone, favorevole al testo emendato dal Comitato: a suo dire, il rinvio alla legge ordinaria era opportuno (se per ora questa chiudeva le porte alle donne, un giorno avrebbe potuto aprirle) perché impediva una «partecipazione illimitata delle donne alla funzione giudiziaria», limitandola invece ai settori che richiedevano un giudizio «il più possibile conforme alla

¹⁷ FEDERICI, *L'evoluzione socio-giuridica della donna alla Costituente*, cit., pp. 220-21.

¹⁸ AC, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, *Discussioni*, seduta del 31 gennaio 1947, presid. Meuccio Ruini, pp. 261-63, anche per le successive citazioni nel testo.

coscienza popolare»: ovvero la giuria in Assise – nel caso questa fosse stata ripristinata, dopo essere stata abolita durante il ventennio fascista – e il Tribunale dei minorenni, la «sede più idonea». Ma dove occorreva arrivare «alla rarefazione del tecnicismo», le donne non garantivano «quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni». Proprio contro il peso di questa «tradizione» si appuntarono le lucide critiche di Maria Federici: era inutile appellarsi quando in altri paesi (compresa l'Urss, fin dal 1936, ma anche Francia, Jugoslavia, Polonia ecc.) la questione era stata risolta positivamente, mentre solo il «criterio» e il «merito» dovevano essere gli elementi decisivi per ammettere chiunque a qualunque carriera. Le donne – ma più in generale la «coscienza nazionale», cui di nuovo ci si appellava – non avrebbero accettato esclusioni fondate su «argomenti deboli» come «facoltà», «attitudini» e «capacità»: «non vi è da aggiungere altro». E difatti poco altro aggiunsero le altre due commissarie, concordi nel rilevare che ammettere le donne agli altri gradi della magistratura «non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di lasciarle indietro, qualora abbiano possibilità e meriti maggiori» (Gotelli); non si poteva precludere l'accesso nascondendosi dietro la femminilità: «può anche darsi che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito» (Iotti).

Il nodo comunque era un altro: il testo elaborato dal Comitato di redazione contraddiceva quanto sancito nell'art. 48. E per quanto gli unici tre interventi a favore di Leone si limitassero a ripetere frettolosamente concetti già noti – per una donna giudice non era pronta la «coscienza popolare», che andava semmai consultata con un referendum (Cappi); la donna non avrebbe avuto la necessaria «resistenza fisica» (l'avvocato democristiano Giuseppe Codacci Pisanelli); il «complesso anatomo-fisiologico» descritto dalla «scuola di Charcot» impediva alle donne di giudicare (Molè) – la bocciatura dell'emendamento Targetti lasciò il testo invariato, per essere discusso in adunanza plenaria – come art. 98 – nel novembre 1947¹⁹.

Prima di allora, però, accadde nel paese alcuni eventi rilevanti ai fini del nostro discorso. In primo luogo, si era avuto nella

¹⁹ Le affermazioni di Molè furono prese a simbolo del maschilismo dei costituenti da Giancarla Codrignani, presidente della Lega degli obiettori di coscienza e deputata della Sinistra indipendente, al convegno promosso nel marzo 1988 dall'Associazione degli ex parlamentari: *Le donne e la Costituzione*, Camera dei deputati, Roma 1989, pp. 176-77.

primavera del 1947 uno sciopero dei magistrati, di protesta contro la grave situazione economica, che a Milano portò a una sorta di referendum sul testo costituzionale: tra i punti su cui i magistrati erano chiamati a esprimere la loro opinione, figurava anche l'ammissione delle donne in magistratura. Non sapendo come votarono i milanesi, possiamo basarci sulle posizioni espresse dai colleghi torinesi e veneziani: i primi avevano chiesto nel febbraio l'esclusione delle donne dalla magistratura in un ordine del giorno cui avevano aderito anche gli avvocati, e lo stesso avevano fatto i secondi, riuniti in marzo in un'affollata assemblea aperta ai membri del foro: in questo caso, l'ordine del giorno finale aveva suscitato le (ignorate) proteste di Giovanna Pratilli, che aveva denunciato la violazione del principio d'uguaglianza²⁰.

Proprio in quei giorni, nel corso della discussione alla Costituente sulle Disposizioni generali, la dirigente dell'UDI Teresa Mattei sottolineò il valore precettivo dell'art. 3, che impegnava la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impedivano l'affermazione del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge: un articolo insufficiente se non accompagnato da un cambiamento delle mentalità, «un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo». Occorreva infatti «qualche cosa di più, qualche cosa di più esplicito e concreto» per muovere i primi passi verso una «parità di fatto». Invitando a eliminare dal testo ogni comma e articolo ambiguo che avrebbe potuto offrire «facile appiglio a chi volesse ancora impedire e frenare alle donne questo cammino liberatore» verso la piena emancipazione in campo giuridico, economico e sociale, Mattei indicava, non a caso, proprio l'art. 98 sulla magistratura. Senza voler «invadere il campo di prossime discussioni», ella aveva buon gioco a denunciare «il malvezzo» che aveva portato il Comitato di coordinamento a includere nel testo quella «forte limitazione» all'accesso delle donne in magistratura. Pur augurandosi un ordinamento giudiziario «ben migliore di quello vigente», lo stato di fatto attuale, avallato da quell'inciso, sbarrava alle donne le porte della magistratura²¹.

²⁰ Sullo sciopero dei magistrati di numerosi distretti giudiziari del marzo-aprile, l'assemblea dei magistrati lombardi del 13 maggio 1947, gli ordini del giorno dei magistrati torinesi e veneziani, cfr. ACS, MGG, G, b. 41, fasc. 83. Cfr. anche NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta*, cit., pp. 122-23.

²¹ AC, *Discussioni*, vol. IV, seduta pomeridiana del 18 marzo 1947, pp. 2268-71. Cfr. SOLDANI, *Teresa Mattei*, in P.L. BALLINI (a cura di), *I deputati toscani all'Assemblea costituente*, Regione Toscana, Firenze 2008, pp. 420-21.

I termini della questione erano dunque chiari, quanto meno allo schieramento trasversale di donne di diversi partiti (tra cui Federici, Gotelli, Filomena Delli Castelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Iotti, Mattei, Gallico Spano, Noce)²² che nella seduta del 22 maggio 1947 presentarono un emendamento all'art. 48, che concedeva a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, l'accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, ma «conformemente alle proprie attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge». L'eliminazione dell'inciso era necessaria – ricordò la Federici – per rimuovere «due barriere che desideriamo siano abbattute», frutto di un «pregiudizio» e di un «preconcetto», da sempre ostacoli all'emancipazione femminile. Non di «attitudini» si doveva parlare, bensì di «requisiti»: era semplicemente «ozioso» parlare di norme di legge cui rinviare, visto che «tutte le disposizioni della Costituzione dovranno realizzarsi in norma di legge». Farvi riferimento esplicito solo per qualche articolo e solo per qualche settore avrebbe significato porsi su una via diversa da quella accolta, come principio guida, nelle altre Costituzioni democratiche, dove «il sesso non deve più essere un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali». E al di là delle osservazioni finali, che suonavano come rassicurazione ai colleghi di partito e che, molto probabilmente, non tutte le firmatarie avrebbero sottoscritto, almeno in questa forma – «sappiamo e vogliamo che la donna, come regina della casa, debba chiedere alla stessa Costituzione ed ottenere di potersi occupare dell'educazione dei figli, del governo della propria casa. Questa è la corona della donna» –, la volontà era di consentire alle donne di accedere e progredire nelle carriere «in condizione di uguaglianza con gli uomini»²³. Che si trattasse di due «barriere» era del resto chiaro ai membri della I Sottocommissione che avevano preparato il testo, e che si erano divisi proprio tra chi considerava l'inciso «secondo le norme stabilite per legge» sostitutivo, e non aggiuntivo, rispetto all'altro «conformemente alle loro attitudini» (Dossetti, Lelio Basso, Togliatti) e chi invece – e fu questa la linea vincente – li voleva entrambi (Moro e poi il relatore Umberto Merlin). Le ri-

²² «Quando sorgeva un problema che riguardava le donne, anche senza esserci messe d'accordo prima, sapevamo trovare immediatamente e istintivamente... le forme dell'unità», ha ricordato Nilde Iotti in riferimento all'accordo in Commissione dei 75 sul «famoso problema della magistratura e della diplomazia», per quanto poi in Assemblea le posizioni fossero divergenti (*Le donne e la Costituzione*, cit., p. 224).

²³ AC, *Discussioni*, vol. V, seduta del 22 maggio 1947, pp. 4169-71.

chieste delle costituenti erano state in realtà già recepite dalla Commissione dei 75, che aveva infatti sostituito la frase incriminata con quella «secondo i requisiti stabiliti dalla legge»: le costituenti registrarono così su questo specifico punto una sostanziale vittoria, per quanto questa non sia da enfatizzare dal momento che, vale la pena ricordarlo, questa interessava “solo” «le donne della borghesia, media, piccola o piccolissima, quelle cioè che acquisivano un titolo di studio»²⁴.

Di riforma dell'ordinamento giudiziario si parlava, nel frattempo, tra gli addetti ai lavori, donne comprese. Sul mensile bolognese «Il Terzo potere», Angiola Sbaiz si chiese se l'art. 98, a quel tempo ancora da discutere in Assemblea, sarebbe rimasta una semplice «meteora apparsa sul cielo delle buone intenzioni del progetto», che nella formula originaria presentata da Calamandrei, poi abbandonata, non aveva previsto l'inciso «nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario»: mentre lasciava prefigurare «già implicitamente una restrizione, che potrebbe essere anche gravissima, di carriera». Consapevole che la maggioranza dei magistrati era contraria alla donna magistrato, prigioniera di una «avversione del nuovo *tout court*, unicamente perché nuovo, che trae la sua giustificazione in opinioni fatte e non rivedute alla luce delle condizioni umane e sociali dei nostri giorni», Sbaiz era convinta del fatto che i giudici donne – che sarebbero stati comunque pochi – sarebbe stati «non indegni delle proprie funzioni»²⁵.

Nel novembre si arrivò infine alla discussione generale sul titolo IV. Le aspettative erano alte, come ricordava alla radio la futura collaboratrice del «Mondo» di Pannunzio, la giornalista Anna Garofalo, nella sua rubrica radiofonica “Parole di una donna”: gli uomini erano «allarmati, nervosi», davanti al «nuovo assalto alla cittadella della virilità» lanciato dalle costituenti²⁶.

²⁴ Di vittoria «di contenuto specifico e di metodo generale, che offre la linea da seguire per le successive battaglie egualitarie» parla GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., pp. 197-99, che mette a confronto la diversa incidenza sociale e “quantitativa” dell'art. 51 rispetto al 37 sulla parità salariale, riguardante un numero ben maggiore di lavoratrici.

²⁵ A. SBAIZ, *La donna nella magistratura*, “Terzo potere”, s.d. (ma autunno 1947), in *Battaglie per la giustizia. Scritti di autori vari*, prefazione di E. Battaglini (pres. ANM), dott. Cesare Zuffi, Bologna 1949, pp. 73-75.

²⁶ A. GAROFALO, *L'italiana in Italia*, Laterza, Bari 1956, p. 52. La rubrica, avviata nel 1944 nell'ambito delle trasmissioni controllate dal Psychological Warfare Branch, era continuata anche dopo il passaggio alla RAI, e sarebbe durata fino al 1952, sia pure in un clima ben diverso e con pesanti condizionamenti: l'argomento divorzio, ad esempio, era un «tabù» (p. 31) per quanto la giornalista ricevesse molte lettere di donne sul tema.

L'esordio il 6 novembre fu poco incoraggiante: l'avvocato piemontese Bruno Villabruna (Unione democratica nazionale), criticò le «innovazioni» introdotte dalle Commissioni per «spirito di arrendevolezza e di eclettismo», a partire dall'apertura alle donne, una «innovazione estremamente ardita», e ringraziò ironicamente la Federici per aver proposto un emendamento che sopprimeva l'art. 98. La circostanza è indicativa del modo in cui gli schieramenti politici di centro e di destra affrontarono il problema, adottando toni «francamente scoraggianti, quasi che non fosse successo nulla rispetto a cinquant'anni prima»²⁷. Augurandosi il «buonsenso» e il «buon gusto» delle donne per scongiurare il pericolo di vedere laureate in legge, colte «da una frenesia di nuovo genere» e dalla pretesa di «violentare le leggi della natura», «invadere il campo della giustizia», Villabruna si attirò l'ironia di Lina Merlin e di altre costituenti, diventando anzi il bersaglio preferito degli interventi delle sinistre (e non solo). Altri dopo di lui espressero concetti analoghi e anzi il democristiano Giuseppe Bettiol (ordinario di Diritto penale a Padova) si spinse oltre: «San Paolo diceva: "Tacciano le donne nella Chiesa". Se San Paolo fosse vivo direbbe: "Facciano silenzio le donne anche nei tribunali"». Occorreva rispettare «le caratteristiche ontologiche di essere uomo o donna», e questa era dotata di una «commozione puramente superficiale», simile a quella di quei «giurati chiamati dai solchi o dalle officine a esprimere il loro parere in relazione a un caso concreto»²⁸.

Di nuovo, e la circostanza si sarebbe ripetuta, la questione delle donne magistrato si intrecciava con quella del ripristino della giuria popolare in Assise. Spesso – ma l'equazione non è meccanica – i favorevoli alle prime lo erano pure alla seconda (dove, nel disegno di legge elaborato dalla I Sottocommissione, erano ammesse anche le donne) e viceversa²⁹. Apparteneva al primo fronte l'avvocato socialista Angelo Carboni il quale, pur consigliando alle donne di dedicarsi «alla più alta funzione della maternità», non essendosi dimostrate idonee all'avvocatura, convenne sull'assurdità di procedere «per affermazioni astratte, generalizzatrici», disconoscendo il «progresso nella cultura, nel-

²⁷ CANOSA, *Il giudice e la donna*, cit., p. 37.

²⁸ AC, *Discussioni*, vol. IX, seduta pomeridiana del 7 novembre 1947, pp. 1839 (Villabruna, con interruzioni della Merlin) e 1852 (Bettiol).

²⁹ *Ibid.*, seduta pomeridiana del 7 novembre 1947, p. 1839. Sia Villabruna che Bettiol erano contrari al ripristino della giuria popolare, abolita nel 1926 e sostituita nel 1931 con l'assessorato (giuria mista di giudici e cittadini): cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., p. 521.

le attitudini, nelle disposizioni» delle donne stesse. A suo parere – e di molti altri – l'ammissione era già garantita dagli artt. 3, 33 (diritti della donna lavoratrice) e 48, rendendo superflua la dichiarazione esplicita proposta dalla Commissione; a meno che, per l'appunto, non si volesse, con il rinvio alla legge ordinaria, depotenziare questa «ardita innovazione»³⁰. L'ambiguità della formula fu poi denunciata in un ordine del giorno presentato dalle deputate della sinistra e da Lelio Basso, dall'avvocato Luigi Gasparotto (gruppo Democratico del lavoro), dall'autonomista Emilio Lussu e da Ivanoe Bonomi, in cui si ricordava genericamente che sulla base dell'art. 48 nessuna legge avrebbe potuto limitare l'accesso delle donne alla magistratura³¹.

Gli interventi dei giorni successivi rivelano i diversi stati d'animo con cui si arrivò alla decisione finale di lasciare invariata la formulazione dell'art. 98 (106 nel testo definitivo)³². Per dimostrare l'incapacità della donna a giudicare, l'avvocato Giovanni Persico (democratico del lavoro) scomodò la Porzia del *Mercante di Venezia* di Shakespeare, mentre per confermare la più generale scarsa attitudine delle donne alle professioni giuridiche citò Teresa Labriola, che «nessun notevole apporto ha potuto dare alla nostra difficile professione»: suscitando la reazione di Mancini, il quale ricordò che Labriola, «come tutti i cattedratici, non eccelse nell'avvocatura, perché la dogmatica sovente è in conflitto con la pratica giudiziaria». Sulla stessa linea di Persico si pose il magistrato democristiano Antonio Romano, che anzi si spinse oltre – guadagnandosi l'11 novembre l'appellativo di «antiquato» dalle colleghe di partito Guidi Cingolani e Federici –, sentenziando senza mezzi termini che la donna non era in grado di giudicare perché l'equilibrio necessario le difettava «per ragioni anche fisiologiche»: «le donne devono stare a casa». Era davvero troppo. In un'atmosfera di ilarità annotata dallo stenografo, l'avvocato socialista Nicola Salerno rilevò che gli argomenti addotti erano gli stessi di quelli di cinquant'anni prima. A dispetto

³⁰ AC, *Discussioni*, cit., vol. IX, seduta pomeridiana del 7 novembre 1947, pp. 1855-56.

³¹ *Ibid.*, seduta pomeridiana del 20 novembre 1947, p. 2273.

³² Per tutte le citazioni successive nel testo, cfr. *ibid.*, *Discussioni*, vol. X, sedute del 1947: 8 novembre, pp. 1882-83 (Persico); antimeridiana 11 novembre, pp. 1938 (Gaetano Sardiello e Federici), 1954 (Romano) e 1964 (Salerno); pomeridiana 12 novembre, pp. 1990 (Veroni), 2010 (Oscar Luigi Scalfaro) e 2020 (Fausto Gullo); 13 novembre, p. 2029 (Gasparotto); antimeridiana 14 novembre, pp. 2097 (Mancini) e 2114 (Leone); 15 novembre, p. 2146 (Conti); antimeridiana 26 novembre, pp. 2496-99 (Maria Maddalena Rossi), pomeridiana 26 novembre, pp. 2512 (votazione) e 2517 (Federici e votazione).

dei nobili discorsi pronunciati dall'Assemblea in occasione dell'8 marzo, giornata della donna (da Nadia Gallico Spano e dal presidente Terracini³³), «quando si può sbarrare il passo alle donne, lo si fa volentieri, perché noi abbiamo ancora molti pregiudizi»; invece – e qui concluse il discorso tra gli applausi della sinistra – la donna giudice avrebbe contribuito a rendere la giustizia più «vicina agli uomini».

Che non fosse il caso di allarmarsi lo sostenne, con crudo realismo, l'ex sottosegretario alla Giustizia, il democratico del lavoro Dante Veroni: «In fondo non saranno molte a dedicarsi alla vita giudiziaria, non perché non siano capaci di farlo, ma perché avverrà ciò che è avvenuto per la professione forense, ove non si è ravvisata fervida passione per l'esercizio dell'avvocatura da parte delle donne». Su questa linea anche il presidente della Commissione Conti, che giustificò il suo «*ni*» col fatto che le donne avrebbero ben presto abbandonato la magistratura, rendendosi conto di quanto era difficile esercitarla, soprattutto in alcuni periodi che le rendevano incapaci «per la loro subordinazione fisiologica».

Spettò a due futuri presidenti della Repubblica, il piemontese Scalfaro e il campano Leone (rispettivamente, magistrato e avvocato), esprimere le due diverse idee dei democristiani sulla questione. Il primo, nella seduta del 12 novembre, mettendo da parte le proprie opinioni personali, «di un giovane che sarebbe certo tacciato di mentalità del Settecento», si attenne alla «saggia» formulazione della Commissione che, «pur di fronte a questa uguaglianza, che io credo ancora voglia essere uguaglianza che non nega, ma presuppone le diversità nell'ordine di natura», dichiarò di accettare il principio che la donna, «uscita di casa per la vita politica, per la vita pubblica, comunque per un'attività che non sia quella sua primaria di maternità nella casa», poteva entrare anche in magistratura «per portare quel suo palpito di maternità». Ciò che per alcuni era un ostacolo – il «sentimento» – era a suo parere motivo di adattabilità della donna al mestiere di giudice. Di tutt'altro avviso Leone, il quale confermò quanto già osservato nella Sottosezione e in assemblea plenaria, aggiungendo che tacere ora sarebbe potuto sembrare «o vigliaccheria di fronte all'aggressiva presa di posizione delle onorevoli colleghe, o eccesso di cavalleria»; ma la sostanza non

³³ AC, *Discussioni*, seduta dell'8 marzo 1947, pp. 1900-1903.

cambiava: via libera solo nel tribunale dei minorenni o nella giuria popolare, ma porte sbarrate alle più alte magistrature, «dove occorre invece distillare il massimo di tecnicità» e «resistere e reagire all'eccesso di apporti sentimentali».

Gli emendamenti proposti dalle costituenti confermano la diversa strategia di democristiani e comunisti, per quanto non vada enfatizzata la lontananza tra le due posizioni – che rinviavano a quelle del Cif e dell'Udi, rappresentate dalle loro massime dirigenti, entrambe impegnate a ottenere il riconoscimento delle capacità femminili –, visto che in più di un'occasione (tranne che nella sfera dei diritti privati) furono trovati margini di collaborazione³⁴. Ciò non toglie che, ancora a vent'anni di distanza, la Federici abbia potuto definire l'atteggiamento delle comuniste «generoso ma insieme disperato», visti «gli schieramenti politici nell'aula, gli umori dei singoli deputati, l'atteggiamento non favorevole che si coglieva anche negli incontri nel salone dei passi perduti e nei corridoi»: e visto che «qualche appoggio si era allentato o era scomparso»³⁵. A suo parere, sarebbe stato meglio non accennare neppure alle donne: questo il senso del suo “famoso” emendamento ricordato da Villabruna, mirante a eliminare dall'art. 98 l'inciso «nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario», ritenendo sufficienti le garanzie contenute nell'art. 48 (per quanto inserito sotto il titolo IV dei Rapporti politici). Che fosse questo lo spirito della proposta, lo chiarì rispondendo a una perplessità dell'avvocato repubblicano Gaetano Sardiello, il quale – non condividendo «questi allarmi apocalittici» che si erano già levati nel 1919, quando «ogni avvocato si vide la toga strappata di dosso, perché passasse sugli omeri più gentili di una collega» – si pose sulla stessa linea di quanti avrebbero voluto le donne solo nel tribunale per i minorenni. Pur ammettendo che un emendamento analogo era stato presentato da altri «con spirito nettamente contrario», Federici difese la bontà dell'iniziativa. Rintuzzando le voci sfavorevoli, che le avevano suscitato «un senso di mortificazione» (specialmente se pronunciate dai colleghi di partito), ammonì: «se qualcuno che siede qui ha la propria moglie che in casa fa la calza, non ritenga questo un argo-

³⁴ Cfr. ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, cit., pp. 830-31.

³⁵ FEDERICI, *L'evoluzione socio-giuridica della donna*, cit., pp. 221-22, che allude a Targetti, il più favorevole alle donne ma evasivo nella circostanza, come rilevato anche da GAIOTTI DE BIASE, *La donna nella vita sociale e politica della Repubblica 1945-1948*, in *Donne e Resistenza in Emilia Romagna*, Milano 1978, p. 95 (cit. da GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., p. 202).

mento valido per invogliare una donna che chiede una toga ad accettare anziché una toga una calza»³⁶. Le solenni dichiarazioni dei costituenti sulle libertà civili e la parità dei diritti non potevano essere ora contraddette: la donna giudice avrebbe esercitato la sua funzione «con coscienza *virile*, illuminata, sorretta e riscaldata da un cuore *femminile*».

La Rossi e la Mattei adottarono una strategia diversa, proponendo un emendamento che sostituiva il rinvio alla legge ordinaria con un altro in cui, esplicitamente, si ammettevano le donne a «tutti gli ordini e gradi della magistratura»: facendo diventare l'art. 98 un corollario logico dell'art. 48, l'Assemblea non avrebbe dato «una prova così palese di incoerenza», ma si sarebbe invece messa sulla stessa strada di molti paesi (dall'URSS alla Cecoslovacchia e alla Jugoslavia, dalla Norvegia alla Finlandia, dalla Danimarca alla Francia, dalla Turchia al Cile e al Brasile, dall'Australia alla Cina e al Giappone) che avevano riconosciuto alle donne il diritto di accedere alla magistratura. Oltre che un diritto, era per le donne un dovere – proseguì la Rossi – quello di offrire la propria competenza giuridica in alcuni settori, come quello dei tribunali dei minorenni, della difesa della famiglia, del diritto penale³⁷. Ironizzando sugli avi di Villabruna – rintracciabili forse in quegli avvocati torinesi che nel lontano 1883 si erano dimessi per protestare contro l'ammissione della Poët all'Ordine (Spantigati e Chiaves) –, la comunista si riallacciava alla legge del 1919, considerata ora, con sguardo retrospettivo, «una prima, grande vittoria» contro «lo spirito di conservazione che si faceva scudo degli stessi luoghi comuni», che «non tornano ad onore di chi li ha riesumati in quest'occasione». Evocando, al termine dell'intervento, le lontane profezie di Giuriati – «Il mondo cammina: l'ultima parola è riservata al prossimo avvenire» – avvertì: qualora fosse stato pronunciato un voto negativo, «noi non desisteremo certo dalla nostra battaglia. Resterebbe a voi il rammarico di non aver compreso in tempo». Che poteva

³⁶ Vent'anni dopo, rievocando la «lunga battaglia», Federici individuò nelle discussioni del 1947 «una traccia, che si rileva con disagio, dell'atteggiamento di non pochi uomini, peraltro di grande ingegno e cultura e di esperta dottrina giuridica, i quali ostacolarono, in qualche caso con fermezza, il processo di promozione socio-giuridica della donna», con «argomentazioni che si rifacevano a umilianti luoghi comuni e a inveterati pregiudizi rinverdi per la occasione» (*L'evoluzione socio-giuridica della donna*, cit., pp. 202, 212 ss.).

³⁷ Durante la discussione sul Titolo II (rapporti etico-sociali, seduta pomeridiana del 21 aprile 1947, p. 3169), la Rossi si dichiarò contraria al principio dell'indissolubilità del matrimonio e favorevole all'uguaglianza morale e civile dei coniugi.

suonare anche come un monito alla persistenza nel proprio partito, ai vertici e alla base, di determinati stereotipi sul ruolo della donna nella società e nella famiglia comunista³⁸.

La posizione della Rossi fu sostenuta dai compagni di partito – l'ex ministro dell'Agricoltura e della Giustizia, l'avvocato Fausto Gullo, aveva già manifestato il proprio disagio nei confronti di un'eventuale negazione alla donna del «diritto di essere giudice» – mentre fu giudicata troppo rigida da Luigi Gasparotto: l'anziano ex ministro della Difesa, proponendo un interessante raffronto tra prima e seconda guerra mondiale – che avevano portato all'«ingresso trionfale» della donna nella vita economica, sociale e politica del paese –, pur dichiarandosi favorevole all'ingresso della donna in magistratura invitò alla prudenza la Mattei: vi era il rischio che, volendo ottenere troppo con «la parificazione assoluta della donna magistrato al magistrato uomo», «si finisse con il perdere la battaglia». Cosa che in effetti avvenne, dal momento che l'emendamento delle comuniste fu bocciato, dopo una breve replica di Leone a nome della Commissione, che invitò l'Assemblea a non «drammatizzare questo problema». La circostanza della votazione rivela lo scarso tatticismo delle proponenti, le quali rinunciarono al voto palese a condizione che anche gli oppositori facessero altrettanto, cosa che non avvenne: l'emendamento fu bocciato a scrutinio segreto con una maggioranza tutt'altro che schiacciante ma comunque sufficiente, 153 voti contrari e 120 favorevoli. L'emendamento della Federici, considerato assorbito, non fu nemmeno votato.

La battaglia condotta dalle deputate della sinistra era stata, in definitiva, abbastanza isolata, e solo in parte rispondente a quella dell'UDI, presieduta proprio dalla Rossi, che per non contrapporsi al sindacato unitario e al CIF intervenne raramente sul lavoro extradomestico delle donne, e ancor meno su quello delle professioniste: al di là infatti di qualche intervento delle costituenti su «Rinascita» (Iotti) e su «Noi donne» (Mattei) sul diritto al lavoro, non ebbero seguito le provocazioni che, nel 1946, avevano lanciato la Rossi e Miriam Mafai su «Vie nuove» di Luigi Longo, in merito alle scarse opportunità professionali delle donne non casalinghe³⁹.

³⁸ Cfr. S. BELLASSAI, *La morale comunista. Pubblico e privato nella rappresentazione del Pci (1947-1956)*, Carocci, Roma 2000, pp. 145-64 e 253 ss. e M. CASALINI, *Donne della sinistra (1944-1948)*, Carocci, Roma 2005.

³⁹ Cfr. M.M. ROSSI, *Non fanno solo la calza* e M. MAFAI, *Troppe professioni sono chiuse*

La questione fu chiusa il pomeriggio con un ordine del giorno presentato, oltre che dalle democristiane e dalle comuniste, da alcuni democristiani (Vincenzo Rivera, Ferdinando Storchi, Giuseppe Firrao) e che fu approvato senza difficoltà. In questo si ricordava che l'art. 48 (divenuto poi il 51) conteneva tutte le garanzie necessarie per garantire il diritto delle donne ad accedere alla magistratura. La pensava così anche la Garofalo, che alla radio elogiò la Federici e la Rossi per l'ordine del giorno che, con un «colpo di scena», aveva obbligato i costituenti a ritornare su un argomento considerato chiuso con la votazione mattutina. Immaginandosi future donne giudici in Corte d'appello, la giornalista omaggiò le costituenti per aver osato sfidare «l'impopolarità esigendo l'osservanza del diritto», rompendo «la crosta dei pregiudizi»⁴⁰.

Le cose andarono però non nel senso auspicato dalla Garofalo, almeno per il momento. La VII disposizione transitoria stabilì che, in attesa di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario conforme al testo costituzionale, sarebbe rimasta in vigore la legge del 1941, che le escludeva. Una sentenza della Cassazione del 7 febbraio 1948 stabilì che le norme che garantivano diritti di libertà civile erano di immediata attuazione, ma se avevano bisogno di essere «integrate» per la loro applicazione, erano semplicemente «direttive o programmatiche». Il campo di applicazione della sentenza, che riguardava le norme di irretroattività della norma penale (art. 25) e nello specifico il reato di collaborazionismo, fu in realtà assai vasto, avendo la Corte affermato che al problema della compatibilità tra legge ordinaria e Costituzione non era possibile dare una soluzione univoca. Il dibattito sviluppatosi fin da subito con toni molto accesi, e le sentenze degli anni successivi, confermarono che la Cassazione e in generale molti addetti ai lavori tendevano a non attribuire alle norme costituzionali un valore prescrittivo, ma semplicemente d'indirizzo, rinviando la questione dell'eventuale illegittimità di alcune leggi precedenti il 1948 alla Corte costituzionale. Fu questa la sorte che toccò all'art. 51, e con esso, alle donne che dovettero appunto aspettare una decina d'anni almeno prima che i giudici

alle donne italiane, «Vie nuove», 4 maggio e 13 luglio 1946, ricordate da CASALINI, *Donne della sinistra*, cit., pp. 212-13, 220, cui rinvio anche per gli articoli della Iotti («Rinascita», 9 settembre 1946) e della Mattei («Noi donne», 15 maggio 1947).

⁴⁰ GAROFALO, *L'italiana in Italia*, cit., p. 53. Tra le varie lettere ricevute dopo la trasmissione, ne ricordava con amarezza però una di «una mamma» che sosteneva: «L'uguaglianza di diritti e doveri guasta la pace nelle famiglie».

supremi prendessero anche solo in considerazione le loro richieste di applicare la Costituzione⁴¹.

4.2 *Il lungo dopoguerra delle avvocate. Luci e ombre*

Nel passaggio dal fascismo all'Italia repubblicana, vi sono alcuni percorsi professionali che possiamo assumere pur con varie cautele paradigmatici del rapporto tra avvocatura e impegno politico al femminile: quelli della comunista Zara Algardi e della fascista Lucrezia Esy Pollio. Entrambe furono coinvolte, per motivi professionali, nel processo di epurazione. La prima, avvicinata al Pci dopo l'attentato a Togliatti e legata da un forte vincolo di amicizia a Terracini, con cui condivideva l'adesione all'Associazione dei giuristi democratici (AGD), avrebbe ricordato «con particolare simpatia» il lavoro presso il tribunale militare di Roma durante la guerra e il suo rifiuto, «per dignità», a collaborare organicamente con la Corte superiore alleata. Motivazioni politiche erano state alla base del suo rifiuto a difendere il questore di Roma Pietro Caruso – che le aveva offerto «qualsiasi onorario io avessi preteso» per assisterlo al processo celebrato nel settembre 1944 dall'Alta Corte di giustizia –, esprimendo poi nel 1946 al guardasigilli Togliatti le proprie perplessità circa gli esiti dell'amnistia: proprio la sua esperienza di avvocato la portava a considerare un rischio affidarsi, nell'applicazione del decreto, a una magistratura che, «salvo molte eccezioni», era ancora profondamente fascistizzata⁴². Non era l'unica avvocata coinvolta nei processi per le sanzioni contro il fascismo: dopo aver difeso durante la guerra molti imputati del tribunale militare di Sebenico, Zara e Lubiana, Maria Bassino nel 1947 as-

⁴¹ Sentenza 7 febbraio 1948 a sezioni unite penale, pres. Ferrara, rel. Toesca di Castellazzo, est. Maiorano, «Foro italiano», 1948, p. II, coll. 57-62, con nota di G. Azzariti, allora presidente di Corte d'appello, che polemizzò con il presidente di sezione della Cassazione Alfredo Jannitti Piromallo sul valore delle norme direttive e precettive, senza peraltro prendere mai ad esempio l'art. 51 (coll. 80-89, 137-50). Per un rinvio alla Consulta per l'applicazione delle norme enunciate nel 1948 cfr. l'opinione del costituzionalista C. ESPPOSITO, *Leggi vecchie e Costituzione nuova*, nota alla sentenza n. 303 della V sez. del Consiglio di Stato del 26 maggio 1948, «Giurisprudenza italiana», 1948, p. III, coll. 81-84. Cfr. in generale NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta*, cit., pp. 114-15.

⁴² ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., pp. 89; EAD., *Processi ai fascisti*, presentazione di F. Parri, prefazione di N. Tranfaglia, Parenti, Firenze 1992 (I ed. 1958, pref. di D.R. Peretti Griva), p. 39; le cronache dei processi Graziani, Caruso, Borghese e Anfuso, erano frutto del suo libero accesso alle cancellerie per esaminare gli atti (p. 211).

sunse la difesa dell'ex ministro Giacomo Acerbo, condannato sia dal tribunale di Verona per avere firmato l'ordine del giorno Grandi che dall'Alta Corte di Giustizia nel 1945⁴³.

L'attività della Algardi negli anni successivi, di avvocatessa e di pubblicista per vari giornali di sinistra, «Belfagor» di Luigi Russo e «Annabella» (su cui scrisse della condizione femminile nel mondo arabo), fu ostacolata non solo e non tanto dal suo essere donna o da «invidie professionali, che pure avevano avuto il loro peso», quanto dalle sue dichiarate simpatie politiche – nel 1953 aveva scritto una lettera aperta all'ambasciatrice Clare Boothe Luce per protestare contro l'esecuzione dei coniugi Rosenberg, finendo nella *black list* USA, ed era membro attivo del Movimento per la pace –, come ella stessa denunciò nel 1954 all'allora presidente del Consiglio nazionale forense Piero Calamandrei⁴⁴.

Da un'opposta sponda politica, anche Lucrezia Esy Pollio fu coinvolta nel processo di epurazione, nelle vesti di avvocatessa difensore. Già addetta alla cultura del GUF di Roma (e giudice ai Littoriali femminili tenuti a partire dal 1936), assistente volontaria presso la cattedra di Storia delle dottrine politiche (tenuta da Sergio Panunzio) a Scienze politiche a Roma, ispettrice della Scuola per assistenti sociali del Celio e dirigente del Servizio ausiliare femminile, ella ancor prima di giurare come avvocatessa (1949) aveva fatto parte, in qualità di procuratore, del collegio di difesa di alcune figure di rilievo processate dalle Corti di assise straordinarie: Alberto De Stefani (insieme all'avvocato Filippo Ungaro), Giuseppe Caradonna, Giorgio Alberto Chiurco. Esponente del Movimento italiano femminile, che offriva ai detenuti politici ex fascisti ogni genere di assistenza, compreso quella legale, e consulente dell'Unione nazionale epurati, fu attiva comiziante per il MSI in occasione delle elezioni del 1948, Esy Pollio alternò l'attività di civilista – soprattutto presso la Corte dei conti, in cause relative alle pensioni di guerra o a confische di beni per motivi politici – a quella di penalista, difendendo imputati accusati di apologia del fascismo, dimostrando grande abilità oratoria⁴⁵.

⁴³ Cfr. M. CERATTO, *Il "Chi è?" delle donne italiane 1945-1982*, Mondadori, Milano 1982, p. 29; M. BASSINO-L. ZEGRETTI, *Tra due patiboli: in difesa di Giacomo Acerbo*, s.l., 1947. La sentenza di condanna fu annullata dalla Cassazione nel 1947.

⁴⁴ ALGARDI, *Minima personalia*, cit., pp. 99-106.

⁴⁵ ACS, *Carte Lucrezia Esy Pollio*, cit., b. 10bis, fasc. 40bis.2, resoconto del «Secolo

Carriere professionali che sono profondamente segnate dalle opzioni politiche. Motivazioni di carattere personale furono anche alla base delle scelte dell'ebrea Pia Ravenna: «mai avrei difeso dei fascisti», avrebbe affermato, ricordando commossa la sua costituzione come parte civile per gli ebrei ai processi celebrati dopo la Liberazione contro i criminali di guerra; il processo in Corte d'assise straordinaria a Varese, ad esempio, «l'ho vissuto come fossi stata una protagonista, anch'io una deportata per colpa di quei mascazzoni»⁴⁶.

Al di là di questi casi, che sono per certi versi particolari e riguardano alcune penaliste – nel 1951 iniziò a esercitare in questo ramo anche Bianca Guidetti Serra –, per le donne non era facile, nell'Italia del dopoguerra, intraprendere l'avvocatura. I dati relativi alle studentesse di Giurisprudenza attestano che le iscritte, rimaste le stesse in senso relativo negli anni della guerra – 336 nell'anno accademico 1939-1940 (2,3%) e 524 nel 1941-1942 (2,6%) – aumentarono a conflitto ultimato, in linea con l'incremento della presenza femminile nelle università italiane: nel 1946-1947 le 1816 iscritte a Legge rappresentavano il 7,7% del totale. Non altrettanto può dirsi per le laureate, che negli stessi anni di guerra erano state rispettivamente 65 e 32 (2,3% e 2,8%) e nel terzo anno preso in esame, con 154 unità, il 2,7%. Solo nel decennio successivo l'aumento, in termini assoluti e percentuali, della presenza femminile nelle facoltà di Legge divenne consistente. Nel 1957-1958 le iscritte erano 8492 (il 18%), mentre le laureate, nell'anno accademico precedente, sfiorarono con 719 unità il 15%⁴⁷.

Nel corso del decennio decresce ulteriormente la percentuale di tesi di “genere” e si delineano scelte di studio diverse, che rispecchiano la frammentazione del diritto e l'affermarsi di nuove specializzazioni. Così come gli uomini, le donne si rivolgono al diritto commerciale, amministrativo, tributario, del lavoro, co-

d'Italia» del 3 settembre 1953 della sua arringa in difesa di alcuni missini accusati dell'incendio al British Council. Fu l'animatrice nel 1957 dell'Ente italiano previdenza e assistenza madri, per la pensione alle casalinghe (bb. 14-15). Per l'elenco delle cause seguite in campo civile e penale cfr. bb. 10-13 (1946-54).

⁴⁶ LEVI RAVENNA, *La mia vita per il tribunale*, cit. Diverse le scelte dell'avvocato Arturo Orvieto, perseguitato dal fascismo, coi genitori deportati ad Auschwitz, ma disposto ad assumere la difesa, al tempo dei procedimenti di epurazione, dei suoi «antichi persecutori»: cfr. il necrologio apparso su «Epoca», su cui per anni aveva tenuto la rubrica «Giustizia» (6 gennaio 1963, p. 78).

⁴⁷ Cfr. ISTAT, *Compendio statistico italiano*, s. XIV, 1940, p. 248 e s. II, vol. 1, 1946, p. 170; «Annuario statistico italiano», V, 1959, pp. 105 e 108.

stituzionale, internazionale. A Bologna, delle 24 laureate nell'anno accademico 1953-1954 (gli uomini sono 156), in 4 scelgono argomenti "femminili", mentre 6 si laureano in diritto amministrativo, 10 tra diritto civile e penale, 3 in diritto del lavoro. Il dato di Milano è eclatante: nessuna delle 43 laureate nel 1954-1955 (su 181 complessivi: il 23,7%) sceglie argomenti di tesi legati alla sfera femminile (tranne una, in diritto medievale): ben 9 si laureano in diritto del lavoro, cui si aggiungono altre 7 in diritto commerciale, 4 in diritto amministrativo, 9 in diritto pubblico. Anche a Firenze, nel 1956-1959, nessuna delle 19 laureate (su 81 uomini) sceglie tesi "femminili", ma 9 si laureano in diritto commerciale o tributario. A Genova solo 4 delle 34 laureate complessive nel 1956-1957 (gli uomini 129) privilegiano temi relativi ad argomenti "donneschi", mentre la maggioranza sceglie diritto penale (8 tesi) o commerciale e tributario (7). Roma rappresenta un caso particolare, sia per l'alto numero di laureate – 338 nei due anni accademici 1956-1957 e 1957-1958, il 25% del totale (1353 uomini) –, sia per la notevole diversificazione delle scelte: a parte alcune tesi di incerta attribuzione (una ventina), 13 donne si laureano in diritto di famiglia e 11 su temi ruotanti intorno alla giustizia minorile. Sono ben 68 le laureate nel ramo penale (di cui 10 sui reati a mezzo stampa e il vilipendio alle autorità e 3 sul delitto d'onore), 40 quelle in diritto commerciale, cui si aggiungono altre 8 in diritto d'autore, 13 nel ramo civile, 15 in diritto dei trasporti (con una forte presenza del diritto di navigazione). Per 14 tesi in diritto pubblico, ve ne sono 19 in diritto del lavoro (di cui 4 sullo sciopero e 2 sulla donna lavoratrice) e 25 in diritto amministrativo, 22 in diritto costituzionale (di cui 1 sul ruolo della donna nella Costituzione), 12 in diritto tributario o patrimoniale e altrettante in diritto internazionale, 18 in filosofia o storia del diritto e 10 in diritto canonico⁴⁸. Dati disaggregati, ma che indicano piuttosto chiaramente la preponderanza di scelte di studio "asessuate".

Una volta laureate, le donne che intraprendono la libera professione non sono molte, e si distribuiscono in modo differenziato nelle varie parti d'Italia: delle 353 donne avvocato e procuratore censite nel 1951 – solo l'1,2% del totale dei professionisti legali, e appena raddoppiate in vent'anni –, 72 provengono dal Lazio, 56 dalla Lombardia e 30 dalla Campania; per il 50% sono

⁴⁸ I dati sono ricavati, *ad annum*, dagli annuari professionali già ricordati.

concentrate nella fascia d'età compresa tra i 25 e i 35 anni, mentre con l'aumento dell'età le percentuali diminuiscono. Il dato è addirittura sovrastimato, dal momento che iscriversi all'albo non implicava poi realmente esercitare la professione: nel 1949 – quando a Diano Marina si spegne, a 94 anni, Lidia Poët – a Roma erano appena 15 le avvocate con uno studio legale proprio. Erano poche, e tali avrebbero voluto restare, assumendo lo stesso atteggiamento di quegli avvocati del lontano Ottocento, età dell'oro dell'avvocatura: un aumento quantitativo sarebbe andato a scapito della qualità⁴⁹. Ancor meno erano le donne notaio, appena 27 nel 1951, salite alla fine del decennio a 80 per raggiungere al concorso del 1963 il 10% dei vincitori. Tra questi, Luciana Nocera di Cremona, che nel 1952 si era autopresentata al settimanale «Tempo» come la più giovane esercente in Italia, l'«angelo della carta bollata»⁵⁰.

Alcune realtà di provincia, almeno del Nord, sembrano più accoglienti delle grandi città. Ha ricordato Anna Maria Arcangeli, studentessa alla Cattolica nel primo dopoguerra, che quando iniziò «il primo anno accademico a Milano eravamo solo tre donne in un'aula colma di studenti uomini. E stiamo parlando di Milano, non di una piccola città». Iscritta all'albo avvocati di Rimini, aveva ricevuto in provincia una positiva accoglienza da parte dei colleghi, «un ambiente aperto, rispettoso nei miei confronti e di stima per le donne avvocato in generale. Ciò sia da parte dei colleghi, compresi quelli più anziani, sia da parte dei magistrati»⁵¹.

Dopo la battuta d'arresto rappresentata dal fascismo nella propria carriera professionale, anche quella della Comani riprende slancio. Iscrittasi nel dicembre 1944 all'albo avvocati di Ancona, veniva ritratta pochi anni dopo al lavoro – condotto «molto brillantemente» – nel suo studio legale, tenuto aperto fino al 1962. Membro come vedremo dell'Unione giuriste italiane e segretaria generale del CNDI fino al 1952, presentò al consiglio internazionale di Atene di quell'anno una mozione per abolire il delitto d'onore, un residuo dei «tempi barbarici»: ar-

⁴⁹ Cfr. ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., p. 44; ISTAT, *IX censimento generale della popolazione. 4 novembre 1951*, vol. IV, *Professioni*, Tip. Failli, Roma 1957, pp. 10-11, 430-31, 458-68; PRATILLI, *Associazioni professionali femminili*, cit., p. 4. Sull'età dell'oro dell'avvocatura cfr. TACCHI, *Gli avvocati italiani*, cit., *passim*.

⁵⁰ FERRANDO, *Il notaio*, cit., pp. 72-73; «Il mondo giudiziario», 15 luglio 1963, p. 284.

⁵¹ F. SEMPRINI, *Galleria degli avvocati riminesi: Anna Maria Arcangeli. La signora con la toga*, intervista de «Il Foro riminese», 1999, 1 (www.avvocati.rimini.it/foro_online).

gomento di cui la Garofalo avrebbe volentieri parlato nella sua trasmissione alla radio, che avrebbe potuto essere «la sede ideale per discutere e criticare – sia pure con misura – i vari articoli del codice sfavorevoli alla donna ed in contrasto con la sua nuova situazione nell'Italia repubblicana», ma che la RAI considerava «proibito» perché «politico»⁵².

La carriera accademica si conferma un percorso molto accidentato. Lina Bigliuzzi Geri ne ha ricordato le premesse poco incoraggianti: dopo anni di studi condotti con poche ragazze e tanti «predestinati» a far carriera in una «prestigiosa Istituzione ancora vietata al sesso debole» (la magistratura) e la laurea, era stata per molti anni assistente prima di riuscire a diventare professore di diritto privato. Ai concorsi cui partecipava, infatti, anche quelli per la semplice libera docenza, era sempre scavalcata da chi aveva almeno un «requisito» in più, il «sesso (maschile)»⁵³.

Nel dopoguerra riprese la propria attività la FIDG, nel quadro di una rinnovata vitalità dell'associazionismo femminile che vide la rinascita del CNDI⁵⁴ e la rifondazione nel 1945 della FIDAPA per iniziativa della docente universitaria Ines Insabato, già aderente al PNF e indicata, in una nota del Ministero dell'interno del 1946, come simpatizzante «verso i partiti di destra». La FIDAPA si legò a doppio filo alla Commissione alleata e agli USA, ispirandosi a uno «spirito di sana democrazia» per contribuire al «risveglio di quel profondo sentimento democratico che ci sta corazzando contro il pericolo di ricadere sotto nuove tirannidi e sotto nuove dittature liberticide». Negli anni successivi la federazione fu diretta da due giuriste: l'intramontabile Riccio e, nella seconda metà degli anni Cinquanta, l'avvocata catanese Sapienza Venera Spadaro⁵⁵.

⁵² GAROFALO, *L'italiana in Italia*, cit., pp. 126 e 151. Sulla Comani nel dopoguerra cfr. ALGARDI, *La donna e la toga*, cit., p. 26 e TACCHI, «Una silfide», cit., pp. 178-79.

⁵³ L. BIGLIAZZI GERI, *Memorie di una giurista perversa*, Giuffrè, Milano 2002, pp. 5-11, 17-20.

⁵⁴ Il CNDI fascistizzato, presieduto dalla contessa Daisy di Robilant, fu sciolto nell'agosto 1943 e poi ricostituito a Roma nel 1948, ottenendo il riconoscimento giuridico ma non quello del Conseil International des Femmes, che l'accordò invece al CNDI di Milano, fondato nel 1949 (cui aderì anche l'UGI), presieduto da Jole Amor Fini: cfr. ACS, PCM, G, 1951-1954, 3.2.9, f. 15746, *Consiglio nazionale delle donne*, sf. 1, nota della presidente Nina Ruffini s.d. (ma ante 13 marzo 1951) e sf. 2, rapporto della Commissione stampa e pubblicità, 30 marzo 1951; cfr. anche PCM, G, 1959-62, 14.3, fasc. 62703, *Congressi nazionali e internazionali delle donne*, sf. 3, nota riservatissima della Questura di Roma del 5 dicembre 1956.

⁵⁵ La sezione di Firenze era diretta dall'avvocata Olga Monsani, «orientata verso i par-

Filoccidentale e filogovernativa era anche un'altra associazione professionale nata in via informale a fine 1949, l'Unione giuriste italiane (UGI), aderente all'International Federation of Women Lawyers (IFWL, o Federazione Internazionale Donne Avvocato, FIDA), fondata nel 1944 a Città del Messico, e la cui vicepresidente, Maria Sofia Lanza Silveri, godeva «di ottima estimazione nell'ambiente forense ed universitario» ed era simpatizzante «per le tendenze di destra». Gli scopi dell'IFWL – che dalle appena 5 nazioni rappresentate nel 1944 era passata a 31 nel 1948 e a 47 nel 1950 – non erano poi molto divergenti da quelli della Fédération Internationale des femmes des carrières juridiques (FIFCJ, nuovo nome assunto nel 1952) e, soprattutto, della FIDAPA: si parlava infatti di «tutela della gioventù» e di «azione legislativa per ottenere l'eguaglianza dei diritti della donna in tutti i paesi ed il miglioramento delle possibilità di lavoro femminile nell'industria, negli affari, nelle libere professioni»⁵⁶. In occasione del VI congresso internazionale di Roma del 1950, che segnò la nascita dell'UGI, il sottosegretario alla PCM Giulio Andreotti riuscì a stornare dai fondi dell'Ufficio zone di confine ben 300.000 lire di sovvenzione. Di certo, i temi congressuali discussi da una sessantina di delegate di paesi del blocco occidentale o dell'America centrale e meridionale non potevano dirsi “pericolosi”, nemmeno in tempo di guerra fredda: davanti a rappresentanti del governo, compreso il sottosegretario alla Giustizia Egidio Tosato, il sindaco, alti magistrati, avvocati, autorità religiose e politiche, e dopo un'udienza dal pontefice, si parlò di riforma dei regolamenti carcerari, ergastolo e pena di morte, delinquenza minorile⁵⁷.

titi di centro-sinistra», quella di Catania dall'economista Carmelina Noselli, monarchica: cfr. ACS, PCM, G, 1948-50, 3.2.9, fasc. 41700, *Federazione italiana donne (FIDAP)*; ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 187, fasc. 240, *Fidapa*, note del Comando generale dei Carabinieri e della Questura di Roma (10 giugno e 11 settembre 1946), delle Prefetture di Napoli (31 dicembre 1951, sulla Riccio), Firenze (30 marzo e 5 aprile 1957, su Monsani e Riccio) e Catania (14 gennaio 1957, su Noselli). Cfr. ivi il bollettino “Nuovi orizzonti”, 1945, 6-7, settembre-ottobre, p. 3, discorso della presidentessa dell'International Federation of Business and Professional Women, Lena Madesin Phillips, a Roma.

⁵⁶ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, *Federazione italiana donne giuriste*, rapporto della Questura di Roma del 3 luglio 1950. Sulle posizioni del CNDI e dell'AGI negli anni Cinquanta cfr. B. PISA, *Mondialismo ed europeismo nella politica del Consiglio nazionale donne italiane*, in EAD. (a cura di), *Cittadine d'Europa. Integrazione europea e associazioni femminili italiane*, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 93-123 e 139.

⁵⁷ Cfr. ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., note della Questura dell'8-12 luglio 1950 e PCM, G, 1955-1958, 14.3, fasc. 29581.2, *Congressi nazionali dell'Unione naz/le Donne giuriste*, in cui si accenna alla sovvenzione del 1950.

Temi riproposti al I congresso nazionale dell'UGI (Roma 1952), dove davanti ad alte autorità del corpo giudiziario, forense e politico – a partire dal sottosegretario all'Artigianato Cingolani Guidi (membro insieme alla Merlin del Comitato italiano di difesa morale e sociale della donna, a sostegno della proposta di legge di abolizione delle case chiuse) –, si parlò di riforma carceraria e di legislazione minorile, di tutela dei figli naturali «non riconoscibili» e di ricerca della paternità⁵⁸. Non diverso il programma del II congresso nazionale di Venezia dell'anno successivo, dove si parlò di codice penale (soprattutto di punibilità dei minori) e dell'istituto dell'affiliazione, prendendo spunto dalla proposta di legge pendente al Senato sul riconoscimento dei figli naturali previsto dalla Costituzione (art. 30): che secondo l'avvocata romana Maria Luisa Zavattaro Ardizzi non avrebbe mai potuto portare a una parificazione tra «legittimi» e «illegittimi». L'UGI intendeva porsi come autorevole interlocutore del mondo politico per orientare le riforme legislative, ma anche elaborare, insieme alle altre associazioni femminili affiliate al CNDI, una proposta di legge per la riforma di alcune parti del codice civile relative all'adozione internazionale. Sia a Roma che a Venezia era stata affrontata la questione delle donne magistrato: nel primo caso in modo organico, con una relazione della procuratrice milanese Olga Aguzzoli, nel secondo con una mozione in cui si deplorò che «pregiudizi consolidati e gretto spirito conservatore abbiano finora impedito la retta applicazione della legge» in virtù di «una ingiustificata interpretazione restrittiva delle norme costituzionali». Una linea meno conciliante, come vedremo, di quella adottata da Laura Barzilai Liuzzi davanti alle sentenze della Cassazione, che si comportavano proprio nel modo denunciato⁵⁹.

Ben altra apprensione politica suscitava, nei governi centristi, la FIFCJ, che nel dopoguerra intensificò il lavoro di collegamento tra le giuriste europee, comprese quelle del blocco comunista. Vicepresidente e dirigente della sezione italiana, ovvero la FIDG, era ancora la Riccio, che aveva potuto continuare «tranquillamente la sua lotta per la parità femminile attraverso il diritto,

⁵⁸ Cfr. *ibid.*, fasc. 29581.2, sf. 1, I congresso nazionale, Roma 11-14 maggio 1952, *Programma*, Crea, Poligrafiche Riunite, 1952; MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., fonogramma della Questura di Roma dell'11 maggio 1952.

⁵⁹ Sul congresso di Venezia cfr. l'organo dell'UGI «Vita e giustizia», 1953, 1-2, cit., pp. 6-11 e 1954, 1-2, pp. 1-2 e 5 (mozione sulla magistratura).

anche al cambio politico con il rovesciamento del regime fascista»⁶⁰. Un passaggio dunque “indolore”, a conferma della capacità di queste dirigenti di superare le cesure politiche. In occasione del III congresso di Sorrento del 1953 – il primo del dopoguerra, dopo che al consiglio di Ginevra del 1938 si erano patite le defezioni delle giuriste austriache (a causa dell’Anschluss) e tedesche, per il veto delle autorità naziste⁶¹, il governo italiano brillò per la sua assenza: il sottosegretario alla Giustizia, il democristiano Ercole Rocchetti (futuro vicepresidente del CSM e giudice costituzionale), sollecitato dalla Riccio a intervenire per dimostrare che l’Italia «non è seconda a nessuna nazione nel prendere in considerazione il serio lavoro femminile», declinò l’invito, ritenendo l’iniziativa priva di «particolare rilievo». Alla sola presenza del prefetto di Napoli e dei presidenti della Corte d’appello e del tribunale, un centinaio di delegate italiane e straniere parlarono di questioni relative alla famiglia nella sua accezione più vasta – abbandono del tetto coniugale e ricerca della paternità naturale, alimenti, la doppia nazionalità della donna maritata –, affrontando pure questioni più direttamente professionali. In quell’occasione la dirigente della FIDG Rosa Cafiero illustrò il futuro programma politico: denuncia della mancata applicazione dell’art. 51 e revisione della legge del 1941, arrivando a minacciare di sostenere alle future elezioni politiche solo candidature femminili, nel caso che i parlamentari avessero continuato a eludere le loro richieste⁶².

L’atteggiamento di indifferenza, nel migliore dei casi, se non di boicottaggio, del governo nei confronti della FIFCJ prosegue per tutto il decennio. In occasione del IV congresso internazionale di Venezia del 1956, la presidentessa Pratilli chiese al Ministero delle poste e telegrafi uno sconto sul prezzo dei biglietti ferroviari per le 200 congressiste, informando della presenza di «parecchi» avvocati e studiosi di diritto, «nonostante che si tratti di congresso femminile». Il diniego fu così commentato da un anonimo funzionario della Presidenza del Consiglio: «me-

⁶⁰ Cfr. ASSENSIO BRUGIATELLI, LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell’Associazione giuriste italiane*, cit., p. 161.

⁶¹ Cfr. FIFCJ, *60 années d’histoire*, cit., p. 5, anche per le sorti di alcune delle prime aderenti: l’ebrea Selig Koplowitz aprì in Belgio uno studio legale insieme al marito; Gruntal riparò in Svizzera e Grabinska negli USA.

⁶² Cfr. ACS, PCM, G, 1951-54, 14.3, f. 58930.2, appunto in risposta alla domanda della Riccio del 24 agosto 1953 e programma del convegno; ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., note della Prefettura di Napoli del 7 e del 14 settembre 1953.

glio: stiano a casa a far calzetta». Invece di seguire questo consiglio, le delegate (secondo il prefetto di Venezia una sessantina), dopo aver invocato una convenzione internazionale per il riconoscimento dei figli legittimi, naturali e adottivi, affrontarono la scottante questione delle donne magistrato. La delegazione italiana informò di un'iniziativa in corso: una dottoressa in Giurisprudenza di Napoli si era presentata a un concorso per uditore giudiziario, ma «poiché la sua domanda sarà sicuramente respinta, inoltrerà ricorso alla Corte costituzionale»⁶³.

E difatti il Consiglio di Stato confermò nel maggio 1957 la “costituzionalità” dell’art. 8 della legge del 1941, liquidando la domanda della candidata come infondata. In una nota alla sentenza, il costituzionalista Vezio Crisafulli, pur giustificando le preoccupazioni del consesso amministrativo, rispondenti a uno «stato d’animo» comprensibile perché preoccupato di non alterare un «certo costume sociale», deplorò che si fosse messa in secondo piano una questione di «diritto positivo, che è essenzialmente un problema di libertà e di rispetto della persona umana»⁶⁴. Problema risolto dalla Corte costituzionale entrata quell’anno in funzione in seguito al “disgelo” costituzionale, ponendo fine a un lungo periodo in cui le donne non avevano potuto denunciare «gli abusi sia legislativi che individuali» compiuti a loro danno, come ancora nel 1952 aveva denunciato la Bassino: la quale, patrocinando in Cassazione, aveva toccato con mano la difficoltà, per non dire impossibilità, di ottenere per via giuridica quanto “dovuto” dalla Costituzione⁶⁵. La Consulta era dunque la risorsa cui rivolgersi per ottenere quanto la legge ordinaria negava e gli alti magistrati avvaloravano con le loro sentenze: come vedremo, le aspettative non furono del tutto ricompensate, almeno in una prima fase.

I congressi di questi anni rivelano che i temi all’ordine del giorno, oltre al diritto di famiglia e alla legislazione minorile, si

⁶³ ACS, PCM, G, 1955-58, 14.3, fasc. 29581.2, sf. 4, Venezia. *IV congresso int/le Donne giuriste (24-31 luglio 1956)*, appunto sulla lettera del Ministero dei trasporti alla PCM del 21 luglio 1956; ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., nota della Prefettura di Venezia del 1 agosto 1956.

⁶⁴ Sentenza del 18 gennaio 1957, sez. IV, pres. Stumpo, est. Landi, annotata da D.R. Peretti Griva e V. Crisafulli, «Foro italiano», 1957, III, col. 41 ss.; sul ricorso cfr. G. GHIRROTTI, *Il magistrato*, Vallecchi, Firenze 1963 (I ed. 1959), pp. 88-89.

⁶⁵ M. BASSINO, *I diritti della donna*, in A. GOBETTI, P. CALAMANDREI, M. BASSINO, T. FIORE, C. SCARFOGLIO, D. JOVINE, M.A. MACCIOCCHI, *Le donne e la cultura*, Ed. «Noi donne», Roma 1953, pp. 52-53 (atti del I congresso della Stampa femminile organizzato dall’UDI, Roma 1952), pref. di S. Aleramo.

allargano al diritto del lavoro e più in generale ai diritti civili e politici, soprattutto nei consessi della FIFCJ. Nell'ambito del congresso di Helsinki del Conseil International des femmes (1954), la Commissione legale votò una mozione per l'abolizione della pena di morte nel mondo, e la delegazione italiana (composta anche dall'avvocata palermitana Ada Picciotto e Frida Ceccon Marx) rivendicò la parità di diritti tra uomini e donne, «affermata solo teoricamente dalla Costituzione italiana», e l'eliminazione delle discriminazioni nell'accesso ad alcune carriere, «come la magistratura e la carriera diplomatica»⁶⁶.

I percorsi delle due associazioni italiane, FIDG e UGI, procedevano su binari paralleli e talvolta concorrenziali. La seconda, pur mostrando contiguità con gli organi politici e istituzionali, allargò i propri orizzonti, anche sulla spinta dell'IFWL che, su molti aspetti – diritto del lavoro, partecipazione ai lavori delle varie commissioni dell'ONU (cui l'Italia sarebbe stata ammessa solo nel 1955) ecc. – assunse posizioni meno prudenti dell'associazione italiana e in linea con quelle della FIFCJ. A partire dal 1953 l'UGI pubblicò il bollettino «Vita e giustizia», per affrontare, con la «sensibilità giuridica, propria del sesso», alcuni «problemi giuridico-sociali». Non ci si facevano peraltro soverchie illusioni sulla possibilità di «esercitare una diretta influenza rinnovatrice della norma scritta»: ci si poneva «come le Vergini Savie del Vangelo... [per] tenere accesa la lampada, simbolo di illuminata attesa». Questa attesa non sarebbe stata lunga, secondo la Pratilli: «la disperata resistenza della magistratura... conservatrice per costume professionale», all'ammissione delle donne alle funzioni giurisdizionali, dovuta a «una tenace difesa di classe, per non dire di casta», «fatalmente sarà superata in breve tempo, senza bisogno di nessuno sforzo da parte nostra»⁶⁷. Una previsione a dir poco ottimistica, che finiva per sminuire, al di là delle rassicurazioni di segno contrario, l'importanza dell'associazionismo femminile in generale e dell'UGI in particolare, ma

⁶⁶ ACS, PCM, G, 1951-54, 14.3, fasc. 14916, *Congressi internazionali delle donne*, sf. 4, *Congresso triennale di Helsinki indetto dal Conseil International des femmes*, telesspresso del Ministero degli affari esteri del 21 luglio 1954 e International Council of Women, *Report on the triennial council meeting*, 8-18 june 1954, p. 180 (relazione della Ceccon Marx nella sezione *Trades and professions*).

⁶⁷ LANZA, *Premessa*, «Vita e giustizia», 1953, 1-2, p. 1; PRATILLI, *Associazioni professionali femminili*, cit., p. 4. Sull'attività internazionale cfr. M. TERESA SAVINO, *Mozioni e deliberazioni dell'VIII congresso dell'International of Women Lawyers e Ad Helsinki nel 1954*, 1955, 1-2, pp. 4-5 e 6-77.

che rivelava una certa freddezza, da parte di alcune avvocate affermate, nei confronti delle donne magistrato: la Furlan, ad esempio, rimase sempre contraria⁶⁸.

L'UGI era e sarebbe sempre rimasta un'associazione esclusivamente di avvocate, e la sua rappresentatività era condizionata, lo ammettevano le dirigenti, dalla ristrettezza delle adesioni e dall'esistenza della FIDG: «Noi giuriste in Italia non siamo così numerose da poterci consentire il lusso di disperdere le nostre forze», si affermò nel 1954 appellandosi soprattutto alle «giovani». Ma per approdare a un'associazione unitaria sarebbero dovuti passare ancora molti anni. Col tempo la linea dell'associazione divenne più incisiva. Al III congresso (Milano 1955), dedicato a «La donna nella Costituzione», la Aguzzoli, neo-avvocata, ribadì l'urgenza di una piena ammissione a tutti gli uffici e cariche pubbliche, trovando il sostegno dell'avvocata socialista Gabriella Niccolai Manna, affermata penalista e protagonista di alcuni famosi processi che, divenuta presidente nel 1960, quando fu anche eletta consigliere dell'Ordine della capitale, avrebbe dato all'UGI maggior combattività. Per il momento, il IV congresso (Bari 1957) vedeva nel comitato scientifico tutti uomini, e solo 2 donne su 7 in quello organizzatore; i relatori, almeno, erano donne, assenti invece a un convegno organizzato l'anno successivo a Firenze dalla Aguzzoli sullo studio comparato de «I rapporti patrimoniali tra coniugi», in cui ci si limitò a promuovere un referendum «tra i cultori del diritto»⁶⁹. Solo nel 1959 l'UGI si diede una vera veste legale e uno statuto, nel quale si chiarì di non avere «carattere politico, né confessionale» e di volersi aprire a quelle donne che si erano «particolarmente distinte in attività pubbliche e giuridico-sociali». Lo scopo dell'associazione – l'«elevazione morale e materiale della donna» – andava realizzato attraverso lo studio e il perfezionamento delle leggi che la riguardavano, per ottenere piena uguaglianza giuridica e sociale⁷⁰.

Un programma che ancora non poneva l'Unione sulla stessa

⁶⁸ Cfr. l'intervista alla BOUNOUS, cit., pp. 270-72.

⁶⁹ SPAGNOLETTI LANZA, *Lettera aperta alle donne avvocate*, «Vita e giustizia», 1955, 1-2, pp. 1-2. Sugli altri congressi cfr. ACS, PCM, G, 1951-54, 14.3, fasc. 58930.2, cit.; MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., note della Prefettura di Milano (25 maggio 1955) e di Firenze (29 ottobre 1958). Tra i processi di cui la Niccolai fu protagonista, facendo assolvere in primo grado gli imputati di omicidio, quelli celebrati nel 1966 contro i coniugi Bebawi e contro Marino Vulcano.

⁷⁰ ACS, PCM, G, 1965-67, 14.3, fasc. 56726, *Unione giuriste italiane. Sezione di Roma*, atto costitutivo dell'UGI del 3 gennaio 1958 e statuto allegato.

linea della FIDG, che non a caso creava apprensioni nel governo: il suo I congresso nazionale (Ferrara 1957) fu sorvegliato dal SIFAR, nella convinzione che anche le avvocate fossero manovrate dalle «organizzazioni comuniste»: la circostanza, peraltro smentita dalle indagini della Prefettura, la dice lunga sull'ossessivo controllo politico cui erano sottoposte le associazioni e non solo i partiti politici dal governo Scelba⁷¹. Le due mozioni approvate al congresso – l'ammissione delle donne nel tribunale per i minori (con la legge dell'anno precedente erano state previste, come vedremo, come "componente privato") e un codice penale per i minori da un lato, e la modifica delle norme relative alla diversa punibilità dell'adulterio e dell'abbandono del tetto coniugale dall'altro – esprimevano il malcontento delle giuriste nei confronti di norme che, per quanto riguardava i rapporti di diritto familiare si ispirano al «concetto di inferiorità della donna, ormai superata nella coscienza sociale». L'adeguamento della legge al dettato costituzionale (l'art. 29 aveva sancito il riconoscimento morale e giuridico della parità dei coniugi, pur «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare»), e la trasformazione della «patria potestà» in «potestà dei genitori con eguali poteri e doveri di entrambi», denotava l'impegno a riconfigurare il ruolo della famiglia e della donna nella società: che, come sappiamo, dovrà attendere un'altra ventina d'anni per venir recepito dal legislatore nel nuovo diritto di famiglia⁷². Consapevolezza esplicitata nel nuovo statuto della FIDG dell'anno successivo: ribadita l'apoliticità (art. 1) e l'apertura alle laureate in Scienze politiche e sociali e in Scienze economiche e commerciali (art. 4), si individuavano come scopi precipui l'«eliminazione di qualsiasi discriminazione a sfavore delle donne» in conformità alla Costituzione e ai «principi di etica sociale sanciti dallo statuto delle Nazioni Unite e dalla "Dichiarazione universale dei diritti umani"»; ma anche la pro-

⁷¹ Sulle varie forme di controllo dei cittadini e delle associazioni dalla fine della guerra e ancora per gli anni Sessanta cfr. G. CRAINZ, *Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta*, Donzelli, Roma 2005 (ed. or. 1997), pp. 3-30 e ID., *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta*, Donzelli, Roma 2003, pp. 97 e 107-10.

⁷² Cfr. ACS, PCM, 1955-58, 14.3, f. 29581.2, sf. 2, Ferrara, *Congresso naz/le Donne Giuriste (18-20 sett. 1957)*, mozioni votate dal congresso, s.d. (su cui cfr. il resoconto *I congresso nazionale delle donne giuriste*, «Il mondo giudiziario», 30 settembre 1957); ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, f. 596, cit., corrispondenza tra SIFAR, Ministero dell'interno e Prefettura di Ferrara (che parla di federazione «apolitica»), 10 agosto-11 settembre 1957.

mozione, il perfezionamento e lo studio delle leggi «che interessano particolarmente le donne, *al fine dell'adeguamento delle leggi stesse agli interessi della famiglia e della società*», e il potenziamento della «protezione dei minori»⁷³. Un'eco, sia pure indiretta, delle prime proposte di legge sul divorzio, presentate a partire dal 1954⁷⁴.

Le giuriste continuano a interessarsi di assistenza sociale. Riprendendo il programma dell'Ufficio di indicazioni e assistenza dell'Unione femminile, il Segretariato sociale confermò le peculiarità dell'assistenza in chiave milanese: non si offrivano «soccorsi elemosinieri, ma aiuti morali assai più necessari, un appoggio, un consiglio, una indicazione, il disbrigo di pratiche lunghe, costose, estenuanti». A dirigere il Segretariato, oltre alla Tarugi, vi era Maria Caldara, figlia dell'ex sindaco Emilio, laureata con lode a Padova, avvocatessa dal 1934, che aveva lavorato a lungo nell'Ufficio legale del Comune, occupandosi di municipalizzazioni e di ristrutturazioni urbanistiche in un periodo in cui la città stava rapidamente cambiando volto⁷⁵.

4.3 *Giurate popolari, «benemerite dell'assistenza sociale» e infine magistrato*

Nell'Italia del post 1948, la duplice esclusione delle donne dalle funzioni giudiziarie – magistratura ordinaria e giurie popolari in Corte d'assise – in nome del famoso «requisito attitudinario», procedette su binari paralleli ma separati. Come noto, l'art. 3 della Costituzione aveva demandato alla legge ordinaria il compito di applicare il principio di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, definendo anche «i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia». La riforma della Corte d'Assise e il ripristino della giuria popolare, discussa alla Camera nel marzo del 1950, fu occasione per alcuni deputati per riproporre i consueti luoghi comuni: Valdo Fusi (DC) sostenne, con un sillogismo non molto stringente, che «non sono misogino e per questo le donne in Corte d'Assise non ce le voglio», mentre il liberale Girolamo Bellavista rinnovò

⁷³ FIDG, *Statuto*, s.n., Roma 1958, pp. 3-4, corsivo mio.

⁷⁴ Cfr. G. SCIRÈ, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 21-22.

⁷⁵ Cfr. TACCHI, *Dalla Repubblica Cisalpina*, cit., p. 137.

la sua contrarietà, espressa già alla Costituente, sostenendo che la donna giudice popolare «andrà bene per tutti i giorni del mese, meno... quei tali altri. Domandate agli psichiatri»⁷⁶. La legge, approvata nell'aprile 1951, non accennava alle donne e dunque non risolse la questione; i ricorsi presentati dalle escluse dalle liste dei giurati popolari (nella sola Roma si erano iscritte in 300) furono tutti invariabilmente respinti. Nel marzo successivo, la Corte d'appello di Roma, nell'avallare l'esclusione, si avvale dell'art. 51 per ribadire l'obbligo per lo Stato di stabilire gli uffici pubblici «meglio appropriati all'uno o all'altro sesso», sulla base delle diverse capacità “naturali”. E confermando nel 1953 la sentenza, il procuratore generale di Cassazione Donato Pafundi scomodò di nuovo Ulpiano, per ricordare che contro la donna giudice vi era «una inveterata tradizione che risale al diritto romano», oltre che una «generale coscienza giuridica». Secondo la Corte, l'art. 51 si era limitato a indicare alcune linee programmatiche, e la questione andava risolta non nelle aule di giustizia ma in Parlamento, dal momento che la legge era, sul punto, muta. La linea della Cassazione non era dunque cambiata in settant'anni, e le argomentazioni di Pafundi – nella sostanza, anche se non nella forma – erano incredibilmente simili a quelle di Eula e di Quarta, ai tempi rispettivamente dei casi Poët e Labriola. Come già nell'Ottocento e in età giolittiana, non si fecero attendere le proteste degli addetti ai lavori, in particolare dei costituzionalisti. Paolo Barile ricordò che l'art. 51, sancendo «un autentico diritto soggettivo costituzionale a favore di una categoria di cittadini – le donne», aveva abrogato di fatto le precedenti leggi che le avevano escluse da alcuni uffici pubblici: «se un contrasto effettivamente c'è, la norma ordinaria è abrogata». Demolendo l'argomento, a suo dire «debolissimo», addotto dalla Corte d'appello nelle sue «romantiche osservazioni» – le donne non potevano essere giudici perché la «suprema legge naturale» e «una sicura esperienza scevra da qualsiasi presunzione» avevano sempre sancito la «divisione di compiti» tra i due sessi –, il giovane allievo di Calamandrei aveva buon gioco nel rilevare l'incongruità di «un curiosissimo appello a norme di comune esperienza, che nessuno di noi ha, perché nessuno di

⁷⁶ GAROFALO, *L'italiana in Italia*, cit., pp. 120-21, di commento alla seduta del 14 marzo 1950; cfr. pp. 170-71 per il commento alla successiva sentenza della Cassazione: «i giudici, dunque, la pensano più o meno come i parlamentari».

noi ha mai visto in Italia le donne sedere sugli scanni dei giudici! La nostra esperienza non ci può dire un bel niente»⁷⁷.

Eppure, per Aurelio Candian la sentenza del 1953 era «uno dei più felici prodotti della nostra suprema giurisprudenza da più tempo a questa parte». Spingendosi al di là della stessa Cassazione, l'autorevole avvocato e accademico milanese riesumava nella sua rivista «Temi» tutti i più triti luoghi comuni per scongiurare la «calamità» della donna giudice, verso la quale votava «*pollice verso*»: per quanto infatti non fossero emersi «elementi scientificamente probanti nel senso di una inidoneità organica della donna all'ufficio di giudice», la sua «minore energia o potenzialità di astrazione per un verso, di sintesi per l'altro verso» la rendevano – proprio «come categoria, come ceto» – inadatta a quella funzione. Bontà sua, era disposto a riconoscere qualche caso “eccezionale”, non potendo «negare la sporadica possibilità che gli attributi differenziali della mentalità e moralità mascolina appaiano in egual o maggior misura e qualità in soggetti di sesso femminile». Eventualità esclusa dall'anziano collega veneziano Alberto Musatti, che nella stessa rivista chiuse dal suo punto di vista la questione, sentenziando che «la giurisdizione, cioè l'applicazione dell'ordinamento al fatto, che vuol dire la facoltà di dominare mentalmente il fatto e la legge, per la scoperta del giudizio, non mi pare cosa di donna e da donna»: anch'egli però rassegnato a vedere, in un futuro indeterminato, qualche donna giudice, favorita da leggi frutto di «ideologie» bizzarre come quella del «progresso», «contro le quali nessuna dialettica regge, e nessuna valida esperienza può avere ragione»⁷⁸.

Un omaggio alle «sottili ed acute» argomentazioni della Cassazione provenne pure dalla presidentessa dell'UGI, che adottò un atteggiamento di cauta critica e di fatalistico attendismo: «Col tempo... anche i magistrati della Corte Suprema modificheranno il loro pensiero», in merito alla legge sull'ordinamento giudiziario: «La serietà dei nostri studi, l'obiettività e la serenità di cui spesso abbiamo dato prova, ci daranno modo di vincere questo non lieve ostacolo». Con buona pace della Federici – che

⁷⁷ Per le sentenze cfr. «Giurisprudenza italiana», 1952, vol. 104, II, con nota critica di P. BARILE, *Sul diritto delle donne ad accedere alla magistratura*, coll. 225-30.

⁷⁸ A. CANDIAN, *Donne nei collegi giudiziari*, «Temi», 1953, p. 79, in ID., *Saggi di diritto*, vol. IV, Istituto editoriale Cisalpino, Milano-Varese, 1956, pp. 285 e 288-89; A. MUSATTI, *Postilla a "Donne nei collegi giudiziari"*, «Temi», 1953, in ID., *Scritti giuridici*, presentati da F. Carnelutti, Cedam, Padova 1963, pp. 263-65.

nel 1947 si era sentita garantita da una delle norme costituzionali più disapplicate –, negli anni del centrismo degasperiano poté dunque esercitarsi «il perbenismo dell'Italietta post-quarantottesca sommamente interessata a mantenere la divisione dei ruoli, magari parlando con la solennità delle toghe della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato»⁷⁹.

In attesa di un cambio di mentalità da parte dei magistrati di Cassazione, che richiedeva come visto tempi assai lunghi, nel 1955 la Corte affermò clamorosamente – sulla scorta del codice civile del 1942, che aveva riconfermato l'uomo come capo della famiglia – che non abusava «dell'esercizio della potestà maritale» il marito che impediva alla moglie «un'attività professionale» extradomestica, se giudicata non «necessaria dalla condizione finanziaria del capo della famiglia»⁸⁰.

Qualche rara eccezione, in realtà, vi fu. Nel novembre 1952 la V sezione del Consiglio di Stato riconobbe alle donne il diritto implicito a far parte delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, che dal 1944 erano diventate gli organi locali di tutela e giustizia amministrativa, nei quali si veniva inseriti a condizione di possedere i requisiti per essere giudici popolari: e la legge del 1951 non aveva introdotto il requisito del sesso. In questo caso, dunque, il silenzio della legge fu interpretato – unico caso, forse perché meno importante di altri – in senso favorevole alle donne: secondo l'estensore Alfonso Barra Caracciolo, le norme costituzionali, per quanto di non immediata applicazione, avevano pur sempre il valore di «principi generali dell'ordinamento giuridico, utilizzabili in sede di interpretazione delle leggi emesse»⁸¹.

Che fosse opportuna una legge specifica, anche per l'ammissione delle donne nelle giurie popolari, era chiaro alle deputate, di qualunque colore politico. All'indomani della normativa del 1951, un gruppo di democristiane (oltre alla Federici, Erisia Gennai Tonietti e Delli Castelli) ne propose l'inserimento: in Assise le donne avrebbero potuto portare «quel profondo senso di umanità, quell'intuito diagnostico della personalità umana, quella serena valutazione delle prove e dei fatti, quel senso di misura

⁷⁹ GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., p. 197, e pp. 223-24 e, per la posizione dell'UGI, LANZA, *Vita dell'Associazione*, «Vita e giustizia», 1954, 1-2, pp. 1-2.

⁸⁰ Sentenza n. 2150 dell'8 luglio 1955, «Foro italiano», 1956, I, col. 1963.

⁸¹ «Giurisprudenza italiana», 1953, III, col. 17-20, cit. col. 18. Sul valore «innovativo» di alcune sentenze redatte da Barra Caracciolo, cfr. la voce di FOCARDI in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, cit., t. II, pp. 1803-05.

e di equilibrio». La loro presenza era prevista per un massimo del 50%, ispirandosi – chiarì Gennai Tonietti – alla proporzione «approssimativamente... esistente fra individui dei due sessi partecipanti in modo attivo e cosciente alla vita sociale»: giudicando ogni diversa percentuale in contrasto «con i principi di giustizia distributiva». Oltre tutto, aggiunse, l'introduzione di questo limite avrebbe mitigato «le obiezioni, le riserve e le preoccupazioni» di quanti proclamavano la diversa «personalità fisico-psichica» della donna: obiezioni che «*possono avere una giusta rilevanza, ed è logico tenerne conto*». Prendendo le distanze dalle deputate della sinistra, contrarie alla limitazione, la relatrice si spinse oltre: «io mi distacco da costoro poiché non desidero che siano molte le donne che dovranno assumere l'onere della giuria popolare, e per la gravità dell'onere stesso e per la durata dell'impegno, che terrebbe lontane per molto tempo quelle che lo assumono dai consueti obblighi e dai consueti compiti». Rassicurati i deputati che «per la partecipazione della donna alla giuria popolare *non esistono quei motivi che hanno finora reso opportuna la esclusione della donna dalla assunzione dell'ufficio di giudice togato*», si mettevano le mani avanti: «Le proponenti di legge saranno accusate, dunque, di femminismo da un lato e di antifemminismo dall'altro. Le posizioni di centro sono sempre le più scomode, spesso però sono le più efficaci e quelle che servono a raggiungere lo scopo che ci si prefigge». Dopo queste parole, accolte tra i «vivaci applausi al centro e a destra»⁸², la proposta di legge fu inviata alla Commissione competente, per giacere lì insabbiata, costituendo però un precedente pesante, di cui il governo mostrò di tener gran conto nel proprio disegno di legge.

Con un ottimismo piuttosto ingiustificato, «La Settimana Incom» annunciò nel 1952 un'imminente soluzione del "problema", mentre più realisticamente la Garofalo cercò, in un'inchiesta sul mondo femminile condotta per «Epoca», il settimanale delle famiglie italiane (nel 1957 tirava 450.000 copie, avvicinandosi a «Oggi»), di scuotere una sonnacchiosa e distratta opinione pubblica. Denunciando l'arretratezza del codice civile, in base al quale se «sulla carta, una donna ha il diritto di fare certe determinate cose... se le fa veramente rischia di veder precipitare una valanga di pregiudizi e di rimanere "socialmente schiaccia-

⁸² AP, Legisl. I, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge n. 1972, presentata il 9 maggio 1951, pp. 1-3 (corsivo mio); *Discussioni*, sedute del 9 maggio 1951, p. 27898 e del 21 giugno 1951, pp. 28858-60.

ta”», ella invitò le donne italiane a fare molta attenzione, «tanto nella vita pubblica quanto in quella privata», per non «cadere nell’abisso che, ancora oggi, esiste fra il costume e il diritto»⁸³.

Un abisso di cui le giuriste, soprattutto quelle di sinistra, erano consapevoli, e che indusse la Bassino a invitare, alla vigilia delle elezioni politiche del 1953, le giornaliste riunite al I congresso della Stampa femminile, organizzato a Roma dall’UDI e alla presenza della Rossi, a fare opera di propaganda affinché la donna facesse finalmente buon uso dell’«arma del voto», dimostrando di avere preso «coscienza di essere soggetta di diritto». Occorreva convogliare il voto femminile verso candidati sensibili alle istanze femminili, per cercare di isolare ulteriormente quei deputati che, ancora pochi anni prima, avevano potuto sostenere, «in base a tesi che nascono dal Balletto Excelsior», che le donne non potevano «non dico adire alla magistratura, ma neppure fare il giudice popolare»⁸⁴.

Appelli andati a buon fine, se alla fine di quell’anno i deputati delle sinistre presentarono due proposte di legge, disgiunte ma complementari (molti dei proponenti le firmarono entrambi e ai testi aveva collaborato, nell’ombra, anche la Algardi), che chiesero rispettivamente la modifica dell’art. 8 dell’ordinamento giudiziario del 1941 (requisito del sesso) e l’inclusione delle donne tra i giudici popolari nelle Corti d’Assise e d’Appello e, come componente privato, nei tribunali per i minorenni. Leggi necessarie dal momento che le sentenze del 1952-1953 erano andate contro – ricordò la relatrice Rossi – al principio in base al quale il sesso «non esclude la capacità di partecipazione all’amministrazione della giustizia»: un principio da applicarsi «in ogni caso; ma soprattutto in quel corpo particolare in cui, per comune opinione, le donne possono portare all’amministrazione della giustizia un peculiare contributo di sensibilità e di esperienza», dove accanto alle «attitudini giuridiche in senso stretto valgono il senso comune, l’equilibrio e il senso della giustizia sostanziale». Invitando a superare le antiche perplessità, la deputata comunista propose una presenza delle donne al 50% nelle giurie

⁸³ GAROFALO, *Più forte il sesso debole*, «Epoca», 1954, 201-203, cit. da L. CICOGNETTI, *Nuovi modelli, vecchi ruoli: l’immagine femminile nel cinema e nei media (1945-55)*, in P. GABRIELLI, L. CICOGNETTI, M. ZANCAN, *Madri della Repubblica. Storie, immagini, memorie*, Carocci, Roma 2007, pp. 139 e 145. Per i dati sui periodici e le tirature cfr. N. AJELLO, *Il settimanale di attualità*, in V. CASTRONOVO, N. TRANFAGLIA (a cura di), *La stampa italiana del neocapitalismo*, Laterza, Roma-Bari 1976, pp. 204-23.

⁸⁴ BASSINO, *I diritti della donna*, cit., pp. 46, 48-49.

popolari, e in condizione paritaria nei tribunali per i minorenni e nelle sezioni speciali di Corte d'appello. La proposta, inviata alla III Commissione giustizia in sede legislativa – senza prevedere dunque un passaggio in aula per la discussione –, dopo un anno era ancora lì pendente, in attesa che il guardasigilli, il quale «desidera intervenire a questa discussione»⁸⁵, trovasse il tempo per farlo.

Nell'altra proposta di legge (oltre alla Rossi, firmatari tra gli altri l'avvocato Emilio Rosini, Laura Diaz, Maria Vittoria Mezza), si proponeva l'abolizione «senza dubbi né esitazioni» dell'«incongruente e anacronistica» norma prevista dall'art. 8 della legge del 1941, che prevedeva oltre al sesso anche altri requisiti che nessuno pensava più seriamente di pretendere, come l'appartenenza alla «razza italiana» e al PNF.

Ma quand'anche dalla norma costituzionale non scaturisse un vero e proprio impegno politico per il Parlamento a provvedere nel senso indicato da questa proposta di legge [...] non verrebbero meno le ragioni che devono indurre il Parlamento, ad avviso dei proponenti, ad aprire alle donne le porte della carriera giudiziaria. Si tratta di un problema che è posto dal progresso della civiltà prima ancora che dallo spirito democratico cui le nostre istituzioni si conformano. Una soluzione negativa sarebbe difforme ai tempi ed alle loro esigenze. La democrazia non può chiedere alle donne tutto il loro contributo al suo sviluppo operando nel contempo delle discriminazioni a loro sfavore⁸⁶.

Riprendendo concetti già espressi alla Costituente, si smontava l'affermazione che le donne «non hanno, in genere, una mentalità giuridica». Se infatti possedevano i requisiti necessari, non potevano essere discriminate dal fatto, «in ipotesi ammesso, che la maggior parte delle donne non abbia quella capacità». E se le avvocate non erano molte, «ciò non toglie che le donne che esercitano la professione di avvocato la esercitino generalmente con

⁸⁵ AP, Legisl. II, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge n. 451 d'iniziativa dei deputati Maria Maddalena Rossi e altri (tra cui Luigi Preti, Aldo Bozzi, Fausto Gullo, Mario Berlinguer, Emilio Rosini, Laura Diaz), presentata il 3 dicembre 1953, pp. 1-3; *Discussioni*, sedute del 3 dicembre (p. 4498) e del 10 dicembre 1953 (p. 4663); III Commissione, seduta del 1 dicembre 1954, pp. 171-72.

⁸⁶ *Ibid.*, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge n. 507, presentata il 12 dicembre 1953, pp. 1-2; *Discussioni*, pp. 4732 e 5035; III Commissione, cit., pp. 171-72; *Discussioni*, seduta del 3 dicembre 1954, p. 14880, per le citazioni che seguono nel testo.

passione e competenza non minori di quelle che possono riscontrarsi nella media dei loro colleghi dell'altro sesso». Scottati dalle precedenti esperienze, e consapevoli del fatto che il provvedimento avrebbe avuto «necessariamente un effetto graduale, commisurato nel tempo al progressivo tradursi del principio politico e giuridico della parità dei sessi in effettuale realtà», i proponenti provavano per questa via a fare breccia in un mondo maschile e maschilista. Tuttavia, anche questa proposta rimase ferma nella III Commissione in sede legislativa, in attesa dell'intervento del guardasigilli. E davanti al chiaro ostruzionismo del governo, alcuni deputati si avvalsero della facoltà concessa dal regolamento della Camera per chiedere che le due proposte di legge fossero rimesse all'Assemblea, lasciando alla Commissione la sola funzione referente.

Si dovette attendere però ancora un altro anno prima di arrivare, nel novembre 1955, al disegno di legge Moro che, nella forma e nella sostanza, recepiva le due proposte di legge, ammettendo le donne nelle giurie popolari in Assise (ma per un massimo del 50%, in modo che non fossero mai maggioranza) e nei tribunali dei minorenni, come privato cittadino «benemerito dell'assistenza sociale» (non dunque come esperto di diritto), in condizione paritaria. Del vivace dibattito che in Consiglio dei ministri aveva visto emergere le perplessità di alcuni, come Saragat e Andreotti, circa l'ingresso delle donne nelle giurie popolari⁸⁷, non vi era traccia nella relazione con cui, nel luglio 1956, l'avvocato democristiano Alfonso Tesauro presentò alla Camera il testo. Richiamandosi alle prime sentenze della Corte costituzionale, che avevano confermato come l'uguaglianza proclamata nella Costituzione non fosse «assoluta e indiscriminata, ma *relativa*», e andasse attuata dal legislatore ordinario «in considerazione delle speciali attitudini sia degli uomini che delle donne», riteneva maturi i tempi per l'ammissione delle donne in Assise: qui avrebbero saputo farsi interpreti della «così detta coscienza popolare», dato che la «vita sociale, invero, ci rivela nelle sue molteplici e diuturne manifestazioni che le donne anche se, contrariamente a quanto pensava Leone Tolstoj, *non fanno la pubblica opinione*, l'influenzano notevolmente». E in assenza di

⁸⁷ Il dibattito del 6-7 ottobre 1955 è ricordato da CRAINZ, *Storia del miracolo italiano*, cit., pp. 28-29.

qualunque discussione, sia alla Camera che al Senato, si approdò alla legge del 27 dicembre 1956, n. 1441⁸⁸.

Sia pure dalla porta di servizio, e non come membri dell'ordine giudiziario, le donne erano finalmente entrate nel "mondo dei giudici", con alcune limitazioni rilevanti⁸⁹. Per eliminare la quota minima degli uomini in giuria popolare, che condizionò nel 1958 il processo alla rapina di via Osoppo – la quarta donna sorteggiata nella giuria dovette rinunciare, essendovene già tre –, si dovrà attendere un'ordinanza del 1969 della Consulta, di applicazione della legge del 1963⁹⁰. La presenza delle donne in Assise, in ogni caso, fu spesso indicata come causa dell'arbitrarietà di certe sentenze, in cui il giudice aveva mostrato di essere «passionale, impulsivo, unilaterale, disorientato, a volte spensierato»⁹¹. Nell'ambito dell'assistenza penale ai minorenni le laureate in Legge, a lungo impiegate come assistenti giudiziarie, svolsero la loro opera negli enti ausiliari dei tribunali, riconosciuti nel 1950 dal Ministero di grazia e giustizia come centri distrettuali di servizio sociale. È il caso di Lydia Varese, assegnata dal Centro di Milano alla sezione carceraria, ai rapporti con la magistratura ordinaria per i processi di sua competenza e alle udienze: svolgendo un'attività di carattere assistenziale, non giuridicamente riconosciuta⁹².

⁸⁸ AP, Legisl. II, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, dis. legge n. 1882 presentato dal guardasigilli Aldo Moro, seduta del 17 novembre 1955, pp. 1-11; Relazione della III Commissione (Tesauro), n. 1882-A, *ibid.*, pp. 1-10; *Discussioni*, sedute del 17 e 25 novembre (pp. 22126 e 22270), antimeridiana e pomeridiana del 21 luglio 1956 (pp. 28202 e 28323-24: votazione, 313 favorevoli e 90 contrari); seduta del 21 dicembre 1956, pp. 29968-70 e 30019 (nuova approvazione dopo alcuni emendamenti secondari del Senato).

⁸⁹ L'art. 25 indicò, tra le cause di «legittimo impedimento» per la donna a svolgere l'ufficio, la necessità di provvedere «alle esigenze della sua famiglia»: un altro esempio di «ambiguo paternalismo», secondo GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., p. 222.

⁹⁰ Cfr. PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., pp. 79-80; nel 1978 fu infine eliminato ogni riferimento alla proporzione uomini/donne, dopo che il disegno di legge Bonifacio-Cossiga, che raddoppiava il numero dei giurati popolari, aveva palesato «l'inferiorità che a tutt'oggi egli attribuisce alle donne rispetto agli uomini» (L. FERRAJOLI, 1977: *ordine pubblico e legislazione eccezionale*, «La questione criminale», 1977, 3, p. 380). Sul processo del 1958 cfr. CRAINZ, *Storia del miracolo italiano*, cit., p. 28, che rinvia a un intervento sul «Giorno» dell'avvocato milanese Cesare Degli Occhi, contrario alle donne in Assise.

⁹¹ Così il procuratore generale di Corte d'appello di Perugia F. FELICI, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Perugia, Assemblea Generale del 12 gennaio 1967*, Unione arti grafiche, Città di Castello 1967, p. 17, che citava solo episodi relativi a giurati femminili.

⁹² Cfr. ACS, CNDI, b. 11, fasc. 18, *Centro distrettuale di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia*, Ente ausiliario del Tribunale per i minorenni. Milano, *Dati statistici sull'attività svolta nel periodo 1947-30 giugno 1954*, pp. 7, 24, 27. Gli assistenti giudiziarie (so-

La prima volta che la Corte costituzionale si occupò della questione, ribadì quanto stabilito dalla Cassazione, mostrando – nel settembre 1958 – una buona dose di equilibrismo: pur ammettendo che la legge del 1956 aveva contraddetto alla «regola» dell'uguaglianza stabilendo delle differenze tra i membri dei collegi, se ne confermava la costituzionalità, dal momento che l'inciso dell'art. 51 «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» poteva applicarsi anche al sesso, «secondo la valutazione politica riferita al momento storico della emanazione della legge» e «alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi»⁹³.

Da anni gli operatori del diritto dibattevano della “Donna come giudice”, tema del convegno organizzato a Firenze nel 1953 da vari magistrati, avvocati e professori di diritto, favorevoli all'«esperimento»⁹⁴. Tra questi anche Calamandrei, rammaricato del fatto che ancora vi fosse bisogno di discutere di questi temi, mentre già nell'*Antigone* di Sofocle «la voce che esprime il sentimento della giustizia eterna, la voce delle “leggi non scritte” superiori a tutti i decreti dei tiranni, è una voce di donna». Su «La Stampa» di Torino il primo presidente onorario di Cassazione Domenico Riccardo Peretti-Griva definì «ridicolo» l'ostracismo nei confronti delle donne e analogo concetto fu ribadito dal futuro giudice della Corte costituzionale Ernesto Battaglini, il quale denunciò l'infondatezza delle argomentazioni addotte dalla magistratura superiore per negare all'art. 51 valore precettivo⁹⁵.

In un incontro organizzato nel febbraio 1955 a Roma dal Consiglio dell'Ordine e dall'Associazione nazionale magistrati (ANM), si registrò tutto il ventaglio delle opinioni. Se i due relatori – l'avvocata Niccolai Manna e il sostituto procuratore generale Tito Parlatore – avevano auspicato, sia pure con accenti diversi, l'apertura (invocando il secondo «più ponderate garan-

prattutto donne) seguivano un corso biennale di specializzazione per i diplomati alla Scuola di assistenza sociale e i laureati.

⁹³ Sentenza del 3 ottobre 1958, n. 56, rel. Nino Papaldo, in *Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale*, vol. V, 1958, IPS, Roma 1959, p. 91-103.

⁹⁴ Lo ricordava M. BERUTTI, *La donna negli ordinamenti giuridici degli stati moderni. Relazione finale*, in CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI “LUIGI SEVERINI”, *La donna negli ordinamenti giuridici, cit.*, pp. 597-98, riprodotto in ID., *La donna italiana e la magistratura*, «democrazia e diritto», 1960, 3, p. 45.

⁹⁵ Cfr. *ibid.*, pp. 46-47 per gli interventi su «La Stampa» di Peretti-Griva (21 gennaio 1954) e di Battaglini (25 maggio 1955), ricordati anche da G. GHIROTTI, *Il magistrato*, cit., p. 84. L'aneddoto relativo a Calamandrei era citato da GALANTE GARRONE, *I diritti delle donne*, in ID., *I diritti degli italiani*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1968, p. 406.

zie»), vi furono interventi di magistrati «implacabilmente contrari» («come presi dall'assillo di una certa gelosia di capacità spirituale e tecnica») e, viceversa, di avvocati favorevoli: erano difatti i liberi professionisti, abituati a lavorare con le avvocate, ad accettare con maggior facilità l'idea della donna-giudice, dopo essersi «convertiti [sulla] via di Damasco»⁹⁶. Mostrandosi meno ottusi di alcuni umoristi che, nel presentare una selezione di vignette sulle avvocate, ne sottolineavano la quasi inutilità, dal momento che «la donna finirà sempre col preferire un marito ad un codice... Quindi esiste sempre una benefica valvola di sicurezza!». Sul «Candido» di Guareschi, ad esempio, il giurista Giovanni Durando – curatore della rubrica “Dei delitti e delle pene” – commentò nell'ottobre 1957 gli esiti del IV congresso giuridico-forense di Bologna, sostenendo *en-passant* che la natura femminile era «meno adatta a quel distacco che è dote essenziale di un bravo avvocato»⁹⁷.

Figuriamoci di un magistrato. Eppure anche in questo campo le opinioni erano discordi. Il cattolico Giuseppe De Rosa sentenziò senza soverchi dubbi, corredando il suo argomentare con un florilegio di divagazioni fisiologiche, che «per eliminare la causa che si oppone alla prosperità della famiglia, per far sì che l'istituto familiare possa continuare a costituire il saldo fondamento della morale umana, è necessario che alla donna venga proibito l'esercizio di taluni mestieri o professioni che mal si addicono al suo temperamento», a partire ovviamente dalla magistratura⁹⁸. Addirittura, la legge del 1956 sembrava troppo avanzata, «quasi sovversiva»: questa l'opinione della rivista dei giuristi cattolici «Justitia», che condannò la «moderna frenesia d'egualitarismo», contraria al «disegno sapiente del Creatore» e a quelle stesse donne che «si agitano rincorrendo il mito di una vagheggiata uguaglianza assoluta dei sessi, gridando parole grandi: emancipazione, democrazia, libertà». E a scongiurare un'estensione della legge: «Non tutti i lavori si addicono alle donne, e quello del giudice è proprio tra quelli da cui esse spontaneamente, per difesa della propria femminilità, dovrebbero insistere per essere rispar-

⁹⁶ Cfr. il commento del giudice di Cassazione E. JOVANE, *Temi e la donna* e di G. POZZI, *La donna e la Giustizia*, «La toga», febbraio-marzo 1955, in ACS, PCM, G, 1955-58, 14.3, fasc. 6122.1 (entrambi favorevoli).

⁹⁷ G. DURANDO, *Avvocati e clienti*, «Candido», 6 ottobre 1957, cit. in *Echi del Congresso forense*, «La magistratura», 1957, 45, p. 698; GEC, *Tocchi e toghe*, cit., p. 126.

⁹⁸ G. DE ROSA, *La donna dei tempi moderni e in funzione di giudice*, Tip. Progresso, S. Maria Capua Vetere 1961 (I ed. 1955), pp. 15, 63-64.

miate». Dove il commentatore Gigi Ghirotti, inviato de «La Stampa» e dell'«Europeo», autore di una famosa indagine sui magistrati, ebbe buon gioco nel rilevare che «la radice di questa visione cavalleresca non deve cercarsi nei volumi di giurisprudenza, ma nel filo delle tradizioni latine e soprattutto meridionali che la Magistratura conserva, per la particolare sua fisionomia: è un ordine chiuso in cui da lunghi decenni si avvicendano uomini di determinate regioni e di determinate classi sociali»⁹⁹.

In realtà critiche alla legge del 1956 erano arrivate da tutte le latitudini, dal Sud al Nord d'Italia. Le aveva espresse l'organo ufficiale dell'ANM «La magistratura» – «pensiamoci bene prima e procediamo con ponderata cautela», se non vogliamo fare la fine della Francia, dove il flusso di magistrature sembrava inarrestabile¹⁰⁰. Ancor più deciso il presidente onorario di Cassazione, già procuratore generale a Milano negli anni Trenta, Eutimio Ranalletti: nel dare alle stampe nel 1957, a legge ormai approvata, il proprio studio, egli ribadì che l'ammissione delle donne alle funzioni giudiziarie aggravava i mali attuali del nucleo familiare e della società tutta. Giudicare non era una «professione» bensì una «missione», richiedeva doti di carattere, «alta coscienza», «senso del diritto», che di solito la donna – «fatua, leggera, superficiale, emotiva, passionale, impulsiva» – non possedeva; scomodando di nuovo la Divina Provvidenza, egli intravide nella legge la scorciatoia per avere una donna giudice: una «ultima estrema iattura» da evitare a tutti i costi¹⁰¹.

Per un Peretti Griva che vedeva nella legge del 1956 il segnale che «intanto, il ghiaccio è rotto» e forse ci si stava incamminando verso un'applicazione non più «a rate» della Costituzione, il procuratore generale di Cassazione, quel Pafundi che nel 1953 aveva evocato Ulpiano e il valore non precettivo della Costituzione, si congratulò in apertura dell'anno giudiziario con Moro per aver condotto in porto una legge «aderente alla nuova realtà sociale». Nei discorsi dei procuratori generali delle Corti d'ap-

⁹⁹ Cit. da GHIROTTI, *Il magistrato*, cit., pp. 84-85. La I ed. era stata talmente apprezzata da far ipotizzare «Il mondo giudiziario» nel 1960 che l'autore fosse un giurista.

¹⁰⁰ *La bocca della verità*, «La magistratura», 1956, 1-2, p. 4. Sulla montante ostilità dei magistrati nei confronti di un afflusso sempre più consistente di donne alla École nationale de la magistrature, dalla quale si accedeva al corpo giudiziario, cfr. BOIGEOL, *Les femmes et les Cours. La difficile mise en œuvre de l'égalité des sexes dans l'accès à la magistrature*, «Genèses», 1996, 22, pp. 107-29.

¹⁰¹ E. RANELLETTI, *La donna-giudice, overosia la Grazia contro la Giustizia*, Giuffrè, Milano 1957, pp. 5-7.

pello di quell'anno si percepiva peraltro «un sentimento di accorato timore [...] dolore, preoccupazione, allarme»: una escalation di sentimenti che portò ad esempio quello di Genova, Mario Petrocelli, a sostenere che la «struttura fisica e morale della donna, e della donna latina in particolare», la rendeva inadatta al giudizio penale perché troppo «emotiva», incapace di sopportare «la fatica fisica di certi lunghi, snervanti dibattimenti»; non capiva dunque «dove vogliono andare a finire» quelle giuriste che, riunite a congresso a Ferrara (quello del 1957, controllato dal SIFAR), chiedevano l'ammissione alla magistratura¹⁰².

Se lo chiedevano, probabilmente, anche i congressisti riuniti in quell'anno a Perugia dal Centro internazionale magistrati "Luigi Severini", rivelatisi impreparati ad accogliere l'unica donna magistrato, il giudice presso il Tribunale provinciale di Varsavia Krystina Olejniczak, scandalizzata dal fatto che i più accaniti avversari della donna fossero «gli anfitrioni»: mentre in molti paesi europei le magistrature erano sempre più numerose, in Italia permaneva un radicato «atteggiamento antifemminista»¹⁰³.

Che l'ammissione delle donne nelle giurie popolari fosse la prima tappa dell'inclusione nel mondo giudiziario era l'auspicio delle sinistre e delle stesse giuriste. A scongiurare questa «iattura» intervenne di nuovo il Consiglio di Stato, cui si erano rivolte nel 1958 tre dottoresse in Giurisprudenza – Edda Sorti, Giovanna Berti e Luciana Camastri, assistite da Leopoldo Piccardi e Arturo Carlo Jemolo – per chiedere la trasmissione alla Corte costituzionale di un decreto del gennaio, che le aveva escluse da un concorso per uditore giudiziario. Per quanto, alla vigilia della sentenza, Alessandro Galante Garrone si proclamasse, sia giuridicamente che personalmente, favorevole alle istanze delle ricorrenti, il consesso amministrativo nel maggio 1959 fece proprie le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, sottolineando in modo beffardo che, non avendo partecipato al concorso, le dottoresse non ne erano state nemmeno escluse e non avevano dun-

¹⁰² Per l'intervento di D.R. PERETTI GRIVA su «La Stampa» del 23 dicembre 1957 cfr. *Magistratura*, «Il mondo giudiziario», 21 gennaio 1957; D. PAFUNDI, *Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1957 (pronunciato l'8 gennaio 1957 nell'Assemblea generale della Corte di Cassazione)*, Arte della stampa, Roma 1957; per il discorso di Petrocelli cfr. GHIROTTI, *Il magistrato*, cit., pp. 83-84, 86.

¹⁰³ V. OLEJNICZAK, testimonianza a «Prawo i Zycie» (Diritto e vita), cit. da *La vita giudiziaria italiana vista da una Polacca*, «La magistratura», 1957, 6-7. Sui convegni organizzati dal Centro cfr. F. ROSI CAPPELLANI, *Origine, storia e scopo del Centro (1954-1983)*, Tip. Artigiana, Perugia 1983, pp. 7-8, in ACS, MI, G, 1981-85, b. 360, fasc. 15610/110.4.

que diritto a impugnare il decreto ministeriale! Una sentenza che era riuscita ancora una volta a soddisfare, attraverso «espedienti» e «cavilli», le esigenze di «alcuni giuristi cattolici» e di parte della burocrazia ministeriale, ha denunciato un'ex dirigente della FIDG¹⁰⁴.

Il fronte giuridico era, però, poco compatto e ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato furono censurate sull'organo dell'AGD, «democrazia e diritto»¹⁰⁵, da Costantino Mortati, il quale introdusse un'interessante distinzione tra dottrina e pratica: mentre la prima era, «nella grande maggioranza, favorevole» a un'applicazione estensiva dell'art. 51, «la giurisprudenza, sia della giurisdizione ordinaria che di quella amministrativa, si mostra invece recisamente contraria». Tutto ciò era frutto non tanto della «debolezza della opinione più liberale», quanto piuttosto della «mentalità conservatrice propria del giudice»¹⁰⁶.

In questo quadro si era inserita, nel 1959, la ripresentazione da parte delle sinistre della proposta di legge del 1953 per modificare la legge sull'ordinamento giudiziario del 1941: ma di nuovo, il deferimento alla IV Commissione giustizia in sede referente, col parere della I, fu di premessa al suo insabbiamento¹⁰⁷. Spettò alla Corte Costituzionale, fino ad allora non interpellata sull'esclusione delle donne dalla magistratura ordinaria, il compito di dirimere la questione. Nel maggio 1960 stabilì – su invito del Consiglio di Stato, che nel giugno 1959 aveva ritenuto finalmente fondata l'eccezione di incostituzionalità – che l'art. 7 del-

¹⁰⁴ Cfr. M.G. MANFREDINI, *La posizione giuridica della donna nell'ordinamento costituzionale italiano*, Cedam, Padova 1979 (I ed. 1966), p. 26; GALANTE GARRONE, *La donna giudice*, «La Stampa», 7 maggio 1953, in Id., *I diritti degli italiani*, cit, pp. 404-406; forti critiche alla sentenza anche in BERUTTI, *La donna italiana e la magistratura*, cit., pp. 49-50.

¹⁰⁵ L'Associazione era nata nel 1947 su iniziativa degli antifascisti Targetti, Terracini, Battaglini, Comandini, Jemolo, Bozzi, Algardi, ecc. per divulgare i principi costituzionali attraverso «scambi di esperienze fra gli studiosi e i pratici del diritto, nonché fra le esistenti organizzazioni professionali», per formare «un diritto internazionale unificato», ispirato alla Carta delle Nazioni Unite: ACS, PCM, G, 1948-50, 3.2.9, f. 44425, *Associazione internazionale dei giuristi democratici*; AFIG, Roma, Archivio M, Organizzazioni di massa, D, *Associazione giuristi democratici e comitato difesa costituzione 1951-54*, b. 81, MF 183.

¹⁰⁶ C. MORTATI, *L'accesso delle donne ai pubblici uffici*, «democrazia e diritto», 1960, 1, p. 147.

¹⁰⁷ AP, Legisl. III, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge n. 1294, presentata il 15 maggio 1959, tra gli altri, dalle comuniste Rossi, Maria Lisa Cinciari Rodano (presidente dell'UDI), dai socialisti Federico Comandini, Anna De Lauro Matera e Antonio Greppi, dal repubblicano Cino Macrelli, pp. 1-2; *Discussioni*, sedute del 18 maggio 1959, p. 7222 e pomeridiana del 4 giugno 1959, p. 7754; ASCD, Legis. III, proposta di legge n. 1204, deferita alla IV Commissione in sede referente il 14 giugno 1959.

la legge del 1919 andava abolito. Si accoglieva dunque il ricorso della dottoressa Rosa Oliva, assistita proprio da Mortati, contro la sua esclusione da un concorso per consigliere di Prefettura: qualunque norma che escludeva le donne dai pubblici impieghi in base al «requisito» sessuale, era anticostituzionale.

La sentenza, che faceva cadere la distinzione tra norme programmatiche e precettive introdotta dalla Cassazione nel febbraio 1948, a conferma del duro colpo che l'entrata in funzione della Consulta aveva inferto al potere fino allora detenuto dagli alti magistrati nel controllare la compatibilità delle leggi con il testo costituzionale¹⁰⁸, fu accolta con grande favore da Galante Garrone, da costituzionalisti come Crisafulli, da «democrazia e diritto»: che però ricordava come l'abbattimento di «un pilastro della discriminazione» non scongiurasse il rischio – e qui il discorso si spostava su un piano politico – di vedere ancora trionfare «i pregiudizi antifemministi alimentati dalla pigrizia mentale, dal misonismo e dal conservatorismo della classe al potere»¹⁰⁹. E non solo di quella, sottolineò il consigliere di Cassazione Mario Berutti nella relazione conclusiva del VII corso di studi del Centro magistrati “Luigi Severini” di quell'anno, dedicato come visto a “La donna negli ordinamenti giuridici degli Stati moderni”, cui avevano partecipato lo stato maggiore dell'UGI e giuriste di molti paesi europei. Solo la Spagna franchista e il Portogallo salazarista condividevano con l'Italia il triste primato di una legislazione che non ammetteva la donna giudice. Berutti denunciò la «situazione di incertezza legislativa e di carenza costituzionale [che] dura ormai da dodici anni», mentre sarebbe bastata «una leggina composta di un solo articolo» per risolvere la situazione con «ragioni di logica, di buon senso, di coerenza politica e di costume». Se ciò non accadeva,

¹⁰⁸ Sul ruolo della Cassazione nel decennio 1946-56 cfr. C. GUARNIERI, *La Corte di Cassazione*, in *Storia d'Italia, Annali*, XIV, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. VIOLANTE, Einaudi, Torino 1998, pp. 803 ss., che parla di «ascesa e declino del corpo»; A. SIMONCINI, *L'avvio della Corte costituzionale e la definizione del suo ruolo*, in P.L. BALLINI, S. GUERRIERI e A. VARSORI (a cura di), *Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-sinistra (1953-1968)*, Carocci, Roma 2006, pp. 142-64.

¹⁰⁹ Così Emilio Rosini, già firmatario del dis. legge del 1959, *Sull'accesso delle donne alla carriera prefettizia*, «democrazia e diritto», 1960, 2, p. 134, di commento alla sentenza del 18 maggio 1960, n. 33, presid. Azzariti, rel. G. Cassandro, qui riprodotta. Sulla posizione di Crisafulli cfr. GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., pp. 281-82; la sentenza feriva «a morte i veti, generici pregiudizi sull'inferiorità della donna», osservò Galante Garrone su «La Stampa» del 1960: *I diritti delle donne*, in ID., *I diritti degli italiani*, cit., p. 402. Si veda sul giornale torinese anche il commento di GHIROTTI, *Aperte alle donne nuove carriere una volta riservate solo agli uomini*, 21 maggio 1960.

era perché «in una parte dell'opinione pubblica maschile e femminile, ed anche tra magistrati ed avvocati», regnava una «istintiva diffidenza» verso la donna giudice: dietro «le sterili discussioni e le superate polemiche» e «sotto l'apparenza di un cavalleresco omaggio all'eterno femminino», si nascondeva l'«ormai vano tentativo di un'estrema anacronistica difesa di un mito che tramonta, il mito della cosiddetta superiorità morale e intellettuale del maschio».

Al tramonto ma ancora vivo, se lo stesso direttore dei corsi di Perugia, il sostituto procuratore generale Antonio Bellocchi, poté sostenere – citando non a caso Ranelletti – che le donne non potevano giudicare per via del «loro complesso e delicato sistema nervoso»; più che acerba, la questione era a suo parere mal posta, visto che alcune lacune erano “naturali” e dunque incolumabili. Se tale intervento gli valse l'appellativo di «irriducibile antifemminista» da parte dell'organo dell'ANM, non fu da meno il primo presidente della Cassazione Luigi Oggioni (già procuratore generale della RSI), il quale invitò i congressisti a occuparsi di «temi sicuri, che reclamano soluzione positiva e urgente» e non di quelli – l'uguaglianza giuridica tra i coniugi e il rapporto tra donna e magistratura – che richiedevano invece «ponderazione e cautela». Anche perché – concluse indicando l'alto esempio delle «signorine assistenti sociali» – i rapporti giuridici che coinvolgevano la donna dovevano essere «umani e morali», in grado di mantenerla «alta accanto a noi sul piedistallo di amore e di rispettosa devozione»¹¹⁰.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale la questione non era più differibile dal Parlamento, presso il quale pendeva anche un'altra proposta di legge delle comuniste Laura Diaz e Luciana Viviani, che vietava l'esclusione delle donne dai concorsi indetti da enti statali e parastatali, a partire dalla RAI¹¹¹. Nell'agosto del 1960, all'indomani della formazione del governo monocolore guidato da Fanfani dopo la “crisi Tambroni”, un nutrito gruppo

¹¹⁰ BERUTTI, *La donna negli ordinamenti giuridici degli stati moderni. Relazione finale*, in CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI “LUIGI SEVERINI”, *La donna negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 597-98; cfr. pp. 327-46 per la sua relazione *La donna italiana e la magistratura*; pp. XIX e 325 per le relazioni di Oggioni e Bellocchi (criticato in *Il VII corso per Magistrati stranieri a Perugia. La donna negli ordinamenti giuridici moderni*, «La magistratura», 1960, 8, p. 5). Sulle memorie di Berutti del 1950 (*Un magistrato indipendente e altri racconti di vita e costumi giudiziari contemporanei*) cfr. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni cinquanta*, cit., pp. 128-20.

¹¹¹ Cfr. AP, Legisl. III, Camera, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, proposta di legge n. 1788, inviata alla I Commissione Affari costituzionali il 16 dicembre 1959.

democristiano capeggiato da Maria Cocco (presidente del CIF negli anni Cinquanta) e composto, tra gli altri, da Maria de Unterrichter Jervolino e dalle ex costituenti Gennai Tonietti e Gottelli, chiese l'abrogazione della legge del 1919¹¹². Come già nel primo dopoguerra, invece di proporre una legge riguardante la professione da "liberalizzare" (allora l'avvocatura, ora la magistratura), si preferiva – o per meglio dire, si era costretti a farlo dalla Corte superiore – una normativa più generale, comprendente varie casistiche. I motivi di «presunta incapacità nell'esercizio di diritti e potestà politiche sono pienamente superati dalla donna italiana» – sostenne la Cocco –, «talché resta ancora più stridente il contrasto tra la presenza effettiva della donna nel legislativo e nell'esecutivo, e la sua esclusione – in nome dell'incapacità di esercitare un potere giurisdizionale – da determinate carriere amministrative o da alcune mansioni nello sviluppo di esse». I tradizionali «e vorremmo dire affettuosi» sentimenti «di rispetto e di venerazione» nei riguardi delle donne non avevano più motivo di sussistere, e l'abrogazione della legge del 1919 non era dettato da uno «spirito di rivendicazione: la donna italiana va maturando, e molto rapidamente, una consapevolezza umana e civica che le fa onore e che ella sente di dover mettere a servizio della comunità». Nell'esercizio professionale, le donne avvocato e notaio avevano dimostrato «larga copia di dottrina, rare doti di equilibrio e di capacità, notevole combattività – nel senso della più cavalleresca disposizione competitiva, e quindi senza richiesta di particolari condizioni di favore – offrendosi come occasione quindi, e come termine di confronto, utile in definitiva per migliorare il tono generale di preparazione e di valutazione fra concorrenti e colleghi». Richiamandosi ai lavori della Costituente e a una «rapida inchiesta nel Paese», la relatrice riteneva ormai «facilmente superata la interpretazione di chi vede nel sesso un "requisito" che mancherebbe alle donne». Di nuovo, la democristiana rassicurò i deputati circa le intenzioni dei proponenti, non mossi da «un superato femminismo» bensì dalla volontà di dare alle cittadine italiane quella «pienezza di dignità sociale» sancita dal libero accesso a tutti i ruoli e carriere statali, fatta eccezione per quelle in polizia e nel-

¹¹² *Ibid.*, proposta di legge n. 2441, presentata il 5 agosto 1960, pp. 1-3; *Discussioni*, sedute del 5 agosto (p. 16297), del 27 settembre 1960 (pp. 16615-16), seduta del 25 settembre 1962, p. 33526, da cui provengono le citazioni nel testo.

l'esercito¹¹³. Accompagnata da queste caute parole, la proposta fu trasmessa alla I Commissione Affari costituzionali in sede referente, che poi chiese e ottenne – quasi dopo due anni! – l'assegnazione in sede legislativa, aggirando dunque di nuovo il dibattito parlamentare.

In attesa della discussione, avvenuta alla fine del 1962, gli addetti ai lavori – politici, avvocati, magistrati, dell'uno e dell'altro sesso (tranne ovviamente l'ultimo caso) – fecero sentire la loro voce. La dirigente della sezione romana dell'UGI, l'avvocata civilista Barzilai Liuzzi, sostenne – non a caso sull'organo dell'Unione magistrati italiani (UMI, separatasi nel 1961 dall'ANM, e rappresentante dei giudici di Cassazione) – che la Costituzione di cui si chiedeva piena applicazione in rapporto alla condizione femminile era forse stata, nel 1946-1947, «troppo progressista». Rinvenendo nella legge del 1919 «il primo colpo di piccone al vecchio edificio permeato di pregiudizi di origine antica» e stigmatizzando l'atteggiamento di politici e di giuristi che non avevano colto lo «spirito» della Costituzione, la Barzilai faceva proprie le parole con cui il procuratore generale di Cassazione Francesco Cigolini aveva inaugurato nel 1961 l'anno giudiziario: pur non essendo «in linea di massima» contrario all'ammissione della donna nell'ordine giudiziario, ne suggeriva un «primo esperimento» nel tribunale dei minori. Un settore ritenuto dai magistrati uomini di «ordine inferiore», meno importante, adatto alle donne, per quanto richiedesse l'impiego di magistrati muniti di «doti fatte di senso umano e di intuito psicologico», presenti in donne e uomini in egual misura, a volerle cercare¹¹⁴.

Commentando queste parole, l'organo dell'UMI invocò un «ulteriore approfondimento, specie per accertare se nella società italiana al momento presente sussistano, in concreto, gli ovvi necessari presupposti di tali riforme». Che non esistevano secondo il pontefice Giovanni XXIII, il quale – al convegno su «La donna e la professione» organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sostenne che «la professione della donna non può prescindere dai caratteri inconfondibili con cui il Creatore ha voluto contrassegnarne la fisionomia. La parità

¹¹³ Con la legge 23 ottobre 1960, n. 1186, le donne furono ammesse nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie (MANFREDINI, *La posizione giuridica della donna*, cit., p. 50).

¹¹⁴ Questa l'opinione del presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, Alessandro Bifani: *Tribunale per i minorenni*, «Rassegna dei magistrati», 1962, pp. 176-80; BARZILAI, *La donna magistrato*, *ibid.*, pp. 33-39.

di diritti, giustamente proclamata, dell'uomo e della donna non implica in nessun modo parità di funzioni»: non considerare questa «necessaria complementarità, sarebbe mettersi contro natura». Parole fatte proprie dai magistrati e dalla moderata Zavattaro Ardizzi, che le ripropose nel 1961 al convegno sull'emancipazione femminile promosso a Torino nell'ambito delle celebrazioni per il centenario unitario dal Comitato nazionale femminile per la parità di retribuzione, di cui era segretaria proprio la Lanza Spagnoletti. In quello stesso anno, il X congresso dell'ANM si espresse invece a favore dell'ingresso delle donne in magistratura, non ravvisando alcun motivo contrario¹¹⁵.

La linea adottata dai deputati democristiani non poteva prescindere dalle "indicazioni" delle gerarchie cattoliche sul ruolo della "famiglia cristiana" nella società e nello Stato¹¹⁶. Illustrando in Commissione, il 28 novembre 1962, la proposta di legge, il relatore Tesauro ne sollecitò l'approvazione, onde evitare «equivoci o dubbi di interpretazione sulla portata delle norme costituzionali», spesso lette dalla magistratura, «inesattamente», come programmatiche e non precettive. Il governo Fanfani, il primo di centro-sinistra, mostrò invece qualche riserva, manifestata dal ministro per la Riforma della pubblica amministrazione, il senatore DC Giuseppe Medici, al quale sembrava inopportuno esplicitare le funzioni giurisdizionali cui le donne erano ammesse, "dovendo" poi escluderle dalle forze armate, dal ministero della Difesa, dalla pubblica sicurezza. In tale ottica, il governo presentò un emendamento che rinviava la decisione finale circa la partecipazione della donna alle funzioni giudiziarie, alle carriere del personale degli istituti di prevenzione e di pena e dei corpi speciali, alle leggi ordinarie; pur mantenendo varie «perplexità per quanto attiene alla magistratura», si accettava comunque l'idea di «modificare, attraverso una ponderata analisi dei molteplici aspetti che la questione presenta... le tradizioni e il costume della nostra società». Il timore, evidentemente, era di suscitare le reazioni dei vertici della magistratura, ma i commissari, dotati di buona memoria, respinsero l'emendamento per inserirne anzi un altro, proposto dai comunisti Renzo Laconi e Otello Nan-

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 32-33; sul congresso dell'ANM di Palermo e la posizione dell'UMI cfr. *Il congresso di Palermo, ibid.*, 1961, pp. 303-305; Società Umanitaria, *L'emancipazione femminile in Italia: un secolo di discussioni 1861-1961*, Atti del convegno (Torino, 27-29 ottobre 1961), La Nuova Italia, Firenze 1963, pp. 129-31 (Zavattaro).

¹¹⁶ Cfr. P. GINSBORG, *Storia d'Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato*, Einaudi, Torino 1989-1998, pp. 207-10.

nuzzi e dal socialista Alberto Jacometti, che faceva esplicito riferimento all'ammissione delle donne in magistratura.

Una semplice aggiunta che, a distanza di quindici anni, recepiva le vecchie e inascoltate richieste delle costituenti comuniste, a testimonianza non solo dei profondi cambiamenti intervenuti nella società italiana, investita dal "miracolo economico", e nel mondo politico, ma della stessa concezione del ruolo della magistratura in uno Stato democratico. Per quanto infatti il presidente della Commissione, il democristiano Roberto Lucifredi, sostenesse che anche il magistrato era un «impiegato dello Stato», egli stesso fu poi costretto ad ammettere che il rapporto Stato-magistrato era ormai profondamente mutato: superata «la antica concezione – di indole pressoché amministrativa – di una giustizia amministrata “in nome del Re”», il potere giudiziario si configurava «in tutto e per tutto come un “ordine” autonomo, non più dunque assimilabile, nelle persone dei suoi componenti, al pubblico impiego»¹¹⁷.

A difesa del suo emendamento Nannuzzi ricordò la recente presa di posizione pubblica – in televisione – di un alto magistrato, che aveva manifestato disagio all'idea di una donna giudice («ci verremmo a trovare vicini a delle belle donne... e sarebbe difficile poter giudicare con obiettività!»), mentre la Cocco – ricordando il «travaglio non indifferente del legislatore e degli interpreti» – invitò la Commissione ad accettare la proposta «non dico con benevolenza... ma con serenità», cosa che avvenne all'unanimità. Usando, consapevolmente o meno, le stesse parole della dirigente dell'UGI, Galante Garrone osservò su «La Stampa» che con questa votazione si erano spazzate via «le pesanti macerie» rimaste dopo il «formidabile colpo di piccone» inferto dalla sentenza della Consulta al «pilastro» dell'art. 7, che era «andato in frantumi». «L'importante, in una società veramente democratica, è assicurare a tutti i cittadini, a tutti gli esseri umani, maschi o femmine, l'eguaglianza nelle condizioni di partenza. Poi, chi avrà più filo farà più tela»¹¹⁸.

¹¹⁷ ASCD, Legis. III, prop. legge n. 2441 presentata il 5 agosto 1960 dai deputati Cocco Maria ed altri, *Abrogazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla condizione giuridica della donna*, appunto di Lucifredi del 5 dicembre 1962 in merito alla richiesta di alcuni deputati DC della I Commissione (Francesco Cossiga e Mario Berry) ai senatori di eliminare l'inciso relativo alla magistratura.

¹¹⁸ AP, Legisl. III, Camera, I Commissione, *Discussioni*, seduta del 28 novembre 1962, pp. 925-35. GALANTE GARRONE, *La donna funzionario*, «La Stampa», 29 novembre 1962, in *Id.*, *I diritti degli italiani*, cit., p. 411.

L'ultimo scoglio era rappresentato dalla Commissione giustizia del Senato. Qui, nel gennaio, il sottosegretario alla Giustizia, il DC Salvatore Mannironi, propose e ottenne di inserire il « suggerimento » – non prescrittivo, dunque – di rinviare alla legge sull'ordinamento giudiziario la questione delle donne magistrato, incontrando il favore di alcuni colleghi di partito e la decisa opposizione, tra gli altri, di Terracini. Superato anche questo ultimo passaggio parlamentare, fu infine approvata senza limitazioni la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che sancì l'*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni*¹¹⁹.

Il fatto che fosse stata necessaria una legge ordinaria per ribadire quanto già sancito dalla norma costituzionale «la dice lunga sul livello di arretratezza e di vischiosità culturale degli apparati chiamati ad applicarla», e smorza almeno in parte quel senso di orgogliosa soddisfazione che, pur senza «indulgere a trionfalismi», ha legato l'approvazione della legge – «l'equivalente della presa della Bastiglia» – al nuovo clima politico inaugurato dai governi di centro-sinistra¹²⁰. C'è da chiedersi quanto avesse inciso, nella decisione di approvare la legge senza ulteriori emendamenti, l'imminente scioglimento delle Camere e l'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche dell'aprile. Una risposta indiretta la dava Galante Garrone: la legge – che per certi aspetti si poteva considerare «una vittoria della Resistenza» – arrivava al momento giusto: «le elettrici, si sa, sono più numerose degli elettori, e bisogna tenersele buone; un pizzico di demagogica generosità non guasta». Che però non bastò, vista la sconfitta dei democristiani, puniti dai loro elettori nonostante la politica delle riforme avviata, con l'astensione programmatica dei socialisti, in poco più di un anno, e che fu poi sostanzialmente bloccata dai governi Moro¹²¹.

¹¹⁹ Sul dibattito in Commissione giustizia al Senato cfr. *Ammissione della donna in magistratura e ai pubblici impieghi*, «Il mondo giudiziario», 4 febbraio 1963, p. 45.

¹²⁰ GALOPPINI, *L'emancipazione femminile*, cit., pp. 30-31; *Il lungo viaggio*, cit., pp. 255 (che ricorda anche l'abolizione nel gennaio 1963 nel contratto della lavoratrice della clausola di nubilito) e 283 (per il riferimento all'art. 6 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789).

¹²¹ CRAINZ, *Storia del miracolo italiano*, cit., 228-29; Id., *Il paese mancato*, cit., pp. 3-30; P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, il Mulino, Bologna 1997 (I ed. 1991), pp. 373-80; S. LANARO, *Storia dell'Italia repubblicana*, Marsilio, Venezia 1992, pp. 330 ss.; GALANTE GARRONE, *La donna giudice e La monarchia maritale*, «La Stampa», 1963, in Id., *I diritti degli italiani*, cit., pp. 407 e p. 361.





Capitolo 5

Gli anni Sessanta e Settanta, o del diritto al femminile

«Dopo una vita che pago le tasse, per una volta
che ho bisogno di un giudice chi mi fanno trovare?
‘Na fimmina»¹.

5.1 *Avvocate e magistrature nell'Italia degli anni Sessanta*

Le donne hanno vinto una storica battaglia, aveva commentato nel dicembre 1962 «La Gazzetta del mezzogiorno», facendo eco al compiacimento di Marco Ramat sulla «Nazione» del superamento di antichi pregiudizi, e a «Paese sera», che intervistò alcune professioniste affermate circa le prospettive apertesesi con la legge di ammissione alla magistratura². Mentre sul «Giorno della donna», rotocalco allegato al quotidiano milanese, Carla Stampa inaugurò nel 1963 la rubrica «Le nuove professioni della donna», parlando di magistrature come di figuriniste, fisiche e chimiche, su «La Stampa» di Torino, dalle cui pagine Galante Garrone aveva seguito l'iter del disegno di legge, fu inaugurata a partire dal marzo una rubrica settimanale, «Cronache per le donne», in cui ogni sabato si alternavano articoli di costume a interventi di autorevoli commentatori – da uno dei principi del foro romano Ercole Graziadei ad Alba de Céspedes –, e in cui Maria Bassino, presentata come una professionista «arrivata», raccontò la propria esperienza di avvocat³.

A differenza però di quanto era avvenuto nel primo dopo-

¹ Episodio verificatosi in pretura a Catania nei primi anni Settanta, ricordato dal pretore di Verona ANNA CREAZZO, *Valorizzare la diversità*, «La magistratura», 1993, 2-3, p. 27.

² Stralci degli articoli di «Paese sera», «Gazzetta del mezzogiorno» e «La Nazione» (tutti del 7 dicembre 1962) in *La donna in magistratura*, «Il mondo giudiziario», 4 marzo 1963, p. 86.

³ Cfr. F. SERVA, «*Il Giorno della donna*», in A. GIGLI MARCHETTI (a cura di), «*Il Giorno*». *Cinquant'anni di un quotidiano anticonformista*, Franco Angeli, Milano 2007, p. 181. Sul «Corriere della sera» ci si limitò a ricordare l'approvazione della legge (*Le donne ammesse nei pubblici uffici*, 6 marzo 1963); su «La Stampa» Galante Garrone diede alle donne *Il saluto di un giudice* (9 marzo 1963); cfr. *ibid.* l'articolo della BASSINO, *Entusiasmo e amarezza di una donna-avvocato*, con una foto che la ritraeva nel suo studio romano (tra le donne «arrivate» furono ricordate, il 16 e 23 marzo, Natalia Ginzburg e Carla Fracci).



guerra per l'esordio di «Eva» in tribunale, l'interesse dell'opinione pubblica per l'ammissione delle donne in magistratura fu almeno all'inizio piuttosto scarso: lo scioglimento delle Camere il 16 febbraio, in vista delle elezioni di aprile, non favorì con ogni probabilità una riflessione a caldo su una legge che riguardava una minoranza di donne. Neppure un settimanale di rilevante peso culturale come «l'Espresso» di Scalfari ritenne, almeno nell'immediato, di commentare la legge, preferendo concentrarsi, sempre con Ramat, sui problemi di reclutamento della magistratura alla luce del disegno di legge di riforma del sistema delle promozioni, che avrebbe dovuto garantire un aumento di quasi il 25% dell'organico, ma che doveva fare i conti con la "crisi" delle vocazioni. Lo stesso fece Carlo Casalegno – ma non per il giovane mensile «Panorama» per il quale collaborava, bensì per «La Settimana Incom», versione editoriale del cinegiornale⁴.

Nell'Italia dei primi anni Sessanta, la concezione della donna e della sua funzione, anche nel mondo del lavoro, non era molto cambiata rispetto al decennio precedente; a conferma del fatto che l'ammissione delle donne alla magistratura non rientrasse negli interessi delle proprie lettrici, che incarnavano un modello di donna assai lontano da quello rappresentato dalle giuriste, sui rotocalchi femminili (da «Eva» ad «Amica») la legge passò sotto silenzio, così come su alcuni settimanali di larga diffusione, che in apposite rubriche si occupavano di matrimoni, più che di donne "emancipate"⁵. Una parziale eccezione è rappresentata da «Epoca», allora assai diffuso (nel 1964 tirava 305.000 copie, di contro alle 117.000 dell'«Espresso») e di grande impatto sull'italiano "medio": la legge del 1963 era qui definita una «concessione», assorbendone il contenuto all'interno di un commento, favorevole, al progetto di legge sulla pensione alle casalinghe da poco approvato dal Senato: era del resto a loro, protagoniste nell'Italia del boom della famiglia e della casa – dopo essere state espulse (o, più spesso, mai entrate) nel mondo del lavoro – che si guardava, non certo alle laureate in Legge⁶.

⁴ M. RAMAT, *La riforma della magistratura. Crisi della toga*, «l'Espresso», 27 gennaio 1963, p. 2; C. CASALEGNO, *Perché funziona male lo Stato italiano*, «La Settimana Incom», 1963, 2, 13 gennaio, p. 24, rubrica "I problemi e gli uomini".

⁵ Su «Gente» fu inaugurata proprio nel febbraio 1963 la rubrica "Avvocato matrimonialista", dalla quale l'avvocato Marcello Guidone dispensava consigli improntati al più evidente conformismo.

⁶ *Via libera alle donne nelle carriere statali*, «Epoca», 1963, 646, 10 febbraio, p. 8. Cfr. GINSBORG, *Storia d'Italia*, cit., pp. 293-94.

Queste ultime erano ancora piuttosto poche, ma sempre più delle libere professioniste. Nel 1961 vi erano in Italia 1083 donne avvocato o procuratore legale, il 2,9% del totale, cui si aggiungevano 30 “giuriste”, ovvero docenti di diritto. Le laureate in Legge erano a quella data 10.438, l’8% del totale. Di queste, il 49,4% era censito come «attivo» (5157), comprendendo 2224 occupate nella pubblica amministrazione, 1.352 in servizi e attività sociali varie, 226 nelle industrie estrattive e manifatturiere, 189 tra commercio, trasporti e comunicazioni, 193 nel settore del credito e assicurazioni ecc., mentre altre 860 laureate erano in cerca di prima occupazione. Di queste laureate «attive», solo 1043 erano indicate tra gli “imprenditori, quadri superiori e liberi professionisti” (gli uomini erano 41.503), cui si aggiungevano 30 lavoratrici in proprio, 60 coadiuvanti e 6 dipendenti. Il 50,6% delle laureate (5281 unità) era «non attivo»: a parte 144 pensionate, 241 studentesse e altre in varie condizioni non professionali, vi erano ben 4761 donne (45%) classificate come casalinghe: una conferma eloquente del fatto che la laurea (almeno quella in Giurisprudenza) non era, nell’Italia del boom, garanzia di un impiego, più o meno qualificato, ammesso e non concesso che questo fosse ricercato⁷. Il dato riflette peraltro l’orientamento dell’UGI, se una sua dirigente poteva affermare, nel 1960, che in base a «presistenti norme del diritto naturale», non era affatto detto che le donne «siano obbligate a lavorare e, in particolare ad esercitare una attività remunerativa in casa e fuori casa». Altri doveri incombevano loro, «per natura», in seno alla famiglia e nei confronti della società. Non stupisce dunque che, ancora nel 1968, le dirigenti dell’UDI lamentassero la scarsa partecipazione delle donne alla vita civile del paese e la loro emarginazione dal mondo del lavoro, anche intellettuale: «quante lauree in lettere e in legge o persino in architettura o in medicina, restano nel cassetto di donne costrette, come sono, relegate, loro malgrado, in un ruolo domestico?»⁸.

Un ruolo vissuto però con un certo disagio, se dal reportage *Il lavoro della donna in Italia* pubblicato nel 1963 dalla «Rivista

⁷ ISTAT, *X censimento generale della popolazione. 15 ottobre 1961*, vol. VII, *Istruzione*, Roma 1968, pp. 12-13, 18-19, 26, 34-35; vol. VI, *Professioni*, Roma 1967, p. 18.

⁸ Cfr. M.L. ZAVATTARO ARDIZZI, *La donna ed il lavoro nei suoi aspetti economici*, in CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI “LUIGI SEVERINI”, *La donna negli ordinamenti giuridici*, cit., p. 476; sull’UDI cfr. la relazione della presidentessa Maria Lisa Cinciari Rodano all’VIII congresso nazionale di Roma, 1 novembre 1968, in ACS, MI, *Associazioni, 1944-1986*, b. 362, fasc. 5/53.3, *Unione donne italiane*, p. 8.

Pirelli» emergeva – basandosi su dati risalenti al 1958 – che su circa 5000 studenti intervistati, il 50% delle ragazze aspirava a diventare insegnante, medico o magistrato, e il 31% libera professionista (percentuali quasi invertite rispetto a quelle maschili, che erano rispettivamente del 22 e 41%)⁹.

Il mondo degli operatori del diritto riservò alla legge del 1963 ben altra attenzione e l'ANM salutò la caduta di «tutte le norme restrittive assurdamente ed anacronisticamente sopravvivenenti nella nostra legislazione». «Francamente ci voleva», sostenne l'avvocato milanese Renato D'Auria, sottolineando il ruolo svolto dalla Corte costituzionale nel sancire «un'autoriparazione pretesa e dovuta» dopo le prime sentenze, che avevano «mostrato i limiti degli uomini che la compongono»: uomini formati – a partire dal presidente Gaetano Azzariti, ex presidente del Tribunale della razza – durante il fascismo, come aveva denunciato pochi anni prima Galante Garrone, a proposito di una magistratura ancor più “fascista” di quella degli anni Trenta¹⁰.

Su «La Stampa» Graziadei si augurò che l'ingresso delle donne in magistratura ne avrebbe corretto almeno in parte lo squilibrio regionale, segnato dalla preponderanza di giudici meridionali. Ipotizzando neo-magistrate di origine prevalentemente settentrionale, egli auspicò un corpo giudiziario «più corrispondente alle reazioni medie della nazione», per diminuire i rischi di «distacco... dal sentimento del Paese, che si sono verificati in questo dopoguerra circa più di un problema», a partire da quelli connessi all'attuazione della Costituzione¹¹. Come vedremo, le cose non andarono proprio così, anche perché la legge non mutò certo d'un colpo la mentalità del giudice. Per quei magistrati che si consideravano i “sacerdoti” della giustizia e che, quando occorreva, facevano ricorso ad argomentazioni che tradivano «un certo odore di muffa e i segni di una comicità tanto squalli-

⁹ A. MASSUCCO COSTA, *Insegnamento e libera professione*, «Rivista Pirelli», aprile-ago- sto 1963, in *Il lavoro della donna in Italia*, Stab. Tip. Colombi, Roma 1963, pp. 92-98.

¹⁰ Cfr. *Le donne ammesse in magistratura*, «La magistratura», 1963, 2, p. 16 e R. D'AURIA, *La donna fra la carta e la Corte*, «Bollettino forense del Sindacato avvocati e procuratori di Milano», 1963, 9-10, pp. 124-25 (la Consulta che rilasciò la famosa sentenza del 1960 era però presieduta proprio da Azzariti, deceduto l'anno successivo). Galante Garrone si riferiva alla censura comminata a Dante Troisi dalla Corte disciplinare presso la Cassazione per il suo *Diario di un giudice* (1955): cfr. *Il mite giacobino. Conversazione su libertà e democrazia*, raccolta da P. Borgna, Donzelli, Roma 1994, pp. 26-28.

¹¹ L'articolo di Graziadei era riprodotto, insieme a quello di Luigi Geraci sul «Gazzettino di Venezia», in *La donna in magistratura*, «La magistratura», 1963, 8-9, p. 16.

da quanto involontaria»¹², le toghe rosa furono vissute come un *absit injuria verbis*. Oppure ignorate: nei discorsi inaugurali degli anni giudiziari del quadriennio 1963-1966 non troviamo, nelle parole del procuratore generale di Cassazione, nemmeno un accenno alle donne, mentre è nelle inaugurazioni “periferiche”, nelle Corti d’appello, che qualche procuratore generale, almeno, le ricorda: ad esempio nel 1963 a Palermo si auspicò che, «pur nei necessari limiti consentiti dal suo più proficuo rendimento», la donna si occupasse di giustizia minorile. Non era una grande concessione, ma assume rilevanza se pensiamo che in quella città ancora nel 1959 il 90% degli avvocati si era dichiarato contrario alle donne magistrato¹³.

Comprensibile, dunque, lo scetticismo regnante tra le avvocate. L’inciso dell’art. 1 della legge del 1963 – il consueto «salvi i requisiti stabiliti dalla legge» – non autorizzava a dormire sogni tranquilli, notò lucidamente l’avvocata milanese Giuliana Fuà: «è difficile esser profeti», ma visti i precedenti era meglio stare all’erta¹⁴. Scetticismo che emergeva in un’intervista concessa nel 1964 a «Panorama» da una delle vicepresidenti della FIDG, la socialista Elvira Capace, avvocatessa cassazionista (e commercialista dal 1931), che si firmava col cognome del marito, e non col suo, Elisi (per quanto la FIDG avesse chiesto di rendere operativa una sentenza della Cassazione, che nel 1961 aveva stabilito che le donne sposate mantenessero pure il loro cognome); alle giuriste attendevano prove molto dure, dovendo dimostrare «d’essere all’altezza di ciò che hanno ottenuto. Hanno il dovere d’essere perfette». Non bastavano dunque i famosi “requisiti”, ma occorreva un *quid* in più per affermarsi in un mondo, nel migliore dei casi, indifferente ad accogliere questa novità. Per non incorrere in spiacevoli delusioni, la presidentessa Assensio Brugiattelli (patrocinante in Cassazione, penalista impegnata anche nel ramo civile), invitata nel 1965 al congresso dell’UMI, suggerì alle magistrato di occuparsi di famiglia e dei minori, temi «aderenti alla sensibilità femminile», invocando l’istituzione di un

¹² POCAR, *Le donne magistrato*, cit., pp. 73-74.

¹³ L’inchiesta sulla Sicilia di F. Russo per «La Stampa», 21 marzo 1959 è cit. da CORRADI, *L’avvocato*, cit., p. 67; Ghirelli parla di 80 avvocati palermitani su 100 contrari: *Il magistrato*, cit., p. 86. Sull’“apertura” del procuratore generale Giuseppe Mistretta cfr. *Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1963 pronunciato dinanzi all’Assemblea Generale della Corte di Appello di Palermo il 9 gennaio 1963*, s.n., Palermo 1963, p. 12.

¹⁴ G. FUÀ, *Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni*, «Bollettino forense del Sindacato avvocati e procuratori di Milano», 1963, 3-4, p. 45.

tribunale ad hoc, nel quale le donne avrebbero potuto dare «un fattivo contributo di successo»¹⁵.

Mentre all'inizio del decennio la «vocazione giuridica» delle donne francesi era ormai un dato acquisito¹⁶, la partecipazione delle laureate italiane ai concorsi di magistratura non fu subito massiccia, anche perché a quelli banditi in quegli anni con una certa frequenza – in ottemperanza a un decreto legge che aveva previsto per il triennio 1962-1964 l'aumento di 1179 posti in organico – queste avevano fatto, nel migliore dei casi, appena in tempo a partecipare. Mentre la prima donna con la «toga di magistrato», Emilia Bucci Ponzeveroni, faceva nell'aprile 1963 ingresso in Corte dei conti, dove per dieci anni era stata segretaria di udienza, furono riaperti i termini per consentire la partecipazione delle donne al concorso bandito nel 1962 per 110 posti di uditore giudiziario: su 2900 domande e 380 candidati, rimasero in lizza dopo la prova scritta 7 donne, nessuna delle quali risultò vincitrice dopo quella orale, cui erano stati ammessi solo 83 candidati¹⁷. Circostanza ricordata nel 1964 con apparente rammarico dal procuratore generale di Corte d'appello di Firenze, che si era ripromesso di «porgere quest'anno il benvenuto» alle «numeroso candidate», nel caso avessero superato la prova¹⁸.

Non ricevettero un'accoglienza particolare le donne entrate in magistratura con il concorso a 200 posti di uditore giudiziario bandito il 3 maggio 1963, che aveva visto ben 2730 domande, di cui 200 di donne: per 31 – su un totale di 668 candidati – presentatesi allo scritto (di cui 18 terminarono la prova), le 8 ammesse agli orali furono tutte dichiarate vincitrici ed entrarono in

¹⁵ L'intervista della Elisi Capace in D. KOTNIK, *Le donne al guinzaglio. Ma ora si stanno muovendo per la parità dei diritti – Chi le ferma più?*, «Panorama», gennaio 1964, p. 88; per l'intervento dell'Assensio Brugiattelli cfr. *Il congresso dell'Unione a Terracina*, «Rassegna dei magistrati», 1966, p. 325. Sulla sentenza del 1961 cfr. GALANTE GARRONE, *Due cognomi per le signore*, 1963, in Id., *I diritti degli italiani*, cit., pp. 428-30.

¹⁶ A un concorso dei primi anni Sessanta, oltre la metà dei concorrenti erano donne: cfr. «Rassegna dei magistrati», 1963, p. 303. Per i dati sull'accesso all'École nationale de la magistrature dal 1959 al 1983 cfr. ADELIN DE BOISBRUNET, *Les femmes dans la magistrature*, cit., p. 191.

¹⁷ Furono espletati nel dopoguerra ben 16 concorsi per uditore giudiziario, con 3127 vincitori, prima che le donne potessero parteciparvi: DI FEDERICO-NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., p. 180. Sulla circolare della PCM del 4 marzo 1963 e il concorso cfr. «Il mondo giudiziario», 25 marzo, 12-19 agosto e 23 ottobre 1963, pp. 121, 322 e 424. Sul «cambio di veste» della Bucci Ponzeveroni cfr. *Ha indossato la toga la prima donna magistrato*, *ibid.*, 6 maggio 1963, p. 182.

¹⁸ F. PERFETTI, *Relazione sull'amministrazione della giustizia in Toscana nel 1963. Assemblea generale dell'11 gennaio 1964*, Tip. Mozzon, Firenze 1964, pp. 24-25.

servizio il 5 aprile 1965: di queste, 3 lo erano ancora nel 2003, quando si tenne una celebrazione del quarantennale davanti alle 7 superstiti¹⁹. Un esito dunque positivo, per quanto il presidente della Commissione, Federico Criscuoli, ne avesse sminuito la portata: pur riconoscendo che le candidate avevano superato «brillantemente questa prova ponendo in evidenza una solida e seria preparazione dottrinarica» (in particolare Letizia De Martino, arrivata seconda), egli preferì sottolineare che le vincitrici erano “solo” 8, dimenticando però che la percentuale del 25,8% di promosse era in linea con il 27,9% di promossi maschi. Dal canto suo, una collaboratrice dell’organo dell’UMI vide nelle 8 vincitrici l’avanguardia di una «nuova forza» che, se impiegata nei settori più congeniali – diritto di famiglia e giustizia minorile – avrebbe dato un «senso di profonda umanità» a una giustizia risoltasi «nell’applicazione a volte arida della legge»²⁰.

Sempre nel 1965 divennero uditrici giudiziarie altre 19 donne, vincitrici dei due concorsi banditi nell’ottobre 1963 e nell’aprile 1964, cui si aggiunsero nel 1967, in diverse tornate, altre 46: alla fine di quell’anno erano dunque complessivamente in servizio 73 uditrici giudiziarie, che rappresentavano meno del 7% dei vincitori di quegli anni (1090 circa). Se a queste sommiamo altre 73 entrate in servizio tra il 1969 e il 1971, arriviamo in tutto a 146 donne. Le aspettative di Graziadei circa gli effetti positivi dell’ingresso delle donne in magistratura in termini di riequilibrio “geografico” del corpo non furono soddisfatte. Delle 146 magistrature complessive, infatti, ben 35 erano nate in Campania (e le meridionali, isole comprese, erano in tutto 70), 13 nel Lazio, 23 in Lombardia, 5 in Piemonte e così via. I luoghi in cui si svolgeva la funzione giudiziaria, invece, attestano la prevalenza del Nord: erano ben 56 le magistrature esercenti in Lombardia (e in tutto il Nord 85), e “solo” 9 quelle in Campania (35 nel Sud): le donne, come gli uomini, si spostavano per lavorare verso sedi diverse da quelle di origine²¹.

¹⁹ *40 anni fa donne in magistratura. Serata per celebrare ricorrenza a Roma*, organizzata da MD e dal Movimento per la giustizia (www.excite.it/news/cronaca/61605, consultato nel 2005).

²⁰ Cfr. *Relazione della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in magistratura* (da cui ricavo i dati) e M. JANNUZZI, *Saluto alle donne-magistrato*, «Rassegna dei magistrati», 1965, 2, pp. 79-83 e 1, pp. 18-19.

²¹ Elaborazione dei dati di MGG, *Ruolo di anzianità della magistratura*, IPS, Roma 1975. Per una lettura dei dati dei vincitori nel 1967-1985 basata sulla sola provincia di residenza cfr. DI FEDERICO-NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., pp. 191-93. Ancora nel 2004, Milano presentava, rispetto ad altri centri del Nord, una percentuale più

Tra le prime 73 uditrici vi era Elena Paciotti, che aveva tentato il concorso dopo aver preso parte ai festeggiamenti per l'ingresso nel 1965 delle due prime uditrici milanesi (Raffaella D'Antonio ed Emilia Ida Capelli). Lasciò così l'ottimo impiego di capo dell'ufficio legale di una multinazionale, che le garantiva uno stipendio doppio rispetto a quello di uditore. Fin da subito ella puntò l'indice contro la tendenza, invalsa in alcuni magistrati di Cassazione, a stigmatizzare quei giudici che fondavano l'interpretazione della legge anche su considerazioni di ordine sociale. Rivendicando la legittimità di alcune decisioni maturate «sulla base di scelte ideologiche», ricordò che «il giudice non è un automa che meccanicamente converte norme di carte più fatti in decisioni», ma un uomo – o una donna – che aveva il sacrosanto diritto di dare alla norma una «interpretazione non conformistica»²². La posizione della Paciotti rifletteva gli orientamenti della corrente di sinistra della magistratura, risalente dal 1964 a Magistratura democratica (MD). Sulla «valenza intrinsecamente politica» dell'attività del giudice si avviò un confronto serrato, che frantumò il corpo giudiziario e che, in termini giornalistici, è stata semplificato come scontro tra «toghe rosse» da un lato e «vecchi ermellini» dall'altro, ma in realtà più frastagliato²³.

La legge del 1963 moltiplicò le opzioni professionali delle laureate. In un quadro di lento aumento delle iscritte a Giurisprudenza, passate dal 7% del totale nel 1950 al 13% alla fine degli anni Settanta, c'è da chiedersi quanto dietro alcuni percorsi di studio vi fossero scelte «di comodo», affioranti in alcune interviste anonime dell'epoca: «la facoltà è “meno pesante”», è «tra le più brevi», «lascia tempo per altre attività», e così via²⁴. I dati relativi alle tesi dei primi anni Sessanta lo confermano solo in parte. La frammentazione del diritto e le sue sempre maggiori specializzazioni complicano l'analisi, ma qualche osservazione mi pare possibile, e significativa. Se le donne si laureavano sem-

che doppia (25%, di contro al 10%) di magistrato nate al Sud: F. ZAJKZYK, *Magistratura e differenza di genere. I risultati di un sondaggio*, in *L'altra metà della magistratura*, dossier di «md», 2004, 43, p. 12.

²² PACIOTTI, *Lettere al direttore*, «Rassegna dei magistrati», 1967, pp. 409-11; ha rievocato le proprie scelte professionali in EAD., *Sui magistrati*, cit., pp. 6 e 8-9.

²³ Nell'impossibilità di approfondire il discorso, della vasta letteratura sull'argomento cfr. P. BORGNA, M. CASSANO, *Il giudice e il principe. Magistratura e potere politico in Italia e in Europa*, Donzelli, Roma 1997, pp. 59-65 e BRUTI LIBERATI, *La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni novanta*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. III, *L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, 2, cit., pp. 157-61.

²⁴ CORRADI, *L'avvocato*, cit., p. 65.

pre meno, in termini relativi, in argomenti ascrivibili a un modo “femminile” di intendere il diritto, si registra rispetto al decennio precedente un lieve incremento delle tesi in diritto di famiglia, o comunque aventi come oggetto il matrimonio: un probabile riflesso del dibattito avviato in quegli anni, come vedremo, sulla riforma del codice civile, che Galante Garrone liquidava nel 1964 «anchilosato in una struttura arcaica, che sa a un tempo di codificazione imperiale romana, di oscurantismo medioevale e di dispotismo napoleonico»²⁵.

Ma le scelte prevalenti erano ormai altre. A Milano, nei tre anni solari 1962-1964, si laurearono in Legge 193 donne, il 22% dei laureati complessivi: a parte una ventina di tesi delle quali è difficile ricavare l'argomento, le specializzazioni preferite erano da un lato diritto di famiglia (26 titoli, di cui 2 sulla condizione della donna e 8 sul matrimonio) e dall'altro diritto internazionale, con 26 titoli, spesso incentrati sull'ONU e la CEE, cui si aggiungevano altri 9 titoli in diritto costituzionale e 7 in diritto dei trasporti. Vi erano 19 laureate in diritto del lavoro e altre 10 in Medicina legale e delle assicurazioni, soprattutto sulla previdenza (spia delle opportunità apertesesi con la crescita dello Stato sociale), mentre, considerati insieme, diritto commerciale, societario e tributario contavano altre 30 tesi. Nel ramo penale, che contava 21 titoli, 3 donne si erano laureate sull'imputabilità del minore, 1 sull'aborto, 1 sull'infanticidio e 4 sui reati a mezzo stampa. Le 11 laureate in Storia del diritto e romano erano forse conseguenza del fatto che era l'unica disciplina insegnata in tutta la facoltà da due donne, entrambe libere docenti.

Il dato relativo a Roma conferma in parte la tendenza. Delle ben 346 laureate nei due anni accademici 1961-1963 (23% del totale), se prescindiamo da 44 tesi su argomenti vari, 21 scelsero temi connessi al diritto di famiglia e 9 ai minori: una percentuale non molto significativa, alla quale però si possono aggiungere alcune delle 22 tesi in diritto canonico incentrate sul matrimonio. Confermata l'importanza del diritto dei trasporti (28 titoli, di cui la maggioranza in diritto di navigazione) e del settore della previdenza e assicurazione (11 tesi), ben 32 donne scelsero tesi in diritto del lavoro, disciplina che nella facoltà romana gravava su un'unica libera docente (Magda Franca Galloni Rabaglietti), cui evidentemente si rivolgevano le studentesse. Alla tra-

²⁵ GALANTE GARRONE, *La donna nuova e il codice vecchio*, 1964, in ID., *I diritti degli italiani*, cit., p. 422.

dizionale prevalenza nella capitale degli studi di diritto penale e di antropologia criminale (59 titoli, di cui 2 sul delitto d'onore e 5 sul «delinquente per tendenza») faceva riscontro la netta prevalenza di titoli relativi all'ampio ed eterogeneo settore del diritto societario e d'impresa, commerciale, patrimoniale e tributario, con 60 titoli complessivi (cui si aggiungevano 6 tesi in diritto d'autore), mentre diritto amministrativo e costituzionale contavano solo, rispettivamente, 10 e 7 titoli, e internazionale 9. In una piccola facoltà come Genova, che nel 1963-1964 laureò 30 donne, quasi la metà (13) scelse tesi in diritto commerciale, societario o di navigazione²⁶.

Questi dati frammentari andrebbero messi in relazione con quelli relativi alle tesi discusse dagli uomini, che sono però talmente numerose da scoraggiare qualunque confronto. La tendenza mi pare comunque evidente: pur nel contesto di una decisa prevalenza di alcune discipline (internazionale a Milano, del lavoro a Roma), il diritto di famiglia mantiene una posizione di tutto rispetto, pur essendo affiancato, e a volte superato, da discipline direttamente legate al mondo del lavoro, dell'impresa, delle società. Sarebbe interessante verificare gli esiti professionali di queste laureate, ma è difficile reperire dati omogenei, dal momento che gli albi professionali sono disponibili in modo lacunoso e un unico annuario nazionale degli avvocati e procuratori, del 1967, non può comprendere queste laureate: è comunque significativo che a Milano e Roma si concentrasse, nel 1971, il 35% del totale delle avvocate e procuratrici esercenti in Italia, ovvero 481: che in sé non è moltissimo se pensiamo a quante erano le laureate, e – forse – a quante di queste rientravano tra le «casalinghe»²⁷. Se incrociamo i dati nominativi delle laureate nel triennio 1962-1964 con quelli dei ruoli in organico in magistratura, vediamo che 5 delle laureate a Milano e 7 di quelle laureate a Roma nel triennio 1962-1964 entrarono subito in magistratura, con i primi concorsi. Alcune magistrato milanesi, invece, hanno raccontato che, prima di prendere servizio, avevano vissuto la libera professione o la carriera notarile come un “parcheggio” in attesa del concorso per uditore, nel quale a volte avevano riscontrato un atteggiamento di «prevenzione», «diffidenza», addirittura

²⁶ I dati sono ricavati, *ad annum*, dagli annuari universitari già ricordati.

²⁷ *XI censimento generale della popolazione. 24 ottobre 1971*, vol. VI, *Professioni e attività economiche*, t. 2, *Professioni*, Roma 1977, pp. 41 e 110.

tura «prevaricazione»²⁸. La carenza di indagini prosopografiche limita inoltre la possibilità di appurare quante seguissero una tradizione familiare consolidata, come la ricorrenza di alcuni cognomi induce a pensare.

Che la libera professione non fosse necessariamente la prima scelta delle laureate lo confermano le cifre e soprattutto il fatto che, fin dagli anni Trenta, queste si erano rivolte agli uffici legali di enti e associazioni, svolgendo mansioni per molti aspetti impiegate. Negli anni Sessanta questa tendenza si accentua. La Pezzoli fu ad esempio consulente nel dopoguerra del Credito Romagnolo e poi dell'Ente per la colonizzazione agraria del Delta Padano, mentre la prima laureata in Legge a Ferrara, Nives Grenzi, entrò nell'ufficio legale dell'INPS. Nel 1963, vi erano a Roma 10 donne avvocate o procuratore che lavoravano negli uffici legali di compagnie di assicurazione, aziende dei trasporti, ospedali, INAIL, ONMI, o per l'amministrazione comunale e provinciale, e si trattava, tranne 2 eccezioni, di giovani professioniste. A parte una impiegata all'ENEL, lavoravano tutte presso gli uffici legali del Comune o della provincia le 10 avvocate o procuratrici iscritte a Milano nel 1965 nell'elenco speciale dei professionisti addetti agli uffici legali: pure stavolta si trattava di laureate recenti. Le più anziane, infatti, una ventina tra quelle esercenti al 1966 (su un totale di 185), erano ormai divenute casazioniste²⁹.

Il lavoro presso gli uffici legali consisteva in consulenze ma anche nell'assistenza giudiziaria, come rilevò nel 1967 al IX congresso nazionale giuridico-forense di Venezia la presidentessa dell'UGI Niccolai Manna, preoccupata per la concorrenza ai danni delle libere professioniste. Rapportarsi con gli enti pubblici non era del resto facile: a dispetto della sua competenza specifica, la civilista Pratilli – a lungo collaboratrice dello studio

²⁸ POCAR, *Le donne magistrato*, cit., pp. 81 e 90. Su 49 donne intervistate alla fine degli anni Ottanta, 14 avevano tentato altri percorsi professionali, anche se a tre anni dalla laurea quasi il 50% era entrato in magistratura.

²⁹ Cfr. Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, *Albo. Anno 1963*, Arte della stampa, Roma 1963, pp. 291-314; Ordine degli avvocati e dei procuratori. Milano, *Albo degli avvocati e dei procuratori, 1965-66*, Giuffrè, Milano 1966, pp. 109 ss. Solo una donna a Torino, addetta all'ufficio legale della Cassa di risparmio: Ordine degli avvocati e dei procuratori di Torino, *Elenco degli iscritti*, Arduini, Torino 1965, pp. 57-58, mentre vi sono 3 donne che lavorano a Firenze presso il Comune o la Camera di commercio (Ordine degli avvocati e dei procuratori della circoscrizione del tribunale di Firenze, *Albo aggiornato al 30 novembre 1965*, Giuffrè, Milano 1965, pp. 57-58). Sulle bolognesi cfr. VIRGILIO, *Maria Pia Pezzoli*, cit., pp. 81-82.

legale Carnelutti – alternò la sua attività presso enti «assai tradizionali» con cause inerenti il diritto di famiglia o la tutela dei minori; già negli anni Cinquanta aveva rilevato lo «sfasamento notevole tra la situazione di diritto e la recezione sociale delle donne esercenti la professione di avvocato» proprio in riferimento alla «clientela degli enti collettivi: società commerciali, aziende importanti, amministrazioni pubbliche»³⁰.

Il problema dunque era (anche) la mentalità del cliente, privato o ente pubblico che fosse. In alcuni casi, essere donna aiutava: la palermitana Caterina Buonocore sosteneva ad esempio che per un detenuto, specie se minorenne, era «più gradevole» essere assistito da un'avvocata. Ma la penalista Maria Magnani Noya ha ricordato che il principale scoglio da superare era la freddezza dei colleghi uomini: in quel settore – e in altri «campi del potere», il diritto commerciale e societario – la donna era vissuta sostanzialmente come un'intrusa³¹. Eppure le giuriste di diritto penale si erano sempre occupate, in particolare delle condizioni disumane in cui vivevano i carcerati: il tema era al centro del congresso della FIDG di Firenze del novembre 1966 – dopo lo scandalo provocato dalle rivelazioni sui gravi abusi dei “mezzi correzionali” adottati nell'Istituto pratese di rieducazione dei minori –, che fu costretto a rinviare i lavori a causa dell'alluvione dopo la seduta inaugurale³².

Nel ricordato intervento su «La Stampa» all'indomani della legge del 1963, la Bassino ammise di non aver incontrato particolari problemi: fino almeno al 1947 «nulla mi è capitato che potesse indurmi a temere di avere scelto una professione inadatta alle mie forze fisiche e mentali o comunque sconveniente alla mia femminilità». La professione di penalista era difficile «in sé e per sé», ma il discorso «non ha niente [a] che vedere con il fatto che sono donna», bensì con quello che di tutti i diritti fon-

³⁰ Cfr. «Il mondo giudiziario», 23 ottobre 1967, p. 427 (Niccolai Manna); PRATILLI, *Associazioni professionali femminili*, cit., p. 4 (nessuna donna compariva infatti nell'elenco speciale degli addetti agli uffici legali veneziani per il 1952).

³¹ Cfr. CORRADI, *L'avvocato*, cit., pp. 56-62 e, per la testimonianza di Magnani Noya, *Donne e libere professioni*, cit., p. 335.

³² «Trattandosi convegno interno sodalizio non riteni che raggiunga importanza adeguata» e gli fu negato l'alto patronato del capo dello Stato: ACS, MI, *Associazioni*, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., telegrammi della Questura del 3 e 9 novembre 1966; sull'inaugurazione cfr. *IV Congresso nazionale della F.I.D.G.*, «Il mondo giudiziario», 14 novembre 1966, p. 455. Sullo scandalo del 1966 cfr. B. GUIDETTI SERRA, F. SANTANERA, *Il Paese dei Celestini (Istituti di assistenza sotto processo)*, Einaudi, Torino 1973 e CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., pp. 114-17.

damentali sanciti solennemente nella Costituzione era stata rinviata l'applicazione «a un imprevedibile futuro»: ciò rendeva possibile il mantenimento in vigore del codice Rocco, in base al quale «i cittadini non sono niente affatto eguali e le donne sono minorate alla nascita per motivi ghiandolari». La conclusione era amaramente ironica: «Sì, io sono donna e resto avvocato penale. Ormai non mi si può più rispedire alle culle e al focolare: in compenso non avrò la pensione per casalinghe»³³. Lei stessa aveva alternato fino a pochi anni prima il ramo penale con quello civile, collaborando col marito Gino Sotis, famoso avvocato matrimonialista³⁴.

I matrimoni tra colleghi erano molto frequenti, a conferma della forte rete endogamica che da sempre regolava la professione. Lo raccontava Linda Betta (impiegata nell'ufficio legale della provincia di Milano), introducendo un altro aspetto interessante, il “problema” della bellezza: «La donna avvocato non dovrebbe essere bella. Se è bella trova più difficoltà che facilitazioni»: «Quando una donna che esercita è brutta e intelligente, tutti ne ammirano l'intelligenza; quando una donna è bella e intelligente tutti ne ammirano soltanto la bellezza e ne diffidano». Tra i rimedi, ne indicava alcuni che danno la misura della mentalità imperante tra alcune donne: «Bisognerebbe rinunciare alla civetteria propria della donna, rinunciare ad essere civetta, civetta in senso buono. Bisognerebbe spengersi. Occorrerebbe una cappa». E se erano le avvocate a sostenerlo, vuol dire che certi stereotipi erano davvero ben radicati. Il problema della “doppia presenza” – lavoro e famiglia – assillava soprattutto le giovani: «se non potrò conciliare l'uno e l'altra, lascerò la professione»³⁵. Per sentirsi all'altezza degli uomini, le donne tendevano a negare, comprimere, nascondere, la propria femminilità: «nessuno si doveva accorgere che ero una donna», e le gravidanze venivano quasi nascoste per dare l'immagine di

³³ BASSINO, *Entusiasmo e amarezza di una donna-avvocato*, cit. Sulle permanenze del codice Rocco Lagostena Bassi curò nel 1970 la puntata “Un codice da rifare” di “TV7” di Sergio Zavoli, bloccata da parte del Consiglio di amministrazione della RAI, con successivo sciopero dei giornalisti e dimissioni del presidente, promotore dell'iniziativa, l'ex giudice costituzionale Aldo Sandulli (T. LAGOSTENA BASSI, G. MONTEVERDI, *Una vita speciale*, Piemme, Casale Monferrato 2008, pp. 45-47).

³⁴ Cfr. BASSINO SOTIS, *Un divorzio*, Tip. Cioschi, Milano 1960, sceneggiatura cinematografica basata su fatti realmente accaduti.

³⁵ CORRADI, *L'avvocato*, cit., pp. 55-56, 60-64. «Noi dovremmo accentuare, nell'esercizio della professione, le nostre femminili attitudini», aveva sostenuto nel 1953 la Pratilli (*Associazioni professionali femminili*, cit., p. 5).

una presenza attiva e costante sul campo, ha ricordato un'avvocata milanese³⁶.

Lo stereotipo dell'avvocata «giovane e bella» fu denunciato anche da Angiola Sbaiz, la prima donna a diventare nel 1978 presidente di un Consiglio dell'Ordine in Italia (a Bologna, ma era consigliere dal 1951), titolare di uno studio specializzato in diritto internazionale e già nella giunta comunale negli anni Cinquanta come indipendente dossettiana per la DC: «Una donna può fare qualcosa in avvocatura soltanto se sposa un avvocato», altrimenti – a evitare situazioni di «disagio» – sarebbe meglio indirizzarsi, avendo una famiglia, verso la più “sedentaria” carriera notarile. Pur proclamandosi contenta delle proprie scelte, Sbaiz avrebbe confessato la sua preferenza per «non lavorare e fare la donna di casa». Sulla veridicità di questa testimonianza è lecito nutrire più di un dubbio, in assenza di riscontri sul tipo di intervista rilasciata e soprattutto in presenza di un suo ricordo di ben altro tenore circa la propria esperienza professionale: «se dovessi tornare a nascere, tornerei a scegliere di fare l'avvocato». Come del resto testimonia la sua intensa attività di relatrice ai congressi giuridici e forensi per oltre vent'anni, dove quasi mai proferì parola sulla donna giurista³⁷.

Il consiglio della Sbaiz alle laureate di intraprendere la “sedentaria” vita notarile era in linea con le interviste raccolte da Nelio Ferrando nel suo studio, ospitato nella stessa collana sulle professioni cui avevano partecipato Corradi e Ghirotti. Le poche donne notaio – 124 nel 1961, il 3,8% del totale, percentuale superiore comunque a quella del 2,9% delle 1083 donne avvocato e procuratore legale³⁸ – avevano spesso intrapreso quel percorso professionale per seguire le orme del padre, fratello o marito, limitandosi a una «forma di collaborazione». Quello notarile era un lavoro prevalentemente d'ufficio, non penalizzava la famiglia, ma richiedeva impegno e passione, come raccontava una giovane professionista che, recatasi in un paesino di montagna per redigere un atto, si era trovata a scriverlo e leggerlo in

³⁶ L. HOESCH, *Le gambe storte di Giorgio*, in B. MAPELLI, M. PIAZZA (a cura di), *Tra donne e uomini. Storie d'amore e di differenza*, il Saggiatore, Milano 1997, p. 86.

³⁷ Intervista a CORRADI, *L'avvocato*, cit., pp. 53-55, 60. Cfr. la sua conferenza *Un ordine professionale: l'avvocatura* del 1981 all'Accademia di scienze, lettere e arti di Udine: SBAIZ, *Pagine sparse sull'avvocatura*, cit., p. 147.

³⁸ ISTAT, *X censimento generale della popolazione*, vol. VI, *Professioni*, cit., p. 18.

un'osteria, ricevendo alla fine il meravigliato commento di una donna presente: «È come davanti ad un notaio!»³⁹.

Come si stavano comportando le prime magistrature? Abbastanza bene, a giudicare da un bilancio apparso sul «Corriere della sera» nel 1967: al di là delle inevitabili difficoltà di ambientamento e del dubbio su come definirle – «giudice», «giudicessa», «signora, signorina ovvero dottoressa» –, permaneva però in molti colleghi e negli stessi «litiganti» – ricordava Anna Mabellini, giudice di tribunale a Milano – una «convinzione radicata», che non aiutava a distinguere «la sensibilità caratteristica della donna dalla funzione che la vuole imparziale»⁴⁰. Difficoltà “ambientali” diverse, a seconda della geografia. Iside Auriemma-Granese, dopo aver lavorato in una pretura del Nord – dove l’essere donna l’aveva aiutata nell’approccio con i giovani imputati, che «trovavano più confidenza con me nell’esposizione delle loro vicende» – era stata trasferita a quella unificata di Altamura, dove era giudice monocratico, «sola come giudice» e «come donna»: esperienza peraltro «utilissima per temprarsi nell’esercizio dell’autorità», poiché i «contrastanti con le punte più intemperanti del foro» erano lo specchio della più generale mentalità dominante in un centro agricolo del Mezzogiorno. Parlava con cognizione di causa, essendo nata a Nusco (Avellino)⁴¹.

Il processo di rinnovamento della magistratura negli anni Sessanta, soprattutto dal punto di vista della sua composizione sociale e generazionale – con l’aumento dei figli della piccola borghesia, che sempre più numerosi accedevano agli studi universitari – favorì anche le donne, e non solo quelle che avevano scelto la carriera in magistratura per proseguire una tradizione familiare⁴². Comunque, l’introduzione del principio dei “ruoli aperti” per la progressione in carriera (indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni) nel 1966 per i magistrati d’appello e nel 1973 per quelli di Cassazione, finì per impedire, per almeno un’altra ventina d’anni, la scalata delle donne ai vertici del corpo giudiziario, regnando il criterio dell’anzianità di servizio.

³⁹ Cfr. FERRANDO, *Il notaio*, cit., pp. 74-76.

⁴⁰ L’inchiesta dell’avvocato Giovanni Bovio per il «Corriere della sera», 27 settembre 1967, era riportata da «Rassegna dei magistrati», 1967, p. 358.

⁴¹ Testimonianza rilasciata al I Congresso nazionale delle donne magistrato nel Castello di Faicchio, «Il mondo giudiziario», 9 novembre 1970, p. 460.

⁴² Cfr. A. MARINO, *Le origini socio-familiari*, in G. DI FEDERICO (a cura di), *Caratteristiche socio-culturali della magistratura. Le tendenze degli ultimi venti anni*, CEDAM, Padova 1989, pp. 86-87; BORGNA, CASSANO, *Il giudice e il principe*, cit., pp. 21-22.

Alla fine del decennio le giuriste avevano guadagnato maggior visibilità anche in termini numerici, e se le percentuali nazionali restavano poco significative è soprattutto perché le donne erano distribuite in modo assai difforme nei principali centri giudiziari. Se in tutta Italia vi erano infatti 207 magistrato e giuriste, appena il 2,8% del totale del corpo giudiziario, queste erano concentrate soprattutto a Milano, dove sfioravano il 18% del totale, e raggiungevano percentuali dignitose a Firenze (7,2%, con 5 censite), Padova (7%, con 5) e Torino (6%, con 10), mentre sotto la media nazionale erano Roma (2,5%, con 41 censite) e soprattutto Bologna e Napoli, dove non figurava nemmeno una magistrato o giurista a fronte, rispettivamente, di 145 e 676 uomini. Non molto diverso il discorso per quanto riguarda le avvocate e le procuratrici, complessivamente 1386 (cresciute dunque di sole 303 unità rispetto al 1961), il 3,4% dei professionisti italiani. Anche in questo caso, le differenze locali erano enormi: nettamente sopra la media a Bologna (10,3%, con 82 censite), Torino (8,3%, con 107), Milano (7,4%, con 250), Firenze (7%, con 62) e, sia pure a distanza, a Roma (4,6%, con 231). A conferma del ritardo con cui le donne meridionali accedevano all'avvocatura (o del fatto che si spostassero verso la capitale o il Nord per esercitarla), queste erano il 2,5% a Messina (15 censite), il 2% a Napoli (74), l'1,9% a Cagliari (11), mentre il fanalino di coda era Palermo (1,4%, con 16 professioniste). In questi stessi centri le laureate sembravano prediligere la carriera notarile, superando la media nazionale dell'8,4% del totale dei professionisti: erano infatti il 12% a Napoli (25) e il 9,6% a Palermo (11), percentuali non dissimili da quelle di Firenze (13%, con 15 censite), Milano (10,6%, con 25), Bologna (10%, con 10) e Roma (9,3%, con 24). Al di là del non confortante dato nazionale, la geografia delle professioni giuridiche conferma forti sperequazioni locali e il fatto che al Sud avvocato fosse ancora in larga parte sinonimo di maschio⁴³.

5.2 Le «lobbies» delle giuriste

Gli anni Sessanta sono molto intensi per l'associazionismo giuridico, e quello femminile non è da meno. Nel 1962 il convegno di

⁴³ XI censimento generale della popolazione, cit., pp. 3, 40-41, 68, 82, 96, 110, 125, 139, 153.

Roma della FIDG, dedicato al diritto di famiglia, ottenne il patronato della moglie del presidente della Repubblica Carla Gronchi dopo le rassicurazioni sull'appartenenza politica delle sue dirigenti. Quasi nessuna (tranne la socialista Elisi Capace), aveva infatti simpatie politiche esplicite: non la presidentessa Ada Picciotto, che esercitava dal 1948 a Roma né le altre due vicepresidente, residenti nella capitale ma rispettivamente siciliana (Maria Vismara) e napoletana (Anna Papadia, iscrittasi all'albo a 50 anni dopo aver presieduto le sezioni romane della FILDIS e della FIDAPA). Al di là del mutato quadro politico generale, che attenuava nei governi di centro-sinistra le preoccupazioni circa la "politicalità" della FIDG, le sue 600 affiliate continuavano a essere discretamente controllate, anche perché alcune di loro aderivano all'UDI. Ogni riunione della federazione nazionale e internazionale era accompagnata da accurate indagini, che finivano sempre per confermare la « stima e reputazione » delle loro dirigenti, e il loro orientamento favorevole « verso gli ordinamenti democratici dello Stato »⁴⁴.

Tra le pieghe del burocratico linguaggio ministeriale si conferma il diverso atteggiamento nei confronti dell'UGI: nel 1960, anno del V congresso nazionale di Torino, la presidente della sezione romana Laura Barzilai, moglie del penalista Ferruccio Liuzzi, era « orientata verso i partiti di destra » e aveva espresso, come visto, idee non proprio rivoluzionarie sulle magistrature. In linea peraltro con quelle della presidentessa Sofia Lanza Silveri – coniugata col magistrato Luigi Spagnoletti –, componente privato della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Roma, ancora orientata « verso i partiti dell'ordine » e decisamente contraria, come membro del CNDI, a ogni contatto con l'UDI. A Torino si discusse di figli illegittimi e di rapporti tra coniugi e di divorzio, con una relazione di Libera Santucci Zagariello, contraria alla sua introduzione; i temi furano considerati da Galante Garrone un esempio, positivo, di come le giuriste, abbandonando il tono rivendicativo e polemico (peraltro adottato di rado), avessero preferito occuparsi di « problemi particolari, urgenti, gravi », dando la migliore prova, forse « senza proporselo

⁴⁴ ACS, PCM, G, 1962-64, 14.3, fasc. 7328, *Federazione italiana donne giuriste. Congressi*, nota della Prefettura di Roma, 6 aprile 1962; ACS, PCM, G, 1951-54, 14.3, f. 58930.2, cit.; ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., nota della Questura di Roma, 15 gennaio 1960.

espressamente», che i tempi fossero maturi per la loro ammissione alla magistratura ordinaria⁴⁵.

In realtà, la Lanza aveva una concezione del ruolo della donna e della famiglia nella società che a fatica si distingueva da quella dei giudici di Cassazione e della Chiesa. Al ricordato convegno di studi di Perugia del 1960, aveva ribadito la validità dei «presupposti teologici» espressi dal diritto canonico, che avrebbero dovuto essere la «base della coscienza giuridica comune» per quanto riguardava il diritto di famiglia. La massima dirigente dell'UGI suggeriva addirittura di andare «un po' più oltre» il suo maestro Jemolo, che nel (lontano) 1947 aveva auspicato che la testimonianza del matrimonio cristiano avesse un «compito preminente nella legislazione in materia». Senza soverchi dubbi, infatti, la Lanza chiarì che «per coscienza giuridica deve intendersi anche il complesso di principi morali e di principi religiosi che costituiscono la tradizione nazionale», da cui la legge «non si può discostare senza offendere il comune sentimento», ispirato a «imperativi etici largamente dominanti»⁴⁶.

In ogni caso, l'attività dell'UGI era seguita con interesse, e non solo da parte del mondo politico e giudiziario. In occasione del suo VI congresso, tenutosi a Roma all'indomani della legge del 1963 in un clima di comprensibile soddisfazione, la Garofalo si rammaricò ironicamente dell'assenza di

quei nostalgici (non si sa di che) i quali si affannano a dimostrare che la donna «arrivata» (strano modo di dire) è malinconica, delusa, infelice in amore, detestata da tutti e naturalmente brutta e vecchia. Avrebbe trovato invece una platea di donne serene, interessate, informatissime, e anche – cosa che non guasta – eleganti, giovani e graziose. Un bel colpo, per quelli che non hanno ancora capito che il mondo cammina⁴⁷.

A Roma intervenne Nicola Pende, proponendo la modifica dell'art. 85 del codice penale per inserirvi clausole di non punibilità per i minori che avessero «fattori organopatici e sociopatici», «anomalie costituzionali e cerebrali, provocanti e dispen-

⁴⁵ *Ibid.*, note della Questura di Roma del 9 maggio 1960 e, per il congresso di Torino, della Prefettura del 24 maggio 1960; GALANTE GARRONE, *I diritti delle donne*, cit., p. 403.

⁴⁶ LANZA SPAGNOLETTI, *La donna nel diritto di famiglia*, in CENTRO INTERNAZIONALE MAGISTRATI "LUIGI SEVERINI", *La donna negli ordinamenti giuridici*, cit., pp. 451 e 460-61.

⁴⁷ GAROFALO, *La parità fra moglie e marito all'esame delle donne giuriste*, «La Nazione», 15 febbraio 1963; cfr. anche EAD., *Troppo presto i giovani sono considerati maturi*, *ibid.*, 17 febbraio 1963, a commento dei lavori del congresso di Roma.

ti al reato»: rifacendosi dunque alla figura del “delinquente per tendenza” introdotto dal codice Rocco, che dieci anni prima era stato evocato dalla Barzilai in merito all’ereditarietà di alcuni atti “antisociali”⁴⁸. In una diversa occasione l’ex endocrinologo firmatario del “Manifesto della razza” aveva ribadito che «la donna può fare tutto quello che può fare l’intelligenza maschile, ma fino a una certa misura media», auspicando una revisione degli studi superiori per scoraggiare «quelle professioni liberali per le quali sappiamo che il cervello femminile non è di natura sufficientemente preparato, come sono le carriere delle scienze, delle matematiche, della filosofia, della storia, dell’ingegneria, dell’architettura»: essendosi dimenticato delle scienze giuridiche, fu invitato al congresso dell’UGI...⁴⁹.

A Roma ci si occupò comunque, in prevalenza, dell’“Adeguamento del diritto familiare al principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, con interventi anche di Annamaria Galloppini e Magnani Noya, elogiate da Galante Garrone perché, invece di «capovolgere» il sistema attuale, ne proponevano realisticamente un adeguamento alla moderna concezione della famiglia, sempre più intollerante a suo dire verso la potestà maritale⁵⁰. Di ben altro avviso il primo presidente di Cassazione Silvio Tavolaro, che inaugurando il congresso raccomandò alle giuriste di «salvaguardare l’integrità della famiglia, con quella saggezza che in ogni tempo ha contraddistinto il comportamento umano e sociale della donna italiana»⁵¹.

Tra le associazioni femminili che si occupavano di diritto, e che contavano tra le loro iscritte parecchie giuriste, vi era la FI-

⁴⁸ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., ritaglio dal «Giornale d’Italia» del 14 febbraio 1963; *Il Congresso dell’Unione giuriste italiane*, «Il mondo giudiziario», 25 febbraio 1963, p. 73. Per la relazione della Liuzzi Barzilai al II congresso UGI (Venezia 1952) cfr. «Vita e giustizia», 1953, 1-2, pp. 10-11.

⁴⁹ Le posizioni di Pende erano ricordate da GALANTE GARRONE, *L’inferiorità della donna*, «La Stampa», 1963, in ID., *I diritti degli italiani*, cit., pp. 431-32, che citava un articolo di Rosellina Balbi su “Nord e Sud”.

⁵⁰ GALANTE GARRONE, *Secondo un tribunale è ancora lecito picchiare la moglie a scopo di correzione!*, «La Stampa», 2 marzo 1963 (a proposito di una sentenza del 1962, che confermava la necessità di riformare il codice di famiglia); cfr. anche ID., *La monarchia maritale*, *ibid.*, 1963, in ID., *I diritti degli italiani*, cit., p. 360.

⁵¹ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit. Sulla partecipazione di Tavolaro alla commemorazione di Alfredo Rocco, organizzata al cinema Barberini di Roma dal MSI dopo il rifiuto del Consiglio dell’Ordine di tenerla al Palazzo di giustizia, nel corso della quale vi furono manifestazioni di apologia del fascismo, furono presentate nel 1966 alcune interrogazioni parlamentari (AP, Camera, Legisl. IV, *Discussioni*, seduta del 20 gennaio 1967, pp. 30206-80).

DAPA, che aveva mantenuto con la DC un rapporto abbastanza stretto. Nel gennaio 1962 la prefettura di Catanzaro deplorò il fatto che, nel corso di un dibattito sulla separazione legale, si fosse sostenuto che «per alcuni casi, sia pure eccezionali, il divorzio rappresenterebbe la migliore soluzione del problema». Le immancabili proteste della Curia arcivescovile e della «maggior parte della opinione pubblica» confermavano «l'inopportunità della trattazione di così scottanti argomenti da parte di donne notoriamente democristiane e legate, per matrimonio, ad esponenti anche di primo piano del partito di maggioranza»⁵².

All'indomani della legge del 1963, la FIDG sembrò svuotarsi di energie e motivazioni. Era questa l'opinione della delegata milanese, Giuliana Fuà, che dopo il III congresso nazionale di Palermo (1964) rassegnò le dimissioni, in seguito ad alcune polemiche relative all'operato della sua sezione. Al di là dell'episodio, di secondaria importanza, è interessante il suo ragionamento: la FIDG, «non avendo essa più interessi specifici di categoria da perseguire» e operando in «un settore limitato», non avrebbe potuto «esercitare un'azione di massa per l'emancipazione della donna»⁵³. Di diverso avviso erano le giuriste della Federazione internazionale, che in questi anni ampliarono decisamente il ventaglio delle analisi. Ottenuta l'affiliazione all'ONU (assicurata all'IFWL già dal 1952⁵⁴), ai congressi della FIFCJ parteciparono anche le delegate di paesi "oltre cortina" (Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria) ma non le tedesche dell'est, affrontando questioni di stretta attualità: dalle adozioni internazionali (Parigi 1961) ai diritti e doveri dei genitori e ai beni dei coniugi dopo la separazione (Londra 1963). Il tema fu ripreso al congresso di Bologna del 1964, che aveva ottenuto l'alto patronato del presidente della Repubblica e una sovvenzione di 200.000 lire, e che vide la partecipazione di un centinaio di delegate di 24 paesi. Nel corso dei lavori si parlò di poligamia e di ripudio grazie all'avvocata Bihlerin Hotinli (Istanbul), alla magistrata Gilberte Jay (Rabat) e all'ex avvocatessa Marie-Thérèse Ould-Daddah, la quale raccontò

⁵² ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 46, fasc. Z 42, *Fidapa*, nota della Prefettura di Catanzaro del 23 gennaio 1962, p. 3.

⁵³ ACS, CNDI, b. 11, fasc. 17, verbale dell'assemblea straordinaria della sezione di Milano della FIDG, 24 luglio 1964, pp. 2-4.

⁵⁴ Nella Convenzione dell'ONU del 1963 si era dichiarato che le donne avevano diritto a occupare tutti gli uffici pubblici e tutte le pubbliche funzioni stabilite dalle leggi nazionali, a parità di condizione e senza alcuna discriminazione (cfr. FEDERICI, *L'evoluzione socio-giuridica della donna*, cit., p. 225).

di aver accantonato il sogno di diventare giudice dopo il matrimonio con il collega Moktar Ould-Daddah, divenuto presidente della Repubblica indipendente della Mauritania⁵⁵.

Al tema del lavoro femminile “in un mondo in evoluzione” la FIFCJ dedicò sia il congresso di Losanna (1965) che il Consiglio di Atene dell’anno successivo, nel corso del quale ancora la Ould-Daddah tenne una relazione su *Le droit, moyen de développement du Tiers-Monde*, tema caro alla Algardi, sostenitrice del femminismo arabo e del dialogo tra ebrei e palestinesi⁵⁶. Di partecipazione delle donne alla vita pubblica si parlò anche al seminario di Roma (1966), e di «protezione legale della famiglia» a Varsavia l’anno successivo, analizzando il ruolo della famiglia nei paesi socialisti. In quell’occasione fu votata una mozione favorevole ad allargare i diritti di liceità dell’aborto e alla libera vendita e pubblicità degli anticoncezionali, nonostante la strenua opposizione della delegazione italiana, presieduta da Assensio Brugiattelli; eppure, l’aborto clandestino, cui si faceva massiccio ricorso, era anche un riflesso della scarsa educazione sessuale degli italiani e della permanenza dell’art. 553 del codice Rocco, che puniva appunto la propaganda anticoncezionale. Per quanto il congresso non fosse al riparo dalla politica – mancavano le delegate israeliane, cui fu negato il visto d’ingresso, e quelle greche, bloccate dal colpo di stato dei colonnelli dell’aprile – la valenza politica di alcune tematiche era indiretta: la FIFCJ ribadì sempre la propria apoliticità⁵⁷.

In Italia, pur da posizioni diverse, FIDG e UGI si osservavano a vicenda. Parteciparono, insieme al CNDI e alla FIDAPA, alla tavola rotonda organizzata dall’UDI a Roma nel 1965 sulla “Presenza delle associazioni femminili negli organismi e nelle istituzioni pubbliche”, che vide anche la partecipazione di Teracini e di docenti universitari⁵⁸. La contiguità tra le due associa-

⁵⁵ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 226, fasc. 596, cit., corrispondenza del Ministero dell’interno del 27 febbraio-8 agosto 1964; ACS, PCM, G, 1965-67, 14.3, fasc. 49056, *Federazione italiana donne giuriste. Congressi*, sf. 2, *Congressi. Contributi*, corrispondenza tra Picciotto e PCM del 3-18 aprile 1964.

⁵⁶ Cfr. FIFCJ, *60 années d’histoire*, cit., pp. 17 e 30; ALGARDI, *Minima personalia*, cit., pp. 105-106.

⁵⁷ Cfr. ACS, PCM, G, 1962-64, 14.3, fasc. 7328, cit., sf. 1, *Cerimoniale* e, per le mozioni del congresso, *La famiglia contemporanea e la sua protezione legale nel Congresso della Federazione internazionale delle donne giuriste*, «Il mondo giudiziario», 23 ottobre 1967, p. 422. Sul rapporto tra aborto e mancata educazione sessuale degli italiani cfr. *Il rimedio atroce*, «Panorama», 1966, 48, pp. 36-39.

⁵⁸ Tra cui la demografa Nora Federici e il pedagogista Luigi Volpicelli: ACS, MI, Asso-

zioni giuridiche, ufficializzata nel 1967, fu preparata da alcuni incontri: un dibattito tenutosi nel febbraio di quell'anno a Roma sul progetto di riforma del diritto di famiglia presentato dal ministro Oronzo Reale; il congresso della FIDG tenutosi a Firenze in aprile, dove fu sottoposto a una serrata critica l'altro disegno di legge Reale sulla riforma penitenziaria⁵⁹ e, nello stesso mese, l'VIII congresso nazionale di Roma dell'UGI. A quest'ultimo – dedicato a “Il matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano: cause di nullità, annullamento e scioglimento” – parteciparono entrambe le associazioni, dividendosi sull'opportunità di introdurre o meno il divorzio, alla luce della recente proposta di legge di Loris Fortuna, presente al congresso insieme allo stato maggiore della Lega italiana per il divorzio (LID). La presenza di opinioni profondamente diverse – la presidente della sezione romana dell'UGI, la Santucci Zagariello, rinnovò la sua opposizione – impedirono al consesso di varare un documento unitario che andasse al di là del generico invito a tener conto delle «istanze sociali del nostro paese». Commentando la circostanza, “Il mondo giudiziario” osservò che la preannunciata fusione tra UGI e FIDG «fa ritenere che la polemica, che tale essa è anche, non sia chiusa»⁶⁰.

«Non essendovi alcun motivo di procedere parallelamente divise», le due associazioni diedero dunque vita all'Associazione giuriste italiane (AGI)⁶¹, e le proprie socie mantennero l'affiliazione sia alla FIFCJ che all'IFWL. È ipotizzabile che la fusione nasconda una parziale sconfitta politica della FIDG, dal momento che a presiedere la nuova associazione fu chiamata l'ex dirigente dell'UGI Barzilai, che portò in “dotazione” le circa 450 iscritte, di cui 150 nella sola Roma: e siccome al 1966 risultavano esercenti nella capitale 204 avvocate e procuratrici, le cifre erano dalla sua parte. L'eredità della FIDG era comunque importante a livello programmatico, come aveva ricordato Assensio Brugiattelli al congresso di Firenze, dove le giuriste si era-

ciazioni, 1944-1946, b. 187, fasc. 240, cit., nota della Questura di Roma, 20 ottobre 1965; *ibid.*, b. 226, fasc. 596, cit.

⁵⁹ Cfr. *La riforma penitenziaria discussa al IV Congresso nazionale della Federazione delle donne giuriste*, «Il mondo giudiziario», 17 e 24 aprile 1967, pp. 168 e 175-76.

⁶⁰ G. LOPES, *VIII Congresso nazionale dell'Unione giuriste italiane*, «Il mondo giudiziario», 1 maggio 1967, p. 177. Il convegno ottenne una sovvenzione di 150.000 dalla PCM grazie ai buoni uffici dell'onorevole Maria Jervolino: cfr. ACS, PCM, G, 1965-67, 14.3, fasc. 56726, cit., corrispondenza con Aldo Moro del febbraio-giugno 1967.

⁶¹ ASSENSIO BRUGIATELLI, LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell'Associazione giuriste italiane*, cit., p. 162.

no interrogate – ed era la prima volta – su temi diversi da quelli classici: «detto tutto ciò che si poteva dire in attesa che la legge stabilisca la parità dei coniugi nella famiglia, può dirsi finita l'epoca delle rivendicazioni femminili, della lotta per la quale molte associazioni femminili sono sorte ed hanno vissuto». Una linea simile a quella della Fuà, che però prevedeva ancora margini d'azione per l'associazionismo giuridico al femminile: l'unico luogo in cui la donna, «ammessa come diretta operatrice in ogni campo, può e deve far udire la sua voce su tutti i problemi generali, dai quali finora il suo pensiero è stato assente»⁶². Questa rivendicazione di “normalità” dovette però fare i conti, negli anni successivi, con visioni diverse sul ruolo dell'associazionismo e più in generale delle giuriste nella società.

5.3 *Vecchie e nuove famiglie*

Il diritto di famiglia, di cui a partire dalla metà degli anni Sessanta si avvia un complesso processo di revisione, diventa per le giuriste non più solo il classico tema di cui occuparsi – la “riserva indiana” – ma un luogo in cui, ripensandone principi e contenuti, è possibile tutelare i diritti dei figli e delle donne, madri e mogli, e riconfigurare un modello di famiglia più aderente alla società.

Al ricordato congresso della FIDG del 1964 si era parlato di “Rapporti tra genitori e figli *de jure condito* e *de jure condendo*”: un tema di estrema attualità, ma giudicato «limitato» e non meritevole dell'alto patronato del presidente della Repubblica (ma quantomeno di un contributo della PCM di 200.000 lire). In quell'occasione la Picciotto, esponente di spicco anche dell'UGI, sollecitò le avvocate a impegnarsi attivamente nella battaglia per adeguare le leggi agli interessi della famiglia, investita dal boom economico e da un rinnovamento dei costumi che, almeno in alcune aree del paese, ne andava intaccando la concezione eminentemente patriarcale: per quanto non in modo eclatante, se guardiamo ai pareri richiesti da lettori e soprattutto lettrici all'esperto di politica matrimonialista di «Gente». Tra gli obiettivi concreti, la dirigente della FIDG indicò la tutela dei figli nati fuori dal matrimonio (condannando comunque la “filiazio-

⁶² *La riforma penitenziaria discussa al IV Congresso nazionale*, cit. Per i dati su Roma cfr. *Avvocati in Italia. Annuario dei professionisti*, Opet, Roma 1967, pp. 357-462.

ne illegittima”), la potestà per entrambi i genitori, l’istituzione di un tribunale della famiglia come sezione speciale del tribunale ordinario. Obiettivi concreti, che le giuriste dovevano perseguire perché, pur abilitate a esercitare le stesse professioni degli uomini, restavano pur sempre «moralmente, profondamente e sentitamente donne»:

Ed è indubitato che se noi ci occupiamo, come ci occupiamo per la nostra professione, di tutti i problemi del diritto e di tutti i problemi che dal diritto nascono e che attengono quindi ad infinite questioni, alle questioni internazionali, alle questioni penali, alle questioni civili in varia materia, alle questioni amministrative... non possiamo però negare... che certamente i problemi che più da vicino ci toccano, che più ci sono profondamente cari, sono certamente quelli attinenti al diritto di famiglia⁶³.

Da tempo la Picciotto rivendicava la specifica competenza delle giuriste in questo campo: lo aveva ribadito al convegno sull’emancipazione femminile di Torino, nel corso del quale, oltre alla Zavattaro, a nome dell’UGI era intervenuta Maria Giuseppina Manfredini, assistente ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico a Economia e commercio, parlando della condizione giuridica della donna nel diritto pubblico⁶⁴.

Sulla famiglia e i figli la FIDAPA aveva, in virtù del suo legame organico con la DC, idee meno avanzate: nell’ordine del giorno conclusivo del congresso nazionale di Firenze del 1965 furono infatti invocati – pur «nel rispetto e nell’attuazione delle norme costituzionali» – alcuni limiti al diritto del riconoscimento del figlio naturale, «quando questi sia stato adottato o affiliato»⁶⁵. Affiliazione e adozione sono i due poli intorno ai quali si

⁶³ FEDERAZIONE ITALIANA DONNE GIURISTE, *III Congresso nazionale. Palermo 25-30 giugno 1964. Atti del congresso, organizzazione, discorsi ed interventi, mozioni*, Luxograph, Palermo 1965, pp. 24-25. Picciotto era anche vicepresidente della FIFCJ, presieduta dalla francese Yvonne Tolman: cfr. ACS, PCM, G, 1965-67, 14.3, fasc. 49056, cit., sf. 1, *Palermo*, nota del prefetto di Roma, 11 giugno 1964.

⁶⁴ Cfr. Società Umanitaria, *L’emancipazione femminile in Italia*, cit., con una prolusione di Eugenio Garin sulle “conquiste” femminili (pp. 19-44); per le relazioni di Manfredini e Picciotto cfr. pp. 171-222. Cfr. ACS, PCM, G, 1959-62, 14.3, fasc. 62075, *Comitato Associazioni femminili per la parità di retribuzioni*, nota della Prefettura di Torino del 25 ottobre 1961, anche sul congresso organizzato nel giugno a Roma dal Comitato su “Licenziamento a causa di matrimonio”, insieme a Riccardo Bauer e a Jemolo.

⁶⁵ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 187, fasc. 240, cit., nota della Questura di Firenze del 25 ottobre 1965.

snodò il dibattito tra gli addetti ai lavori, e su cui si registrarono varie divergenze. Introdotta dal codice civile del 1942 per dare una famiglia temporanea ai minori altrimenti destinati all'assistenza pubblica e privata, l'affiliazione aveva consentito ai figli "adulterini" di acquisire il cognome del genitore che non li aveva riconosciuti. Un istituto di cui molti avvertivano ormai l'ineadeguatezza e semmai l'"anticamera" della vera e propria adozione, non ammessa dalla legge italiana: era questa la linea dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affilanti, di cui Guidetti Serra era consulente legale, che si impegnò per dare una soluzione meno provvisoria e ipocrita alla questione dei figli "abbandonati", che spesso erano, semplicemente, "illegittimi"⁶⁶.

L'adozione speciale fu introdotta in Italia nel 1967, sulla scia della Convenzione di Strasburgo dell'anno precedente, che aveva posto al centro il diritto dei bambini anziché quello degli adulti: una «rivoluzione copernicana» fortemente voluta, tra le altre, dall'avvocata Francesca Pellizzi Ichino, fondatrice del Comitato di servizio al pubblico per le adozioni e per gli affidi familiari, ma che rivelò ben presto alcune lacune, soprattutto in merito alle procedure per la dichiarazione di affidabilità, e che vedranno negli anni successivi, dopo la riforma del diritto di famiglia, vari tentativi di revisione⁶⁷.

Alla vigilia della legge del 1967 era entrato in funzione a Milano il Centro per la riforma del diritto di famiglia, presso il quale la Fuà – mettendo in pratica il programma di collaborazioni più ampie tra i giuristi – lavorò a stretto contatto con sociologi, psicologi, operatori del campo sociale e politico, e con chi lavorava nel tribunale dei minori, tra cui l'avvocata Ada Cammeo e la magistrata Livia Pomodoro⁶⁸.

Della necessità di riformare il diritto di famiglia per adeguarlo al dettato costituzionale e in particolare gli artt. 29 e 30 si parla-

⁶⁶ Cfr. GUIDETTI SERRA, *Felicità nell'adozione*, Ferro, Milano 1968, pp. 233, 238; GALANTE GARRONE, *L'affiliazione dei figli adulterini*, 1962, in ID., *I diritti degli italiani*, cit., pp. 336-40.

⁶⁷ Cfr. G. GHISI, *Francesca Ichino*, in Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento per le pari opportunità, *Italiane*, a cura di E. ROCCELLA, L. SCARAFFIA, vol. III, Roma 2003, pp. 138-39. Sui limiti della legge del 1967 cfr. GUIDETTI SERRA, *Felicità nell'adozione*, cit.

⁶⁸ Cfr. Centro per la riforma del diritto di famiglia, *L'avvocatura e i problemi attuali del diritto di famiglia. Convegno in ricordo dell'avv. Giuliana Fuà, 25-26 febbraio 1994*, Guerini e associati, Milano 1995; della commissione di studio sull'adozione era vicepresidente la Cammeo, nel 1969 presidente anche della Commissione legislativa della FIDAPA (ACS, PCM, G, 1968-72, 18.2, fasc. 26522, sf. 3.1, *Fidapa*).

va da anni, e nel 1963 le senatrici Giuliana Nenni e Tullia Caretoni Romagnoli avevano presentato una proposta di legge sulla patria potestà, mirante a eliminare «la netta inferiorità della donna», ispirata a una «rigorosa tradizione romana» che non trovava più «alcuna giustificazione nel costume e nella coscienza morale»⁶⁹. Caduta la proposta, il progetto di riforma presentato dal guardasigilli Reale nel 1967 fu vivisezionato dalle giuriste per rilevarne pregi e difetti: sui secondi più che sui primi si concentrò su «democrazia e diritto» la Algardi, membro dell'UDI, ravvisandovi un tentativo di compromesso, non sempre riuscito, fra tradizione e innovazione, tra l'esigenza di interpretare le richieste di «rinnovamento sociale» e «la preoccupazione di non urtare la suscettibilità» di alcuni settori della società civile: dato che emergeva nelle norme relative alla potestà maritale e soprattutto nella mancata previsione dello scioglimento del vincolo coniugale mediante divorzio⁷⁰.

Un tema che era tornato d'attualità dopo le proposte del 1954 e del 1958 di Luigi Renato Sansone (nel secondo caso insieme alla Nenni), e poi della ricordata presentazione nel 1965 della proposta di legge Fortuna sui «Casi di scioglimento del matrimonio»; questa, dopo l'approvazione della Commissione Giustizia della Camera e un commento favorevole di un autorevole giornalista come Casalegno, era decaduta nell'aprile 1968. Nel frattempo però, la presentazione nel marzo 1967, da parte dei comunisti Nilde Iotti, Ugo Spagnoli, Alberto Guidi e altri, di due proposte di legge sulla riforma del diritto di famiglia e sul divorzio, dove la seconda era dichiarata «parte integrante» della prima, confermò che le due questioni procedevano ormai di pari passo. Una nuova proposta, nel giugno 1968, riassunse le due precedenti, cui si aggiunse nell'ottobre – per poi fondersi – quella dei deputati Antonio Baslini, Aldo Bozzi e altri: approvata nell'aprile 1969 dalla Commissione Giustizia, portò al testo definitivo, approvato nel 1970, che introdusse in Italia il divorzio⁷¹.

⁶⁹ La relazione al dis. legge n. 10 era riportata, con parere favorevole, da «Il mondo giudiziario», 29 luglio 1963, p. 298.

⁷⁰ ALGARDI, *La riforma del diritto di famiglia nel progetto Reale*, «democrazia e diritto», 1967, pp. 75-76. Aveva fondato nell'immediato dopoguerra insieme a Teresa Mattei l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo: EAD., *Minima personalia*, cit., p. 101.

⁷¹ Faceva il punto alla vigilia del dibattito in aula GALOPPINI, *Il problema dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano*, «democrazia e diritto», 1969, 1-2, pp. 5-25; sui precedenti cfr. SCIRÈ, *Il divorzio in Italia*, cit., pp. 1-44. Si veda l'inchiesta condotta da Casalegno per «Panorama», contenente anche il parere di GALANTE GARRONE, *Cinque milioni di fuorilegge*, 1967, 52, pp. 16-21.

Alla battaglia per il divorzio il PCI, come denunciò Nilde Iotti, aveva combattuto poco e male: proprio in quell'anno sollecitò la dirigenza a impegnarsi attivamente nel dibattito sulla riforma del diritto di famiglia⁷². Le giuriste si erano invece mobilitate, e a caldo la Fuà rilevò la profonda «finalità etico-sociale» del divorzio, che offriva «un rimedio ai matrimoni irrimediabilmente naufragati e non invece, come si vorrebbe dar da intendere, di far precipitare nello scioglimento crisi momentanee quali possono verificarsi in tutti i ménages»⁷³.

L'AGI se ne era occupata soprattutto in relazione ai figli. Nel convegno organizzato a Bologna nel 1969 insieme all'Unione italiana dei giudici minorili, aveva infatti riproposto l'istituzione del tribunale della famiglia, già obiettivo delle due associazioni prima della fusione del 1967. In questo caso, ci si allineava alla "raccomandazione", espressa dal IX congresso nazionale giuridico-forense di Venezia (1967), dedicato a "Tempo e giustizia", di dar vita appunto a un tribunale ad hoc⁷⁴ e in linea con la futura proposta di legge presentata nel 1971 dalla democristiana Maria Eletta Martini, già relatrice di minoranza sul disegno di legge sul divorzio. Per quanto l'AGI lo ponesse ancora al centro del proprio convegno del 1984, il tribunale per le famiglie non fu mai introdotto, anche per le numerose perplessità, manifestate da più parti, circa il rischio di creare, con una giurisdizione separata affidata a un giudice speciale, un unico modello di famiglia, «di stampo prettamente cattolico»⁷⁵.

Il mondo cattolico era peraltro assai diversificato al suo interno e aveva idee profondamente diverse su come avrebbe dovuto

⁷² Sull'intervento della Iotti alla riunione della Direzione del PCI del 30 ottobre 1970 cfr. CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., p. 502.

⁷³ AGI, Sezione di Parma, *Aspetti sostanziali e procedurali della legge sul divorzio. Atti del convegno (Parma, 10 gennaio 1971)*, La Nazionale, Parma 1971, pp. 19 ss.; FUÀ, *Il contributo dell'avv. Olga Aguzzoli Sargenti al Centro per la riforma del diritto di famiglia*, «Fascicolo aperto», 1985, 3-4, pp. 9-10.

⁷⁴ Cfr. «Notiziario» a cura di "Cronaca forense" del IX congresso nazionale giuridico forense, Venezia, 30 settembre 1967, pp. 5-6 e 11-12, in ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 269, f. 1/31/4, *Avvocati*. Sul "Tribunale della famiglia e i diritti del fanciullo" l'UGI aveva organizzato insieme al CNDI una tavola rotonda a Roma nel novembre 1966.

⁷⁵ A. DI FLORIO, *Quale giudice per la famiglia e i minori?*, «Questione giustizia», 2003, 3, pp. 470-71; sul convegno organizzato a Taranto nel 1973 dall'Unione giuristi cattolici, favorevole al tribunale della famiglia, cfr. ACS, MI, G, 1971-75, b. 433, fasc. 15160.99, *Diritto di famiglia*, mentre sulla scelta, maturata al consiglio nazionale dell'AGI di Palermo del 1983, del tema congressuale per l'anno seguente cfr. «Fascicolo aperto», 1983, 3, pp. 30-32.

essere la “nuova” famiglia italiana⁷⁶. Al convegno organizzato nel 1970 a Trieste dal Centro di studi giuridici e sociali, Jemolo denunciò «la forza della tradizione e una certa vischiosità degli ordinamenti, che trattengono dall’innovare» e che rischiavano di mantenere in vita «ancora per qualche decennio un diritto di famiglia dello Stato secondo lo schema tradizionale», in apparenza ignaro dei mutati comportamenti degli italiani e delle italiane⁷⁷. Cambiamenti di cui non sembrava rendersi conto Franca Falcucci, relatrice nel maggio 1972 di una proposta di legge alternativa, che rimetteva in discussione anche il divorzio, ripristinava il reato d’adulterio abolito nel 1969 (tra cui faceva rientrare anche l’inseminazione artificiale) e della vendita di anticoncezionali, abolito nel 1966. Proposta che la rivista femminista «Effe» aveva buon gioco nel definire, un anno e mezzo dopo, un tentativo di cancellare «quelle poche conquiste civili e sociali ottenute faticosamente e con battaglie decennali». Della «palese incostituzionalità» di un codice che sanciva l’inferiorità della donna all’interno della famiglia parlò pure la Sbaiz al congresso giuridico forense del 1973 di Perugia⁷⁸.

Il tono della discussione si alzò con l’esito, nel maggio 1974, del referendum abrogativo sul divorzio, preannunciato da un sondaggio tra gli avvocati romani che aveva attestato la quasi totalità di adesioni delle donne al fronte divorzista (ben maggiore che tra gli uomini)⁷⁹. Furono in particolare le donne aderenti alla LID e all’UDI, tra cui Magnani Noya e Fuà, a invitare i deputati a “vigilare” sull’esito del dibattito in Parlamento, per evitare che la legge fosse boicottata o comunque depotenziata dagli emendamenti proposti dalla DC, che avevano introdotto alcune discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio⁸⁰.

La riforma arrivò infine nel 1975, recependo in sostanza tutti

⁷⁶ Cfr. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit.; SCIRÉ, *Il divorzio*, cit.

⁷⁷ *La riforma del diritto di famiglia nel Convegno del C.S.G.S. a Trieste*, «Il mondo giuridico», 16 novembre 1970, p. 465.

⁷⁸ Cfr. M.A. TEODORI, *Diritto di famiglia*, «Effe», 1973, 2, pp. 34-35; SBAIZ, *Il cittadino, l’avvocato e il giudice*, cit., p. 130.

⁷⁹ Cfr. C. CARACCI MANTELLI, *Come hanno votato sul divorzio gli avvocati romani*, «democrazia e diritto», 1974, 3, pp. 525-38. Sul referendum del 1974 cfr. SCIRÉ, *Il divorzio*, cit., pp. 143-82.

⁸⁰ Sulla partecipazione della Fuà a una conferenza promossa a Verona nel dicembre 1974 da varie associazioni politiche femminili cfr. ACS, MI, G, 1971-75, b. 433, fasc. 15160.99, cit. Sull’intervento della Magnani Noya al IX congresso dell’UDI (Roma, 1-3 novembre 1973) cfr. ACS, MI, G, 1971-75, *Partiti politici*, b. 28, fasc. 365/P, *Movimenti donne italiane*, sf. 3, UDI. *Varie*, resoconto della DGPS del 19 novembre 1973; cfr. anche MI, Associazioni, 1944-1946, b. 362, fasc. 5/53.3, cit., per la sua presentazione al dibattito

i punti su cui da tanto tempo le laureate, avvocate, magistrato, avevano speso le loro energie: dall'abolizione della separazione personale al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio – che parificava figli legittimi e naturali –, dalla possibilità di ricerca giudiziaria illimitata della paternità naturale alla potestà congiunta dei genitori. Non tutti i problemi erano risolti, soprattutto per la genericità di alcune norme, che avrebbero costretto la Corte costituzionale a ribadire il principio della parità di diritti tra i figli nati dentro e fuori il matrimonio ai fini ereditari⁸¹.

5.4 *La stagione dell'impegno. Giuriste femministe (e non)*

A partire dalla fine degli anni Sessanta e almeno per la prima metà degli anni Settanta furono introdotte in Italia alcune rilevanti riforme politiche e sociali che coinvolsero in varia misura il mondo del diritto, dalla legge sul divorzio alla riforma del diritto di famiglia, dallo Statuto dei lavoratori e il nuovo processo del lavoro ai termini massimi per la carcerazione preventiva, dal diritto dell'avvocato ad assistere all'interrogatorio dell'imputato all'ampliamento della concessione della libertà provvisoria (la cosiddetta legge Valpreda del 1972), dal nuovo ordinamento penitenziario alla legge del 1977 sulla parità uomo/donna in materia di lavoro. Misure di grande rilievo e di diversa impronta, che appaiono però espressione più di una legislazione «di carattere congiunturale» che di una reale «politica di programmazione», che aveva caratterizzato, nel decennio precedente, la stagione delle «riforme mancate»⁸².

In questi anni sia l'avvocatura che la magistratura conobbero profonde trasformazioni: la parola «crisi» dominò il dibattito

di Firenze del 5 febbraio 1974 di una lettera aperta dell'UDI ai senatori, sollecitati a una rapida approvazione della legge.

⁸¹ Cfr. la sentenza n. 66 del 1988, di lettura dell'art. 55 del codice, estensore Fernanda Contri, in risposta a un quesito del tribunale di Como circa il diritto al figlio nato e vissuto «more uxorio» di vedersi assegnata la casa dopo la separazione dei genitori: cfr. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 250-51 e *passim* per la legge del 1975.

⁸² Cfr. M. FIORAVANTI, *La trasformazione del modello costituzionale*, in G. DE ROSA, G. MONINA (a cura di), *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta*, vol. IV, *Sistema politico e istituzioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 301-306; CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., pp. 419-24 e ss.; S. RODOTÀ, *Le libertà e i diritti*, in R. ROMANELLI (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'unità a oggi*, Donzelli, Roma 1995, pp. 356-58; BRUTI LIBERATI, *Società, istituzioni e associazionismo giudiziario nei primi 20 anni di Magistratura democratica*, «Questione giustizia», 2005, 5, pp. 1016 ss.

della prima, che si trovò a dover fronteggiare la “fuga” dalla giustizia – o per meglio dire dalle aule giudiziarie – in seguito alla tendenza sempre più evidente a far ricorso agli arbitrati in campo civile e a una minore propensione alle denunce in campo penale⁸³. La magistratura fu attraversata parimenti da una «vera e propria rivoluzione», che investiva le dinamiche interne al corpo, la sua ideologia, il suo modo di porsi nei confronti della società, del potere economico e politico⁸⁴.

Alcune giuriste receperono con particolare sensibilità e tempestività i cambiamenti della società, che provarono a interpretare sulla scorta del loro bagaglio culturale, esplicitando un'idea particolare di cosa dovesse essere la giustizia: come ha ricordato una milanese entrata in servizio nel 1967, quelli «erano altri tempi», in cui le magistrature, più che al ruolo e al prestigio della funzione rivestita – retaggio della tradizionale concezione élitaria del giudice –, speravano di poter «realizzare l'eguaglianza all'interno delle istituzioni»⁸⁵.

La testimonianza anonima di questa magistrata descrive con efficacia il percorso professionale di alcune giuriste, alle quali si potrebbe forse attribuire, di nuovo, l'appellativo di “pioniere”, dalla Paciotti a Margherita Costantina Gerunda Licata e alla Pomodoro, per ricordarne alcune⁸⁶. Quest'ultima, pretore a Milano, intervenendo al primo congresso delle donne magistrato tenutosi al castello di Faicchio (Benevento) nell'ottobre 1970, alla presenza di una settantina di donne, le invitò a impegnarsi per una «giustizia più umana e corrispondente alle esigenze della società contemporanea», mettendo da parte le esperienze individuali, «nelle quali le doti che le donne e gli uomini portano come loro insostituibile bagaglio, sono quelle proprie della persona umana». Le magistrature avrebbero dovuto impegnarsi per «superare il ritardo nell'attuazione dei valori scaturiti dalla Resistenza e consacrati nella Costituzione». Le donne giudici avrebbero dovuto mostrarsi particolarmente sensibili a questo discor-

⁸³ Cfr. N. IRTI, *L'avvocato tra la legge e il giudizio*, intervento al XII Congresso nazionale giuridico forense. Perugia 4-8 settembre 1973, *Atti del Congresso*, Tip. Porziuncola, Perugia 1974, pp. 143-46.

⁸⁴ Cfr. S. SENESE, *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, in *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta*, cit., pp. 403-404; cfr. anche T. CANOSA, *Storia della magistratura da Piazza Fontana a Mani pulite*, Baldini & Castoldi, Milano 1996, pp. 101 ss.

⁸⁵ POCAR, *Le donne magistrato*, cit., p. 80.

⁸⁶ Risale presumibilmente al 1971 la conferenza della Gerunda Licata, sostituto procuratore a Roma, su “L'apporto della donna magistrata nella società di oggi” a un incontro promosso dalla FIDAPA a Livorno: cfr. ACS, PCM, G, 1968-72, 18.2, fasc. 26522, cit., s.d.

so, «proprio perché nuove rispetto ad esso», senza chiudersi «nella torre d'avorio di un agnostico tecnicismo», proponendo una «interpretazione evolutiva» del diritto che rispondesse alle esigenze della «certezza giuridica». Scendendo dal piano dei principi a quello operativo, Pomodoro indicava gli obiettivi con estrema chiarezza: rinnovare l'ordinamento, riformare le procedure (mettendo al primo posto la difesa dei non abbienti) e i codici, le cui norme dovevano diventare espressione di «giustizia sostanziale». E lo dovevano fare – e questo mi pare l'elemento cruciale – non isolatamente ma in seno all'ANM, unica sede legittimata a esprimere «il senso di una comune esperienza e di una vigile attesa democratica»⁸⁷.

Sollecitazioni che rendevano esplicito il grande fermento esistente nel mondo degli operatori del diritto, lambito anch'esso dal vento del Sessantotto, di cui MD, nata nel 1964, era evidente espressione. «L'avvocatura ribolle», si notava a proposito dello sciopero proclamato nell'autunno dalla Federazione dei sindacati avvocati e procuratori italiani (FESAPI) contro il disservizio nei tribunali⁸⁸. Alcuni professionisti, uomini e donne, formarono il Collettivo Politico Giuridico (poi in contatto con Soccorso rosso, presso il quale lavoravano varie avvocate impegnate a difendere, tra gli altri, gli accusati di “espropri proletari” e di manifestazioni non autorizzate) che, oltre a organizzare le controinaugurazioni dell'anno giudiziario, offriva assistenza legale ai gruppi studenteschi e della sinistra extraparlamentare. Un'attività in cui si distinse l'ex partigiana e membro dei Gruppi di difesa della donna Guidetti Serra, presidente della sezione torinese dell'AGD (unica donna nei suoi organi direttivi), che difese alcuni imputati di Lotta continua e denunciò l'anticostituzionalità del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, mettendo sotto accusa – insieme a un'altra “giurista democratica”, Magnani Noya – i «gravi episodi di violenza poliziesca» in occasione di manifestazioni studentesche e di scioperi nelle fabbriche, che ave-

⁸⁷ *I Congresso nazionale delle donne magistrato nel Castello di Faicchio*, «Il mondo giudiziario», 9 novembre 1970, p. 460, riprodotto anche in «La magistratura», 1970, 11, p. 2.

⁸⁸ Sullo sciopero della FESAPI cfr. G. BERTI ARNOALDI VELI, *Breve storia dei sindacati forensi (1964-1996)*, in <http://www.ceprof.unibo.it> (dicembre 2007), versione aggiornata di F. G. BERTI ARNOALDI VELI, *La storia dei sindacati forensi*, «Rassegna forense», 1997, 1, pp. 83-157; cfr. la testimonianza di Giovanni Palombarini, negli anni Ottanta segretario nazionale e poi presidente di MD, *Giudici a sinistra. I 36 anni della storia di Magistratura Democratica: una proposta per una nuova politica per la giustizia*, ESI, Napoli 2000.

vano assunto «un carattere di intimidazione e di discriminazione politica»⁸⁹.

Dopo l'approvazione nel 1970 dello Statuto dei lavoratori, le denunce degli abusi si fecero più frequenti: dopo aver organizzato nel 1971 a Torino un dibattito sul "Mercato delle braccia nell'edilizia", Guidetti Serra presentò in quell'anno al convegno "Giustizia e potere" di Chianciano i primi sviluppi delle indagini su quello che era destinato a diventare, negli anni seguenti e in particolare nel 1976-1978, il suo principale impegno: il processo celebrato a Napoli contro alcuni responsabili del servizio sicurezza della Fiat, rei di aver schedato illegalmente per decenni oltre 350.000 lavoratori. Insieme ad altri colleghi, tra i quali circolava «una certa aria di Sessantotto», lei rappresentava i sindacati, costituiti per la prima volta parte civile, pensando «con un brivido al prestigio e al sussiego degli "studi" di alcuni difensori degli imputati», molti dei quali napoletani, mentre loro ogni settimana, per quasi due anni, si erano dovuti recare a Castelcapuano dalla lontana Torino⁹⁰.

Un percorso assimilabile, mi pare, a quello di alcune magistrature, protagoniste in questi anni dell'associazionismo e del dibattito politico e culturale. Paciotti, futura collaboratrice di Lelio Basso nel II Tribunale Russell, da lui presieduto, che a partire dal 1973 giudicò i crimini di guerra contro le popolazioni dell'America Latina, al congresso nazionale dei magistrati di Trieste (1970) aveva denunciato a nome di MD l'attribuzione alla magistratura di una funzione repressiva delle lotte sindacali; aveva sottoscritto l'anno successivo l'appello che, in chiusura del convegno di Chianciano, Basso aveva lanciato ai giudici progressisti, affinché promuovessero un'interpretazione "alternativa" del diritto⁹¹. La giustizia doveva garantire una "implementazione" di

⁸⁹ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 269, fasc. 1/31/3, *Giuristi democratici*, telegramma Ansa del 15 novembre 1969; *ibid.*, nota della Prefettura di Torino, 11 dicembre 1967 e lettera aperta della sezione torinese dell'AGD, 10 maggio 1968. Guidetti Serra esprime concetti analoghi nel 1973 al convegno di Palermo su "Carceri e sistema" (*ibid.*, b. 266, fasc. 1.3/82, *Associazione magistratura democratica*, nota della Prefettura, 15 novembre 1973). In una nota della Prefettura di Torino dell'8 marzo 1972 si informava che al convegno "Quale giustizia?", organizzato da MD, Magnani Noya aveva denunciato la detenzione in carcere di molti membri dei «ceti popolari».

⁹⁰ ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 269, fasc. 1/31/3, cit., nota della Prefettura di Torino, 21 maggio 1971. Sul sequestro nel 1970 della documentazione Fiat cfr. il suo intervento in «democrazia e diritto», 1971, 4, cit., pp. 523-26 e GUIDETTI SERRA, *Le schedature Fiat. Cronaca di un processo e altre cronache*, Rosenberg & Sellier, Torino 1984, pref. di S. Rodotà, pp. 13-14, 29, 92-106 (testo della sentenza), 139 ss.

⁹¹ Cfr. «democrazia e diritto», 1971, 4, interamente dedicato all'incontro di Chianciano

fatto della Costituzione, traendo da questa lo stimolo per porsi obiettivi di carattere sociale, a partire dalla tutela delle fasce meno protette, cui andava garantito l'«accesso alla giustizia»: appelli lanciati già nel 1961 dalla Sbaiz, quando aveva ricordato che la difesa dei poveri era «il privilegio della nostra toga»⁹².

Senza potersi soffermare sul modo in cui parte del corpo giudiziario interpretò questo ruolo “civile” – con indagini e processi su fondi neri, corruzione politica, inquinamento ambientale, frodi alimentari e medicinali, abusi edilizi, per non parlare di piazza Fontana –, mi limito a ricordare che lo scontro molto acceso vide i vertici arroccati su posizioni conservatrici se non reazionarie, pronti a denunciare i giudici per «vilipendio» e a sottoporli a vari procedimenti disciplinari⁹³. Un ruolo trainante lo svolsero MD e l'AGD, nelle cui fila militavano anche alcune delle nostre giuriste. Nella controinaugurazione dell'anno giudiziario promossa nel 1972 da MD, in risposta ai procuratori generali che nei discorsi inaugurali avevano accusato i magistrati di “politicizzazione”, sollecitando il governo a introdurre misure restrittive della libertà (il fermo di polizia), la Paciotti rivendicò la libertà di coscienza politica del giudice, denunciando la permanenza nel codice del reato d'opinione, di cui era fallita nel 1970 la raccolta di firme per il referendum abrogativo: obiettivo polemico anche di alcune avvocate dell'AGD o di professioniste che assunsero la difesa dei giornalisti incriminati per averlo violato⁹⁴.

no, pp. 549-78. Sugli appelli di Basso alla magistratura, lanciati nel 1965 al congresso di Gardone, e che provocarono un clamoroso dissenso di parte dell'uditorio davanti alle critiche alle prime sentenze assolutorie nei confronti di mafiosi, cfr. O. PESCE, *Storia di un magistrato. Materiali per una storia di Magistratura democratica*, a cura di M. RAMAT, manifestolibri, Roma 1986, pp. 67-72.

⁹² SBAIZ, *La difesa dei poveri è il privilegio della nostra toga*, intervento al VI congresso nazionale di Genova del 1961, in EAD., *Pagine sparse sull'avvocatura*, cit., pp. 77-82; cfr. anche V. DENTI, *Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e prospettive di ricerca*, «Il Foro italiano», 1980, coll. 126 ss. Sul patrocinio cfr. S. SIENA, *L'assistenza ai non abbienti nei processi relativi alla famiglia*, in Centro per la riforma del diritto di famiglia, *L'avvocatura e i problemi attuali del diritto di famiglia*, cit., pp. 82-94 e S. CHIARLONI, *La giustizia civile e i suoi paradossi*, in *Legge Diritto Giustizia*, cit., pp. 401 ss.

⁹³ Cfr. PALOMBARINI, *Giudici a sinistra*, cit.; CANOSA, *Storia della magistratura*, cit., pp. 41-45 e 56-67; CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., pp. 398-403; TACCHI, *Rapporti professionali e conflitti politici tra avvocatura e magistratura*, cit.

⁹⁴ Sulla controinaugurazione dell'anno giudiziario cfr. ACS, MI, Associazioni, 1944-1986, b. 269, fasc. 1/31/3, cit., nota della Prefettura di Milano, 8 febbraio 1972; sull'opera di Adriana Laudani, membro della sezione di Catania dell'AGD, che assisteva gratis gli imputati della sinistra extraparlamentare, cfr. *ibid.*, b. 267, fasc. 1/3/126, *Giustizia democratica*, bollettino omonimo, 10 gennaio 1975. Lagostena Bassi difese varie radio libere e i redattori de «Il Male» (*Una vita speciale*, cit., pp. 110-14).

L'esperienza professionale di molte delle avvocate ricordate sembra mantenere anche in seguito questa forte impronta "politica", a conferma di come questo particolare modo di intendere il diritto non appartenga solo a una fase storica circoscritta, ma investa più in generale la loro idea del ruolo "sociale" degli operatori del diritto. Senza forzare il ragionamento, ascrivendolo in particolare a una sensibilità femminile, mi sembrano importanti le ammissioni di Guidetti Serra: «la mia vita individuale è stata intrecciata con il mestiere o, forse meglio, il mestiere mi ha sovente coinvolta personalmente. Temo non sia stato il modo giusto per fare l'avvocato. Molti sostengono infatti che è necessario un netto distacco fra l'intervento del difensore e chi lo richieda. Per me non è stato così». E ripensando alla propria esperienza, Magnani Noya ha confermato di aver scelto l'avvocatura soprattutto perché era una professione «intimamente legata con la libertà»⁹⁵. Lo stesso può dirsi per l'ex dirigente della FIDG Anna Papadia, membro del comitato direttivo dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo, associazione di giuristi fondata nel 1968 per promuovere la conoscenza delle norme italiane e internazionali che tutelano i diritti umani e la loro osservanza in sede giurisdizionale, amministrativa e legislativa⁹⁶.

Un nodo importante ma non sufficientemente indagato, così come, del resto, l'incontro delle giuriste con il femminismo, che avvenne all'insegna di reciproche diffidenze, aporie, ripensamenti: anche perché le iniziative proposte dalle sinistre rinviavano a un modello di integrazione politica e sociale che le femministe mettevano sotto accusa. Non è casuale che l'UDI riservi il proprio IX congresso del 1973 al tema "Donne e lavoro", e che nella relazione introduttiva la segretaria Maria Piccone Stella parli assai poco di libere professioniste, se non per ricordare che erano le stesse donne a non aver fiducia nelle donne: oltre a non votare per le candidate, «non scelgono medici, ingegneri o avvocati donne»⁹⁷.

Sono questi gli anni in cui le studiose femministe, in linea con le indicazioni provenienti dal I convegno dei gruppi femministi

⁹⁵ Cfr. GUIDETTI SERRA, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera 1944-1992*, Linea d'Ombra, Torino 1995, cit. da BOUNOUS, *La toga negata*, cit., p. 183; la testimonianza di Magnani Noya in *Donne e libere professioni*, cit., p. 335.

⁹⁶ Per una sua storia cfr. l'organo «I diritti dell'uomo: cronache e battaglie», pubblicato a Roma a partire dal 1990 e www.unionedirittiumani.it (marzo 2009).

⁹⁷ ACS, MI, Associazioni, 1944-1986, b. 362, fasc. 5/53.3, cit., relazione di Piccone Stella al IX congresso, 1 novembre 1973, p. 20.

di Milano del 1971, organizzato dai due gruppi storici Rivolta femminile e Demau (Demistificazione Autoritarismo Patriarcale), individuavano nella famiglia e nel patriarcato i due pilastri della storia della subalternità femminile⁹⁸, e si avviava una riflessione sulle pratiche di controllo e autodeterminazione del proprio corpo, grazie anche al mensile «Effe», cui collaborava la laureata in Legge Adele Cambria. Le femministe intraprendono un profondo scavo nella propria coscienza e soggettività. A Torino si formarono il Collettivo di difesa della donna, il Consultorio giuridico e i Centri donna (1974), mentre a Milano – dove si concentravano molte avvocate e magistrato (circa 65 delle 189 in servizio nel 1975) – si organizzarono alcuni gruppi di autocoscienza, elemento peculiare della pratica politica femminista: tra questi, il Gruppo Donne Palazzo di Giustizia (1976), su iniziativa dell'avvocata Lia Cigarini, già membro del Demau e tra le fondatrici nel 1975 della Libreria delle Donne. Una volta a settimana, in un'aula del tribunale, le giuriste sedevano «in circolo, con gli stessi zoccoli e le stesse gonne a fiori» con cui si presentavano in udienza: «Discutevamo, analizzavamo, piangevamo e ridevamo. Ridevamo tanto». Al centro della riflessione era il rapporto con la «norma» e la posizione da assumere, «nella duplice veste di donne e di tecniche del diritto», nei confronti della legislazione riguardante la donna, ancora piena, soprattutto nel codice penale, di norme discriminatorie, a conferma che quella della giustizia era una istituzione «grigia, burocratizzata e maschilista»⁹⁹.

Al di là degli esiti del Gruppo, scioltosi nel 1981 a causa di divergenze politiche emerse negli anni successivi al delitto Moro e riflettenti la delicata posizione della magistratura, ma rinviati anche a differenze di funzione (avvocate e magistrato da una parte, segretarie e cancelliere dall'altro), la parola d'ordine era: il diritto, ideato e strutturato dagli uomini, era «sessuato», «una realtà estranea alle donne». Con queste parole si apriva il volume che raccoglieva queste esperienze – parte di un più vasto progetto di *Lessico politico delle donne*, che metteva in pratica

⁹⁸ Cfr. ROSSI-DORIA, *Ipotesi per una storia del neofemminismo italiano*, in EAD., *Dare forma al silenzio*, cit., pp. 257 ss.

⁹⁹ GANDUS, *Organizzazione degli uffici*, cit. Cfr. anche HOESCH, *Il "femminismo" entra in tribunale*, in *Avvocati a Milano*, cit., pp. 203-204 e A.R. CALABRÒ, L. GRASSO (a cura di), *Dal movimento femminista al femminismo diffuso. Storie e percorsi a Milano dagli anni '60 agli anni '80*, FrancoAngeli, Milano 2004 (I ed. 1985), p. 83. Su Torino cfr. i ricordi dell'avvocata Nicoletta Birocci in BOUNOUS, *La toga negata*, cit., p. 146, mentre sulla pratica dell'autocoscienza cfr. ROSSI-DORIA, *Ipotesi per una storia che verrà*, in T. BERTIOTTI, A. SCATTIGNO (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma 2005, p. 3.

l'esperienza di una riflessione collettiva –, nel quale si proponeva un'analisi del «rapporto, mediato, donna-diritto, nel momento della presa di coscienza del ruolo imposto» alle donne nella società e del rifiuto dei valori che vi erano sottesi. Nel quotidiano esercizio della professione, «che ci pone a contatto con il diritto in un ruolo di potere, come magistrato, o di mediazione, come avvocate», era possibile «smascherare l'ideologia sottostante al diritto», attraverso, ad esempio, una sua esegesi che lo rendesse «accessibile alle donne, da sempre escluse da questa conoscenza». I temi oggetto della riflessione erano il diritto di famiglia, il diritto del lavoro e soprattutto quello penale, sviscerato nelle norme che, perpetuando l'«arretratezza della condizione sessuale della donna», confermavano le analisi foucaultiane sul sesso come strumento di potere: l'aborto, il delitto d'onore, la violenza, la prostituzione¹⁰⁰.

Le riflessioni femministe sulla “differenza” e la “separatezza” influenzarono dunque il discorso giuridico delle donne, che si chiedevano ad esempio se la “doppia presenza” – la necessità di conciliare lavoro e famiglia – potesse essere motivo di arricchimento professionale, grazie all'«attraversamento quotidiano di più mondi»¹⁰¹. Sulla scia di una riflessione proposta nel 1983 dalla rivista «Sottosopra» della Libreria delle Donne circa il disagio femminile nel vivere in una società dominata dalla logica della realizzazione, alcune giuriste milanesi diedero vita al Collettivo Donne e diritto, connotato politicamente: molte magistrato che vi aderivano facevano parte di MD. Ci si interrogò, in particolare, sulla “qualità” dell'esercizio professionale, e l'opzione femminista, con la propria «irrinunciabile vocazione garantista», apparve la chiave idonea per dare «ingresso alla diversità di genere nel diritto»: lo «specifico femminile» non era infatti di per sé garanzia di «trasformazione del reale»¹⁰². Cigarini ha

¹⁰⁰ *Donne e diritto*, Gulliver, Milano 1978, pp. 5-6, con un'introduzione storica di Eva Cantarella, curato da Silvia Banfi, Elisa Ceccarelli, Maria Grazia Del Buttero, Maria Ragozino (diritto di famiglia); Maria Grazia Campari, Laura Hoesch, Milena Mottalini, Gabriella Zavatarelli (diritto del lavoro); Nuccia Campuccio, Enrica Domeneghetti, Nicoletta Gandus, Bianca La Monica, Maria Luisa Martino, Giulia Zambolo (diritto penale). Il saggio faceva parte di un'opera in 6 volumi, coordinata da Manuela Fraire. Cfr. M. FOUCAULT, *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 1988 (I ed. 1977), p. 129.

¹⁰¹ C. LECCARDI, *La reinvenzione della vita quotidiana*, in *Il femminismo degli anni Settanta*, cit., pp. 105-107. Cfr. F. LUSSANA, *Le donne e la modernizzazione: il neofemminismo degli anni settanta*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. III, *L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, 2, cit., pp. 498-99.

¹⁰² GANDUS, *Organizzazione degli uffici*, cit.

ricordato che, dopo aver esercitato a lungo l'avvocatura in modo "neutro", aveva maturato la convinzione di poter «iscrivere nel diritto il sesso femminile», rifiutando la logica della tutela sottesa alle leggi emancipatrici¹⁰³. L'avvocata Laura Hoesch ha evocato l'esistenza di una discrasia tra pensiero e azione:

Nella difesa si annidava il massimo della contraddizione e lì nasceva la necessità di comporre e armonizzare il mio essere donna con la pratica di un lavoro maschile. [...] All'origine del mio sottile disagio era l'inadeguatezza a un modello di avvocato con il quale il mio comportamento non poteva essere coerente. [...] il mio disagio nasceva dall'impossibilità di far crescere il mio pensiero, che sentivo continuamente ostacolato dal modello aggressivo che mi si proponeva e che, pur tra mille contraddizioni, avevo fatto mio nel corso del tempo.

L'introduzione di valori più affini ai propri – fondati sulla «generalizzazione e collettivizzazione del dibattito su donne e diritto» – favorì la presa di coscienza che proprio l'avvocatura era divenuta «un luogo di espressione di me»¹⁰⁴.

Il dibattito sulla "separatezza" indusse le magistrature, come già le avvocate, a riconsiderare il loro ruolo all'interno di associazioni declinate prevalentemente al maschile: ai congressi di MD alla fine degli anni Settanta, ha ricordato Gandus, «lavoravamo a maglia... e praticavamo – con moderazione – la separatezza»¹⁰⁵. Sono queste, mi pare, le acquisizioni più rilevanti in campo giuridico del più generale ripensamento, da parte del femminismo, della discrasia tra uguaglianza e specificità femminile, di cui si proponeva il superamento, affiancando al concetto della «uguaglianza come uniformità» quello, più pragmatico, di «femminismo diffuso»¹⁰⁶.

Dell'opportunità o meno di proseguire la propria attività all'interno delle associazioni di categoria, dai cui vertici le donne erano escluse, si discusse anche in seno all'AGI, presieduta a par-

¹⁰³ L. CIGARINI, *La politica del desiderio*, Pratiche, Parma 1995, pp. 75-98, in www.milanwomenbookshop.com/news/articoli/contrib230205_inviolabili_6.htm (gennaio 2009). Cfr. C. MARTUCCI, *Libreria delle donne di Milano. Un laboratorio di pratica politica*, Franco-Angeli, Milano 2008, pp. 41, 53 e 87 (per l'intervista alla Cigarini del 2006). Per una decostruzione del diritto da parte della critica femminista cfr. T. PITCH, *Diritto e diritti. Un percorso nel dibattito femminista*, «democrazia e diritto», 1993, 2, pp. 3-47.

¹⁰⁴ HOESCH, *Le gambe storte di Giorgio*, cit., pp. 85-88.

¹⁰⁵ GANDUS, *Organizzazione degli uffici*, cit.

¹⁰⁶ Cfr. F. BIMBI, *Prefazione* a CALABRÒ-GRASSO (a cura di), *Dal movimento femminista*, cit., pp. 7-17; ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, cit., p. 839.

tire dal 1977 da Assensio Brugiatelli. La scelta, non senza incertezze e non unanimemente condivisa, fu quella di restare dentro le istituzioni, ricercando con queste forme di collaborazione e integrazione che andranno a incrociarsi e a sovrapporsi, non senza lacerazioni, con altre successive scelte di “separatezza”.

5.5 Anni violenti

Negli anni Settanta si diffuse dunque tra alcune giuriste una rete, formale e informale, di assistenza e solidarietà che cercava di incidere con gli strumenti del diritto su un sistema giuridico fondato su un codice penale fortemente discriminatorio nei confronti delle donne, nonostante vari tentativi di riformarlo. Erano cadute via via nel vuoto alcune proposte di legge, a partire da quelle presentate nel 1963 dai senatori Tullia Caretoni Romagnoli (membro dell'UDI) e Giorgio Fenoaltea che, facendo propri i *desiderata* dei congressi delle giuriste (in primis quello del 1957), avevano chiesto rispettivamente l'espunzione del reato di adulterio dal codice penale e l'abrogazione dell'art. 587 sul delitto d'onore¹⁰⁷. Il primo, grazie anche all'iniziativa della FIDG, fu abolito solo nel 1969 dopo una sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato nel dicembre 1968 l'illegittimità dell'art. 559, che puniva l'adulterio femminile con un anno di reclusione, mentre quello maschile era subordinato, ma solo ai fini della separazione, alla «ingiuria grave» arrecata alla moglie. Il delitto d'onore sarebbe invece rimasto in vigore fino al 1981, e con esso quel “divorzio all'italiana” magistralmente denunciato vent'anni prima da Pietro Germi¹⁰⁸.

A partire dal 1965, anno del processo intentato da Franca Viola all'ex fidanzato che, dopo averla stuprata, le aveva offerto il consueto matrimonio “riparatore” (previsto dall'art. 544 del codice penale), e per il decennio successivo, molti giuristi (donne e uomini) invocarono una legge sulla violenza sessuale che la considerasse un delitto contro la persona e non contro la morale. Se il matrimonio riparatore fu abolito nel 1980, per l'inseri-

¹⁰⁷ Le relazioni della Romagnoli e di Fenoaltea erano riprodotte, con un commento favorevole, da «Il mondo giudiziario» l'8 e il 15 luglio 1963, pp. 269 e 277; cfr. anche GALANTE GARRONE, *Galera per gli adulteri?*, 1963, in *Id.*, *I diritti degli italiani*, cit., p. 351.

¹⁰⁸ Sulle incongruenze della diversa punibilità dell'adulterio maschile e femminile aveva richiamato l'attenzione Fuà nel 1964 nell'intervista a «Panorama» (KOTNIK, *Le donne al guinzaglio*, cit., p. 90).

mento dello stupro tra i reati contro la persona si dovrà addirittura aspettare il 1996, in grave ritardo rispetto al lento ma pur sempre inequivocabile processo di trasformazione della società e dell'opinione pubblica. A questa era stata sbattuta in faccia da tempo una realtà drammatica e spesso nascosta, grazie a molte iniziative pubbliche, dalle manifestazioni dell'UDI a quelle del Tribunale 8 marzo, di cui faceva parte anche l'avvocata Laura Remiddi, collaboratrice di «Effe» e del «Giornale dei genitori» di Ada Gobetti, e curatrice di una rubrica giuridica su «Noi donne» e «Quotidiano donna»¹⁰⁹. Nel 1973 si celebrò a Padova il primo processo "politico" femminista, quello a Gigliola Pierobon per aborto, difesa dalla Guidetti Serra, nel corso del quale «gli avvocati romani cui mancava solo la toga da giustizieri, trattavano da "puttane" le donne presenti»¹¹⁰.

Si trattava della prima tappa di un'intensa campagna per ottenere l'abrogazione delle norme incriminatrici dell'aborto, punito dal codice Rocco al pari dei delitti di procurata impotenza alla procreazione o d'incitamento alle pratiche per evitarla, e misure punitive efficaci contro la violenza sessuale¹¹¹. Nel primo caso, il dibattito assunse come noto una "politizzazione" che si intrecciò, senza fondersi, con la riflessione femminile e femminista su una decisione comunque lacerante per la donna, e che vide ad esempio alcune comuniste manifestare perplessità nei confronti della sua depenalizzazione¹¹². In un clima caratterizzato da una partecipata attenzione dei media, tra cui si segnalano «l'Espresso» e «Panorama», le giuriste si impegnarono a illustrare i risvolti giuridici dell'interruzione volontaria di gravidan-

¹⁰⁹ Sul Tribunale 8 marzo, operativo dal 1979 in varie città come «sede di giustizia», cui si rivolgono le donne vittime di violenze, soprusi e discriminazioni, e che nel volantino di presentazione riproduceva una donna avvocato, cfr. ACS, MI, G, 1981-85, *Partiti e movimenti politici*, b. 15, fasc. 365/P, *Movimenti donne italiane*. Sulla Remiddi cfr. CERATTO, «Il Chi è?», cit., p. 267. Sul caso Viola cfr. CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., p. 186.

¹¹⁰ A. CAMBRIA-D. COLOMBO, *Aborto / Non lo fo per piacer mio*, «Effe», 1973, 1, p. 3. Sul processo del giugno 1973, quando furono incriminate per autodenuncia tre donne, tra cui Alma Sabatini, e le reazioni della stampa cfr. CRAINZ, *Il paese mancato*, cit., pp. 511-13.

¹¹¹ Sulle richieste di cancellazione del reato d'aborto dal codice penale cfr. M.L. BOCCIA, G. ZUFFA, *L'eclissi della madre*, Pratiche, Milano 1998, pp. 137 e 225.

¹¹² Sulle perplessità della Iotti nei confronti della legge sull'aborto, sostenuta invece dalla Magnani Noya, nel corso del IX congresso dell'UDI (Roma, novembre 1973), cfr. ACS, MI, G, 1971-75, *Partiti politici*, b. 28, fasc. 365/P, *Movimenti donne italiane*, sf. 3, *Unione donne italiane. Varie*, e G. FRANCESCATO, D. TURONE, *Congresso Udi*, «Effe», 1973, 2, pp. 58-59. Cfr. ROSSI-DORIA, *Donne, femminismo, processi di trasformazione*, «Quaderni di Erodoto», gennaio-aprile 1994, p. 281; EAD., *Ipotesi per una storia*, cit., p. 262.

za, legalizzata nel 1978 e poi confermata dall'esito del referendum del 1981¹¹³.

La violenza sessuale richiese tempi più lunghi e se l'affronto in questa parte del lavoro è perché l'avvio della vicenda risale ai primi anni Settanta. Nel 1973 si trasferì da Genova (dov'era assistente di Diritto penale) a Roma l'avvocata Tina Bassi, moglie del collega Vitaliano Lagostena, per diventare capo dell'ufficio stampa del guardasigilli socialista Mario Zagari (IV governo Rumor). Lì diventò una delle animatrici del Centro antiviolenza e del suo giornale «Il paese delle donne», partecipando a un gruppo di coordinamento tra avvocate e magistrato per assistere le donne vittime di stupro (nel cui ambito sarebbe nato, su iniziativa di Giuliana Dal Pozzo, «Telefono rosa»)¹¹⁴. Delle sue numerose assistite tra gli anni Settanta e Ottanta la Bassi ha raccontato le vicende nel 1997 nello sconvolgente *L'avvocato delle donne*, cui nello stesso anno si ispirò una fortunata serie televisiva. Lo stupro era peraltro entrato nelle case degli italiani nel 1979 con il famoso film di Loredana Dordi, trasmesso più volte dalla RAI con un'audience altissima, su un processo svoltosi a Latina in cui l'avvocato di parte civile (la stessa Lagostena Bassi) si era vista costretta a ribadire alla Corte che lei non era il difensore della vittima, bensì l'accusatrice¹¹⁵. Dalla sua testimonianza emergeva un sistema processuale ostile alle donne, l'adozione da parte dei giudici di un linguaggio «erudito, ma spesso discutibile e attraversato da pre-giudizi», cui si univa quello degli avvocati difensori degli imputati, «troppo spesso capzioso e arrogante», e al quale gli avvocati e le avvocate di parte civile ne contrapponevano uno diverso, incentrato sulla «dignità femminile», sulle donne considerate «persone e non cose». Quando riuscivano a parlare «negli schiamazzi e nella provocazione generale», e non

¹¹³ Nel 1975 «l'Espresso» si schierò in favore della legge, e «Panorama» vi dedicò 3 copertine. Cfr. il manuale curato dal Gruppo Donne Palazzo di Giustizia, *Aborto: dove, come, quando*, Teti, Milano 1978. Sulla conferenza della magistrata Simonetta Sotgiu al convegno del Coordinamento delle donne in difesa della 194 di Sassari del marzo 1981 cfr. ACS, MI, Associazioni, 1944-1946, b. 362, fasc. 5/53.3, cit. In generale cfr. SCIRÈ, *L'aborto in Italia. Storia di una legge*, B. Mondadori, Milano 2008.

¹¹⁴ Cfr. LAGOSTENA BASSI, *Una vita speciale*, cit., pp. 53-57 e 78-105.

¹¹⁵ EAD., *L'avvocato delle donne*, cit.; *L'avvocato delle donne*, serie TV in 6 puntate, RAI2 (11 marzo-15 aprile 1997, con varie repliche), regia di Antonio e Andrea Frazzi, in cui l'avvocata Irene Salvi (interpretata da Mariangela Melato) «sa commuoversi e battersi come una tigre in tribunale»: S. FUMAROLA, *Melato con la toga. «Difendo le donne»*, «la Repubblica», 25 agosto 1995. Lagostena Bassi partecipò alla stesura dell'episodio dello stupro, curando la supervisione giuridica dell'intera serie.

erano costrette a rinunciare al dibattimento in aula di cui chiedevano lo svolgimento a porte aperte, le avvocate, e tra queste la Magnani Noya, erano considerate «le provocatrici, le sobillatrici». Non a caso, all'indomani dell'eccidio del Circeo del 1975, alcune associazioni femminili e femministe chiesero che i processi per stupro fossero presieduti da giudici donne¹¹⁶.

Nella proposta di legge d'iniziativa popolare del 1979, che collocava lo stupro tra i delitti contro la persona, oltre all'eliminazione di alcuni reati (infanticidio per causa d'onore, incesto, ratto a fini di libidine) e l'estinzione del reato in caso di matrimonio, era prevista la procedibilità d'ufficio, il processo per direttissima e la possibilità, per le associazioni e i movimenti femministi, di costituirsi parte civile. La proposta, presa in considerazione nel testo unificato (vi erano state altre 7 proposte di legge) nel gennaio 1983, fu discussa al congresso nazionale di Taormina dell'AGI, in cui le giuriste avevano ribadito la volontà di contribuire attivamente al dibattito¹¹⁷. Dopo la bocciatura alla Camera del primo, fondamentale, punto (in virtù di un emendamento di Carlo Casini) e le dimissioni della relatrice, la comunista Angela Maria Bottari, rimase arenata in Senato la nuova proposta della Commissione Giustizia della Camera, presentata a fine 1984¹¹⁸.

Le giuriste femministe, a partire dal collettivo Donne e diritto, avevano espresso varie perplessità nei confronti del disegno di legge, soprattutto per quanto riguardava la querela d'ufficio, ritenendo solo quella di parte un efficace strumento per spezzare il silenzio delle vittime: «Le leggi mutano meno rapidamente dei costumi, pericolose quando sono in ritardo, ancor di più quando presumono di anticiparli», sostenne nel 1988, citando le *Memorie di Adriano* della Yourcenar, la magistrata Eugenia Del Balzo. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale fu finalmente approvata la legge nel febbraio 1996, frutto

¹¹⁶ LAGOSTENA BASSI, *L'avvocato delle donne*, cit., pp. 7, 23, 52-53, 59, 116-17, 154, 188-90. Sulle manifestazioni promosse nel 1977 dal Movimento di liberazione della donna (nato a Roma nel 1971 su iniziativa radicale), l'UDI, alcune riviste e radio femministe, cfr. ACS, MI, Associazioni, G1, 1944-1986, cat. G5/42/142, *Organizzazioni politiche e apolitiche*, b. 351, *Movimento di liberazione della donna*, sf. B, *Attività*. Sui processi a porte aperte cfr. Magnani Noya in *Donne e libere professioni*, cit., p. 336.

¹¹⁷ E. SCARDACCIONE, *Donna e violenza: note al disegno di legge sulla libertà sessuale*, «Fascicolo aperto», 1982, 8-9, p. 11.

¹¹⁸ Per i precedenti cfr. VIRGILIO, *Riforme penali, processi e violenza sessuale*, «Politica del diritto», 1983, 3, pp. 481-505 e T. PITCH, *La nuova legge sulla violenza sessuale. Alcune considerazioni*, «Dei delitti e delle pene», 1984, 2, pp. 317-23.

di un lavoro congiunto di molte deputate di diversi schieramenti e di associazioni che avevano denunciato, nel 1994, un dato allarmante: l'80% degli stupri avveniva in famiglia, e di questi solo il 14% veniva denunciato. La legge però presentava alcune lacune, non distinguendo ad esempio tra molestie e atti sessuali violenti, clamorosamente evidenziati da alcune sentenze della Cassazione¹¹⁹.

Una storia delle professioni giuridiche degli anni Settanta non dovrebbe prescindere dalle vicende legate all'emergere del terrorismo nero e della lotta armata, che pose in modo drammatico il problema della giustizia come luogo di difesa dell'ordine costituzionale e si configurò spesso in attacco personale ad avvocati e magistrati¹²⁰. Un tema complesso e controverso, del quale non è possibile qui rendere conto, ma che merita di essere almeno accennato, se non altro perché anche le giuriste diedero il loro contributo di riflessione e di impegno professionale: intervenendo nel dibattito sulla legislazione dell'emergenza e denunciando la grave situazione in cui versavano le carceri italiane dopo la legge Reale e la riforma penitenziaria del 1975, in buona parte svuotata dalle misure sull'ordine pubblico del 1977-1979. Dopo la forte limitazione delle prerogative della difesa – la possibilità dell'interrogatorio senza l'avvocato e la carcerazione speciale – l'AGI avviò sul proprio bollettino una riflessione «sul futuro della nostra professione e della nostra libertà»¹²¹.

Sulla scorta della propria esperienza di avvocatessa coinvolta, soprattutto a Torino, nei processi di «terrorismo», Guidetti Serra ha ricordato quei detenuti politici – pochi, e spesso donne – che, contraddicendo alla regola dell'«autodifesa» (di cui peraltro il

¹¹⁹ E. DEL BALZO, «*Lo stupro di piazza Navona*»: le sentenze e alcune valutazioni, «*Questione giustizia*», 1989, 1, p. 137. Per i dati del 1994, raccolti da Telefono Rosa, per cui lavorava l'avvocata Simonetta Nardi, cfr. *Violenza: la legge rosa*, «*Corriere della sera*», 4 giugno 1994, p. 10; PCM. Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, *Violenza sessuale. 20 anni per una legge*, a cura di T. LAGOSTENA BASSI, A.A. CAPPIELLO, G.F. RECH, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1998, pp. 3-73.

¹²⁰ Cfr. CANOSA, *Storia della magistratura*, cit., pp. 56 ss.

¹²¹ Da «Fascicolo aperto» cfr. P. CIRILLO, *La difesa? Chi è costei?*, 1982, 1, p. 5; A. ODDONE, *Ordinamento penitenziario: una riforma vanificata*, 1982, 6-7, pp. 27-30; P. DI CAGNO, *Carcerazione preventiva: presentazione di un tema*, 1983, 5-6, pp. 31-32; *In difesa del difensore*, 1985, 2, pp. 19-30. Ricostruisce in dettaglio le vicende dell'istituzione carceraria nell'Italia repubblicana C.G. DE VITO, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2009.

IX congresso giuridico-forense dell'Aquila, a dieci anni dalla legge del 1979, aveva riconosciuto l'ammissibilità), accettavano la difesa tecnica dell'avvocato e il contraddittorio. E ha evocato la sensazione di profondo malessere provata, in quanto difensore d'ufficio, davanti all'introduzione del «vetro» a sancire, materialmente e simbolicamente, l'incomunicabilità tra detenuto e avvocato nei colloqui nei carceri speciali e in particolare in quello femminile di Voghera¹²².

L'avvio – in coincidenza con il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro – di una vera e propria legislazione antiterroristica e l'assunzione, da parte della magistratura, di un ruolo di primo piano nella lotta all'eversione, fu l'occasione per riflettere su alcune misure, a partire dall'aggravante della finalità terroristica per far scattare l'aumento automatico delle pene, e della loro riduzione per i pentiti: che andava a infrangere – secondo i giuristi e le giuriste della corrente più radicale di MD, facente capo a Luigi Ferrajoli, Salvatore Senese e alla Paciotti – il principio basilare dello Stato di diritto, ovvero il rapporto tra pena e reato, con la prima a dipendere anche dal comportamento processuale dell'imputato¹²³.

Gli avvocati si interrogarono sul diritto/dovere della difesa degli imputati, sia di sinistra che di destra. In qualità di presidente del Consiglio dell'Ordine di Bologna, la Sbaiz esortò nel 1980 i colleghi a non rifiutare, ancorché minacciati, la difesa d'ufficio al pluriomicida neofascista Mario Tuti, imputato in Assise, per non compiere «un gesto di ribellione e di disubbidienza alla legge e alle istituzioni»¹²⁴. Parlava, come noto, con cognizione di causa, dopo che il problema si era posto col reiterato rifiuto da parte delle Brigate Rosse di accettare la difesa d'ufficio nei processi, che aveva avuto a Torino esiti drammatici con l'omicidio, nell'aprile del 1977, del presidente del Consiglio dell'Ordine Fulvio Croce: il quale, aderendo a un richiamo del Consiglio nazionale forense, aveva assunto la difesa d'ufficio al

¹²² Esprimendo il desiderio di andare «al di là del vetro», per provare a capire le motivazioni di così tante donne coinvolte nella lotta armata: GUIDETTI SERRA, *Donne, violenza politica, armi: un'esperienza giudiziaria*, n.s. di «Rivista di storia contemporanea», dedicato al seminario *Identità femminile e violenza politica*, 1988, 2, pp. 218-19, 233-35, 239.

¹²³ Cfr. *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, atti del convegno di MD (Roma, maggio 1972); CANOSA, *Storia della magistratura*, cit., pp. 77-85; FERRAJOLI, 1977, cit., pp. 361-63 e, per una rivisitazione a posteriori, ID., *Emergenza penale e crisi della giurisdizione*, «Dei delitti e delle pene», 1984, 2, pp. 276-84.

¹²⁴ Lo ricorda Berti Arnoaldi Veli nell'introduzione a SBAIZ, *Pagine sparse sull'avvocatura*, cit., pp. 20-21.

processo torinese. Un capitolo doloroso nella storia dell'avvocatura e più in generale degli operatori del diritto negli anni dell'emergenza, destinato a prolungarsi drammaticamente negli anni successivi.

Senza voler individuare una cesura forzata nelle vicende che andiamo raccontando, segnate come visto dalla persistenza nel lungo periodo di alcune tematiche, con la fine degli anni Settanta sembra avviarsi a conclusione una storia delle professioni giuridiche declinata anche in base al *gender*, e se ne apre un'altra in cui le avvocate e le magistrato, sempre più numerose, rivendicano la normalità del loro essere giuriste.



Capitolo 6

Dagli anni Ottanta a oggi, o delle pari opportunità

«Non dovrebbe più esserci necessità di parlare di “donne avvocate”:
dimenticatevi che siamo donne, vi sia solo l’avvocato davanti a voi,
l’avvocato “in quanto tale”»¹.

6.1 La “normalità” delle professioni giuridiche

Questa rivendicazione di un’acquisita “normalità” nel modo di concepire ed esercitare la professione da parte di un’avvocata risale al 1987 e rivela un profondo mutamento che, pochi anni prima, era difficile prefigurare. In effetti, se gli anni Ottanta sono caratterizzati dalla progressiva e inarrestabile femminilizzazione dell’avvocatura e della magistratura, rappresentano al tempo stesso il punto di partenza di un lungo processo – per molti aspetti ancora in corso – di acquisizione di un ruolo sempre meno marginale delle donne all’interno del campo giuridico.

Spia di questa trasformazione è ad esempio il fatto che la principale associazione di riferimento, l’AGI, allarga sempre più i propri interessi, proseguendo un percorso avviato nel decennio precedente ma che ora diventa vero e proprio manifesto programmatico: il nuovo bollettino dell’associazione intende infatti porsi come luogo per far sentire «la nostra voce e la nostra protesta come donne e come avvocati», su temi di carattere giuridico dal risvolto politico e sociale. Ci si occupa sempre di diritto di famiglia e di violenza alle donne e ai minori, in quanto problemi di grande attualità e urgenza, ma anche della nozione di “equo processo” e di riforma del sistema carcerario, di protezione civile e di criminalità organizzata, del rapporto tra giustizia e informazione – soprattutto in relazione al diritto alla riservatezza e alla privacy –, di diritto internazionale e di diritto alla salute:

¹ Lettera dell’avvocata Micaela Rossi di Genova a «La previdenza forense», 1987, cit. da BOUNOUS, *Essere avvocato donna a Torino*, cit., p. 95.



tema, quest'ultimo, al centro del congresso nazionale di Pavia nel 1984².

A conferma del ruolo istituzionale acquisito dall'AGI, la sua presidente, l'avvocata napoletana Anna La Rana De Nardo, entrò a far parte della Commissione mista tra Consigli dell'Ordine e associazioni (nucleo del futuro Organismo unitario dell'avvocatura, OUA), che nel 1990 aveva ricevuto dall'assemblea nazionale di Rimini il mandato di riunire le varie componenti, istituzionali e non, della professione forense, per cercare di incidere con maggior efficacia nei processi legislativi inerenti ai temi della giustizia. Sulla scorta delle pratiche di confronto tra le diverse realtà del mondo giuridico, le giuriste lanciarono l'idea di una "consulta permanente dell'avvocatura", aperta a magistrati, docenti universitari, organi di polizia, per elaborare proposte concrete di riforma dell'ordinamento giudiziario.

La scelta dei temi congressuali degli ultimi venticinque anni conferma l'interesse dell'AGI per tematiche di grande rilevanza: i diritti umanitari calpestati, specialmente dei perseguitati per motivi religiosi, politici e razziali (già oggetto del convegno di Milano del 1975), la "Parità tra uomo e donna in materia di cittadinanza" (Roma 1979), le conseguenze della revisione del Concordato nei rapporti tra divorziati, che diventa critica alla diminuzione degli alimenti per il coniuge più debole (Napoli 1985)³.

In particolare, è l'offensiva della criminalità organizzata e l'assalto della mafia ai corpi dello Stato e *in primis* contro la magistratura a segnare la riflessione dell'AGI, che partecipò al convegno internazionale di Palermo del 1981 su "Mafia e potere", pubblicandone sul bollettino ampi resoconti e facendo propria la richiesta di Rocco Chinnici di introdurre nel codice penale il reato di associazione mafiosa, come avverrà nel 1982⁴. E in nome

² «Fascicolo aperto», mensile di attualità e ricerche giuridiche delle donne giuriste italiane, uscito nel novembre 1981 a Milano, divenuto nel 1982 bimestrale; diretto da Pia Cirillo, contava nella redazione Olga Aguzzoli Sargenti, Maria Adelaide Astuto Cerreti, Anna Chieruzzi Jannace, Marida Silvestri, Alma Cappiello, Marinella Fumagalli, Michelangelo Scalabrina (pur risultando stampato fino al 1987, dal 1986 non è più reperibile).

³ Cfr. ASSENSIO BRUGIATELLI, LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell'Associazione giuriste italiane*, cit., pp. 164-67, anche per i temi congressuali dell'AGI. Sul congresso organizzato dalla sezione milanese, presieduta da Pia Ravenna, cfr. «Rivista del Consiglio dell'Ordine», 1975, 3, p. 15 e 4, pp. 9-10.

⁴ Cfr. «Fascicolo aperto», 1982, 4-5, pp. 18-33 (intervento a Palermo di R. CHINNICI, *Mafia. Aspetti e problemi giuridici e giudiziari*); il numero si apriva con la notizia dell'omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa.

del consigliere istruttore del tribunale di Palermo, assassinato dalla mafia nel luglio 1983, al convegno di MD del 1985 di Napoli su “Criminalità organizzata e intervento giudiziario”, la Paciotti denunciò l’abbandono, da parte di alcuni dirigenti degli uffici giudiziari, dei magistrati impegnati nella lotta alla mafia, «rendendoli facili bersagli». La sua voce era particolarmente autorevole e fu ribadita al congresso di MD del 1986, anno in cui fu eletta al CSM: la prima e unica donna a entrarvi con questa procedura⁵. Le giuriste si erano interrogate sul ruolo del giudice, del difensore, dei pentiti, a partire dall’estensione nel 1982 della legislazione premiale, nell’ambito delle misure di “difesa dell’ordine democratico e costituzionale”. Per quanto le norme sui pentiti fossero concepite come risposta eccezionale al terrorismo e avessero un’operatività ristretta, la magistratura si interrogava sulla possibilità di trasferirne le modalità nella lotta alla criminalità organizzata. Sulla scorta dell’esperienza sul campo di molte donne in preture “calde”, l’AGI suggerì di introdurre misure che provassero a spezzare l’omertà mafiosa, come in effetti accadde nel 1991⁶.

La posizione dell’AGI riflette quella più generale della FIFCJ, di cui Assensio Brugiattelli era presidente, e che si occupò di fame nel mondo e dei diritti civili e politici delle donne musulmane (Rabat, 1983), allargandosi dopo la morte di Breznev alle giuriste sovietiche, ospiti del convegno di Mosca del 1984 dedicato a “Gli aspetti giuridici della comprensione fra i popoli”. In quell’occasione, la delegata italiana rivendicò la competenza delle giuriste nel parlare di «diritto alla pace», elaborando una formulazione giuridica per il «diritto dei popoli»: invece di continuare, in modo «più prudente, come ha suggerito qualche membro della nostra Federazione», «a parlare di donne e di minori, di diritto privato, di diritto civile», l’associazione – sopravvissuta alle divisioni della seconda guerra mondiale e della guerra fredda – riteneva di poter dare l’esempio, «di donne e di giuri-

⁵ ACS, MI, G, 1981-85, b. 361, fasc. 15160/112, *Magistratura. Congressi e conferenze*, rapporto della Questura di Napoli, 18 dicembre 1985; PACIOTTI, *Indipendenza e limiti del ruolo*, in *Trasformazioni sociali e ruolo della magistratura. Democrazia e cultura della giurisdizione*. Rimini, 1-4 maggio 1986, Maggioli, Rimini 1988, pp. 189-90. Al 2007 nessuna donna era mai entrata nella Direzione antimafia.

⁶ Oltre ad ASSENSIO BRUGIATTELLI-LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell’Associazione giuriste italiane*, cit., p. 167, cfr. il dibattito avviato da «La magistratura» (es. 1984, 1, pp. 25-29), che nel 1991 pubblicò la testimonianza di Elisabetta Vidali, pretore mandamentale in Sicilia (*Lettera di un giudice “ragazzino”*, 1, pp. 6-7).

ste», della possibilità di farsi «strumento di comprensione internazionale» e «mediatrice di pace fra i nostri paesi». E in vista della proclamazione da parte dell'ONU del 1986 come Anno mondiale della pace, dal congresso di Varsavia (1985) fu lanciato un appello a Reagan e Gorbaciov per porre un freno nella corsa agli armamenti⁷.

Anche quando ci si occupava di temi riguardanti la donna, lo si faceva nell'ambito di un più generale discorso incentrato sui diritti. Sempre nel 1985, al forum di Nairobi realizzato dalle organizzazioni non governative dell'ONU nel decennale dell'Anno della donna, la FIFCJ rivendicò un ruolo attivo di controllo affinché le leggi sull'uguaglianza femminile varate da molti paesi trovassero adeguata applicazione. La federazione agiva nell'ambito del tema prescelto per il triennio 1985-1988, "La giustizia", che nel caso italiano diventò, significativamente, "Crisi della giustizia", oggetto di una tavola rotonda promossa dall'AGI a Napoli nel 1985⁸.

I diritti di cui ci si occupava erano quelli negati: si invocava dunque una revisione del nuovo diritto di famiglia per assicurare ai minori ulteriori garanzie, per quanto interlocutore del mondo politico fosse non tanto l'AGI quanto il CNDI, nel cui comitato direttivo erano comunque presenti alcune giuriste, a partire dall'ex segretaria generale dell'associazione, Lanza Spagnoletti⁹. In vista della proclamazione dell'Anno internazionale del fanciullo (a vent'anni dalla solenne Dichiarazione dell'ONU), l'AGI vi dedicò il congresso nazionale del 1979, soffermandosi in particolare sul diritto alla famiglia "sostitutiva": l'istituto dell'affida-

⁷ L'intervento di Assensio Brugiattelli a Mosca in «Fascicolo aperto», 1984, 5, pp. 40-41. Per i temi congressuali cfr. FIFCJ, *60 années d'histoire*, cit., pp. 29-30. Alcune avvocate – da Milli Virgilio alla Lagostena Bassi, da Rosetta Mazzone alla Guidetti Serra e a Elena Passanti – garantirono nel 1984 l'assistenza legale alle pacifiste del gruppo La Ragnatela, processate per il blocco alla base militare di Comiso, ove erano installati i missili Cruise della NATO: cfr. E. BAERI, *Violenza, conflitto, disarmo: pratiche e riletture femministe*, in *Il femminismo degli anni Settanta*, cit., pp. 148-51 e LAGOSTENA BASSI, MONTEVERDI, *Una vita speciale*, cit., pp. 150-52.

⁸ Cfr. CIRILLO, *Incontri a Nairobi*, «Fascicolo aperto», 1985, 4-5, pp. 40-41; ASSENSIO BRUGIATELLI, LA RANA DE NARDO, *Sintesi storica dell'Associazione giuriste italiane*, cit., p. 166. Sul connubio tra diritti delle donne e diritti umani cfr. ROSSI-DORIA, *Dare forma al silenzio*, cit., pp. 223-35.

⁹ Che entrò nella Commissione nazionale per i problemi della famiglia, istituita nel 1980 presso il Ministero del lavoro: cfr. *Dalle associazioni*, «Fascicolo aperto», 1983, 1, p. 20, sull'assemblea nazionale di Genova del CNDI, presieduta dall'avvocata tributarista di Potenza Carmen Catapano, e sulla volontà, espressa dalla presidente della commissione studi giuridici Maria Teresa Zavattaro, di stabilire contatti con le commissioni parlamentari che esaminano decreti legge riguardanti le donne.

mento familiare era divenuto il tema di studio «congeniale alla nostra personalità di giuriste e di donne»; dopo la sua introduzione nel 1983, l'associazione ne rilevò pregi e difetti, partecipando al dibattito, in certi frangenti molto acceso, sul ruolo della giustizia minorile e sul «mercato dei bambini», in cui le donne presenti nell'Associazione italiana dei giudici per i minorenni (AIGM) rivestivano un ruolo importante¹⁰.

L'affermazione di «nuovi diritti, diritti diffusi, diritti che chiedono garanzie così ampie», sembrava aprire alle avvocate «una prospettiva larghissima» di lavoro, soprattutto nel tribunale dei minori; lo conferma il successo dei corsi organizzati negli anni Novanta dagli Ordini forensi e dai tribunali stessi per formare avvocati specializzati in tale settore, frequentati da molte avvocate, che peraltro non raggiungevano nel settore percentuali rilevanti: ancora nel 2007 solo il 10,2% delle avvocate italiane si occupava di minori, a fronte di una percentuale ancora più ridotta di uomini, il 6,8%¹¹.

Il dato non è in sé significativo se pensiamo che ancora oggi prevale il modello dell'avvocato «multicompetente», che si occupa di varie materie, specialmente se affini. Per cui, se da una ricerca del CENSIS relativa al 1988 emergeva che delle professioniste intervistate (8% del campione), oltre il 75% del totale si occupava di diritto di famiglia (il 50% tra gli uomini), il 45% dichiarava la predilezione per il diritto commerciale: evidentemente, molte avvocate erano esperte in entrambi i settori. La prevalenza del diritto di famiglia, peraltro, è un fenomeno di portata europea, se pensiamo che ancora pochi anni fa la metà delle avvocate parigine sceglieva tale specializzazione¹². Incideva

¹⁰ Cfr. *La Dichiarazione del diritto del fanciullo nella legislazione e nella vita sociale italiana*, Atti del congresso nazionale dell'AGI (Bari, 10-12 novembre 1978), IPS, Roma 1980, pp. 37-48 (intervento di Maria Vittoria Palmieri) e 13-14 (Assensio Brugiattelli). Sulle polemiche sul mercato dei bambini cfr. ad es. F. OCCHIOGGROSSO, *Il giudice*, relazione al convegno «Dal paese dei Celestini al caso Serena», organizzato il 30 maggio 1989 da MD a Torino, «Questione giustizia», 1989, 3, pp. 685-90.

¹¹ Cfr. I. LI VIGNI, *Donna avvocato: discriminazione di genere nei diversi settori del diritto*, intervento al convegno «Il diritto alle Pari opportunità fra attuazione e negazione», Roma, 22 maggio 2007, promosso dal CSM, dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della PCM e dal Comitato nazionale di parità del Ministero del lavoro e previdenza sociale, in <http://www.csm.it/PariOpportunità/pages/interventi.html>. Gli interventi al convegno milanese del 1994 del Centro studi sul diritto di famiglia ricordati nel testo sono di Valerio Pocar, presidente del Centro, e di Livia Pomodoro, allora presidente del tribunale dei minorenni di Milano: Centro per la riforma del diritto di famiglia, *L'avvocatura e i problemi attuali del diritto di famiglia*, cit., pp. 20 e 47.

¹² Cfr. IPSOA, *Professione avvocato. Strategie previdenziali ed esercizio dell'attività fo-*

in questa scelta l'aumento delle separazioni e dei divorzi (che nel quinquennio 1988-1992 riguardavano circa il 10% dei matrimoni in termini assoluti) e l'introduzione nel 1987 del divorzio consensuale, ma soprattutto l'affermarsi di nuovi modelli di famiglia – da quella monogenitoriale a quella di fatto –, divenuta “visibile” nei censimenti e oggetto di alcune proposte di legge. Alcune di queste prevedevano la convivenza tra persone dello stesso sesso: «un passaggio decisamente troppo avanzato, anche per la fine degli anni Ottanta, e a questo proposito, anche oggi, nulla è cambiato», osservava dieci anni fa la Capiello, con un discorso ancora oggi attuale¹³.

Nel 1984 l'AGI ruppe «coraggiosamente ogni indugio», denunciando la mancata rilevanza giuridica delle famiglie di fatto: malgrado i cambiamenti della società e le sollecitazioni dell'Unione europea, in Italia il problema era considerato ancora «per molti aspetti, spinoso e poco gradito» per motivi «politico-morali», mentre si sarebbe almeno potuto riconoscere a queste forme di convivenza le stesse garanzie godute dalle comunità¹⁴. Appelli che si scontravano contro la lentezza con cui i giuristi percepivano queste novità: in una riflessione promossa a dieci anni dalla riforma del diritto di famiglia dall'Istituto giuridico italiano e da giuristi veronesi (quasi tutti uomini), la questione delle famiglie di fatto non era messa a tema¹⁵, a conferma di una sensibilità variabile a seconda del *gender*.

Provengono, non credo per caso, da una donna le sollecitazioni a rivedere alcune norme del diritto di famiglia: Maria Gabriella Luccioli, una delle prime magistrato, già consigliere di Corte d'appello a Roma e applicata presso l'Ufficio del massimario nella posizione di solito riservata ai magistrati d'appello, raggiunte nel 1988 l'anzianità necessaria per diventare magistrato di Cassazione, e fu ammessa a svolgere le funzioni giudicanti dei consi-

rense. Indagine predisposta dal CENSIS per conto della Cassa nazionale di previdenza degli avvocati e dei procuratori, Roma 1990, pp. 103 e 107; RONFANI, *Donne con la toga*, cit., pp. 74-75; C. GADEA, *La liberalità delle libere professioni: una questione di genere?*, in *Corpi e professioni tra passato e futuro*, a cura di M. MALATESTA, Giuffrè, Milano 2002, p. 137.

¹³ CAPIELLO, *Infrangere il tetto di vetro*, cit., pp. 34-37. Sull'evoluzione delle famiglie “single” nei censimenti ISTAT cfr. GINSBORG, *Storia d'Italia*, cit., pp. 961-62.

¹⁴ *La famiglia di fatto*, «Fascicolo aperto», 1984, 1, pp. 3, 6, 13-14, intervento dell'avvocata Mimma Guelfi al convegno dell'AGI di Genova.

¹⁵ Tranne che nell'intervento di A. SARTORI, *Rilevanza della “famiglia di fatto” nell'ordinamento giuridico italiano*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Atti del convegno (Verona, 14-15 giugno 1985), Cedam, Padova 1986, pp. 214-19.

glieri di Cassazione nella prima sezione civile. Dalla quale, a colpi di sentenze, riscrisse parte del codice del 1975: intervenendo sulla tutela del coniuge più debole e sull'assegno di divorzio, ribaltando una prassi consolidata che agevolava gli uomini nella sospensione dell'assegno di separazione, e sollevando pure, senza successo, le eccezioni di costituzionalità delle norme che prevedevano per i figli legittimi l'obbligo del cognome paterno¹⁶.

In anni recenti, la riproposizione del tribunale della famiglia ha nuovamente diviso gli addetti ai lavori. La proposta di legge del ministro Castelli del 2002 di istituire una sezione speciale del tribunale ordinario fu accolta con perplessità dalla Società italiana per lo studio del diritto e della famiglia di Napoli e dall'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF, dal 1997 nuovo nome dell'AIGM), così come dall'ANM, da alcune associazioni femminili e dalle giuriste presenti in vari organi decisionali. La coordinatrice della giustizia civile per l'OUA, Maria Luisa Mammoli, vi individua ad esempio il rischio di tornare a una giustizia che sanciva la «prevalenza degli adulti», specialmente per l'abolizione (poi temperata) dei giudici «onorari», che garantivano la presenza di una voce esterna¹⁷.

Al di là del ripensamento del governo e degli esiti di questo e di altri progetti, e delle visioni differenti assunte dai partiti politici e dal mondo laico e cattolico sulla famiglia, le giuriste erano diversamente orientate anche in base alla percezione del proprio ruolo. Se le avvocate sembrano privilegiare la dimensione della famiglia nel suo insieme, le donne notaio trovano margini di intervento nella redazione di quei contatti di solidarietà che – e siamo all'attualità – tendono a configurare una famiglia «giuridica» speculare a quella biologica, mentre le donne giudici minori affrontano in tale ottica anche le tematiche familiari¹⁸.

L'introduzione anche in Italia, nel 2006, dell'istituto della mediazione familiare, in vista o in seguito a separazione e divorzio

¹⁶ Sulla nomina della Luccioli cfr. S. MAZZOCCHI, *Cade anche l'ultimo tabù: una donna giudice supremo*, «la Repubblica», 20 settembre 1988 e su alcune sue sentenze M.N. DE LUCA, *Separati, nessun obbligo di fedeltà e La Cassazione sui figli naturali. Possono avere il cognome materno*, *ibid.*, 17 febbraio 1995 e 30 maggio 2006.

¹⁷ Cfr. il resoconto dell'avvocata Paola Alunni del convegno di Perugia del 1 febbraio 2003, in www.crescere-insieme.org (Firenze); per la posizione della Società di Napoli cfr. E. FRANCESCHETTI, *Che non rimandano... Castelli in aria*, «Diritto e famiglia», 2002, rivista on line.

¹⁸ Cfr. P. SERRA, *L'identità e il ruolo dei giudici minorili*, «Questione giustizia», 2003, 4, pp. 768-81; ANDRINI, *La donna notaio*, cit., pp. 1564 e 1568.

– esistente dagli anni Ottanta ma non riconosciuto dalla legge – mira a una composizione pacifica dei conflitti che pare mettere almeno in parte in discussione il ruolo degli avvocati. I giudici minorili, che assolvono spesso funzioni conciliatrici e tendono ad ampliare le loro competenze includendovi anche quelle della famiglia, individuano nella difesa un elemento di disturbo, per quanto alcune associazioni in cui lavorano le giuriste, come l'Istituto di specializzazione in diritto di famiglia, la vedano con favore, collaborando coi master di specializzazione che abbinano, significativamente, diritto di famiglia e minorile¹⁹.

Fino almeno agli anni Novanta, comunque, le donne magistrato sembrano privilegiare il ramo penale, e sono presenti soprattutto nei tribunali dei minori e negli uffici delle procure, anche perché è lì che vengono indirizzate dal CSM. Nel 1996 il suo vicepresidente attribuiva questa prassi alla persistenza dell'«archetipo che vuole le donne impegnate in un ruolo tradizionale di assistenza e cura», o nei ruoli di sorveglianza, meno ambiti ma funzionali a un riavvicinamento alla famiglia²⁰. Il nodo è sempre quello della “doppia presenza”, e investe la più generale questione delle motivazioni nella scelta della professione. I risultati di una ricerca condotta vent'anni fa su una cinquantina (ovvero un terzo) di magistrato in servizio a Milano, città dove le donne superavano abbondantemente, con il 34,4%, la media nazionale di presenze nei diversi uffici giudiziari (17,4% nel 1988), rivelavano che alla base vi erano motivazioni di ordine strutturale – retribuzione, stabilità dell'impiego, prestigio ecc. –, ma anche culturale, legate al ruolo “sociale” del giudice. E alcune indagini a livello nazionale suggeriscono che alla base della scelta del ramo penale incise, a partire dagli anni Ottanta, anche la maggiore fortuna mediatica dei giudici istruttori e pubblici ministeri, impegnati nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata²¹.

Il discorso è valido pure per le avvocate, particolarmente at-

¹⁹ Sui modelli di giustizia della famiglia, con particolare riferimento al ruolo del giudice minorile, cfr. P. RONFANI (a cura di), *Quale giustizia per le famiglie? Gli orientamenti della cultura giuridica nella società che cambia*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 7-69. Per il master organizzato dalla Scuola di formazione IPSOA, rivolto ai giuristi e agli operatori del settore, cfr. www.cestor.it/corsi/ipsoa24.htm (gennaio 2009). L'Istituto, legato all'università, era stato fondato a Milano nel 1989 dall'avvocata Milena Pini.

²⁰ Presentazione di Carlo Federico Grosso dei risultati del *Rapporto conclusivo sull'analisi delle informazioni*, cit., pp. 7-8.

²¹ Cfr. nell'ordine POCAR, *Le donne magistrato*, cit., pp. 78-81, *Le pari opportunità in magistratura*, cit., p. 25 e DI FEDERICO, NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., pp. 202-203, 210-11.

tratte dal ramo penale, almeno secondo alcune testimonianze: «abbiamo invaso il campo, come le cavallette»; «in campo penale avere grinta è una cosa che piace e siccome la mia generazione ne ha dovuto dimostrare tanta per essere ritenuta credibile, è chiaro che poi questa cosa paga». Alle penaliste sono assegnate cause rilevanti perché dimostrano «grande forza di volontà, tenacia e determinazione»; «le donne avvocato sono più vincenti, oggi, perché sono determinate, anche più degli uomini», e «i clienti le trovano più affidabili, forti, decise»; le penaliste sono tante perché sono «risolute, a volte cattive»²². Di testimonianze del genere, che rinviano a un modello, o forse a uno stereotipo, in base al quale le donne si affermano in virtù della competenza, dell'abnegazione, della determinazione, ne potremmo trovare molte, così come altre di segno diverso. Tra l'altro, dalle ricordate interviste del CENSIS emergeva che solo il 20% delle donne si occupava del penale e, pur tenendo conto della multicompetenza, il dato era inferiore a quelli riscontrati dal diritto del lavoro (28%), dall'infortunistica e dal commerciale (43% e 45%). Il rischio, sempre dietro l'angolo, di assumere per generali alcune esperienze si è paradossalmente acuito da quando la professione si è femminilizzata. La visibilità e notorietà di alcune giuriste, specialmente dopo Tangentopoli – che aveva proiettato sulla scena pubblica soprattutto uomini –, ha indotto i media a enfatizzarne il ruolo, a scapito della maggioranza di avvocati e di magistrati (donne e uomini) che lavorano lontano dalle luci dei riflettori²³.

Dietro ciascuna scelta vi sono motivazioni culturali e personali. Entrata in magistratura nel 1986 e assegnata al tribunale di Treviso, Cecilia Carreri avvertì fin da subito il rischio di un'eccessiva personalizzazione del ruolo del giudice: «la magistratura dava potere, un potere non suscettibile di controllo, una sostanziale irresponsabilità», percepita con un certo senso di disagio da chi credeva negli «apparati e nella genuinità del loro opera-

²² Le testimonianze provengono, in ordine di citazione, dalle penaliste Sabrina Convento, Giulia Buongiorno, Filomena Fusco, Patrizia Franco, Claudia Pezzoni, Franca Uggeri: cfr. G. FASANO, *Scalate e delitti, l'avvocato è donna*, «Corriere della sera», 23 aprile 2006.

²³ Dell'esposizione pubblica di alcune avvocate sarebbero esse stesse responsabili, suggerisce provocatoriamente A. GRAMIGNA, *Un avvocato per amico*, «Corriere della sera-magazine», 5 aprile 2007, pp. 40-42. Per i dati CENSIS cfr. IPSOA, *Professione avvocato*, cit., p. 107. Sulla fortuna del modello di donna competente e determinata cfr. ZAJCZYK, *La restitibile ascesa*, cit., pp. 108-10.

to» e trovava conforto, nei primi anni di lavoro come uditore giudiziario, nella collegialità delle decisioni da assumere. Dopo l'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale – «una vera e propria rivoluzione giudiziaria perché in gran parte derivava dal processo accusatorio americano», con la formazione della prova nel corso del processo, l'introduzione del rito abbreviato e dei patteggiamenti – i giudici furono spiazzati, dovendo abbandonare prassi consolidate. Divenuta g.i.p. a Vicenza e costretta a decidere da sola e rapidamente, Carreri sperimentò la solitudine del giudice che entrava nella vita delle persone col proprio «carico personale ed emotivo». Il «dogma dell'imparzialità e terzietà del giudice» lentamente si sbriciolava davanti alla constatazione – in apparenza ovvia, eppure controversa – che ogni giudizio era «un fatto storico e soggettivo, ancorato alla personalità del magistrato». «Quante volte ho lasciato il Tribunale deserto dopo aver preso decisioni forti e dolorose, con un gran peso nel cuore»²⁴.

Dell'opportunità di abbandonare l'idea di una «neutralità del diritto» per recuperare una dimensione femminile del lavoro giuridico si fa portavoce, a partire dal 1990, l'Associazione donne magistrato italiane (ADMI). Rifiutando il modello paritario – portatore di «metodi di lavoro, stili, linguaggi maschili» – ci si ricollegava esplicitamente al principio della “differenza” rivendicato dal neofemminismo, di cui le fondatrici, a partire dalla Luccioli, consulente giuridica del Tribunale 8 marzo, erano e sono eredi. Lo chiariva il I congresso dell'associazione (Roma 1991), dedicato a “La giustizia tra parità e differenza”, dove la prima era intesa come riconoscimento dell'uguaglianza dei diritti, e la seconda come affermazione di una diversità sessuale storicamente e culturalmente data²⁵. Posizioni destinate a scontrarsi con quelle assunte da alcune magistrato esterne all'ADMI, in merito soprattutto al principio delle “quote”.

Tra i temi in discussione, la violenza domestica, discussa anche nella Scuola di diritto ideata dal Tribunale 8 marzo come seminario itinerante per far conoscere alle donne le leggi che le

²⁴ CARRERI, *Fermate la giustizia*, cit., capp. 6, *Indosso la toga* e 14, *Fare il giudice* (dattiloscritto per gentile concessione dell'autrice e dell'editore Giuffrè).

²⁵ Cfr. MAZZOCCHI, *Le donne indossano la toga; vogliono una fetta di potere e Giustizia è femmina e viva la differenza...*, «la Repubblica», 13 dicembre 1990 e 21 aprile 1991; cfr. gli interventi di G. LUCCIOLI, *Le ragioni di un impegno* e di A. CHIAVASSA, L. CURCIO, *Azioni positive e magistratura*, «La magistratura», 1992, 4, pp. 2-9. Tra le esponenti dell'ADMI anche Margherita Gerunda.

riguardano direttamente. Nell'Anno internazionale della famiglia (1994), alla conferenza di Roma dell'International Association Women Judges – che riuniva una cinquantina di associazioni, ADMI compresa – l'avvocata Remiddi ricordò che molte cause di divorzio e di separazione (legale o di fatto) avevano alle spalle casi di violenza familiare, ed erano intentate da donne appartenenti perlopiù al ceto medio-alto borghese²⁶. La legge del 2001 ha introdotto varie misure contro la violenza nelle relazioni familiari, favorendo ad esempio l'allontanamento del soggetto maltrattante dalla famiglia (anche di fatto): rappresenta per le avvocate che lavorano per i Centri antiviolenza un ulteriore carico di lavoro, visto che per i casi meno gravi è possibile rivolgersi anche al giudice civile. Già prima di allora, quando ancora non era entrata in vigore la legge sulla violenza sessuale, molte avvocate avevano scelto di dedicare parte del loro tempo ai vari circoli, associazioni, Case di accoglienza per donne (talvolta facenti capo all'UDI), che offrivano e offrono consulenza legale a titolo gratuito, indirizzando appunto l'eventuale assistenza legale a una rete di professioniste o verso il gratuito patrocinio, preso in carico dallo Stato con la legge del 1990 per l'assistenza ai non abbienti, ma insufficiente a coprire il reale fabbisogno²⁷.

Negli ultimi anni, peraltro, i soggetti da tutelare si sono moltiplicati: non solo donne o minori ma anche immigrati extracomunitari, cui gli sportelli legali istituiti presso i Comuni su iniziativa di qualche assessorato alle Pari opportunità garantiscono l'aiuto di avvocate, sia a titolo individuale che in rappresentanza dell'AGI. E che si scontrano contro nuove e imprevedute diffidenze: nel 1996 suscitò ad esempio scalpore, e le proteste di un'avvocata membro del Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Varese, il rifiuto da parte di un imputato di nazionalità marocchina a essere difeso da una donna; scalpore acuito dal fatto che il presidente del tribunale, avallando la richiesta, aveva "saltato" la lista degli avvocati d'ufficio – composta quel giorno da sole don-

²⁶ Cfr. ASSOCIAZIONE DONNE MAGISTRATO ITALIANE, *La violenza domestica. Un fenomeno sommerso*, FrancoAngeli, Milano 1995, pp. 208-15. Sulla Scuola di diritto, presso cui insegnavano Luccioli, Remiddi, Gioia Longo, Carla Rodotà ecc. cfr. MAZZOCCHI, "Pool giudiziari al femminile", «la Repubblica», 9 marzo 1990.

²⁷ Ricordo almeno la Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, affiliata all'UDI (V. KASAM, *L'urlo di dolore delle donne maltrattate*, «Corriere della sera», 13 marzo 1992), la Casa delle donne di Bologna, legata all'associazione Orlando e l'associazione romana Familex, e i loro siti web.

ne, come spesso accadeva e accade –, per rivolgersi direttamente a un uomo²⁸.

Alla base di molte scelte professionali vi sono riflessioni di carattere culturale e politico, che si intersecano con quelle ruotanti intorno al concetto di *empowerment*²⁹. Occuparsi di diritto di famiglia è anche un modo per ribadire l'esistenza di quel «diritto sessuato», che si traduce in una «rete di sapere giuridico» al servizio delle donne: è questa la linea dell'Associazione Forum Donne Giuriste, che dal 1994 riunisce ex femministe (Nicoletta Birocci) e avvocate reduci dall'esperienza dei Centri giustizia dell'UDI³⁰. Riconoscendo nel femminismo un «costante fattore di critica e decostruzione degli assetti tradizionali della teoria giuridica», l'associazione GIUDIT-Giuriste d'Italia di Bologna sostiene l'opportunità di ripensare alla «distanza tra l'esperienza femminile e il diritto», misurandosi con le tematiche della «differenza sessuale» in relazione alle sfide lanciate dal multiculturalismo, che fanno emergere situazioni di violenza sulle donne – dalle mutilazioni genitali ai matrimoni forzati e alla tratta – o a quelle attinenti l'autodeterminazione femminile. Lo attesta il dibattito circa gli aspetti etici e giuridici delle tecnologie riproduttive, che se già negli anni Novanta era al centro dell'attenzione dell'AGI (congresso di Roma del 1996), in anni più recenti si è tradotto, ad esempio, nella presa di distanza dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita³¹.

Appartiene alla cronaca odierna la sentenza del 16 ottobre 2007 con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione, affermando il «diritto all'autodeterminazione terapeutica», ribal-

²⁸ C. DEL FRATE, *Varese, la rabbia delle donne avvocato. «Sbagliato accontentare quell'immigrato»*, «Corriere della sera», 13 ottobre 2006.

²⁹ Termine riconducibile agli esiti della IV Conferenza internazionale dell'ONU sulle donne di Pechino del 1995, a significare la partecipazione delle donne ai processi decisionali e il loro accesso alla gestione del potere, e che si ricollega al concetto di *mainstreaming*, ovvero all'assunzione, nelle politiche di sviluppo, della prospettiva di genere, che individua nella «differenza» un'occasione di crescita collettiva.

³⁰ Cfr. <http://www.forumdonnegiuriste.it/associazione.htm> (consultato nel 2007); ASSOCIAZIONE FORUM DONNE GIURISTE, *I processi di separazione e divorzio dopo la legge n. 353/90*, Atti del convegno (Modena, 21 febbraio 1998), Mucchi, Modena 1998.

³¹ Per una riflessione cfr. *La cittadinanza del feto*, a cura di G. FIUME, E. VEZZOSI, «Genesis», 2003, 1, e, sulle implicazioni etiche e giuridiche del dibattito, TACCHI, *Il corpo del reato. Riflessioni a partire dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita*, «Zapruder», 2004, 5, pp. 134-39. Per le posizioni allora espresse dal Collettivo Donne e diritto, cfr. L. CURCIO, N. GANDUS, L. HOESCH, M. MOTTALINI, A. PEROSINO, *La mistificazione penale e i «diritti del nemico»*, «democrazia e diritto», 1989, 3, n.s. su *I dilemmi della violenza*, pp. 271-77. Cfr. *Appunti per un programma*, www.giudit@giudit.it (consultato nel 2007).

tava le precedenti decisioni, rinviando alla Corte d'appello la decisione circa il "diritto di morire", come è stato definito il principio sotteso alla richiesta del padre di Eluana Englaro di interrompere la nutrizione alla figlia, in stato vegetativo dal 1992. La sentenza, scritta dalla Luccioli, svela un vuoto legislativo – l'assenza di una legge sul testamento biologico – che fa discutere e divide l'opinione pubblica, il mondo politico e giuridico. Senza entrare nel merito, è significativo che i media abbiano attribuito particolare valore al fatto che questa delicata decisione sia stata assunta da una donna che, sentendosi «come donna e come giudice» in pace con la coscienza, rivendicava la legittimità di una sentenza fondata sulle norme costituzionali e di diritto internazionale³².

Le giuriste non si sono mai occupate solo di famiglia, minori, tutela dei diritti dei più deboli. Lo attesta l'alta percentuale di donne iscritte ai master per avvocati d'affari (laureande, avvocate, imprenditrici), o al corso di laurea in Giurisprudenza alla Bocconi di Milano (quadriennale dieci anni fa, specialistica dopo la riforma universitaria): nel 1999 erano quasi il 50%, per conseguire un titolo di studio in cui si coniugano le classiche conoscenze giuridiche a quelle economico-manageriali, spendibili in particolare come legale d'azienda in imprese, banche, assicurazioni³³. Anche in questo campo non mancano, peraltro, esperienze deludenti. Impiegata alla fine degli anni Novanta come consulente legale in una grande azienda del Nord, la giovane Maria Antonietta Donatiello si rende ben presto conto che le aspettative di realizzazione personale, oltre che di guadagno, sono mal riposte:

Il mio lavoro, il più delle volte, si riduce ad un segretariato, con capi che ti dicono cosa fare o non fare, ti riprendono e non capiscono che tu hai una tua dignità professionale, che sta venendo calpestata! I loro ritmi di lavoro nulla hanno a che vedere con i miei ritmi e con il mio lavoro, che è quello di essere un avvocato con una impostazione, una competenza ed una professionalità che vengono sminuite da un ruolo

³² Intervista concessa a E. VINCI, *Io killer? Rifarei quella sentenza*, «la Repubblica», 11 febbraio 2009; cfr. anche P. LAMBRUSCHI, *Uno strano caso giudiziario*, «L'Avvenire», 9 febbraio 2009 e, per la prima sentenza, A. ARACHI, *Il giudice che cambia il diritto di famiglia: non potevamo fare altro*, «Corriere della sera», 11 luglio 2008 ed E. GITTO, S. FARAONI, *Giudice Maria Gabriella Luccioli, quando essere donna fa la "differenza"*, www.kataweb.it, 12 luglio 2008.

³³ Cfr. www.bocconi.it (novembre 2005 e gennaio 2009). Al Master organizzato a Roma nel 2005 dalla Midiform i docenti erano tutti uomini tranne l'avvocata Laura Marianello della Peroni: cfr. www.midiform.it.

che, il più delle volte... è segretariato [...]. Per farla breve, credo che una segretaria allo stato attuale goda di benefici ben più ampi rispetto ai miei: il lavoro che mi inducono a fare non solo non ha nulla dell'avvocato, ma non ha nulla della mia preparazione, della mia competenza, della mia intelligenza³⁴.

Il passo successivo – tornare alla libera professione, alle cause, alle udienze in tribunale, confidando solo «sulle mie capacità di donna e di avvocato» – mi pare significativo, al di là delle motivazioni personali, di quanto la moltiplicazione delle opportunità, oggi finalmente distribuite non (anche) in base al sesso, nasconda “occupazioni” così diverse da poter essere a fatica ricomprese nel termine “avvocato”. E se per molte avvocate, non solo delle generazioni più giovani, specializzarsi in diritto tributario e patrimoniale è un modo per «dimostrare che una donna può anche occuparsi di queste cose», resta il fatto che le grandi imprese continuano a scegliere l'avvocato uomo, «anche se poi il lavoro lo fa la donna»; ciononostante, l'incidenza femminile tra i giuristi d'impresa è significativa, e nel 2007 le donne sfioravano il 30% delle presenze nel consiglio generale dell'AIGI³⁵.

6.2 La femminilizzazione

Molte delle questioni ricordate sono in diretta relazione con la femminilizzazione del mondo del diritto. Nel 1983 le laureate in Giurisprudenza rappresentano già il 40%, che sale al 48,6% nel 1990 e al 59% nel 2000. Le donne avvocato e procuratore, in base ai dati censuari, erano 1386 nel 1971 e 3077 nel 1981, il 9,7% del totale, dato ridimensionato se guardiamo ai soli avvocati (3077 unità, il 6,6%). L'aumento da allora è stato vertiginoso. Se nel 1989 le avvocate erano il 10,5% del totale (5568), nel 1993 balzano al 22,1% degli iscritti agli albi (15.401), per raggiungere alla fine del secolo la percentuale del 31,4% (34.454 nel 1999) e, nel 2002, il 33,7% con 43.495 unità. La percentuale è superiore a quelle tedesca e statunitense – dove

³⁴ MAD [M.A. DONATIELLO], *All'improvviso*, 1999-2004, pp. 15, 42-43 e 222, in ADN. Ringrazio l'autrice per l'autorizzazione a citare questo brano.

³⁵ Testimonianza di Magnani Noya in *Donne e libere professioni*, cit., p. 337; per l'altra, di Lia Grignani, cfr. BOUNOUS, *La toga negata*, cit., p. 159. Sull'AIGI cfr. TACCHI, *Dalla laurea alla professione*, cit., p. 153.

le avvocate erano nel 2000, rispettivamente, il 24,6% e il 27% – ma lontana da quella francese: qui le donne avvocato erano nel 1999 già il 45%. La tendenza è evidente: mentre tra il 2001 e il 2005 il numero degli iscritti agli albi degli avvocati subisce in Italia una flessione del 10%, le avvocate – che in alcuni centri giudiziari erano già da qualche anno circa la metà dei praticanti – continuano ad aumentare. Erano il 40% degli iscritti nel 2005 e il 41% l'anno successivo (superando gli uomini nelle fasce d'età comprese tra i 24 e i 34 anni), per quanto alcune stime di quell'anno parlassero genericamente di un numero di donne «ormai prossimo al 50% nel mondo professionale forense»³⁶.

Di nuovo, la geografia della distribuzione delle avvocate rivela forti discrepanze. Le donne sono il 43% del totale a Firenze e il 48,3% a Milano (dati del settembre 2007; a marzo 2009 Firenze è salita al 44,3%), il 42% a Genova, il 47% a Torino e il 49,3% a Bologna (tutti dati del marzo 2009), ma il 37,8% a Messina e il 39,4% a Palermo (dati del 2007). Dati frammentari, che comunque confermano una situazione più favorevole al Centro-nord, e che attestano come la situazione sia in rapida evoluzione: a livello di praticanti le donne sono già in maggioranza e dopo il 2007 sono oltre il 55% a Firenze, Genova, Messina, oltre il 60% a Torino e ad Ancona, ma “solo” il 43% a Milano³⁷.

Sono aumentate anche le donne notaio, concentrandosi nelle fasce d'età più basse (313 sotto i 40 anni, di contro a 453 uomini) e non in quelle dei sessantenni (196 donne e 1267 uomini), il che fa rilevare a un'“anziana” professionista la caduta dello stereotipo legato all'acquisizione di uno status mediante matrimonio: «meglio essere la moglie di un notaio che il notaio» stesso³⁸. Se pensiamo che ormai i guadagni medi dei notai sono

³⁶ Oltre ai censimenti, per i dati su laureati e iscritti agli albi cfr. «Rassegna forense», 2004, 2, pp. 584; le relazioni di Sabina Giunta al convegno “Il diritto alle Pari opportunità fra attuazione e negazione”, cit., di A. VITALE, *Sensibilità di genere tra magistrati/e e avvocate/e*, in *Magistratura e differenza di genere*, cit. e di Aurelia Barna alla “Giornata europea delle donne avvocato”, cit. Per la ricerca del Censis sugli iscritti agli Ordini cfr. OUA, Rassegna stampa del 17-19 giugno 2006, in www.oua.it/rassegna. Sull'estero cfr. SCHULTZ, *Introduction*, in SCHULTZ-SHAW, *Women in the World legal professions*, cit., pp. XXXVI-XXXVII.

³⁷ I dati sono ricavati dalle statistiche pubblicate nei siti web degli Ordini, variamente aggiornate (nel 2007 erano in rete 130 Ordini su 165). Per i dati non disponibili on line, solo alcuni Ordini tra quelli interpellati hanno fornito le informazioni.

³⁸ ANDRINI, *La donna notaio*, cit., p. 1558.

quasi dieci volte superiori a quelli degli avvocati, una donna notaio può anche mantenere un marito casalingo... Le donne, 11% nel 1980, sono nel 2005 il 25%, e in lieve e costante aumento (1174 su 4693). Pur in assenza delle forti sperequazioni locali rilevate per gli avvocati, queste sono in termini relativi più al Sud che al Centro-nord. Forse anche perché «quella notarile è un'attività che lascia la massima libertà di scelta», sostiene Giulia Clarizio, membro del Consiglio nazionale del notariato. Se ai tempi del suo concorso, nel 1976, le donne erano appena 10, oggi «capita che in alcune sessioni delle prove orali dei concorsi non ci sia neanche un uomo». Ciò dipende dalla mancanza di vincoli di orario o di impegni, anche se il risvolto della medaglia è dato dalla scarsa presenza femminile negli organi di rappresentanza³⁹.

Vincoli di orario che sono invece propri della funzione giudiziaria e che hanno sempre condizionato le magistrature. In un organico di circa 6700 giudici nel 1975, le donne erano appena 189, di cui 43 uditrici giudiziarie, 55 pretori, 71 giudici, 6 nei tribunali dei minori, 9 sostituti e 5 fuori ruolo. Erano passate tra il 1971 e il 1988 dal 2,9% al 17,3% del totale (1264 unità), aumentando costantemente: anche in virtù del fatto che, nel 2000-2004, erano entrate in magistratura più donne che uomini (388 contro 291), nel 2000 la percentuale era del 34,3% (2986), nel 2003 del 38,9% (3472), mentre oggi sono il 42,5% (3791), di cui oltre il 73% in servizio negli uffici giudiziari giudicanti. Una «valanga rosa», dietro la quale si nasconde, come vedremo, il problema della «irrisoria presenza delle donne in posizioni decisionali» e «la sottorappresentanza negli organismi di autogoverno e nell'associazionismo»⁴⁰.

Quando le donne iniziano ad affermarsi nei concorsi – come in quello bandito nel 1987 per uditore giudiziario, dove per la prima volta le vincitrici superarono i vincitori (110 contro 98) – avviene non perché siano più brave degli uomini: «pur non eccellendo per brillantezza d'ingegno», le donne presentavano

³⁹ L'intervista alla Clarizio in M. APRILE, *Notaio in gonnella, ascolta e media*, «Professionisti», 3 gennaio 2006, p. 3; per i dati cfr. A. BELOTTI, *I notai: "Noi i più ricchi? Siamo solo i più onesti"*, «Il Giornale», 30 aprile 2007.

⁴⁰ Cfr. MGG, *Ruolo di anzianità della magistratura*, cit.; *Introduzione a L'altra metà della magistratura*, «md», cit., p. 3; ZAJKZYK, *Magistratura e differenza di genere*, cit., p. 9; FOCARDI, *Alla conquista della «giustizia»: le magistrature*, in *Donne e professioni nell'Italia del Novecento*, cit., p. 210; www.csm.it e, per «la valanga rosa», CIVININI-SANLORENZO, *L'altra metà della magistratura*, cit., p. 927.

«mediamente doti di intelligenza e tenacia applicativa», utili per imparare a memoria un esame nozionistico. Commentando queste parole del presidente della commissione esaminatrice, Nicola Lipari – che rinviavano direttamente alla questione di chi sovrintende all’accesso alle professioni, in cui permane il fenomeno dell’*old boys network* – Paciotti osservava ironicamente che era inutile, «a parità di condizioni», essere «più brave» degli uomini: «ciò non toglie la superiorità dell’ingegno maschile»⁴¹.

Pari condizioni o per meglio dire “pari opportunità”, al centro del dibattito politico e giuridico degli ultimi trent’anni. Le richieste dell’AGI di varare norme che promuovessero il lavoro femminile, «imbrigliato dalle discriminazioni esistenti al livello delle professioni e dei rami di attività», così come le sollecitazioni dell’ONU e della CEE ad applicare la parità salariale trovarono nel 1977 una prima risposta da parte del potere politico. La legge 903, che assorbiva varie proposte di legge, eliminò infatti le norme discriminatorie fondate sul sesso, in qualunque settore del lavoro e a tutti i livelli della gerarchia professionale, scontando però varie carenze applicative. Lo ricordavano le rappresentanti italiane al congresso della FIFCJ di Oxford (1982), incentrato sull’applicazione dell’art. 2 della Convenzione ONU del dicembre 1979 (entrata in vigore nel 1981, ma ratificata dall’Italia nel 1985), mirante a eliminare appunto queste discriminazioni. Per approdare realmente, come recitava il titolo del convegno nazionale dell’AGI di Palermo (1981), “Dalla tutela alla parità”, la legge avrebbe dovuto essere ben più incisiva nella parte riguardante l’apparato sanzionatorio. Al di là del «rigetto politico» della legge, le giuriste furono sollecitate a «usare come terreno di scontro anche quello istituzionale», appropriandosi dello «strumento giuridico per darne un’interpretazione al servizio del reale»⁴².

⁴¹ PACIOTTI, *La donna nelle istituzioni*, cit., pp. 245-46. Dal 1965 al 1986 la percentuale delle donne vincitrici ai concorsi per uditore giudiziario è balzato dal 4,3 al 52,9% (F.S. CAPPELLO, *Donne nelle professioni: colleghe ed uguali?*, «Polis», 1989, cit., p. 218). Nel 2001 è stata stabilita la presenza di almeno una donna tra i 3 commissari d’esame nei concorsi per la pubblica amministrazione.

⁴² Sulle proposte e sollecitazioni dell’UE e dell’ONU cfr. la relazione della XIII Commissione (rel. Maria Luigia Buro) della Camera sul disegno di legge Anselmi presentato il 21 gennaio 1977: AP, Legisl. VII, *Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 1051, pp. 1-43. La citazione nel testo proviene dalla proposta di legge n. 1154 presentata da vari deputati (relatrice Maria Magnani Noya) il 16 febbraio 1977 (*ibid.*, p. 2). Per le critiche dell’AGI alla legge cfr. M.C. CAPURSO, *Ancora sulla legge 903/77*, «Fascicolo aperto», 1982, 1, pp. 22-24.

Tutto ciò ha portato a individuare in alcune misure di tutela della differenza sessuale il salto qualitativo e normativo necessario a rovesciare la prospettiva a lungo dominante, per passare da una «differenza finalizzata alla discriminazione» a una «differenza finalizzata alla parità»⁴³. Un percorso che richiedeva, ribadiva vent'anni fa la Paciotti, una «rivoluzione culturale» all'interno del mondo politico e giuridico, per sostituire al «falso concetto di uguaglianza inteso come omologazione all'unico modello costruito dalla cultura maschile», quello della «differenza di sesso». I ritardi della normativa apparivano un riflesso della presenza, «spesso allo stato latente, nelle pieghe delle coscienze individuali, di dubbi, sospetti, diffidenze dell'uomo-magistrato (e dell'uomo-avvocato, dell'uomo-professore ecc.) nei riguardi della donna»: spettava soprattutto a lei esprimere pubblicamente la propria opinione sull'istituzione giudiziaria cui apparteneva⁴⁴.

La legge del 1991 sulle “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” ha introdotto queste misure, tendenti a rimuovere gli ostacoli che avevano impedito la realizzazione della «uguaglianza sostanziale fra uomini e donne». Mentre nel mondo del lavoro, della ricerca, della politica, nascono varie Commissioni per le Pari Opportunità (CPO), nel costituendo Comitato nazionale per le pari opportunità entra anche l'AGI, e la magistratura recepisce le prescrizioni con tempestività, insediando nel 1992 due CPO nel CSM e nell'ANM. Queste si concentrano in una prima fase su problemi contingenti, a partire dalla sostituzione delle donne che, usufruendo del congedo per maternità, creano indirettamente problemi agli uffici, privati delle loro competenze. Nel dibattito che si sviluppa in seno all'ANM, si prospettano soluzioni “tampone” per congelare il ruolo per il periodo di aspettativa, ma solo con l'entrata in servizio nel 2003 dei primi magistrati distrettuali può dirsi affrontato con organicità, anche se non risolto, il problema dei posti lasciati vacanti dai magistrati in congedo parentale, che sono in larga prevalenza donne⁴⁵.

La questione della “doppia presenza” – lavoro/famiglia – ha

⁴³ PALICI DI SUNI, *Tra parità e differenza*, cit., p. 137.

⁴⁴ PACIOTTI, *La donna nelle istituzioni*, cit., p. 247; cfr. anche M. NIRO, *Donne e magistratura: antichi pregiudizi e nuovi problemi*, «Questione giustizia», 1989, 4, pp. 1045-46.

⁴⁵ Cfr. DI FEDERICO, NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., p. 219. Per il dibattito promosso da «La magistratura» cfr. *Donne magistrato*, 1992, 4, pp. 2-9; 1993, 1, p. 36 e 2-3, pp. 27-29.

sempre assillato le avvocate, che solo nel 1990 hanno ottenuto, come le altre libere professioniste, l'indennità di maternità. Da allora è sembrato possibile invertire la tendenza che, ancora pochi anni prima, vedeva ben il 30% di avvocate nubili, di contro all'11% di celibi, e solo 1 donna su 3 avere due o più figli (gli uomini il 55%⁴⁶), o ritardare l'ingresso nella professione per poter pensare alla famiglia. Ritardi che nascondevano, e non solo in Italia, comportamenti discriminatori: la presidentessa della Bar Association Lorraine Power Tharp ha raccontato di essersi sentita chiedere dal titolare di uno studio legale presso cui aveva fatto domanda di lavoro, se usasse o meno la pillola anticoncezionale⁴⁷. Che il problema sia ancora attuale lo confermerebbe un questionario distribuito nel 2007 dal CNF, in base al quale il 70% delle penaliste si era vista "costretta" a chiedere la cancellazione dall'albo dopo solo 4 anni dal conseguimento del titolo. Che sia o meno un dato attendibile, ridimensiona le ottimistiche affermazioni delle intervistate dal «Corriere della sera», ed è in linea con quanto ha ricavato Bounous dalle interviste alle avvocate torinesi: sono le più giovani a indirizzarsi verso il ramo penale, mentre nelle fasce d'età superiori si predilige quello civile⁴⁸.

Tra i fattori che determinano la scelta di entrare in magistratura, le donne intervistate nel 1997 indicavano per il 65% la stabilità d'impiego e per il 48% le prospettive di carriera. Anche in questo caso la famiglia era motivo di rallentamento, se non di interruzione, del lavoro: un'indagine relativa al 2003 sulla distribuzione per fasce d'età ha rivelato che le magistrature erano presenti soprattutto in quella sotto i 30 anni (57,2%), erano il 53,2% in quella tra i 30 e i 35 anni, per poi calare al 49,6% nella fascia compresa tra i 35 e i 40 anni, precipitando al 20% tra le ultraquarantenni⁴⁹.

⁴⁶ Indagine condotta su un campione di 779 intervistati (112 donne) da C. PETRONE, G. PESSOLANO FILOS, *L'avvocato italiano. Mito, tradizione e nuove realtà. Indagine sociologica*, FrancoAngeli, Milano 1992, p. 448. Varie testimonianze in tal senso, compresa quella di Guidetti Serra, in BOUNOUS, *La toga negata*, cit., pp. 171-79.

⁴⁷ Cfr. «Corriere della sera-magazine», 5 aprile 2007, cit. e R. CHIONI, *Un sondaggio rivela le differenze tra avvocati uomini e donne a New York*, «America oggi», 10 agosto 2002 (on line).

⁴⁸ Cfr. LI VIGNI, *Donna avvocato*, cit., che cita «Polis», 2005, 120, intervista a due avvocate veneziane; BOUNOUS, *Essere donna avvocato a Torino*, cit., p. 105.

⁴⁹ Cfr. la relazione di GIUNTA, cit. e CIVININI, SANLORENZO, *L'altra metà della magistratura*, cit., p. 928.

6.3 *Soffitti di cristallo. Il “potere” delle giuriste nel terzo millennio*

Quantità non è sinonimo di qualità, come ben sanno le giuriste che da tempo invocano una loro presenza diretta nei luoghi di formazione delle scelte politiche dei corpi professionali, sbattendo la testa contro il “soffitto” di cristallo. Il fenomeno, difficilmente sottovalutabile, rinvia a un problema più generale che investe tutti i settori della società, del mondo del lavoro e della politica, ancora oggi povero di presenze femminili qualificate, e che negli anni Novanta si era dovuto confrontare con il più generale riflusso delle donne dalla politica, frutto senza dubbio di un deficit di cittadinanza ma anche di un deficit “interno”, di formazione civile e sociale.

Senza entrare nel merito, ricordo che il rimedio individuato a questa segregazione verticale – il principio delle “quote rosa” – è sempre stato controverso e non condiviso da tutte le addette ai lavori: se parte dell’ADMI era favorevole, altre magistrature dell’ANM si sono mostrate perplesse nei confronti di una politica mirante a salvaguardare, per le donne, una posizione «di privilegio e di protezione»⁵⁰. Con la costituzionalizzazione, con la legge del 30 maggio 2003, del principio delle pari opportunità, e la modifica dell’art. 51 della Costituzione sono state previste norme per «favorire e stimolare i processi culturali e politici in atto» e «correggere gli squilibri nella rappresentanza» nell’accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive. La legge ha volto in positivo una sentenza della Corte costituzionale che nel 1995 aveva dichiarato l’illegittimità di tutte quelle norme, introdotte nelle leggi elettorali del 1993, che avevano portato alle «discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate»: un principio applicato in politica, ma che aveva lasciato margini di manovra ai partiti e le associazioni, liberi di promuovere la presenza femminile nelle liste elettorali⁵¹.

Un’opportunità colta dalle magistrature per provare a invertire una situazione che aveva visto, nel 1981, una quota risibile di

⁵⁰ Cfr. A. CHIAVASSA, L. CURCIO, *Azioni positive in magistratura*, «La magistratura», 1992, 4, cit., pp. 6-7.

⁵¹ Cfr. SANLORENZO, *La presenza femminile nelle istanze rappresentative della magistratura: alcune possibili soluzioni per un problema non più rinviabile*, in *L'altra metà della magistratura*, cit., pp. 32-35. Sulle quote rosa cfr. B. BECCALLI (a cura di), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano 1999 e MANCINA, *Oltre il femminismo*, cit., pp. 170-72.

candidate per il rinnovo del comitato direttivo dell'ANM: solo 2 per la corrente di Magistratura indipendente, non elette. Neppure nel 1988, a fronte di un aumento delle candidate – dei 36 candidati per ciascun gruppo, 4 in Unità per la Costituzione e 9 in MD – vi era stata alcuna eletta, tranne una dell'ultima corrente, nel collegio dei revisori. Dopo l'insediamento della CPO, facendosi forte della possibilità lasciata dalla sentenza della Consulta, l'ADMI invitò le donne a sostenere le candidature femminili in vista delle elezioni del 1996. Queste furono in effetti significative: 10 in MD, 9 in Magistratura indipendente e 8 nel Movimento per la giustizia, distribuite tra 11 giudici di tribunale (più 1 donna al tribunale dei minori e 1 in quello di sorveglianza), 3 pretori, 2 consiglieri di Corte d'appello, 3 sostituti procuratori della Repubblica (più altre 5 sostituto procuratore presso preture o tribunali, anche dei minori) e 1 sostituto procuratore generale, la Paciotti⁵². Con gli anni Novanta dunque il quadro cambia. La Paciotti, già membro del CSM nel 1986, presiede addirittura l'ANM nei due bienni 1994-1995 e 1997-1998. Nel 1988 aveva sottolineato con orgoglio di essere entrata al CSM per consenso e non per diritto acquisito con l'anzianità: dall'anno precedente l'organo di autogoverno della magistratura aveva iniziato ad assegnare alle donne a incarichi negli uffici direttivi, cominciando da quello di procuratore della Repubblica nel tribunale dei minori⁵³.

Nel 2003, l'ANM invita esplicitamente le proprie correnti a candidare, in vista delle elezioni, almeno un terzo di donne, e due anni dopo modifica lo statuto per introdurre le quote "minime". Una misura necessaria, secondo la coordinatrice del CPO, poiché la presenza delle donne negli organi direttivi è «il primo passaggio obbligato per l'effettivo riconoscimento della specificità culturale delle donne come patrimonio comune della politica associativa». Solo garantendo una presenza femminile consistente nei luoghi decisionali sarebbe stato possibile individuare «tempi e luoghi compatibili con le esigenze familiari», fermo restando il rispetto, nelle scelte di opportunità di carriera, delle «singole tappe del ciclo della vita»⁵⁴.

L'appello dell'ANM è recepito da MD (dove una sola donna

⁵² «La magistratura», 1981, 1-2, pp. 12, 22, 35; 1988, suppl. 1, pp. 7, 13, 19 e 1, pp. 4-5; 1996, 4, p. 1 per la posizione dell'ADMI, *Per un riequilibrio della rappresentanza*.

⁵³ L'intervista era riportata da S. MAZZOCCHI, *Cade anche l'ultimo tabù*, cit.

⁵⁴ Resoconto di Vincenza Maccora del convegno organizzato dal CSM nel dicembre 2004, in http://www.associazionemagistrati.it/pubblicazioni/magistratura1_2_04/2/art.20.pdf (consultato nel 2007).

figurava, nel 2004, tra i 10 membri del comitato esecutivo), che dà un'esplicita indicazione di voto per le 3 candidate distribuite in tre diverse aree territoriali, poi elette nel Comitato esecutivo centrale (di 36 membri) insieme a una quarta donna. L'esito induce il CSM a promuovere un'indagine – nell'ambito del progetto europeo su “La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale” – per verificare il livello di “parità”. I risultati sono scontati: poche donne negli «incarichi di direzione ed organizzazione degli uffici giudiziari, nella magistratura di legittimità, nelle cariche istituzionali e funzionali al governo della magistratura, nonché nelle strutture deputate alla formazione dei magistrati»⁵⁵.

Qualche dato è a questo punto necessario. Nel 1988, su 1264 donne magistrato (17,4% del totale), solo 4 dirigevano uffici giudiziari, di cui 3 minorili e dieci anni dopo, a fronte del 30,4% di magistrato, la percentuale nei quadri direttivi era solo del 3%. Nel 2002, dei 57 presidenti o procuratori nei tribunali dei minori, le donne erano 15 (oltre il 25%), e altre 6 erano ai vertici dei tribunali (2 presidenti e 4 procuratori generali) su un totale di 313 (3 in Piemonte e 2 in Lombardia); nessuna tra i 50 presidenti di Corte d'appello e procuratori generali. Mentre alla fine del 2003 vi erano 51 donne titolari di uffici semidirettivi (di contro a 665 uomini) e 23 titolari di uffici direttivi (di contro a 421 uomini), la percentuale del 5,4% era in massima parte ascrivibile agli uffici minorili o ai tribunali di sorveglianza⁵⁶.

La situazione è rimasta quasi invariata fino a oggi, quando alcune magistrato hanno sfondato il soffitto di cristallo: a Milano è stata eletta per la prima volta, nel 2007, presidente del tribunale una donna, la Pomodoro, già consigliere di Corte d'appello dal 1980, membro del comitato direttivo dell'ANM, capogabinetto alla Giustizia nel 1991-1993 e poi presidente del tribunale dei minorenni e della Commissione per il nuovo codice di procedura penale per i minori, entrato in vigore nel 1988⁵⁷.

⁵⁵ Presentazione di Virginio Rognoni, vice-presidente del CSM, de *La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al progetto decisionale. Seminario finale Roma 13-15 dicembre 2004*, «Quaderni del Csm», 2005, 145, p. 5 (www.csm.it/quaderni/quad_145/145.pdf). L'art. II-83 della Costituzione europea (2004) ha auspicato l'adozione di misure legislative e amministrative per favorire la presenza delle donne negli organismi decisionali delle associazioni e dell'ordinamento giudiziario.

⁵⁶ *Introduzione a L'altra metà della magistratura*, «md», cit., p. 3; CIVININI, SANLORENZO, *L'altra metà della magistratura*, cit., p. 928.

⁵⁷ Cfr. G. GUASTELLA, *Tribunale di Milano: la prima donna presidente*, «Corriere della sera» e *Tribunale di Milano. Donna al vertice*, «la Repubblica», entrambi del 4 gennaio 2007.

Il dato non stupisce, se pensiamo che tra l'ingresso in magistratura e la nomina a magistrato di Cassazione passano almeno vent'anni (che diventano quasi trenta per le funzioni direttive). Se nel 1983 veniva nominata in Francia una donna primo presidente della Corte di Cassazione, nel 1988 24 magistrato italiane raggiunsero l'anzianità necessaria per diventare magistrato di Cassazione. La Luccioli indossò allora per prima la toga di ermellino: *Cade anche l'ultimo tabù*, titolava «la Repubblica», cui la magistrato confidava di non sentirsi certo una «debuttante»: sedere in Cassazione dopo 23 anni di magistratura era il normale sviluppo di una carriera. Vent'anni dopo, nel febbraio 2008, nello stesso giorno in cui il CSM affida a Manuela Romei Pasetti, in servizio dal 1969, la presidenza della Corte d'appello di Venezia, la Luccioli diventa presidente della prima sezione civile di Cassazione⁵⁸.

Le due donne entrate nella Corte costituzionale sono state nominate dalla Presidenza della Repubblica. La prima, Fernanda Contri, fu nominata nel 1996 da Scalfaro, e ha rivestito per un breve periodo la carica di vicepresidente, diventando membro nel 2005 del comitato dei «saggi» incaricato dal Comitato dei ministri dell'UE di garantire l'applicazione della Convenzione europea dei diritti umani. Nel dicembre 2004, per la malattia di un collega si trovò a presiedere, come giudice più anziano, un'udienza, e ne approfittò per sottolineare l'eccezionalità dell'evento: «non sfuggirà ai presenti che quest'onore spetta per la prima volta ad una donna dopo poco meno di cinquant'anni». Aggiungendo – citando le parole di due presidenti di Cassazione ed ex colleghi del CSM, Antonio Brancaccio e Vittorio Sgroi – che «le istituzioni prive di donne, o nelle quali la presenza femminile è assai scarsa, sono indice di una democrazia non perfettamente compiuta», ottenendo l'assenso di Guido Neppi Modona, nominato insieme a lei da Scalfaro. Nella lunga intervista concessa al «Corriere della sera», Contri ricordò il consiglio datole da una collega francese, femminista e socialista: «Ricordati che l'ascensore va sempre rimandato indietro», ovvero fai in modo che, al termine del tuo mandato, l'incarico vada a un'altra donna. Il Parlamento, chiamato a indicare due nuovi giudici costituzionali, ignorò l'invito del vicepresidente del CSM a desi-

⁵⁸ MAZZOCCHI, *Cade anche l'ultimo tabù*, cit.; *Toghe, prima volta due donne ai vertici*, «la Repubblica», 8 febbraio 2008. Sulle 24 magistrato di Cassazione e la Luccioli cfr. DI FEDERICO, NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., pp. 187-88 e 205-207. Sulla Francia cfr. FOCARDI, *Alla conquista della «giustizia»*, cit., p. 218.

gnare almeno una donna: l'ingresso nel novembre 2005 di Maria Rita Saulle è stato infatti di nuovo frutto di una nomina del presidente della Repubblica Ciampi⁵⁹.

Le donne continuano a essere sottorappresentate negli organi direttivi della magistratura: sono 2 (su 10, di cui 1 vicesegretario generale) nella Giunta esecutiva e 5 (su 30) nel Comitato direttivo centrale dell'ANM, mentre nel CSM le donne, pur presenti da tempo, sono pochissime. Dal 1959 al 2007, in 12 consiliature, assai di rado il Parlamento ha optato per candidature femminili nella nomina di membri non togati: in tutto 8, su un centinaio di nomine. Le prime due avvocate (Ombretta Fumagalli Carulli e Cecilia Assanti) furono elette nel 1981-1986, mentre la prima magistrata eletta dal corpo è stata appunto la Paciotti nel 1986, nel difficile periodo dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati affiliati alla P2. La sua presenza non fu silenziosa: già critica nei confronti dell'abuso di istituti come il segreto di stato e il segreto istruttorio, dopo aver sostenuto l'introduzione della pubblicità delle sedute plenarie del consesso e aver assistito al referendum che nel 1989 aveva introdotto la responsabilità civile dei giudici, si dimise nel 1990 in seguito alle polemiche con il presidente Cossiga⁶⁰. Vi erano 2 donne nella consiliaura del 1986-1990 (di cui una eletta dal Parlamento), ancora 1 non togata in quella del 1994-1998 e "ben" 4 nel 1998-2002 (di cui 1 laica), che calano a 2 nel 2002-2006 (di cui 1 non togata) per risalire, in quella attualmente in carica, al record di 6, di cui 2 nominate dal Parlamento e 4 magistrato. Sono dunque poche, e alle prese con una «cultura organizzativa» tipicamente maschile nelle relazioni e nelle modalità di lavoro del consesso, fondate «sulla presenza e sulla riunione continua e rituale»⁶¹.

Quanto è effettiva l'«ambiguità», rilevata anni fa da una ricer-

⁵⁹ Intervistata dal «Corriere della sera», Contri denunciò la scarsissima presenza delle donne ai vertici delle professioni giuridiche (M. LATELLA, *La Contri: diminuite le donne con ruoli di potere*, 15 dicembre 2004); per l'appello di Rognoni cfr. L. SALVIA, «Donne magistrato, solo il 5 per cento ha ruoli di potere», *ibid.*, 14 dicembre 2004. Per i dati cfr. www.cortecostituzionale.it.

⁶⁰ Sul CSM negli anni Ottanta e i conflitti con Cossiga in merito ai magistrati iscritti alla massoneria, cfr. BRUTI LIBERATI, *La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni novanta*, cit., pp. 212-26. Sull'abolizione del segreto istruttorio e la revisione dei reati d'opinione a tutela della libertà di stampa, richiesto dall'ANM fin dal 1973, cfr. PACIOTTI, *Giustizia e informazione*, «Fascicolo aperto», 1983, 2, pp. 5-16.

⁶¹ CIVININI, *L'uguaglianza di genere nell'amministrazione della giustizia*, in *L'altra metà della magistratura*, «md», cit., p. 25, giudice del lavoro e g.i.p., nella consiliaura del 2002-2006. Sull'esperienza della docente in diritto del lavoro Cecilia Assanti cfr. *Riflessioni da un'esperienza di membro laico del CSM*, «La magistratura», 1989, 4, pp. 8-10. Per notizie

ca pilota sulle magistrature milanesi, circa l'apparente disinteresse delle donne per gli uffici direttivi? Di certo, quel che fino all'altro ieri appariva un ostacolo insormontabile – la mancanza di un'adeguata anzianità di servizio – è sempre meno fattore di possibile discriminazione nei confronti delle donne⁶². Le quali hanno in proposito opinioni molto diverse, come è emerso al seminario organizzato a Milano da MD nell'aprile 2004. L'ADMI ha insistito sulla «tendenziale autoesclusione delle donne magistrato dalle aree di assunzione di responsabilità, secondo modelli e meccanismi che già operano nella società civile e che non si superano agevolmente neppure con indosso una toga», e che vanno a sommarsi alle «incrostazioni del nostro sistema giuridico ancora largamente declinato al maschile». Questa «afasia politica delle donne» sarebbe frutto della loro difficoltà a vedersi «proiettate nell'agorà, in un ambito che tradizionalmente appartiene agli uomini»⁶³.

Se questi sono gli effetti, le cause non rispondono con ogni probabilità solo a difficoltà «psicologiche». Da un sondaggio effettuato via internet nella primavera del 2004 a 850 magistrature dei distretti di Milano, Torino, Genova e Venezia – cui rispose però solo il 16% delle contattate, per lo più tra i 40 e 50 anni o più anziane (tra cui 41% giudici di tribunale, 32% d'appello e 26,3% di Cassazione) – è emerso che la scarsa disponibilità a ricoprire incarichi esterni all'attività giudiziale, e a svolgere attività formativa, era da ascrivere soprattutto a un carico di lavoro già pesante (50% delle motivazioni) o a quello familiare (21%). Erano soprattutto le più giovani ad avere scarsa autostima e a disinteressarsi della vita associativa (ben il 56,2%), circostanza che le più anziane attribuivano alla persistenza di alcuni «stereotipi mentali»: lo schema del «femminismo classico» – in base al quale «tutto è possibile, basta volerlo» – rischiava di mettere in secondo piano il fatto che «un conto è il saper agire» e «un altro conto ancora è il poter agire»⁶⁴. L'ascensore si può an-

sulle elette, oltre al sito del CSM, cfr. la relazione di Celestina Tinelli, membro laico del CSM, al convegno «Il diritto alle pari opportunità», cit.

⁶² «Solo il trascorrere del tempo consentirà di verificare quante donne ambiscono agli incarichi direttivi e quante liberamente non vi ambiscono e di conoscere quale sorte verrà riservata alle aspirazioni delle prime» (POCAR, *Le donne avvocate*, cit., p. 88).

⁶³ Cfr. E. CANALE, *Magistratura e differenza di genere, il punto di vista dell'Admi: Un invito al dialogo*, intervento al congresso di MD dell'11 giugno 2004, e L. CURCIO, *La rappresentanza "politica" nei contesti associativi ed istituzionali* (2 giugno 2004), in www.donemagistrato.it e in www.magistraturademocratica.it (consultato nel 2007).

⁶⁴ Cfr. ZAJKZYK, *Magistratura e differenza di genere*, cit., pp. 13-18 e, per un discorso

che rimandare indietro, ma deve esserci qualcuno pronto a riprenderlo per salire. La riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005 sembra peggiorare, da questo punto di vista, la situazione, legando il miglioramento del proprio livello a un concorso, che incoraggia fenomeni di "carrierismo" e penalizza chi deve pensare anche alla famiglia, ovvero le donne⁶⁵.

Tra le iniziative promosse nel 2007, proclamato "Anno europeo delle pari opportunità per tutti", il ricordato convegno organizzato dal CSM su "Il diritto alle pari opportunità fra attuazione e negazione"⁶⁶ ha visto il rilancio di una «attività interistituzionale» tesa a rimuovere gli ostacoli culturali e normativi che impediscono una piena realizzazione della donna «nella vita privata e pubblica». L'esperienza delle magistrature è emblematica del cammino fatto e da fare per passare «da un'uguaglianza affermata nei principi ad un'uguaglianza "sostanziale"», soprattutto per quanto riguarda la presenza paritaria delle donne in alcune associazioni: sono esattamente il 50% le donne presenti sia nel consiglio nazionale che nel comitato esecutivo centrale di MD eletto nel 2007, che vede segretario generale Rita Sanlorenzo, di recente riconfermata.

Gli avvocati si sono adeguati alle direttive europee e italiane con maggiore lentezza e reticenza: dobbiamo attendere la fine degli anni Novanta per veder nascere qualche CPO all'interno degli Ordini forensi (dopo il primo a Bari nel 1998, a metà 2006 se ne contavano 36), chiamati a rimuovere i «comportamenti discriminatori per sesso» e gli ostacoli all'uguaglianza. Il principio delle «riserve matematiche» non fa però breccia: ancora nel 2004 il presidente del CNF lo considerava «offensivo» per le stesse donne, che avrebbero dovuto imporsi solo grazie a «professionalità», «impegno», «volontà». Doti che evidentemente non avevano dimostrato di possedere, dal momento che la loro presenza nel CNF era, ed è, appena «simbolica» – una nel triennio 1984-1987 e una nel 1994-2001⁶⁷ – e testimoniata dal fatto

allargato al mondo del lavoro, *La resistibile ascesa*, cit., pp. 127-30; cfr. CIVININI, *L'uguaglianza di genere*, cit., pp. 25-26 e 31.

⁶⁵ Questa l'opinione dell'allora membro del CSM Luigi Berlinguer, riportata da SALVIA, *Donne magistrato*, cit.

⁶⁶ Al quale si aggiunge almeno la giornata di studio promossa nel marzo dall'Ordine forense di Torino su "La professione forense al femminile nell'anno europeo delle pari opportunità": www.ordineavvocatitorino.it.

⁶⁷ Carla Guidi dell'Ordine di Lucca (di cui è stata presidente nel 1987-1994), con tre mandati, nell'Ufficio di Presidenza del CNF, e Miranda Gentile nel 1994. Solo 10 le donne nelle varie Commissioni come membri esterni, e non tutte avvocate (come Maria Malatesta

che, quando finalmente anche gli avvocati istituiscono una CPO nel novembre 2004, questa è diretta da 4 uomini, mentre le 22 donne presenti sono membri “esterni”. Le donne non sono visibili: e così le uniche donne presenti nella rivista del CNF, «Rassegna forense», fanno parte della redazione ma non del comitato direttivo.

Alla ricordata “Giornata europea delle donne avvocato” il presidente del CNF ammetteva il grave ritardo con cui gli organi rappresentativi dell’avvocatura avevano preso coscienza del problema: «Un intero secolo non è bastato a raggiungere effettivamente la parità, e, se siamo ancora qui a discutere sulla promozione di azioni positive e sulla condizione deteriorata della donna nell’Avvocatura, significa che l’insegnamento della storia è stato raccolto con scarsa attenzione e con debole determinazione»⁶⁸.

Nel mondo dell’associazionismo il principio delle pari opportunità è penetrato con maggior incisività. Sulla base di dati risalenti, salvo diversa indicazione, al 2007, la presenza delle donne appare significativa nei settori ritenuti a loro congeniali: nell’Associazione italiana avvocati di famiglia (AIAF) e nell’AIMMF: nella prima, presieduta da una donna, 4 dei 6 membri della giunta esecutiva sono donne, e lo sono ben 13 su 15 presidenti del direttivo nazionale. Nella seconda, sempre presieduta da una donna, vi sono 8 donne su 18 membri del consiglio direttivo. Altrove il quadro è meno roseo. Se nell’Associazione nazionale forense (ANF) la situazione è abbastanza incoraggiante – le donne sono oggi il 50% dei membri del direttivo nazionale (una di queste, Michela Grillo, ne è stata segretario generale) – e ve ne sono 13 su 66 delegati nell’assemblea dell’OUA (di cui sempre Grillo è stata presidente nel 2003-2008), in altri settori le percentuali calano drasticamente. Vi erano infatti nel 2007 2 donne, senza ruoli direttivi, tra i 15 membri della Giunta nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati (AIGA), 7 donne tra i 32 membri del direttivo dell’Unione nazionale delle Camere Civili (di cui 5 consiglieri), e 2 nella Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, per quanto fosse stata proprio una donna a promuoverne la nascita nel 1982: l’ex presidente dell’UGI Gabriella

nella Commissione cultura): www.consiglionazionaleforense.it (ottobre 2008). Per le opinioni dell’allora presidente del CNF cfr. R. DANOVÌ, *Tra fantasia e diritto. List of novels*, Giuffrè, Milano 2004, p. 125.

⁶⁸ Per la relazione di Guido Alpa cfr. <http://csig.it> e OUA, Rassegna stampa del 17-19 giugno 2006, cit. in www.oua.it/rassegna.

Niccolai Manna. Solo 5 donne figuravano tra gli 80 delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mentre c'è una donna nell'ufficio di presidenza dell'Unione giovani avvocati italiani, che riunisce i praticanti legali italiani e gli avvocati fino a 8 anni di anzianità⁶⁹.

Non vi sono donne nel Comitato direttivo della Società italiana degli avvocati amministrativisti, dato in linea con la latitanza delle donne nelle magistrature amministrative. Le prime 2 donne erano entrate nell'Avvocatura dello Stato nel 1970, cui se ne aggiunsero altre 3 nel 1973. Oggigiorno, se sono tutti uomini gli 8 vice avvocati generali ai vertici delle sezioni, vi sono ben 40 donne su 107 avvocati dello Stato, e 7 procuratrici su 17⁷⁰. Al Consiglio di Stato, dopo la prima donna entrata nel 1982, restano in 3 fino al 1991; nel 2008 sono 10, su un totale di 101 membri, mentre ai Tribunali amministrativi regionali (TAR), istituiti nel 1971, sono attualmente 67 su 267: rispettivamente il 10% e il 25%. Nessuna donna ai vertici del consesso amministrativo, mentre nelle funzioni semidirettive dei secondi vi sono 3 donne e 44 uomini; nessuna donna, in entrambi i consessi, nell'importante posizione di "fuori ruolo", cui corrispondono incarichi extragiudiziari di responsabilità⁷¹. Se le donne sono di più nei TAR, è perché partecipano di più ai concorsi: a quello del novembre 2004 le candidate erano più degli uomini – 1197 contro 1172 –, anche se poi all'orale erano stati ammessi, rispettivamente, 11 e 27, invertendo dunque l'ordine di grandezza. Nei due concorsi indetti invece al Consiglio di Stato nel 2002-2003 per 4 posti, le candidate erano 23 su un totale di 148 domande, ma i vincitori tutti uomini.

Dopo la pioniera Bucci Ponzeveroni, "promossa" nell'aprile del 1963 da segretaria di udienza a magistrata, le donne sono rimaste a lungo poche alla Corte dei conti, pur ottenendo risultati lusinghieri ai concorsi: in quello per referendario del 1973 si presentarono 16 candidate (5% del totale), e le 2 vincitrici (su 19 complessivi) rappresentavano una percentuale quasi doppia.

⁶⁹ Dati ricavati dai siti delle varie associazioni, consultati nel 2009, se non diversamente indicato: www.aiaf-avvocati.it, www.minoriefamiglia.it, www.cassaforense.it, www.aiaf-avvocati.it, <http://members.tripod.com/~aenneeffe/>, www.oua.it, www.aiga.it, www.camerepenali.it, www.siaaitalia.it, www.cassaforense.it, www.ugai.it.

⁷⁰ Cfr. *Avvocatura dello Stato. Studio storico-giuridico per la celebrazione del centenario*, IPS, Roma, 1976, pp. 567-85 e www.avvocaturastato.it.

⁷¹ Cfr. C. RONCONI, *Rapporto sulla presenza delle donne nella magistratura amministrativa*, «Giucedonna», dicembre 2008 (www.donnemagistrato.it, aprile 2009).

Per quanto i vertici siano ancora oggi tutti maschili – nessuna donna tra presidenti, presidenti aggiunti e di sezione – vi sono 28 donne su 107 consiglieri, il 26%, mentre nell'organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza, le donne sono sempre state poche⁷². Col concorso del 1990 sono entrate nella magistratura militare le prime 2 donne: nell'organico del 2007 su 96 magistrati, le donne sono 13, il 13,5%. Dunque, mediamente, se nel 2000 la presenza delle donne in tutte queste magistrature era del 15%, oggi la percentuale si aggira sul 20%⁷³.

Il tetto di cristallo è particolarmente resistente nel caso dell'avvocatura, come confermano le indagini condotte nel 2007 e nel marzo 2009 nei siti web degli Ordini forensi. Sono pochissime le donne presidenti del Consiglio dell'Ordine: erano 4 nel 2005, 3 nel 2007 e in centri giudiziari di secondo piano (Lecco, Tortona, Voghera), 6 oggi (oltre a Voghera, Bolzano, Udine, Busto Arsizio, Pisa e Rieti). La presenza media delle donne nei Consigli è leggermente aumentata, passando dal 20% al 22,9%, ma le differenze locali sono enormi. Solo al Centro-nord raggiungono percentuali considerevoli, e in 15 Consigli sono il 40% e oltre dei consiglieri: tra questi, vi sono centri di una certa rilevanza – Pavia (dove sono in maggioranza) e Brescia, Reggio Emilia e Venezia, Trento e Bolzano, Arezzo e Lucca –, che nel 2007 raggiungevano quasi tutti percentuali inferiori, oscillanti tra il 30 e il 40%: oggi raggiunte da 33 Ordini, tra cui Torino, Padova, Vicenza, Lodi, Trieste, Savona, Pisa e Pistoia, Rieti, ma anche Enna, Caltanissetta e Siracusa, Nuoro e Oristano. In alcuni centri giudiziari importanti – Roma e Milano, Bologna e Firenze –, le donne sono comprese tra il 20 e il 30% dei consiglieri, stessa percentuale riscontrata in alcuni centri del Sud e delle isole (Salerno e Benevento, Brindisi, Lecce e Foggia, Matera, Catanzaro, Cagliari e Sassari). Appartengono a una forbice più bassa, compresa tra il 10 e il 15%, vari centri medi e medio-piccoli (da Rovigo a Verbania e a Verona, da Novara ad Asti, da Ancona a Terni, da Ragusa ad Agrigento), cui si aggiunge Palermo. Sono

⁷² Con un andamento altalenante: 1 su 16 al momento della sua istituzione nel 1988, erano 3 su 17 nel 1991, 2 su 20 nel 1994, solo 1 su 23 nel 1998, 2 su 18 nel 2001 e 2 su 17 nel 2005 (FOCARDI, *Alla conquista della «Giustizia»*, cit., pp. 210-11 e www.corteconti.it, marzo 2008).

⁷³ Cfr. l'intervento del magistrato militare Maria Teresa Poli al convegno "Il diritto alle pari opportunità", cit.; S. COGLIANI, *Pari opportunità nei Tar e al Cds*, «Italia Oggi», 7 giugno 2007, pp. 55-56 e Id., *Pari opportunità in magistratura amministrativa*, «Giudicedonna», giugno 2007 (www.donnemagistrato.it).

quasi tutti al Sud i centri in cui le donne consigliere sono il 6,6% (cioè 1 su 15), a partire da Napoli per proseguire con Avellino, Messina e Catania, Taranto e Palmi, Cosenza e Lamezia Terme. Solo 4 i Consigli dell'Ordine in cui non c'è nemmeno una donna – Civitavecchia, Potenza, S. Angelo dei Lombardi, Torre Annunziata –, dimezzati rispetto al 2007, quando rientravano in questo non lusinghiero club anche Bergamo e L'Aquila.

A seconda della geografia, dunque, il potere professionale è anche femminile, ammesso che questo sia dato dall'assunzione di posti di responsabilità all'interno della categoria. Un conto è infatti essere tesoriere, un altro segretario (la maggioranza dei casi). Se andiamo a vedere i vertici della carriera, cui si accede per anzianità di servizio, le note ottimistiche provengono dal trend generale, più che dalla statistica. Dei 1032 avvocati iscritti all'albo speciale di Cassazione nel 1996, il 13,2% (137) erano donne, mentre 7 anni dopo, nel 2003, la percentuale sfiorava il 20% (387 su 1939 neo-cassazionisti). Sempre più avvocate sono in possesso dei requisiti necessari per accedervi, per quanto alcune delle nuove iscritte appartengano agli elenchi speciali degli avvocati abilitati a patrocinare solo in cause e affari inerenti l'ufficio di appartenenza⁷⁴. In termini relativi, le avvocate ammesse al patrocinio in Cassazione restano poche: a Firenze sono passate, tra il 2005 e il marzo 2009, dal 13% al 18,3%, a Palermo, tra il 2003 e il 2005, dal 9% al 12,2%. Percentuali analoghe a Genova (17%) e migliori a Torino (23%) e a Bologna, 27,4%, ma anche in questo caso si riscontra la mancata completezza dei dati per poter andare al di là della constatazione che le donne patrocinanti in Cassazione sono circa ¼ del totale degli avvocati italiani.

Hanno raggiunto la parità, hanno in qualche caso sfondato il tetto di cristallo, ma le avvocate continuano a guadagnare meno degli uomini. Dalla ricordata indagine del CENSIS, emergeva che nel 1987 le donne iscritte alla Cassa forense appartenevano in larga maggioranza alle classi di reddito inferiore: erano l'85,4% (di contro al 68,5% degli uomini) in quella compresa fino a 35 milioni, mentre calavano bruscamente in quelle superiori. La forbice si dilata o si riduce notevolmente a seconda delle specializzazioni. Intervistata dal «Corriere della sera» circa i dati forniti dal ministero delle Finanze sui redditi dichiarati ai fini IRPEF per il 1990, l'avvocata Luisa Zambon, specializzata a Milano in

⁷⁴ Cfr. «Rassegna forense», 1997, 2, pp. 634-65 e 2004, 2, pp. 1-41.

diritto del lavoro, ammetteva di guadagnare assai più di alcuni suoi coetanei: il dato complessivo andava scomposto, dal momento che molte avvocate guadagnavano poco perché lavoravano part-time o erano procuratore legale. Era soprattutto nella fascia di età compresa tra i 30 e i 40 anni che a suo parere andavano ricercati i redditi più elevati, percepiti da quelle avvocate che avevano risolto il problema della “doppia” presenza, rinunciando spesso alla famiglia. Un dato indirettamente confermato nel 1996 dalla presidentessa dell’AGI: nel campo del pur redditizio settore civile, le avvocate preferivano diritto del lavoro piuttosto che societario e amministrativo, e spesso optavano per fare il giudice di pace, ruolo che garantiva maggiori possibilità di conciliare lavoro e famiglia pure a fronte di una sensibile riduzione dei margini di guadagno e di affermazione personale⁷⁵.

Ancora nel 1999, nella fascia d’età superiore ai 74 anni, i 240 uomini iscritti alla Cassa forense dichiaravano un reddito medio ai fini IRPEF di oltre dieci volte superiore a quello delle 7 donne, che a 5 anni dalla laurea – a parità di investimenti, impegno, lavoro e capacità – guadagnavano la metà degli uomini. Pur trattandosi di un fenomeno non circoscrivibile solo all’Italia – da un questionario distribuito tra le avvocate newyorkesi nel 2002 emergeva la profonda differenza di reddito tra i due sessi –, preoccupava il fatto che la forbice si fosse addirittura allargata: tra il 1993 e il 2001, in media, il reddito delle donne aveva registrato una crescita del 22%, di contro al 43% di quello degli uomini. I redditi dichiarati nel 2004 dimostravano inoltre che le disparità erano più marcate in Lombardia, Liguria e Lazio, regioni ad alto tasso produttivo: a conferma del fatto che le avvocate «sono largamente escluse dalla partecipazione alle attività legali legate non solo al patrocinio in giudizio, ma anche alla assistenza e alla consulenza legale»⁷⁶.

Le donne non sembrano dunque protagoniste della rivoluzione culturale che ha portato, negli ultimi quindici anni circa, all’affermazione dei grandi studi legali, specializzati in diritto societario, acquisizioni e fusioni, privatizzazioni: si iscrivono ai master per avvocati d’affari, ma in questi settori la prevalenza

⁷⁵ Cfr. A. BACCARO, *Donne in carriera? Per il fisco meno ricche degli uomini* e EAD., *Toghe, codici e affari. E l’avvocato cambia pelle*, «Corriere della sera», 24 novembre 1992 e 26 gennaio 1996 (suppl. “Lavoro”). Per i dati CENSIS cfr. IPSOA, *Professione avvocato*, cit., p. 42.

⁷⁶ Intervento di GIUNTA, cit. Per i dati precedenti cfr. «Il Sole-24 ore», aprile 2002; «Rassegna forense», 2004, 2, cit., p. 583; CHIONI, *Un sondaggio*, cit.

maschile è schiacciante, anche perché legata a una formazione “continua”, condotta pure all'estero, cui le donne possono spesso accedere in misura ridotta, condizionate dalla famosa “doppia presenza”. La possibilità, riconosciuta dal 1993, di formare società di professionisti ha trovato le donne abbastanza impreparate: se fino a una quindicina d'anni fa il 29% delle donne – di contro al 71% degli uomini – rimaneva nello studio legale dove aveva svolto la pratica, ancora pochissimi anni fa solo una donna su due era titolare di uno studio legale monopersonale (gli uomini il 72%). A Torino nel 1994 esistevano 110 studi associati per un totale di 321 avvocati, di cui le donne erano il 17,4%. In un centro giudiziario per molti aspetti “pilota” come Milano, solo il 46% delle donne – di contro all'86% degli uomini – è socia o titolare di uno studio legale⁷⁷. Non a caso, una delle “azioni positive” predisposte dal CPO prevede il sostegno per accedere ai finanziamenti UE in favore dell'imprenditoria femminile e per aprire studi legali associati: un aiuto necessario, se ancora nel 2006 appena il 35% delle avvocate riusciva a mettere in piedi uno studio legale e, più in generale, solo il 60% delle iscritte agli albi era titolare di uno studio o partecipava in associazione con colleghi e/o colleghe, mentre il restante 40% svolgeva la propria attività in forma collaborativa presso studi di cui altri colleghe e/o colleghi erano i titolari⁷⁸.

La ridotta presenza delle donne ai vertici della magistratura e dell'avvocatura è dunque ancora oggi alla base di una «sfaldatura» tra la loro presenza massiccia negli organici e una rappresentanza in larga prevalenza maschile e perciò «non rappresentativa». Per quanto ridotto, non mi pare superato quel «deficit di democrazia» denunciato nel 2003 dal giudice Pina Casella, che continua a investire tutti i settori della vita sociale e politica italiana, segnata dalla «frattura tra la partecipazione femminile alla vita professionale, sociale e culturale in genere e la partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale»⁷⁹. Il “lungo cammino” delle laureate in Giurisprudenza verso l'inclusione

⁷⁷ Cfr. BOUNOUS, *Essere avvocato donna a Torino*, cit., p. 100; LI VIGNI, *Donna avvocato*, cit.

⁷⁸ Cfr. BARNA, cit. Nel 2002 a New York solo il 6% delle donne, di contro al 14% degli uomini, era partner di studi legali (CHIONI, *Un sondaggio*, cit.).

⁷⁹ G. CASELLA, *Magistratura e società civile* (30 ottobre 2003), in Osservatorio su Giustizia e Costituzione, *Verso quale giustizia: il confronto possibile*, a cura di M. SCIACCA (www.diritto.it/osservatori/giustizia_costituzione/ver_giustizia/mag_soc18.html). Cfr. anche *Introduzione a L'altra metà della magistratura*, «md», cit., p. 7.

può dirsi concluso, ma richiede un ulteriore passaggio materiale e mentale, per far sì che la raggiunta normalità nell'esercizio professionale sia davvero un dato acquisito. E per porre definitivamente nel cassetto dei ricordi i tempi in cui Nicoletta Gandus, quando entravano gli avvocati nella sua stanza, si sentiva chiedere: «Scusi signorina, quando posso trovare il giudice?»⁸⁰.

⁸⁰ GANDUS, *Organizzazione degli uffici ed esercizio delle funzioni giurisdizionali*, cit.



Indice dei nomi

- Abel, Richard L., XXIII
Acerbo, Giacomo, 105
Addeo, Piero, XVII, 11, 20, 38-39, 56, 68, 72
Adeline de Boisbrunet, Ludovic, 86, 144
Aguzzoli Sargenti, Olga, 111, 115, 184
Ajello, Nello, 122
Albisetti, James C., XXVI, 36
Aleramo, Sibilla, 113
Alessandri, Giovanni A., 66
Algardi, Zara Olivia, XVII, XXI, 37, 39, 64, 68-69, 86, 104-105, 108-109, 122, 130, 159, 164
Allegretti, Umberto, 90
Alpa, Guido, X, 209
Alunni, Paola, 189
Ambrosini, Gaspare, 90, 92
Amor Fini, Jole, 109
Amoretti, Maria Pellegrina, XVIII, 9
Andreotti, Giulio, 110, 124
Andrini, Maria Claudia, 65, 70, 189, 197
Anfuso, Filippo, 104
Anselmi, Tina, 199
Aprile, Marianna, 198
Arachi, Alessandra, 195
Arcangeli, Anna Maria, 108
Arcari, Paola Maria, 64
Arfé, Caterina, XXX
Aristotele, 11
Ascoli, Mario, 56
Assanti, Cecilia, 206
Assensio Brugiattelli, Teresa, 76, 112, 143-44, 159-60, 176, 184-87
Astuto, Mercedes, 80
Astuto Cerretti, Maria Adelaide, 184
Audenino, Patrizia, XXIX, 69
Auriemma-Granese, Iside, 153
Azzariti, Gaetano, 104, 131, 142

Baccaro, Antonella, 213
Baccelli, Alfredo, 52
Baccelli, Guido, 9

Baeri, Emma, 186
Balachowsky-Petit, Sophie, 43
Balbi, Rosellina, 157
Balbo, Cesare, 25
Ballestrero, Maria Vittoria, 53, 61
Ballini, Pier Luigi, 94, 131
Banfi, Silvia, 174
Bard, Christine, 86
Barile, Paolo, 118-19
Barna, Aurelia, XXVIII, 197, 214
Baronchelli Grosson, Paola, 22
Barone, Domenico, 53
Barra Caracciolo, Alfonso, 120
Baslini, Antonio, 164
Barzilai Liuzzi, Laura, 111, 134, 155, 157, 160
Bassino, Maria, 69, 104-105, 113, 122, 139, 150-51
Basso, Lelio, 95, 98, 170-71
Battaglini, Ernesto, 96, 126, 130
Bauer, Riccardo, 162
Bebawi, Gabrielle, 115
Bebawi, Youssef, 115
Bebb, Gwyneth, 36
Beccalli, Bianca, 202
Beccari, Gualberta Alaide, 3
Bellassai, Sandro, 102
Bellavista, Girolamo, 117
Bellocchi, Antonio, 132
Belotti, Antonio, 198
Bemporad, Silvia, 51
Benedettini Alferazzi, Paola, 51, 54
Beneduce, Pasquale, XIX
Benetti Brunelli, Valeria, 23, 51, 78
Beniamino, Carlo, 55
Bensa, Paolo Emilio, 48-49
Berendt, Margarethe, 73
Berenini, Agostino, 29
Berio, Giuseppe, 9
Berlan, Francesco, 5
Berlinguer, Luigi, 208
Berlinguer, Mario, 123

- Berry, Mario, 136
 Bertani, Agostino, 13
 Bertea, Ernesto, 6
 Berti, Giovanna, 129
 Berti Arnoaldi Veli, Francesco, 169
 Berti Arnoaldi Veli, Giuliano, 63, 168-69, 181
 Bertilotti, Teresa, XXX, 173
 Berutti, Mario, 126, 130-32
 Beth, Marianne, 73
 Betta, Linda, 151
 Bettiol, Giuseppe, 97
 Bianchi, Antonio, 14
 Bifani, Alessandro, 134
 Biffignardi, Maria, 18
 Bigliuzzi Geri, Lina, 109
 Bilcescu, Sarmiza, 36
 Billi, Edda, XVI
 Bimbi, Franca, 175
 Birocci, Nicoletta, 73, 173, 194
 Bissolati, Leonida, 24
 Bizzarri, Dina, 46, 64
 Boccia, Maria Luisa, 177
 Bodrero, Emilio, 67, 75
 Boigeol, Anne, 86, 128
 Bonasi, Adeodato, 25
 Bonghi, famiglia, 19
 Bonghi, Ruggero, 8
 Bonifacio, Francesco Paolo, 125
 Bonomi, Ivanoe, 98
 Boothe Luce, Clare, 105
 Borciani, Alberto, 29
 Borghese, Junio Valerio, 104
 Borgna, Paolo, XI, 142, 146, 153
 Boschetti, Elisa, 28-29
 Bottai, Giuseppe, 70
 Bottari, Angela Maria, 179
 Bounous, Clara, XVIII, XXIX, 69, 77, 87, 115, 172-73, 183, 196, 201, 214
 Bourdieu, Pierre, XV
 Bourgeois, Léon, 41
 Bovio, Giovanni, 153
 Bowermann, Elsie, 73
 Bozza, Francesca, 64
 Bozzi, Aldo, 90, 123, 130, 164
 Bradwell, Myra, 36
 Brancaccio, Antonio, 205
 Brandi, Vittorio, 14
 Bresci, Annalisa, 83
 Breznev, Leonid, 185
 Bronzini Majno, Ersilia, 21
 Bruno, Maria Caterina, 18
 Bruno, Tommaso, 4, 29
 Brunschvig, Suzanne, 65
 Bruti Liberati, Edmondo, XV, 146, 167, 206
 Bucci Ponzeveroni, Emilia, 144, 210
 Buongiorno, Giulia, 191
 Buoninconti, Flora, 61
 Buonocore, Caterina, 150
 Buro, Maria Luigia, 199
 Buttafuoco, Annarita, XXI, 9, 23, 78
 Cafiero Castellano, Rosa, 73, 112
 Cagnetta, Luigi, 54
 Calabrò, Anna Rita, 173, 175
 Calamandrei, Piero, 89-90, 92, 96, 105, 113, 118, 126
 Calamandrei, Rodolfo, 17
 Caldara, Emilio, 16, 79, 117
 Caldara, Maria, 117
 Caldini, Paola, 63
 Calenda di Tavani, Vincenzo, 6-8, 11-12
 Calmieri, Carolina, 22
 Camastri, Luciana, 129
 Cambria, Adele, 173, 177
 Cameroni, Agostino, 48
 Cammeo, Ada, 163
 Cammeo, Federico, 53
 Campari, Maria Grazia, 174
 Campoamor, Clara, 72
 Campuccio, Nuccia, 174
 Canale, Evelina, 207
 Candian, Aurelio, 119
 Canepa, Giuseppe, 45-46
 Canosa, Romano, 12, 19, 30, 88, 97, 168, 171, 180-81
 Cansacchi, Giorgio, 61
 Cantarella, Eva, 174
 Capelli, Emilia Ida, 145
 Cappelli, S., 67
 Cappello, Fanny S., 199
 Capi, Giuseppe, 91, 93
 Cappiello, Agata Alma, XIV-XV, 4, 180, 184, 188
 Capurso, Maria Cristina, 199
 Caracci Mantelli, Clelia, 166
 Caradonna, Giuseppe, 105
 Carboni, Angelo, 97
 Carettoni Romagnoli, Tullia, 164, 176
 Carmelutti, Francesco, 119, 150
 Carreri, Cecilia, XIX, 191-92
 Caruso, Pietro, 104
 Casalegno, Carlo, 140
 Casalini, Maria, 102-103
 Casartelli Cabrini, Laura, 21, 51, 79
 Casavola, Francesco Paolo, XVIII
 Casella, Giuseppina, 214
 Casini, Carlo, 179
 Cassandro, Giovanni, 131
 Cassano, Margherita, 146, 153
 Castellani, Maria, 60, 65-67, 78, 81
 Castellani, Umberto, 82
 Castelli, Roberto, 189
 Castrilli, Vincenzo, 71
 Castronovo, Valerio, 122
 Catapano, Carmen, 186
 Catasta, F., 62

- Catinat, Anne-Laure, 43
 Cavagnari, Camillo, 16
 Cave, Bertha, 36
 Ceccarelli, Elisa, 174
 Cecchi, Orfeo, 85
 Ceccon Compagnoni, Graziella, 75
 Ceccon Marx, Frida, 67, 75, 114
 Cefalo, Errigo, 32, 34
 Celli, Andrea, 24
 Ceratto, Marina, 105, 177
 Cervone Bicci, Maria, 51-52
 Charcot, Jean-Martin, 93
 Chauvaud, Frédéric, 86
 Chauvin, Jeanne, 39-43
 Checchia, Giuseppe, 68
 Chiarloni, Sergio, 171
 Chiavassa, Alba, 192, 202
 Chiaves, Desiderato, 3, 101
 Chieruzzi Jannace, Anna, 184
 Chinnici, Rocco, 184
 Chioni, Riccardo, 201, 213-14
 Chiovenda, Giuseppe, 35
 Chiurco, Giorgio Alberto, 105
 Ciampi, Carlo Azeglio, 206
 Ciancaglini, Michele, 33
 Cicognetti, Luisa, 122
 Cigarini, Lia, 173-75
 Cigolini, Francesco, 134
 Cimini, Natalia, 22
 Cinciari Rodano, Maria Lisa, 130, 141
 Ciolfi Cimato, Ida, 58
 Cipolla, Serena, XV
 Cirillo, Pia, 180, 184-85
 Ciuffelli, Augusto, 53
 Civinini, Maria Giuliana, XXIII, 198, 201, 204, 206
 Clarizio, Giulia, 198
 Cocco, Maria, 133, 136
 Cocco-Ortu, Francesco, 26, 29
 Codacci Pisanelli, Giuseppe, 93
 Codrignani, Giancarla, 93
 Coen, Alberto, 35
 Cogliani, Solveig, 211
 Cogliolo, Pietro, XVII, 32, 35, 75
 Coglitore, Mario, 20
 Colitto, Francesco, 89
 Colombo, Cesare, 24
 Colombo, Daniela, 177
 Comandini, Federico, 130
 Comandini, Ubaldo, 45
 Comani, Elisa, 47, 54-57, 71, 108-109
 Conci, Elisabetta, 92
 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Ca-
 ritat, marchese di, 37
 Confucio, 14
 Conti, Giuseppe, 91, 98-99
 Conti Odorisio, Ginevra, XVIII, 4, 32
 Contri, Fernanda, 167, 205-206
 Convento, Sabrina, 191
 Corradi, Egisto, 72, 143, 146, 150-52
 Corradini, Camillo, 52-53
 Corti, Paola, XXIX, 69
 Cossiga, Francesco, 125, 136, 206
 Costa, Andrea, 24
 Cotto Serapia, Cristina, 18-19
 Cotto Serapia, Teresita, 18
 Cotugno, Raffaele, 47-48
 Crainz, Guido, 116, 124-25, 137, 150, 165, 167, 171, 177
 Creazzo, Anna, 139
 Crisafulli, Vezio, 113, 131
 Criscuoli, Federico, 145
 Crispi, Francesco, 19
 Croce, Benedetto, 29, 31
 Croce, Fulvio, 181
 Curcio, Laura, 192, 194, 202, 207
 Curli, Barbara, 20
 Dalla Chiesa, Carlo Alberto, 184
 Dallari, Aldo, 4
 Dalmazzo, Fanny, 23-24, 30, 66, 71, 81-82
 Dal Pozzo, Giuliana, 178
 D'Amelio, Mariano, XVII, 72
 Daneo, Bice, 58
 Daneo, Edoardo, 26-27, 58
 Danovi, Remo, XVIII, 209
 D'Antonio, Raffaella, 145
 Dau Novelli, Cecilia, 89
 D'Auria, Renato, 142
 Davico, Laura, 64
 David, Patrizia, XIII, XVII
 De Céspedes, Alba, 139
 De Francisci, Pietro, 75
 De Giorgio, Michela, XXIV, 20, 43, 76
 Degli Occhi, Cesare, 125
 De Grazia, Victoria, 59-60, 66, 78
 De Lauro Matera, Anna, 130
 Del Balzo, Eugenia, 179-180
 Del Buttero, Maria Grazia, 174
 De Lehaie, Houzeau, 39
 Del Frate, Claudio, 194
 Delli Castelli, Filomena, 95, 120
 Dello Sbarba, Arnaldo, 45
 De Luca, Maria Novella, 189
 De Martino, Letizia, 145
 De Nicolò, Vito Nicola, 25
 Denti, Vittorio, 171
 De Rosa, Gabriele, 167
 De Rosa, Giuseppe, 127
 Deschanel, Paul, 41
 De Stefani, Alberto, 105
 De Stefano, Lumena, 75-76
 De Unterrichter Jervolino, Maria, 133
 De Vito, Christian G., 180
 Devos, Carl, 38
 Diaz, Laura, 123, 132
 Di Cagno, Pierina, 180

- Diez Gasca, Maria, 78
 Di Federico, Giuseppe, XVII, 88, 144-45, 153, 190, 200, 205
 Di Florio, Antonella, 165
 Di Giacomo, Giacomo, 69
 Di Giovanni, Eduardo, 91
 Dilhan, 43
 Di Robilant, Daisy, 109
 Di Stefano Napolitani, Giuseppe, 46-48
 Dittrich Johansen, Helga, 46, 59, 80
 Dogliotti, Fausta, 19-20
 Dolfin, Piera, 60
 Domeneghetti, Enrica, 174
 Donati, Marco, 15
 Donatiello, Maria Antonietta, 195
 Dordi, Loredana, 178
 Dore, Gianni, 22
 Dossetti, Giuseppe, 92, 95
 Dreyfus, Alfred, 41
 du Perier De Larsan, Henri, 41
 Durando, Giovanni, 127
 Duranti, Simone, 67
 Dyvrande-Thévenin, Agathe, 73
- Elisi Capace, Elvira, 143-44, 155
 Ellero, Giovan Battista, 77
 Engels, Friedrich, 31
 Englaro, Eluana, 195
 Escobedo, Gennaro, 68
 Esy Pollio, Lucrezia, 67, 80, 104-105
 Esposito, Carlo, 104
 Eula, Lorenzo, 10, 118
- Facta, Luigi, 47-48, 52
 Falcucci, Franca, 166
 Fanfani, Amintore, 92, 132, 135
 Faraoni, Stefano, 195
 Farini, Carlo, 91
 Fasano, Giusi, 191
 Federici, Maria, 88-89, 92-93, 95, 97-98, 100-103, 119-20, 158
 Federici, Nora, 159
 Felici, Francesco, 125
 Fenoaltea, Giorgio, 176
 Ferrajoli, Luigi, 125, 181
 Ferrando, Nelio, 65, 108, 152-53
 Ferrante, Lucia, 76
 Ferrara, Andrea, 104
 Ferrarese, Maria Rosaria, XV
 Ferrero, Guglielmo, 49
 Ferri, Enrico, 35
 Ferro Luzzi, Giovanni, 28
 Filippini, Nadia Maria, 8
 Finocchiaro Aprile, Camillo, 24-25, 35
 Fioravanti, Maurizio, 167
 Fioravanzo, Monica, 7, 9
 Fiore, Tommaso, 113
 Firrao, Giuseppe, 103
- Fiume, Giovanna, 194
 Foà, Ferruccio, 65
 Foà, Irma, 65, 67
 Focardi, Giovanni, XXX, 88, 120, 198, 205, 211
 Follacchio, Sara, 76
 Forti, Ugo, 88
 Fortuna, Loris, 160, 164
 Foucault, Michel, 174
 Fracci, Carla, 139
 Fraire, Manuela, 174
 Francescato, Grazia, 177
 Franceschetti, Enrico, 189
 Franchini, Giuseppe, 47
 Franco, Patrizia, 181
 Frank, Louis, 37-40
 Frank, Malvina, 9
 Frazzi, Andrea, 178
 Frazzi, Antonio, 178
 Fuà, Giuliana, 143, 158, 161, 163, 165-66, 175
 Fumagalli, Marinella, 184
 Fumagalli Carulli, Ombretta, 206
 Fumarola, Silvia, 178
 Funaro Modigliani, Vera, 21, 30, 35
 Furlan, Lina, 69, 75, 77, 115
 Fusco, Filomena, 181
 Fusi, Valdo, 117
- Gabba, Carlo Francesco, 8
 Gabrielli, Patrizia, 122
 Gadea, Charles, 188
 Gaiotti de Biase, Paola, 38, 100
 Galante Garrone, Alessandro, 126, 129-31, 136-37, 139, 142, 144, 147, 155-57, 163-64, 176
 Galeotti, Giulia, 22
 Galfré, Monica, XXX, 61
 Gallico Spano, Nadia, 95, 99
 Gallini, Carlo, 27, 30, 47
 Galloni Rabaglietti, Magda Franca, 147
 Galoppini, Annamaria, XXI, 87, 96, 100, 120, 125, 131, 137, 157, 164
 Gandus, Nicoletta, XIV-XV, 173-75, 194, 215
 Garagnani, Raffaello, 9
 Garibaldi, Giuseppe, 19
 Garin, Eugenio, 162
 Garofalo, Anna, 96, 103, 109, 118, 121-22, 156
 Gasparotto, Luigi, 98, 102
 Gennai Tonetti, Erisia, 120-21, 133
 Gentile, Giovanni, 61
 Gentile, Miranda, 208
 Geraci, Luigi, 142
 Germi, Pietro, 176
 Gerunda Licata, Margherita Costantina, 168, 192
 Ghezzi, Morris L., XXII

- Ghirotti, Gigi, 113, 128, 131, 143, 152
 Ghisi, Giancarla, 163
 Giaccone, Silvia, 21
 Gianeri, Enrico, 32, 40, 54, 56, 127
 Giannini, Mirella, XIV, XXVIII-XXIX
 Gigli Marchetti, Ada, 22, 139
 Ginsborg, Paul, 135, 140, 187
 Ginzburg, Natalia, 139
 Giolitti, Giovanni, 53
 Giorgi, Chiara, XVIII
 Giovanni XXIII (papa Angelo Roncalli), 134
 Giraldi, Jole, 77
 Gismondi, Antonio, 83
 Gitto, Eleonora, 195
 Giunta, Sabina, 197, 201, 213
 Giuriati, Domenico, 6, 101
 Giustiniano, 11
 Gobetti, Ada, 113, 177
 Gorbaciov, Mikhail, 186
 Gotelli, Angela, 89, 92, 95, 133
 Gottwald, Serena, 72
 Grabinska, Wanda, 73, 112
 Gramigna, Agostino, 191
 Grande Stevens, Franzo, XIX
 Granelli, Armando, 32
 Grasso, Laura, 173, 175
 Graziadei, Ercole, 139, 142, 145
 Graziani, Rodolfo, 104
 Grenzi, Nives, 149
 Greppi, Antonio, 130
 Grieco, Ruggero, 66, 92
 Grignani, Lia, 196
 Grillo, Michelina, 209
 Griziotti Kretschmann, Jenny, 64
 Grippo, Pasquale, 25
 Gronchi, Carla, 155
 Groppi, Angela, 20
 Grosso, Carlo Federico, 190
 Gruntal, Poska, 72, 112
 Guareschi, Giovanni, 127
 Guarnieri, Carlo, 131
 Guarnieri, Patrizia, 24, 82
 Guastella, Giuseppe, 204
 Guelfi, Mimma, 187
 Guerini, Ada, 73, 82
 Guerrieri, Sandro, 131
 Guidetti Serra, Bianca, 87, 106, 150, 163, 169-70, 172, 177, 180-81, 186, 201
 Guidi, Alberto, 164
 Guidi, Carla, 208
 Guidi Cingolani, Angela Maria, 95, 98, 111
 Guidone, Marcello, 140
 Guimaraes, Elina, 73
 Gullo, Fausto, 98, 102, 123
- Haller, Marguerite, 86
 Hasler, Eveline, 36
- Hoesch, Laura, 152, 173-75, 194
 Hotinli, Bihterin, 158
- Ingangi, V., 51
 Insabato, Ines, 109
 Iotti, Nilde, 89, 93, 95, 102, 164-65, 177
 Irti, Natalino, 168
- Jacometti, Alberto, 136
 Jannitti Piromallo, Alfredo, 104
 Jannuzzi, Mariella, 145
 Jay, Gilberte, 158
 Jemolo, Arturo Carlo, 63, 129-30, 156, 162, 166
 Jervolino, Maria, 160
 Jona, Ada, 83
 Jona, Giacomo, 69
 Jovane, Enrico, 127
 Jovine, Dina, 113
- Kasam, Viviana, 193
 Kempin-Spyri, Emilia, 35-36
 Kotnik, Dara, 144, 175
 Kraemer-Bach, Marcelle, 73
 Krogh, Fabrizia, XXVIII
- Labocchetta, Giuseppe, 78
 Labriola, Alberto, 31
 Labriola, Antonio, 31
 Labriola, Teresa, XVI-XVIII, XXV, 13, 18-19, 21, 29-33, 38, 51-52, 57, 63-64, 75-76, 78, 98, 118
 Laccetti, Luigi, 55-56
 Lacché, Luigi, 30, 49
 Laconi, Renzo, 90, 135
 Lagostena, Vitaliano, 178
 Lagostena Bassi, Tina, XVI, 151, 171, 178-80, 186
 Lambruschi, Paolo, 195
 La Monica, Bianca, 174
 Lanaro, Silvio, 137
 Landi, Guido, 113
 Landolfi, Luigi, 6
 Lanza Silveri, Maria Sofia, 110, 114-15, 120, 135, 155-56, 186
 Lapeyre, Nathalie, XXIII
 La Rana De Nardo, Anna, 76, 112, 160, 184-86
 La Rovere, Luca, 67
 Latella, Maria, 206
 Laudani, Adriana, 171
 Leccardi, Carmen, 174
 Leone, Giovanni, 89-90, 92, 98-99, 102
 Leone, Giuseppe, 45
 Leone, Luigi, 63
 Levi-Civita, Giacomo, 30
 Levi Olivetti, Wanda, 65
 Lewis, Philip S.C., XXIII

- Linquet, (Madame), 43
 Lipari, Nicola, 199
 Liuzzi, Ferruccio, 155
 Li Vigni, Ilaria, 187, 201
 Lockwood, Belva Ann, 36
 Lombardi, Carla, 80
 Lombardo, Ester, 78
 Lombroso, Gina, 49
 Longo, Gioia, 193
 Longo, Luigi, 102
 Lopes, Giuseppe, 160
 Lucci, Arnaldo, 47-48
 Luccioli, Maria Gabriella, 188-89, 192-93, 195, 205
 Lucifredi, Roberto, 136
 Lumbroso, Alberto, 31
 Luminati, Michele, XXII
 Lussana, Fiamma, 174
 Lussu, Emilio, 98
- Mabellini, Anna, 153
 Macciocchi, Maria Antonietta, 113
 Maccora, Vincenza, 203
 Macrelli, Cino, 130
 Madesin Phillips, Lena, 110
 Mafai, Miriam, 102
 Magliocchetti, Ida, 58
 Magnani Noya, Maria, 150, 157, 166, 169-70, 172, 177, 179, 196, 199
 Magnaud, Paul, 42
 Majetti, Raffaele, 23
 Majno, Luigi, 22, 26-27
 Maiorano, Paolo, 104
 Malatesta, Maria, XV, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 36, 41, 65, 188, 208
 Malintoppi, Enrico, 71
 Mammoli, Maria Luisa, 189
 Mancina, Claudia, XXIII, 202
 Mancini, Pietro, 92, 98
 Manfredini, Maria Giuseppina, 130, 134, 162
 Mannironi, Salvatore, 91, 137
 Mangoni, Luisa, 64
 Mansfield, Arabella A., 36
 Mantella Zambler, Gemma, 79
 Mapelli, Barbara, 152
 Marcora, Ada, 19
 Marghieri, Alberto, 8, 13, 33, 55
 Marianello, Laura, 195
 Mariani, Emilia, 9
 Mariani, Marcella, XVI
 Mariani, Mariano, 10
 Marino, Alessandro, 153
 Marinucci, Elena, 4
 Maroni, Guido, 16
 Martini, Maria Eletta, 165
 Martini Marescotti, Giacinta, 29
 Martino, Maria Luisa, 174
- Martone, Luciano, 5, 12
 Martucci, Chiara, 175
 Maselli-Campagna, Giuseppe, 15
 Massabuau, Joseph, 41
 Massucco Costa, Angela, 142
 Mattei, Teresa, 94-95, 101-103, 164
 Matteucci, Giuseppe, 88
 Mazzarolli, Leopoldo, 54
 Mazzocchi, Silvana, 189, 192-93, 203, 205
 Mazzone, Rosetta, 186
 Mc Glynn, Clare MS, 37
 Medici, Giuseppe, 135
 Melato, Mariangela, 178
 Melis, Guido, XVIII, XXII, 53, 61
 Meniconi, Antonella, XX, 68
 Menkel-Meadow, Carrie, XXIII, 29
 Meriggi, Lea, 61, 64
 Merlin, Lina, 97, 111
 Merlin, Umberto, 95
 Mezza, Maria Vittoria, 123
 Michieli, Armando, 61
 Millerand, Alexandre, 41
 Minghetti, Laura, 19
 Miraglia, Giuseppe, 10
 Mistretta, Giuseppe, 143
 Modigliani, Giuseppe Emanuele, 30, 45, 47-48, 52
 Molè, Enrico, 89, 93
 Moleschott, Jacob, 13, 42
 Monina, Giancarlo, 167
 Monsani, Olga, 72, 109-110
 Monteverdi, Germana, 151, 186
 Morelli, Maria Teresa Antonia, 89
 Morelli, Salvatore, 4-5
 Moro, Aldo, 92, 95, 124-25, 128, 137, 173, 181
 Moroli, Emanuela, XVI
 Mortara, Ludovico, 29, 49-50
 Mortati, Costantino, 130-31
 Mosconi, Antonio, 57
 Mottalini, Milena, 174, 194
 Mozzoni, Anna Maria, XX, 4-5, 9, 21
 Mozzoni, Bice, 18
 Musatti, Alberto, 119
 Mussolini, Benito, 59, 66, 73
- Napollon, Ernesta, 9, 14-15, 17
 Nannuzzi, Otello, 135-36
 Nardi, Simonetta, 180
 Negri, Ada, 76
 Negri, Adele, 22
 Negrini, Angela, XVII, 88, 144-45, 190, 200, 205
 Negruzzi, Ella, 73
 Nenni, Giuliana, 164
 Neppi Modona, Guido, 87, 94, 104, 132, 205
 Neri, Gabriella, 52

- Niccolai Manna, Gabriella, 115, 126, 149-50, 209-210
 Niro, Massimo, 200
 Nitti, Francesco Saverio, 21, 49
 Noce, Teresa, 89, 95
 Nocera, Luciana, 108
 Noselli, Carmelina, 110
 Novelli, Giovanni, 74, 82
 Nudi, Franco, XXX
- Occhiogrosso, Franco, 187
 Oddone, Annarosa, 180
 Odorisio, Maria Linda, 20
 Oggioni, Luigi, 132
 Olejniczak, Krystina, 129
 Olgiate, Vittorio, XV, XVII
 Oliva, Rosa, 131
 Olivieri, Francesco, 60
 Ollandini, Edoardo, XVI-XVII, XXVI, 16, 28-29, 32, 34, 37, 39-40, 45, 50
 Orlandi, Franca, 65
 Orlando, Vittorio Emanuele, 20, 23, 31, 45, 47
 Orvieto, Arturo, 106
 Ostrogorski, Mosei, 39-40
 Ould-Daddah, Marie Therèse, 158-59
 Ould-Daddah, Moktar, 159
- Paciotti, Elena, XXII, 11, 146, 168, 170-171, 181, 185, 199-200, 203, 206
 Pafundi, Donato, 118, 128-29
 Paganini, Virginia B., 15
 Pagliari Bianchi, Anita, 52
 Palazzi, Maura, 76
 Palici di Suni, Elisabetta, XXI, 36, 87, 125, 200
 Palmieri, Maria Vittoria, 187
 Palombarini, Giovanni, 169, 171
 Pannunzio, Mario, 96
 Panunzio, Sergio, 105
 Papadia, Anna, 155, 172
 Papaldo, Nino, 126
 Parlatore, Tito, 126
 Parri, Ferruccio, 104
 Passanti, Elena, 186
 Patricolo, Gennaro, 89
 Pecorara, Camillo, 14
 Pellerano, Silvio, 46
 Pellicano, Clelia, 30
 Pellizzi Ichino, Francesca, 163
 Pellizzi Pontecorvo, Paola, 65
 Pende, Nicola, 156
 Pepe, Luigi, 66
 Peretti Griva, Domenico Riccardo, 104, 113, 126, 128-29
 Perfetti, Ferruccio, 144
 Perla, Raffaele, 49
- Perosino, Anna, 194
 Perrot, Michelle, 86
 Persi, Bice, 64
 Persico, Giovanni, 98
 Pertici Pontecorvo poi Bacci, Adelina, 19, 34, 66, 70-71
 Pesce, Ottorino, 171
 Pessina, Enrico, 6
 Pessolano Filos, Gabriella, 201
 Peterlongo, Maria, 64
 Petit, Jacques-Guy, 86
 Petrocelli, Mario, 129
 Petrone, Carlo, 201
 Pezzoli, Pia Maria, 63, 77, 149
 Pezzoni, Claudia, 181
 Piani, Alda, 63
 Piazza, Marina, 152
 Piccardi, Leopoldo, 129
 Picciotto, Ada, 114, 155, 161-62
 Piccone Stella, Maria, 172
 Pierobon, Gigliola, 177
 Piga, Emanuele, 88
 Pigorini Beri, Caterina, 28
 Pini, Milena, 190
 Pisa, Beatrice, 79, 110
 Pitch, Tamar, 17, 179
 Pocar, Valerio, XVII, XXII, XXIX, 143, 149, 168, 187, 190, 207
 Poët, Enrico, 3
 Poët, Lidia, XVI-XVIII, XXV, 3-5, 7-10, 14-15, 17-18, 21-23, 26, 32, 36-38, 46, 101, 108, 118
 Poincaré, Raymond, 41
 Polacco, Vittorio, 26
 Poletti, Paolo 55
 Poli, Maria Teresa, 211
 Pomata, Gianna, 76
 Pomodoro, Livia, 163, 169, 187, 204
 Pontecorvo poi Bacci, Remo, 70
 Ponzetti, Nella, 66, 70
 Ponzio Vaglia, Giorgia, 46
 Popelin, Marie, 37-38, 40
 Porciani, Ilaria, XXVIII, 64, 71
 Porro, Giuseppina, 67
 Pozzi, Giovanni, 127
 Power Tharp, Lorraine, 201
 Pratilli, Giovanna, 58, 67-68, 94, 108, 112, 114, 149-51
 Preti, Luigi, 123
- Quarta, Oronzo, 24, 34, 118
 Quinche, Antoinette, 73
 Quiroz Vitale, Marco A., XXII
- Raicich, Marino, XVIII
 Ragozzino, Maria, 174
 Ramat, Marco, 139-40, 171
 Ranelletti, Eutimio, 128, 132

- Ravà, Vittore, 17
 Ravail, Pierre-Julien, 37, 40
 Ravasi, Sofia, 79
 Ravenna Levi, Pia, 65, 69-70, 75, 83, 106, 184
 Reagan, Ronald, 186
 Reale, Oronzo, 160, 164, 180
 Rech, Giacomo F., 4, 180
 Redenti, Enrico, 63, 77
 Remiddi, Laura, 4, 177, 193
 Rende, Domenico, 83
 Renson, Marcelle, 73
 Resignani, Elisa, 65
 Riccio, Maria Laetitia, 60, 72-76, 81-82, 109-112
 Ridolfi, Carlo, 14
 Riosa, Alceo, 22
 Rivarone, Olga, 64
 Riva di Sanseverino, Maria Luisa, 64, 67, 75-76
 Rivera, Vincenzo, 103
 Robert, Henri, 43
 Robida, Albert, 40
 Roccella, Eugenia, 163
 Rocchetti, Ercole, 112
 Rocco, Alfredo, 82, 151, 157, 159, 177
 Rocco, Arturo, 68
 Rodotà, Carla, 193
 Rodotà, Stefano, 167, 170
 Rognoni, Virginio, 204, 206
 Romanelli, Raffaele, 167
 Romano, Antonio, 98
 Romei Pasetti, Manuela, 205
 Ronchetti, Scipione, 27
 Ronconi, Caterina, 210
 Ronfani, Paola, XIII, 188, 190
 Rosenberg, Ethel, 105
 Rosenberg, Julius, 105
 Rosi Cappellani, Fernando, 129
 Rosini, Emilio, 123, 131
 Rossi, Laura Emma, 22
 Rossi, Maria Maddalena, 98, 101-103, 122-23, 130
 Rossi, Micaela, 183
 Rossi-Doria, Anna, XXX, 29, 86-87, 100, 173, 175, 177, 186
 Ruffini, Nina, 109
 Ruini, Meuccio, 47, 92
 Rumor, Mariano, 178
 Russo, Francesco, 143
 Russo, Luigi, 105

 Sabatini, Alma, XVI, 177
 Sacchi, Ettore, 21, 25, 45-46, 48
 Salandra, Antonio, 27
 Salerno, Nicola, 98
 Salmati, Virginia, 81
 Salvante, Martina, 22, 75, 83
 Salvati, Mariuccia, XXI, XXIV, 61
 Salvia, Lorenzo, 206, 208
 Sandrelli, Carlo, 54
 Sandrini, Amedeo, 45-48, 82
 Sandulli, Aldo, 151
 Sanlorenzo, Rita, XIV-XV, XXIII, 198, 201-202, 204, 208
 Sansone, Luigi Renato, 164
 Santanera, Francesco, 160
 Santangelo, Alda, XVI
 Santoni De Sio, Ferdinando, XVI-XVII, XXVI, 3-6, 8-11, 14-15
 Santoro, Marco, 35, 65
 Santucci Zagariello, Libera, 155, 160
 Saraceno, Chiara, X
 Saragat, Giuseppe, 124
 Sardiello, Gaetano, 98, 100
 Sartori, Alessandro, 188
 Saulle, Maria Rita, 206
 Savino, Maria Teresa, 114
 Sbaiz, Angiola, 63, 77, 96, 152, 166, 171, 181
 Sbano, Nicola, 30, 56
 Scalabrina, Michelangelo, 184
 Scalfari, Eugenio, 140
 Scalfaro, Oscar Luigi, 98-99, 205
 Scaraffia, Lucetta, 163
 Scardaccione, Ester, 179
 Scarfoglio, Carlo, 113
 Scattigno, Anna, XXVIII, 8, 64, 71, 173
 Scelba, Mario, 116
 Schiff, Paolina, 9
 Schultz, Ulrike, XVII, XXVI, 37, 197
 Schwarzenberg, Claudio, 18, 53
 Sciacca, Mariano, 214
 Scialoja, Vittorio, 30, 47
 Scirè, Giambattista, 117, 164, 166, 178
 Scoppola, Pietro, 137
 Scordato, Carmela, 81
 Segre, Dino, 77
 Selig Koplowitz, Lili, 73, 112
 Semprini, Flavio, 108
 Senese, Salvatore, 168, 181
 Senise, Carmine, 76
 Serao, Matilde, 8, 20, 55
 Serra, Piera, 189
 Serva, Federica, 139
 Sgroi, Vittorio, 205
 Shakespeare, William, 98
 Shaw, Gisela, XVII, XXVI, 197
 Sichel, Adelmo, 48
 Siena, Silvano, 171
 Silvestri, Marida, 184
 Siotto-Pintor, Manfredi, 19, 34
 Simoncini, Andrea, 131
 Soggi, Ettore, 8, 24-26, 28, 32, 43, 57
 Sofocle, 126
 Soldani, Simonetta, XVIII, XX, XXIII, XXX, 7, 16, 26, 29, 94
 Sonnino, Sidney, 30

- Sorti, Edda, 129
 Sotgiu, Simonetta, 178
 Sotis, Gino, 151
 Spadaro, Sapienza Venera, 109
 Spagnoletti, Luigi, 155
 Spagnoli, Ugo, 164
 Spalazzi, Carlo, 4
 Spallanzani, Alfredo, 82
 Spantigati, Federico, 3-4, 101
 Stampa, Carla, 139
 Storchi, Ferdinando, 103
 Stuart Mill, John, 10, 25
 Stumpo, Giuseppe, 113
 Sturzo, Luigi, 46
- Tabellini, Maria, 67
 Tacchi, Francesca, IX, XIV-XV, XVIII-XIX, XXIV, 5, 13, 22, 39, 49, 56, 58, 65, 68, 71, 97, 108-109, 117, 171, 194, 196
 Tambroni, Fernando, 133
 Targetti, Ferdinando, 90, 92-93, 100, 130
 Taricone, Fiorenza, XVIII, 31, 35, 45, 64, 67
 Tartarini, Iriade, 19
 Tarugi, Paolina, 18, 21, 34-35, 52, 58, 66, 79-80, 117
 Tavolaro, Silvio, 157
 Tealdy, Lorenzo, 65
 Teodori, Maria Adele, 166
 Terracini, Umberto, 92, 99, 104, 130, 137
 Tesauero, Alfonso, 124-125, 135
 Tillaye, Louis, 42
 Tinelli, Celestina, 207
 Toesca di Castellazzo, Giulio, 104
 Togliatti, Palmiro, 87, 92, 95, 104
 Tolman, Yvonne, 162
 Tolstoj, Lev, 124
 Tosato, Egidio, 110
 Tosatti, Giovanna, 53
 Tranfaglia, Nicola, 104, 122
 Troise, Romelia, 20-21, 46, 58, 82
 Troisi, Dante, 142
 Tumiatì, Leopoldo, 69
 Tupini, Umberto, 87, 92
 Turati, Filippo, 47, 51
 Turgot, Anne-Robert Jacques, 37
 Turi, Gabriele, XXX, 65
 Turone, Danielle, 177
 Tutì, Mario, 181
- Uberti, Giovanni, 91
 Uggeri, Franca, 181
 Ulpiano, 8, 10-11, 20, 118, 128
- Ungari, Paolo, 8, 29, 87, 166
 Ungaro, Filippo, 105
- Valpreda, Pietro, 167
 Vandervelde, Emile, 39
 Van des Plas, Luigia, 38
 Van Schoor, 37
 Varese, Lydia, 125
 Varni, Angelo, XVI, XVIII, XXI-XXII
 Varsori, Angelo, 131
 Vassallo, Luigi Arnaldo, 9
 Vecchini, Arturo, 56
 Vegezzi, Saverio, 4
 Vérone, Marie, 42
 Veroni, Dante, 98-99
 Vezzosi, Elisabetta, 194
 Vicarelli, Giovanna, XIII-XIV, XVI-XVII
 Vidali, Elisabetta, 185
 Vidari, Ercole, 8
 Villabruna, Bruno, 97, 100-101
 Villani, Carlo, XXV, 33
 Vinci, Elsa, 195
 Viola, Franca, 176-77
 Violante, Luciano, 131
 Virgilio, Milli, 22, 63, 77, 149, 179, 186
 Visintini, Giovanna, XVIII
 Vismara, Maria, 155
 Vitale, Alida, 197
 Viviani, Luciana, 132
 Viviani, René, 24, 41-42
 Volpicelli, Luigi, 159
 Vulcano, Marino, 115
- Warlomont, René, 86
- Yourcenar, Marguerite, 179
 Yver, Colette, 43
- Zagari, Mario, 178
 Zajczyk, Francesca, XIII, 145, 191, 198, 207
 Zambolo, Giulia, 174
 Zambon, Luisa, 212
 Zanardelli, Giuseppe, XX, 12, 25, 27, 29
 Zancan, Marina, 122
 Zanetti, Ginevra, 64
 Zappi, Eugenia, 64
 Zavatarelli, Gabriella, 174
 Zavattaro Ardizzi, Maria Luisa, 111, 135, 141, 162
 Zavattaro Ardizzi, Maria Teresa, 186
 Zavoli, Sergio, 151
 Zegretti, Luigi, 105
 Zuffa, Grazia, 177

